



**Razionalizzazione della rete elettrica di alta tensione
nelle aree di Venezia e Padova**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
PREMESSA E QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

Storia delle revisioni

Rev. 00	Del 15/09/2016	Prima emissione

Elaborato	Verificato	Approvato
 Dott. L. Morra Dott. A. Molino	 E. Marchegiani (ING/SI-SAM)	N. Rivabene (ING/SI-SAM)

Indice

1	INTRODUZIONE	12
1.1	Premessa	12
1.2	Scenario di riferimento elettrico e motivazioni del progetto	15
1.3	Scopo e criteri di redazione dello studio.....	16
1.4	Riferimenti normativi.....	19
2	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	21
2.1	Generalità.....	21
2.2	Pianificazione e programmazione energetica	22
2.2.1	Pianificazione energetica Europea	22
2.2.1.1	Liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica	22
2.2.1.2	Piano strategico per le Tecnologie energetiche	24
2.2.2	Pianificazione e Programmazione energetica Nazionale	25
2.2.2.1	Piano energetico nazionale	26
2.2.2.2	Strategia energetica nazionale (2013).....	27
2.2.2.3	Il Piano d'azione per l'efficienza energetica	27
2.2.2.4	Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna (PdS 2016)	28
2.2.3	Programmazione e Pianificazione Energetica Regionale.....	30
2.2.3.1	Il Piano energetico regionale del Veneto (PER)	30
2.3	Pianificazione e programmazione socioeconomica.....	31
2.3.1	Pianificazione e Programmazione socioeconomica Europea e Nazionale	31
2.3.1.1	Il Quadro strategico nazionale (QSN 2007-2013).....	31
2.3.1.2	Programma Operativo Interregionale POI 2007/2013	32
2.3.1.3	Parere del Comitato economico e sociale europeo "La nuova politica energetica europea: applicazione, efficacia e solidarietà per i cittadini" (2001/C 48/15).....	32
2.3.2	Pianificazione e Programmazione socioeconomica Regionale	33
2.3.2.1	Il Programma regionale di sviluppo (PRS 2006)	33
2.3.2.2	Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF 2015).....	34
2.3.2.3	Programma Operativo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR 2014-20)	34
2.4	GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	35
2.4.1	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).....	35
2.4.1.1	P.T.R.C. vigente (1992).....	35
2.4.1.2	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) ADOTTATO	39
2.4.2	Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.).....	84
2.4.3	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova (PTCP).....	92
2.4.4	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia (PTCP).....	98
2.4.4.1	Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale.....	98
2.4.4.2	Carta della fragilità	100
2.4.4.3	Carta del Sistema Ambientale.....	104
2.4.4.4	Sistema insediativo infrastrutturale.....	110
2.4.4.5	Sistema del paesaggio	113
2.4.4.6	Sistema degli itinerari ambientali, storico-culturali e turistici.....	115
2.4.5	Pianificazione in materia di assetto idrogeologico.....	116
2.4.6	Piano provinciale delle emergenze di Venezia.....	119
2.4.7	Piano di Tutela delle Acque.....	119
2.4.8	Piano per la Prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000.....	121
2.4.9	Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)	122
2.5	Strumenti di programmazione e pianificazione locale	122
2.5.1	Pianificazione intercomunale.....	124
2.5.1.1	Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Comunità Metropolitana di Padova	124
2.5.1.2	Piano di Assetto del Territorio Intercomunale Comuni di Camponogara e Fossò	125
2.5.1.3	Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei comuni di Dolo e Fiesso d'Artico.....	125
2.5.2	Pianificazione comunale.....	125
2.5.2.1	Comune di Dolo.....	128
2.5.2.1.1	Piano Regolatore Generale.....	128
2.5.2.1.2	Vincoli.....	130
2.5.2.1.3	Zonizzazione acustica	131
2.5.2.2	Comune di Camponogara	131

2.5.2.2.1 Piano Regolatore Generale.....	131
2.5.2.2.2 Vincoli.....	134
2.5.2.2.3 Zonizzazione acustica.....	135
2.5.2.3 Comune di Stra.....	136
2.5.2.3.1 Piano Regolatore Generale.....	136
2.5.2.3.2 Vincoli.....	137
2.5.2.3.3 Zonizzazione acustica.....	138
2.5.2.4 Comune di Fossò.....	139
2.5.2.4.1 Piano Regolatore Generale.....	139
2.5.2.4.2 Vincoli.....	141
2.5.2.4.3 Zonizzazione acustica.....	141
2.5.2.5 Comune di Vigonovo.....	141
2.5.2.5.1 Piano Regolatore Generale.....	141
2.5.2.5.2 Vincoli.....	145
2.5.2.5.3 Zonizzazione acustica.....	150
2.5.2.6 Comune di Saonara.....	150
2.5.2.6.1 Piano Regolatore Generale.....	150
2.5.2.6.2 Vincoli.....	153
2.5.2.6.3 Zonizzazione acustica.....	155
2.5.2.7 Comune di Sant'Angelo Piove di Sacco.....	155
2.5.2.7.1 Piano Regolatore Generale.....	155
2.5.2.7.2 Vincoli.....	156
2.5.2.7.3 Zonizzazione acustica.....	156
2.5.2.8 Comune di Legnaro.....	156
2.5.2.8.1 Piano Regolatore Generale.....	156
2.5.2.8.2 Vincoli.....	157
2.5.2.8.3 Zonizzazione acustica.....	159
2.5.2.9 Comune di Padova.....	159
2.5.2.9.1 Piano Interventi Vigente.....	159
2.5.2.9.2 Vincoli.....	161
2.5.2.9.3 Zonizzazione acustica.....	161
2.5.2.10 Comune di Venezia.....	162
2.5.2.10.1 Piano Regolatore Generale.....	162
2.5.2.10.2 Vincoli.....	170
2.5.2.10.3 Zonizzazione acustica.....	174
2.5.2.11 Comune di Mira.....	176
2.5.2.11.1 Piano Regolatore Generale.....	176
2.5.2.11.2 Vincoli.....	177
2.5.2.11.3 Zonizzazione acustica.....	179
2.6 Vincoli.....	180
2.6.1 Vincoli presenti nell'area vasta di intervento.....	180
2.6.1.1 Aree soggette a vincolo paesaggistico ex art. 136 e 157 D.Lgs. 42/2004.....	182
2.6.1.1.1 Riviera del Brenta.....	182
2.6.1.1.2 Laguna di Venezia.....	184
2.6.1.2 Aree soggette a vincolo paesaggistico, ex art. 142 D.Lgs. 42/2004, comma 1.....	186
2.6.1.3 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).....	187
2.6.1.4 Aree soggette a vincolo idrogeologico.....	187
2.6.1.5 Sito di Importanza Nazionale SIN – Porto Marghera.....	187
2.6.2 Dettaglio dei vincoli presenti nel buffer di studio.....	188
2.6.2.1 Interferenze dirette del progetto con aree vincolate.....	190
2.7 Altri progetti previsti nell'area in esame.....	197
2.7.1 Il Progetto Integrato Fusina – P.I.F.....	197
2.7.1.1 Il Progetto Integrato Fusina e l'Accordo di Programma "Moranzani".....	197
2.7.2 Progetto di ampliamento e completamento dell'idrovia Padova-Venezia.....	199
2.7.3 Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore.....	199
2.8 DESCRIZIONE DEL PROGETTO RISPETTO AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE – COERENZE RELATIVE.....	199
2.8.1 Scopi del progetto, obiettivi dei piani esaminati e loro coerenze.....	199
2.8.2 Eventuali modificazioni degli scenari di base.....	200
2.9 Eventuali disarmonie tra i piani e il progetto.....	201
2.9.1 Compatibilità relative tra i vari piani.....	201
2.9.2 Eventuali incompatibilità del progetto rispetto alle pianificazioni in atto.....	201
2.9.3 Coerenza del progetto con i piani e i programmi analizzati.....	201
2.10 Riferimenti normativi.....	203

3	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE	205
3.1	Analisi della domanda e dell'offerta	206
3.1.1	Ruolo dell'opera	206
3.1.2	Bilanci e stato della rete	206
3.1.3	Analisi costi – benefici	207
3.2	Analisi delle alternative	209
3.2.1	Opzione zero	209
3.2.2	Alternative di progetto	209
3.2.2.1	Alternative localizzative	210
3.2.2.1.1	Interventi nell'area A.....	210
3.2.2.1.2	Interventi nell'Area C	217
3.2.3	Esiti della concertazione con gli Enti Locali.....	218
3.2.4	Vincoli tenuti in conto nello sviluppo del progetto	218
3.2.4.1	Vincoli di legge	218
3.2.4.2	Altri vincoli	219
3.2.4.2.1	Vincoli aeroportuali.....	219
3.3	Descrizione del progetto	220
3.3.1	Nuovi elettrodotti aerei	226
3.3.1.1	Intervento A1 - Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin"	226
3.3.1.2	Intervento C5 - Elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna "S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo". Variante nel Comune di Venezia.....	227
3.3.1.3	Intervento C8 - Elettrodotti a 220 kV in doppia terna "C.le Fusina (Gr. 1-2) - S.E. Fusina 2" e 380 kV in semplice terna "C.le Fusina (Gr. 3-4) - S.E. Fusina 2"	227
3.3.1.4	Intervento C9/7 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - Stazione I / S.E. Scorzè". Rifacimento dei raccordi alla nuova S.E. Malcontenta.....	228
3.3.1.5	Intervento C9/8 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - S.E. Villabona / S.E. Dolo". Rifacimento dei raccordi alla nuova S.E. Malcontenta	228
3.3.2	Elettrodotti interrati	228
3.3.2.1	Intervento A2/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.". Variante in cavo interrato e raccordi all'esistente linea doppia terna.....	228
3.3.2.2	Intervento A2/5 - Elettrodotto a 132 kV "C.P. Camin - C.P. Conselve". Variante in cavo interrato.....	229
3.3.2.3	Intervento C6 - Elettrodotti in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta", " S.E. Fusina 2 - Stazione V" e "Stazione V - S.E. Malcontenta" e a 132 kV "S.E. Fusina 2 - Alcoa"	230
3.3.2.4	Intervento C7 - Elettrodotto in cavo interrato a 220kV "Stazione IV - S.E. Fusina2"	231
3.3.2.5	Intervento C9/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Villabona – S.E. Azotati" Variante in cavo interrato	231
3.3.2.6	Intervento C9/6 - Elettrodotti a 132 kV "S.E. Fusina 2 – C.P. Fusina" e "S.E. Fusina 2 - C.P. Sacca Fisola". Varianti in cavo interrato.....	232
3.3.3	Stazioni elettriche.....	233
3.3.4	Demolizioni.....	235
3.4	Caratteristiche tecniche delle opere	235
3.4.1	Elettrodotti aerei	235
3.4.1.1	Linee a 380 kV	235
3.4.1.2	Linee a 220 kV	236
3.4.1.3	Linee a 132 kV	236
3.4.2	Conduttori e corde di guardia	236
3.4.2.1	Conduttori.....	236
3.4.2.2	Funi di guardia.....	236
3.4.3	Catenaria.....	237
3.4.4	Isolamento.....	237
3.4.5	Sostegni	237
3.4.5.1	Sostegni a traliccio	237
3.4.5.2	Sostegni tubolari.....	239
3.4.5.2.1	Caratteristiche dei sostegni	241
3.4.6	Interramenti	244
3.4.6.1	Composizione dell'elettrodotto	244
3.4.6.2	Caratteristiche elettriche/meccaniche del conduttore di energia	244
3.4.6.3	Giunti.....	245
3.4.6.4	Sistema di telecomunicazione	246
3.4.7	Stazioni Elettriche.....	247
3.4.7.1	Nuove sezioni 380 e 220 kV di Fusina II	247
3.4.7.2	Nuova Stazione 220 kv di Malcontenta	252
3.4.8	Prescrizioni tecniche	256
3.4.9	Aree impegnate.....	259
3.4.10	Fasce di rispetto	259

3.4.11	Campi elettrici e magnetici	259
3.4.11.1	Valori di corrente utilizzati nell'analisi	260
3.4.11.2	Valutazione del campo elettrico e magnetico	260
3.4.11.2.1	Calcolo della distanza di prima approssimazione (DPA)	260
3.5	Analisi delle azioni di progetto	261
3.5.1	Elettrodotti aerei	261
3.5.1.1	Fase di costruzione	261
3.5.1.1.1	Modalità di organizzazione del cantiere	262
3.5.1.1.2	Quantità e caratteristiche delle risorse utilizzate	272
3.5.1.2	Realizzazione delle fondazioni	272
3.5.1.2.1	Tipologie fondazionali	275
3.5.1.2.2	Tiranti in roccia	278
3.5.1.2.3	Fondazioni superficiali sostegni monostelo	279
3.5.1.2.4	Fondazioni profonde	281
3.5.1.3	Realizzazione dei sostegni e accesso ai microcantieri	291
3.5.1.4	Messa in opera dei conduttori e delle funi di guardia	293
3.5.2	Elettrodotti da demolire	296
3.5.3	Interramenti linee elettriche	297
3.5.3.1	Azioni di progetto	299
3.5.4	Stazioni elettriche	303
3.5.4.1	Azioni di progetto	303
3.6	Valutazione preliminare dei volumi di scavo	305
3.6.1	Valutazioni per l'Area A	305
3.6.2	Valutazioni per l'Area C	307
3.6.2.1	Linee elettriche	307
3.6.2.2	Stazioni	310
3.7	Durata dell'attuazione e cronoprogramma	311
3.8	Durata stimata delle fasi di esercizio	312
3.9	Misure gestionali e interventi di ottimizzazione e di riequilibrio	312
3.9.1	Azioni di mitigazione	313
4	QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE	316
4.1	Descrizione generale dell'area vasta	316
4.1.1	Generalità	316
4.1.2	Inquadramento fisico-geografico	316
4.1.3	Inquadramento bio-climatologico	317
4.1.4	Inquadramento geologico e geomorfologico	318
4.1.5	Inquadramento idrografico	319
4.1.5.1	Progetto "Idrovia Padova – Venezia"	320
4.1.6	Inquadramento antropico	321
4.1.6.1	Assetto urbanistico	321
4.1.6.2	Attività antropiche	322
4.1.6.3	Infrastrutture	322
4.1.7	Elementi di pregio storico, naturalistico, paesaggistico e archeologico	323
4.1.7.1	Aspetti storici	323
4.1.7.1.1	L'età antica	323
4.1.7.1.2	L'età medioevale e moderna	324
4.1.7.2	Aspetti naturalistici, paesaggistici e archeologici	325
4.1.7.2.1	Elementi di pregio naturalistico	325
4.1.7.2.2	Elementi di pregio storico-architettonico e paesaggistico	326
4.1.7.2.3	Zone di interesse archeologico	327
4.1.7.2.4	Patrimonio agroalimentare	327
4.2	Area di influenza potenziale	329
4.2.1	Definizione dell'area di influenza potenziale	329
4.2.2	Quadro riassuntivo delle interferenze potenziali del progetto	329
4.2.3	Dimensionamento degli ambiti da analizzare in dettaglio	329
4.2.4	Descrizione delle aree interessate dal progetto	330
4.3	Fattori e componenti ambientali perturbati dal progetto nelle sue diverse fasi	332
4.4	Metodologia per la stima degli impatti	333
4.5	Atmosfera e qualità dell'aria	334

4.5.1	Quadro normativo.....	334
4.5.2	Inquadramento meteorologico	338
4.5.3	Stato attuale della componente.....	340
4.5.3.1	Caratterizzazione della componente mediante i dati disponibili (rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria).....	340
4.5.3.2	Caratterizzazione della componente mediante specifica campagna di monitoraggio.....	349
4.5.3.2.1	Ambito A - Dolo-Camin.....	349
4.5.3.2.2	Ambito C - Fusina-Malcontenta.....	359
4.5.3.3	Presenza di recettori sensibili.....	366
4.5.4	Stima degli impatti potenziali.....	368
4.5.4.1	Stima degli impatti in fase di cantiere.....	368
4.5.4.1.1	Premessa.....	368
4.5.4.1.2	Emissioni in fase di cantiere.....	369
4.5.4.1.3	Fattori di emissione.....	372
4.5.4.1.4	Determinazione dei fattori di emissione.....	374
4.5.4.1.5	Cantiere stazione elettrica.....	377
4.5.4.2	Stima degli impatti in fase di esercizio.....	378
4.5.4.3	Stima degli impatti in fase di fine esercizio.....	378
4.5.5	Interventi di mitigazione degli impatti.....	379
4.5.5.1	Interventi di mitigazione degli impatti in fase di cantiere.....	379
4.5.5.2	Interventi di mitigazione degli impatti in fase di esercizio.....	379
4.5.5.3	Interventi di mitigazione degli impatti in fase di fine esercizio.....	379
4.6	Ambiente Idrico.....	380
4.6.1	Stato attuale della componente.....	380
4.6.1.1	Ambiente idrico superficiale	380
4.6.1.1.1	Elettrodotti aerei.....	380
4.6.1.1.2	Stazioni elettriche.....	381
4.6.1.1.3	Interramenti.....	382
4.6.1.2	Pericolosità idraulica.....	382
4.6.1.3	Inquadramento idrogeologico.....	382
4.6.1.3.1	L'Alta pianura.....	382
4.6.1.3.2	La media pianura.....	382
4.6.1.3.3	La bassa pianura.....	383
4.6.1.4	Modello idrogeologico di dettaglio.....	383
4.6.1.4.1	Qualità della falda superficiale.....	385
4.6.2	Stima degli impatti.....	385
4.6.2.1	Fase di cantiere.....	385
4.6.2.2	Fase di esercizio.....	386
4.6.3	Interventi di mitigazione.....	387
4.6.3.1	Fase di cantiere.....	387
4.6.3.2	Fase di esercizio.....	387
4.6.3.2.1	Rete di smaltimento acque meteoriche provenienti dalle strade e dagli edifici.....	387
4.6.3.2.2	Sistema di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle fondazioni ATR.....	387
4.6.3.2.3	Rete di smaltimento acque nere.....	389
4.7	Suolo e Sottosuolo	390
4.7.1	Stato attuale della componente.....	390
4.7.1.1	Inquadramento geologico-strutturale.....	390
4.7.1.2	Caratteristiche geologiche e litologiche.....	391
4.7.1.3	Caratteristiche geomorfologiche.....	393
4.7.1.4	Sismicità dell'aerea.....	394
4.7.1.4.1	Risposta sismica locale e profili di suolo sismico.....	396
4.7.1.5	Caratteristiche geotecniche dei materiali.....	401
4.7.1.6	Stabilità degli scavi e capacità portante dei terreni.....	402
4.7.1.7	Analisi di dettaglio degli ambiti interferiti dal progetto.....	404
4.7.1.7.1	Elettrodotti aerei.....	404
4.7.1.7.2	Stazioni elettriche.....	407
4.7.1.7.3	Interramenti.....	407
4.7.1.8	Uso del suolo.....	407
4.7.1.8.1	Ambito di Studio.....	407
4.7.1.8.2	Ambiti direttamente interferiti dal progetto.....	410
4.7.2	Stima degli impatti potenziali.....	419
4.7.2.1	Fase di cantiere.....	419
4.7.2.1.1	Occupazione temporanea di suolo in fase di cantiere.....	420
4.7.2.2	Fase di esercizio.....	428
4.7.2.2.1	Sottrazione definitiva di suolo in fase di esercizio.....	428
4.7.2.2.2	Trasformazione d'uso del suolo.....	433
4.7.3	Interventi di mitigazione.....	437

4.7.3.1	Fase di cantiere.....	437
4.7.3.2	Fase di esercizio	438
4.8	Vegetazione Fauna ed Ecosistemi.....	439
4.8.1	Vegetazione	439
4.8.1.1	Inquadramento fisico-geografico dell'area.....	439
4.8.1.2	Inquadramento bio-climatologico dell'area	439
4.8.1.3	Vegetazione potenziale.....	439
4.8.1.4	Vegetazione reale	441
4.8.1.4.1	Carta della vegetazione.....	444
4.8.1.4.2	Carta degli Habitat Corine Biotopes	448
4.8.1.4.3	Localizzazione delle emergenze floristiche e vegetazionali	450
4.8.1.5	Valutazione della qualità della componente	453
4.8.1.6	Stima degli impatti sulla vegetazione	454
4.8.1.6.1	Interferenze dirette in fase di cantiere – sottrazione della copertura vegetale.....	456
4.8.1.6.2	Necessità di taglio per il rispetto del franco di sicurezza	491
4.8.1.7	Interventi di mitigazione per la componente vegetazione.....	507
4.8.2	Fauna	508
4.8.2.1	Caratterizzazione dello stato attuale	508
4.8.2.1.1	Invertebrati	508
4.8.2.1.2	Pesci	508
4.8.2.1.3	Anfibi e Rettili	514
4.8.2.1.4	Uccelli.....	519
4.8.2.1.5	Mammiferi	523
4.8.2.1.6	Caratteristiche faunistiche di altre Aree di Interesse Naturalistico della Provincia di Venezia.....	523
4.8.2.1.7	Risultati del monitoraggio ante operam sull'avifauna già effettuato.....	525
4.8.2.2	Stima degli impatti sulla componente fauna	531
4.8.2.2.1	Lesione da impatto contro i mezzi motorizzati fuori strada in movimento.....	531
4.8.2.2.2	Rischio di collisione dell'avifauna	533
4.8.2.2.3	Disturbo per inquinamento in atmosfera.....	540
4.8.2.2.4	Disturbo per inquinamento luminoso	542
4.8.2.2.5	Disturbo per inquinamento acustico	542
4.8.2.2.6	Perdita di superficie e/o alterazione e/o trasformazione di habitat di specie	545
4.8.2.3	Interventi di mitigazione per la componente fauna	547
4.8.2.3.1	Mitigazioni in fase di cantiere	547
4.8.2.3.2	Mitigazioni in fase di esercizio	548
4.8.3	Ecosistemi e Rete Ecologica.....	550
4.8.3.1	Rete ecologica.....	553
4.8.3.1.1	Rete Ecologica Regionale	553
4.8.3.1.2	Rete ecologica provinciale	555
4.8.3.1.3	Rete ecologica comunale	556
4.8.3.2	Valutazione della qualità ambientale e della fragilità territoriale	563
4.8.3.3	Stima degli impatti sugli ecosistemi.....	566
4.8.3.4	Interventi di mitigazione per la componente ecosistemi	566
4.9	Rumore.....	567
4.10	Salute Pubblica e Campi Elettromagnetici.....	567
4.11	Paesaggio	568
4.11.1	Introduzione	568
4.11.2	Stato attuale della componente.....	569
4.11.2.1	Contesto paesaggistico di riferimento	569
4.11.2.1.1	Caratteri geomorfologici ed idrologici.....	570
4.11.2.1.2	Sistemi naturalistici	570
4.11.2.1.3	Paesaggio agrario.....	571
4.11.2.1.4	Sistema insediativo e fasi di territorializzazione.....	572
4.11.2.2	Delimitazione dell'ambito di analisi.....	574
4.11.2.3	Struttura del paesaggio	574
4.11.2.1	Tipi di paesaggio	574
4.11.2.1.1	Tipi di paesaggio individuati.....	575
4.11.2.1.2	Sensibilità dei tipi di paesaggio.....	575
4.11.2.1	Elementi qualificanti e detrattori della qualità paesaggistica	576
4.11.2.1	Immobili di particolare valore storico-paesaggistico	577
4.11.2.1.1	Villa Sagredo Sgaravatti Bano.....	577
4.11.2.1.2	Villa Tron detta "La Colombara".....	578
4.11.3	Stima degli impatti.....	579
4.11.3.1	Criteri metodologici utilizzati per la valutazione dell'impatto sul paesaggio.....	579
4.11.3.2	Fase di cantiere.....	580

4.11.3.1	Impatto sulla struttura del paesaggio.....	581
4.11.3.1.1	Insedimenti e viabilità storica.....	581
4.11.3.1.2	Beni di valore riconosciuti.....	581
4.11.3.1.3	Tipi di paesaggio interessati.....	587
4.11.3.1.4	Rete idrografica.....	591
4.11.3.1	Impatto sui caratteri visuali e percettivi del paesaggio.....	593
4.11.3.1.1	Fascia di dominanza e di presenza visuale.....	593
4.11.3.1.2	Luoghi di frequentazione statica.....	594
4.11.3.1.3	Percorsi di fruizione dinamica.....	599
4.11.3.2	Studio della visibilità.....	606
4.11.3.2.1	Note metodologiche.....	606
4.11.3.2.2	Costruzione del modello digitale altimetrico (DEM).....	606
4.11.3.2.3	(v) Visibilità teorica delle opere (vedo / non vedo).....	608
4.11.3.2.4	(E) Indice di Impatto Visuale (logica Fuzzy).....	608
4.11.3.2.5	(B) Bilancio di Impatto Visuale.....	609
4.11.3.2.6	Impatto visuale dei sostegni da costruire e demolire.....	610
4.11.3.3	Minimizzazione dell'impatto sul paesaggio.....	612
4.11.3.3.1	Fase di cantiere.....	612
4.11.3.3.2	Fase di esercizio.....	612
4.12	Socioeconomia.....	613
4.12.1	Il contesto demografico regionale e provinciale.....	613
4.12.2	Valutazioni in merito all'accettabilità sociale del progetto.....	613
5	QUADRO SINOTTICO DEGLI IMPATTI.....	615
6	INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE, INSERIMENTO PAESAGGISTICO E MASCHERAMENTO.....	616
6.1	Scelta delle specie.....	616
6.2	Interventi di ripristino ambientale.....	618
6.2.1	Ripristino ad area boscata (TIPOLOGIA A).....	619
6.2.2	Ripristino all'uso agricolo (TIPOLOGIA B).....	620
6.3	Interventi di inserimento paesaggistico delle stazioni elettriche.....	621
6.3.1	Mascheramento della nuova Stazione Elettrica Malcontenta.....	621
6.3.1.1	Tipologici di intervento.....	621
6.3.1.1.1	Tipo 1 - Schema di impianto delle piantumazioni arboreo-arbustive.....	621
6.3.1.1.3	Tipo 2 - Schema di impianto filare arboreo-arbustivo.....	622
6.3.1.1.5	Tipo 3 - Schema di impianto siepe arbustiva.....	623
6.3.2	Mascheramento dell'ampliamento Stazione Elettrica Fusina II.....	624
6.3.2.1	Tipologici di intervento.....	624
6.3.2.1.1	Tipo 1 - Schema di impianto piantumazione di rampicanti.....	624
6.3.2.1.2	Tipo 2 - Schema di impianto fascia ad arbusti ed alti arbusti.....	625
6.4	Interventi di inserimento paesaggistico: Mascheramento rispetto alle visuali dal complesso monumentale di Villa Sagredo.....	626
6.4.1	Studio dei punti visuali significativi.....	627
6.4.2	Descrizione dei transetti visuali.....	628
6.4.2.1	Transetto punto visuale 1.....	628
6.4.2.2	Transetto punto visuale 2.....	628
6.4.2.3	Transetto punto visuale 3.....	629
6.4.3	Tipologici di intervento.....	630
6.4.3.1	Tipo 1 - Fasce boscate di mascheramento visuale.....	630
6.4.3.2	Tipo 2 - Integrazione fascia riparia esistente.....	631
7	MONITORAGGIO AMBIENTALE.....	633
7.1	Articolazione Temporale del Monitoraggio.....	633
7.2	Struttura della rete di monitoraggio.....	634
7.3	Modalità di esecuzione e di rilevamento del monitoraggio.....	634
7.4	Individuazione delle aree sensibili.....	634
7.5	Criteri di restituzione dei dati.....	634

7.6	Criteri specifici del monitoraggio ambientale "MA" per le singole componenti ambientali	635
7.6.1	Vegetazione	635
7.6.1.1	Articolazione temporale del monitoraggio	635
7.6.1.2	Metodologia di monitoraggio	635
7.6.1.3	Ubicazione dei punti di monitoraggio.....	636
7.6.2	Avifauna	637
7.6.2.1	Articolazione temporale del monitoraggio	637
7.6.2.2	Ubicazione dei punti di monitoraggio.....	637
7.6.2.3	Modalità di campionamento	638
7.6.3	Erpetofauna.....	640
7.6.3.1	Articolazione temporale e modalità del monitoraggio	640
7.6.3.2	Ubicazione dei punti di monitoraggio.....	640
7.6.4	Rumore	641
7.6.4.1	Articolazione temporale del monitoraggio	641
7.6.4.2	Modalità di campionamento	642
7.6.4.3	Scelta delle metodiche di misura.....	642
7.6.4.4	Valutazione dei limiti di emissione.....	643
7.6.4.5	Restituzione dei dati	643
7.6.4.6	Ubicazione dei punti di monitoraggio.....	643
7.6.5	Paesaggio	645
7.6.5.1	Normativa di riferimento	645
7.6.5.2	Articolazione temporale del monitoraggio e ambiti di verifica	645
7.6.6	Campi Elettromagnetici	645
7.6.6.1	Articolazione temporale del monitoraggio	645
7.6.6.2	Modalità di campionamento	645
7.6.6.3	Ubicazione dei punti di monitoraggio.....	646
7.6.6.4	Ubicazione su microscala.....	648
7.6.7	Atmosfera.....	649
7.6.7.1	Metodologia di monitoraggio	649
7.6.7.1.1	Definizione dei parametri da monitorare.....	649
7.6.7.2	Articolazione temporale del monitoraggio	649
7.6.7.3	Modalità di campionamento	652
7.6.7.4	Ubicazione su microscala.....	653
7.6.7.5	Integrazione con la rete di monitoraggio esistente	654
7.7	Criteri di restituzione dei dati di monitoraggio	656
8	SINTESI DELLE MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE	657
8.1	Fase di progettazione	657
8.1.1	Criteri per la scelta del tracciato e la localizzazione di sostegni e piste di accesso.....	657
8.1.2	Accorgimenti seguiti nella scelta e nell'allestimento dei cantieri base.....	657
8.1.3	Scelta della tipologia di sostegni	657
8.1.4	Demolizioni.....	657
8.2	Fase di cantiere	657
8.2.1	Misure atte a ridurre gli impatti connessi all'apertura dei microcantieri	657
8.2.2	Misure di tutela della risorsa pedologica e accantonamento del materiale di scotico.....	658
8.2.3	Trasporto dei sostegni effettuato per parti.....	658
8.2.4	Limitazione del danneggiamento della vegetazione durante la posa e tesatura dei conduttori	659
8.2.5	Cronoprogramma dei lavori nelle aree sensibili per la fauna.....	659
8.2.6	Limitazione dell'impatto acustico dovuto alle attività di cantiere.....	659
8.2.7	Mitigazioni per la riduzione delle emissioni e sollevamento di polveri in cantiere.....	660
8.2.8	Realizzazione di fondazioni profonde nelle aree di vulnerabilità idrogeologica.....	661
8.2.9	Opere provvisorie di stabilizzazione degli scavi.....	662
8.3	Fase di esercizio.....	662
8.3.1	Inserimento di dissuasori per avifauna sulla fune di guardia negli ambiti sensibili	662
8.3.2	Calcolo delle superfici di interferenza conduttori-vegetazione con utilizzo del sistema Lidar	663
8.3.3	Tinteggiature dei sostegni	664
8.3.4	Accorgimenti per l'illuminazione notturna delle Stazioni Elettriche.....	664
9	CONCLUSIONI.....	665
10	FONTI.....	666

ELENCO ELABORATI CARTOGRAFICI

Ad illustrazione delle attività sviluppate, insieme alla descrizione nei capitoli del presente documento, sono fornite le seguenti carte tematiche, schemi e disegni progettuali, distinti in funzione dei capitoli dello Studio di Impatto Ambientale.

PREMESSA		
DGCR10100BSA00596_01	Corografia	1:200.000
DGCR10100BSA00596_02	Foto aerea	1:10.000
QUADRO PROGRAMMATICO		
DGCR10100BSA00596_03	Stralci PTCP Padova	1:50.000
DGCR10100BSA00596_04	Stralci PTCP Venezia	1:50.000
DGCR10100BSA00596_05	Stralci PALAV	1:25.000
DGCR10100BSA00596_06	Stralci pianificazione comunale	1:10.000
DGCR10100BSA00596_07	Stralci pianificazione comunale - vincoli	1:10.000
DGCR10100BSA00596_08	Stralci Piani di Zonizzazione Acustica Comunale	1:10.000
DGCR10100BSA00596_09	Inquadramento dei Siti Natura 2000	1:30.000
DGCR10100BSA00596_10	Vincoli paesaggistici – Area vasta	1:30.000
DGCR10100BSA00596_11	Vincoli – Dettaglio Ambito di studio	1:10.000
QUADRO PROGETTUALE		
DGCR10100BSA00596_20	Condizionamenti per la scelta delle alternative	1:10.000
DGCR10100BSA00596_21	Alternative di tracciato - confronto	1:10.000
DGCR10100BSA00596_22	Planimetria di progetto	1:10.000
DGCR10100BSA00596_23	Profili	Varie
DGCR10100BSA00596_24	Tipologici sostegni	Varie
DGCR10100BSA00596_25	Cantierizzazione	1:10.000
QUADRO AMBIENTALE		
DGCR10100BSA00596_31	Inquadramento idrografico e geologico	1:30.000
DGCR10100BSA00596_32	Inquadramento antropico	1:30.000
DGCR10100BSA00596_33	Elementi di pregio naturalistico storico archeologico e paesaggistico	1:30.000
DGCR10100BSA00596_34	Carta geologica	1:10.000
DGCR10100BSA00596_35	Carta idrogeologica	1:10.000

DGCR10100BSA00596_36	Carta dell'uso del suolo	1:10.000
DGCR10100BSA00596_37	Carta della vegetazione	1:10.000
DGCR10100BSA00596_38	Carta degli habitat	1:30.000
DGCR10100BSA00596_39	Rete ecologica	1:30.000
DGCR10100BSA00596_41	Elementi del paesaggio visuale	1:10.000
DGCR10100BSA00596_42	Struttura del paesaggio ed elementi di valore	1:10.000
DGCR10100BSA00596_43	Dossier fotografico – configurazione paesaggistica attuale	1:10.000
DGCR10100BSA00596_44	Fotoinserimenti	-
DGCR10100BSA00596_45	Visibilità sostegni in progetto	1:12.500
DGCR10100BSA00596_46	Indice di impatto visuale – Sostegni in progetto	1:12.500
DGCR10100BSA00596_47	Indice di impatto visuale - Bilancio costruzioni/demolizioni	1:12.500
DGCR10100BSA00596_48	Interventi di mascheramento	-
DGCR10100BSA00596_49	Quadro sinottico degli interventi e degli impatti	-

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Terna S.p.A., con atto notarile Rep. n. 18464 del 14.03.2012, ha conferito procura a Terna Rete Italia S.p.A. (costituita con atto notarile Rep. n. 18372/8920 del 23.02.2012 e interamente controllata da Terna S.p.A.) affinché la rappresenti nelle attività di concertazione, autorizzazione, realizzazione ed esercizio della RTN.

Terna, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, predispone annualmente il Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Il Piano di Sviluppo edizione 2016 riporta, tra gli interventi che Terna intende realizzare per tramite della Società Terna Rete Italia S.p.A., l'intervento denominato "**Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova**".

L'intervento nasce dall'esigenza di:

- rafforzare la magliatura della rete elettrica in Veneto;
- potenziare la capacità di connessione, trasformazione e trasmissione in sicurezza della potenza prodotta nell'area di Marghera-Fusina, verso l'area di carico di Padova;
- rendere disponibile la suddetta potenza prodotta, sulla rete a 380 kV.

Inoltre, come ufficializzato dalla D.G.R. 181 del 30 gennaio 2007, Terna S.p.A. e la Regione Veneto, intendono perseguire congiuntamente l'obiettivo di rendere la rete elettrica nell'area di Fusina compatibile con i programmi di miglioramento ambientale previsti nel piano di realizzazione delle opere del Progetto Integrato Fusina (P.I.F.) approvato con D.G.R. 07/08/2006 n. 2531.

La Regione Veneto ha infatti definito un Accordo di Programma per la gestione dei fanghi derivanti dal dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Malcontenta-Marghera. Per la realizzazione delle opere per il conferimento dei fanghi è necessario lo spostamento di elettrodotti appartenenti alla RTN, interferenti con le attività di scavo e di deposito.

Nel 2011 Terna aveva già ottenuto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio per l'intervento "Razionalizzazione fra Venezia e Padova", ma successivamente nel 2013 è stata annullata in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 3205/2013.

Il presente progetto si differenzia rispetto al precedente, adattandosi alla mutata condizione infrastrutturale del territorio: in particolar modo:

- il tracciato dell'elettrodotto a 380 kV Dolo-Camin è stato modificato per essere compatibile con il nuovo progetto preliminare dell'Idrovia/Scolmatore Padova-Venezia, riprogettata in classe europea di navigazione V; inoltre, la linea è stata modificata anche nella tipologia e nella altezza dei sostegni, al fine di ridurre ulteriormente l'impatto visivo.
- relativamente alla Stazione Elettrica di Malcontenta, la sua localizzazione è stata condivisa con la Regione Veneto per addivenire ad una soluzione compatibile con gli interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore.

L'intero progetto si sviluppa in due aree di intervento: "**Area di intervento Dolo – Camin**", tra le province di Venezia e Padova, e "**Area di intervento Fusina - Malcontenta**", nei comuni di Venezia e Mira.

Tra le possibili soluzioni, per ogni elettrodotto è stato individuato il tracciato più funzionale che tenga conto di tutte le esigenze e delle possibili ripercussioni sull'ambiente, con riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

I tracciati degli elettrodotti, quali risultano dalle corografie allegare ai singoli Piani Tecnici delle Opere, sono stati studiati in armonia con quanto dettato dall'art. 121 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi pubblici e privati coinvolti, cercando in particolare di:

- contenere per quanto possibile la lunghezza del tracciato per occupare la minor porzione possibile di territorio;
- minimizzare l'interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e archeologico;

- recare minor sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi;
- evitare, per quanto possibile, l'interessamento di aree urbanizzate o di sviluppo urbanistico;
- assicurare la continuità del servizio, la sicurezza e l'affidabilità della Rete di Trasmissione Nazionale;
- permettere il regolare esercizio e manutenzione degli elettrodotti.

Laddove tecnicamente possibile, inoltre, sono state utilizzate porzioni di linee esistenti.

La progettazione delle opere è stata sviluppata tenendo in considerazione un sistema di indicatori sociali, ambientali e territoriali, che hanno permesso di valutare gli effetti della pianificazione elettrica nell'ambito territoriale considerato nel pieno rispetto degli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

In particolare, per il nuovo elettrodotto a 380 kV "Dolo – Camin", il tracciato è stato studiato in modo da essere perfettamente compatibile con quello previsto nel progetto del futuro canale scolmatore / idrovia, Padova – Venezia.

In tal modo si creerebbe un corridoio infrastrutturale costituito dall'elettrodotto e dal canale scolmatore, riducendo al minimo le superfici asservite.

Relativamente alla stazioni elettriche, il criterio di progetto adottato è stato quello di contenere gli spazi necessari per il posizionamento delle nuove sezioni nelle stazioni di Fusina 2 e Malcontenta, adottando per le apparecchiature 380 kV soluzioni compatte in blindato (GIS – Gas Insulated Switchgear), isolate in SF6. Inoltre si è privilegiata la realizzazione delle nuove sezioni in aree adiacenti alle esistenti stazioni elettriche, in modo da contenere il più possibile gli spazi necessari ed evitando di interessare nuove aree.

Come precedentemente riportato, il progetto, nella sua globalità, è stato suddiviso in due aree di intervento:

- area di intervento "A", denominata Dolo - Camin;
- area di intervento "C", denominata Fusina - Malcontenta.

I comuni interessati dagli interventi previsti, raggruppati per aree di intervento (tutte ubicate nella Regione Veneto), sono i seguenti:

AREA DI INTERVENTO	PROVINCIA	COMUNE
Dolo - Camin	<i>Venezia</i>	Dolo Camponogara Strà Fossò Vigonovo
	<i>Padova</i>	Legnaro Saonara Sant'Angelo di Piove di Sacco Padova
Fusina - Malcontenta	<i>Venezia</i>	Venezia Mira

Nell'ambito complessivo del progetto, che prevede la realizzazione di circa 22 km di nuove linee aeree e circa 23 km di interramenti, sono infine previste numerose **demolizioni di linee aeree**, per un totale di **circa 70,40 km** e di **cavidotti**, per un totale di **1,43 km di cavidotti**.




Figura 1: Localizzazione delle aree di intervento

È opportuno evidenziare che, stante da un lato l'importanza strategica delle opere, che ne supporta fortemente le motivazioni, e dall'altro la complessità del tessuto territoriale in cui esse si inseriscono, si è cercato di esaminare con la massima attenzione tutti gli aspetti del progetto, al fine di minimizzare gli impatti, cercando, ad esempio, di attuare tutti gli accorgimenti per ridurre l'impatto percettivo e le problematiche di inserimento nel contesto antropico, prevedendo già all'interno del progetto, nell'ambito del quadro della razionalizzazione delle linee, lo smantellamento di tratti di rete esistenti, concentrando l'attenzione su quelli particolarmente obsoleti e che interessano attualmente aree densamente edificate.

1.2 Scenario di riferimento elettrico e motivazioni del progetto

La rete a 380 kV del Veneto si compone di un lungo anello a 380 kV che si chiude ad Ovest nella stazione di Dolo e ad Est, su territorio del Friuli Venezia Giulia, nella stazione di Planais.

Figura 2: Porzione di RTN nella regione Veneto



La rete ad altissima tensione del Veneto rappresenta una sezione critica del sistema elettrico italiano, essendo caratterizzata da un basso livello di magliatura (due dorsali che attraversano la Regione da Est ad Ovest, alle quali risultano connessi importanti nodi di carico).

La scarsa magliatura della rete non consente di garantire adeguati margini di sicurezza in caso di disservizio accidentale (guasto) e/o volontario (ordinari interventi di manutenzione della rete).

Al fine di migliorare la sicurezza di esercizio, la flessibilità e l'economicità del servizio della rete nella regione Veneto, anche in relazione alla esistente capacità produttiva efficiente nell'area ed agli scenari previsti, verrà realizzato un riassetto rete tra le stazioni di Camin, Dolo, Malcontenta e Fusina.

Il riassetto rete interesserà i livelli di tensione 380 kV, 220 kV e 132 kV e sfrutterà porzioni di linee già esistenti, associando alle esigenze di sviluppo della rete elettrica quelle di salvaguardia del territorio.

L'intervento prevede nel suo complesso la realizzazione di un nuovo sistema di trasmissione 380 kV per la raccolta e lo smistamento della produzione locale e il potenziamento della rete a 380 kV tra le stazioni di Camin (PD), Dolo (VE) e Fusina (VE) al fine di incrementare la sicurezza di alimentazione dei carichi e favorire lo scambio di energia tra le aree Est e Ovest ottenendo contestualmente una riduzione delle perdite di trasmissione.

In particolare, il polo produttivo di Fusina è attualmente collegato mediante un unico collegamento in antenna alla stazione elettrica di Dolo; tale configurazione non garantisce la necessaria ridondanza della rete, infatti il fuori servizio di tale collegamento priva il sistema elettrico nazionale dell'intera produzione di Fusina, con riflessi negativi sia in termini di economicità della copertura del fabbisogno, sia in termini di regolazione delle tensioni nell'area.

Nell'ambito dell'intervento saranno realizzate le rimozioni delle limitazioni sulla rete esistente 380, 220 kV, 132 kV (ivi inclusi gli adeguamenti presso alcuni elementi in Cabine Primarie) e gli adeguamenti delle stazioni 220 kV esistenti.

In correlazione con tale riassetto rete, verranno realizzati alcuni interventi di razionalizzazione dell'area a cavallo delle province di Padova e Venezia, con conseguente eliminazione di un considerevole numero di km di elettrodotti. In particolare il riassetto prevede la realizzazione di:

AMBITO A:

- un nuovo elettrodotto 380 kV tra le stazioni di Dolo e Camin;
- le varianti in cavo interrato a 123 kV "S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A." e "C.P. Camin – C.P. Conselve";

AMBITO C:

- una variante aerea alla linea 380 kV tra la stazione elettrica di Fusina2 e di Dolo;
- un nuovo elettrodotto 220 kV tra la centrale di Fusina e la stazione di Fusina 2 (Gr. 1-2 e 3-4);
- il rifacimento dei raccordi alla nuova stazione di Malcontenta, elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta – Stazione I / S.E. Scorzè" e "S.E. Malcontenta – S.E. Villabona / S.E. Dolo";
- i nuovi elettrodotti in cavo interrato a 220 e 132 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta", "S.E. Fusina 2 - Staz. V" e "Staz. V - S.E. Malcontenta" e a 132 kV "S.E. Fusina 2 - Alcoa";
- un nuovo elettrodotto in cavo interrato a 220 kV tra la Stazione Elettrica IV e la Stazione di Fusina 2;
- le varianti in cavo interrato a 132 kV "S.E. Villabona - S.E. Azotati" e "S.E. Fusina 2 - C.P. Fusina" e "S.E. Fusina 2 - C.P. Sacca Fisola".

Si rimanda comunque al successivo paragrafo, per la descrizione completa degli interventi in esame.

Alla nuova stazione 380/220/132 kV di Fusina 2 saranno connessi i gruppi di produzione di Fusina, alcuni mediante l'utilizzo di trasformazioni 380/220 kV di adeguata potenza nominale; sarà inoltre installata una nuova trasformazione 380/132 kV per collegare l'afferente rete a 132 Kv, incrementando così la sicurezza e affidabilità dell'alimentazione della laguna, mediante la realizzazione di due collegamenti in cavo marino "Fusina – Sacca Fisola" e "Cavallino – Sacca Serenella" (interventi già autorizzati e non oggetto del presente SIA).

Presso la stazione di Malcontenta saranno installate apparecchiature di compensazione del reattivo, funzionali alla regolazione dei profili di tensione, peraltro aggravati dall'impiego di elettrodotti in cavo interrato.

Infine, TERNA ha ritenuto opportuno rafforzare la rete AT dell'area lagunare procedendo, mediante separato procedimento autorizzativo, alla realizzazione di nuovi collegamenti 132kV in cavo marino Fusina – Sacca Fisola e Cavallino – Sacca Serenella, con un significativo impatto sul sistema elettrico di alimentazione della rete lagunare. Gli interventi sono stati autorizzati con decreto n.239/EL-106/97/2009 del 6 Agosto 2009.

1.3 Scopo e criteri di redazione dello studio

La Valutazione di Impatto Ambientale si esplica attraverso una procedura amministrativa finalizzata a valutare la compatibilità di un progetto sulla base di un'analisi degli effetti che esso esercita sulle componenti ambientali e socio-economiche interessate.

Nel presente SIA vengono pertanto valutati gli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo, le acque, l'aria, il paesaggio, nonché sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale.

In Italia la procedura di VIA è stata introdotta a seguito dell'emanazione della Direttiva Comunitaria 85/337/CEE concernente la "Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di determinati progetti pubblici e privati", modificata ed integrata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997.

La Legge n. 349 del 8 luglio 1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, ha stabilito che le categorie di opere e le norme tecniche alle quali si applica la procedura di V.I.A. siano individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente.

È stato quindi emanato il D.P.C.M. 10 agosto 1988 n° 377 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale" (ora abrogato).

Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377" ha costituito il documento di riferimento per la stesura degli Studi di Impatto Ambientale, unitamente al D.P.R. 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" (ora abrogato) che riprendeva l'elenco delle opere da sottoporsi a procedura di VIA.

La categoria delle opere sottoposte alla procedura di compatibilità ambientale, di cui al D.P.C.M. 377/1988, è stata integrata prima dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 9 "Norme per l'attuazione del Nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali", che sancisce all'art. 2 (ora abrogato) che gli elettrodotti ad alta tensione sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale.

Successivamente l'elenco delle opere è stato integrato dal D.P.R. 27 aprile 1992 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli elettrodotti aerei esterni" (ora abrogato).

L'intera normativa sulla VIA è stata aggiornata a livello nazionale dal **D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152** – "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

L'elenco degli allegati è stato modificato dal **Decreto n. 179 del 18 ottobre 2012**, che ha introdotto nell'Allegato II alla Parte II (Progetti di competenza statale) il punto:

4-bis) elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri".

Il progetto in esame si compone di due tratti di elettrodotto aereo, per una lunghezza complessiva superiore a 10 km ed è pertanto sottoposto a procedura di VIA nazionale ai sensi D. Lgs 152/2006 e s.m.i., in quanto rientra nella categoria di cui al citato punto 4bis dell'Allegato II alla parte II del D. Lgs 152/2006 e s.m.i..

Il presente documento è strutturato secondo uno schema che ricalca le indicazioni contenute nelle predette normative, nonché secondo la prassi ormai consolidata nella redazione degli Studi di Impatto Ambientale, ed è costituito dalle seguenti parti:

- Quadro di Riferimento Programmatico;
- Quadro di Riferimento Progettuale;
- Quadro di Riferimento Ambientale.

Tale articolazione consente di rispondere a tutte le indicazioni di cui all'Allegato VII del citato D. Lgs 152/2006 e s.m.i., circa i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

In linea con quanto riportato nel DPCM 27/12/88, nel DPR 27/4/92 e nel DPR 12/04/96, il quadro di riferimento programmatico fornirà gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Il quadro di riferimento riporterà quindi l'analisi delle relazioni esistenti tra l'opera progettata ed i diversi strumenti pianificatori.

In tale contesto saranno posti in evidenza sia gli elementi supportanti le motivazioni dell'opera, sia le interferenze o disarmonie con la stessa. Gli strumenti pianificatori considerati spaziano dal livello europeo e nazionale fino a quello locale.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Viene fornita una descrizione del progetto, comprese in particolare:

- a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;
- d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

Viene inoltre fornita una descrizione delle principali alternative prese in esame, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Fornisce una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante da parte del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

Viene fornita inoltre una descrizione dei **possibili impatti** rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

- dovuti all'esistenza del progetto;
- dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

nonchè la descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

Il Quadro di Riferimento Ambientale presenta una descrizione delle **misure previste per evitare, ridurre e dove possibile compensare gli impatti** negativi del progetto sull'ambiente e delle misure previste per il **monitoraggio**.

Per quanto riguarda la caratterizzazione dello stato attuale delle singole componenti ambientali considerate, essa è stata effettuata mediante la raccolta dei dati disponibili presso le pubbliche amministrazioni e della bibliografia esistente, oltre che mediante indagini in campo.

Per ciascuna componente la valutazione dei singoli impatti tiene conto, secondo quanto richiesto dalle norme, della situazione attuale e della sua evoluzione futura, con e senza l'intervento proposto, confrontandola con le prescrizioni delle normative vigenti in materia. Ciò per quanto riguarda sia la fase di cantiere, sia quella di esercizio.

A conclusione dello Studio sono formulate delle previsioni riguardo i livelli di impatto ambientale complessivo prodotto dall'opera, ovvero l'impatto che risulta avendo considerato l'efficacia degli interventi di ottimizzazione mitigazione e riequilibrio, delle misure gestionali, delle cautele seguite nelle fasi progettuale, costruttiva e di esercizio dell'elettrodotto e degli interventi compensativi aggiuntivi.

MONITORAGGIO AMBIENTALE

Viene definita una proposta di schema di piano di monitoraggio, finalizzato alla descrizione dell'ambiente in fase ante operam, in corso d'opera e post operam ed alla verifica della correttezza delle stime di impatto effettuate; tale progetto di monitoraggio poggerà sulle strutture di monitoraggio esistenti già presenti nell'area di intervento oltre che sulla definizione di campagne di misurazioni da effettuarsi ad hoc.

Lo Studio è inoltre accompagnato da una **sintesi non tecnica**, come previsto dalla normativa (cfr. Elaborato **RGCR10100BSA00597**).

La relazione è stata altresì redatta tenendo conto di quanto previsto dalla normativa regionale del Veneto, con particolare riferimento ai contenuti minimi indicati all'articolo n. 9 della **L.R. 26 marzo 1999, n. 10**, "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" e al capitolo 4 della **D.G.R. 11 maggio 1999, n. 1624** – *Modalità e criteri di attuazione delle Procedure di VIA (art. 4, comma 5, lett. A) della L.R. n. 10/99* – *Specifiche tecniche e primi sussidi operativi all'elaborazione degli Studi di impatto Ambientale*.

Nella redazione del presente documento, infine, si sono seguite le "Linee guida per la stesura di Studi di Impatto Ambientale per le linee elettriche aeree esterne", redatte dal Comitato Tecnico CT 307-1 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), e pubblicate nel novembre 2006.

1.4 Riferimenti normativi

Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) al momento dell'estensione del presente documento è regolato da:

- **DIR. 85/337/CEE** "Direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati"
- **Legge 8 luglio 1986, n.349** "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"
- **Dir. 97/11/CE** "Modifica della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati"
- **DPCM 10/8/88, n.377** "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"
- **DPCM 27/12/88**, "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10 agosto 1988, n.377"
- **DPR 27/4/92** "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.349, per gli elettrodotti aerei esterni"
- **DPR 12/4/96** "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"
- **Legge 1 marzo 2002, n. 39** "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001; in particolare riferita al recepimento di **Dir. 96/61/CE** sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e la **2001/42/CE** concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"
- **Legge 9 aprile 2002, n. 55** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale"
- **DLgs 190/2002** "Attuazione della **L. 21 dicembre 2001, n. 443**, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive"
- **art.1 sexies DLgs 239/2003** "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale per il recupero di potenza di energia elettrica", così come sostituito dalla **Legge 23 agosto 2004 n. 239** "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"
- **Legge 18 aprile 2005, n. 62** "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004"
- **D.Lgs 3 aprile 2006 n.152** "Norme in materia ambientale"
- **D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163** "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
- **D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4** "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"
- **D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128**. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

NORMATIVA REGIONALE

- **L.R. 26 MARZO 1999, n. 10** Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale
- **D.G.R. 3 maggio 2013, n. 575** Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla DGR. n. 1539 del 27/09/2011 e sua contestuale revoca.
- **D.G.R. 29 dicembre 2009, n. 4323** Procedura di via statale relativa a progetti di infrastrutture ed insediamenti produttivi. Disapplicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1843 del 19 luglio 2005
- **D.G.R. 29 dicembre 2009, n. 4148** Disciplina degli oneri istruttori per i progetti sottoposti alle procedure VIA/AIA.
- **D.G.R. 29 dicembre 2009, n. 4145** Ulteriori indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di coordinamento del d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale come modificato ed integrato dal d. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale con la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
- **D.G.R. 17 febbraio 2009, n. 327** Ulteriori indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di coordinamento del d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale come modificato ed integrato dal d. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale con la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.
- **D.G.R. 10 febbraio 2009, n. 308** Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale come modificato ed integrato dal d. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale con la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.
- **D.G.R. 22 luglio 2008, n. 1998** Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Disposizioni applicative
- **D.G.R. 7 agosto 2007, n. 2649** Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)
- **D.G.R. 19 luglio 2005, n. 1843** Rideterminazione ed aggiornamento dei criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedura di VIA regionale o statale. Revoca della DGR n. 2546 del 06 agosto 2004. Artt. 4,7,8 e 22 della L.R. 10/99
- **D.G.R. 8 agosto 2003, n. 2450** Espletamento della procedura di V.I.A. di cui alla l.r. 26.03.1999, n. 10, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzi alle strutture regionali
- **D.G.R. 13 settembre 2002, n. 2430** Attuazione dell'inchiesta di cui all'art.18 comma 4, della l.r. 6.03.1999, n. 10, e successive modifiche e integrazioni
- **D.G.R. 11 maggio 1999, n. 1624** Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA. Specifiche tecniche e primi sussidi operativi all'elaborazione degli studi di impatto ambientale
- **D.G.R. 13 aprile 1999, n. 1042** Criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di VIA

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1 Generalità

In conformità con quanto riportato all'art. 3 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, il Quadro di Riferimento Programmatico *fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale all'interno dei quali sono inquadrabili l'opera e gli interventi complementari connessi.*

Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende:

- a) *la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso;*
- b) *la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:*
 1. *le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;*
 2. *l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;*
- c) *l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari.*

Il quadro di riferimento descrive inoltre:

3. *l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;*
4. *le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.*

Nel presente Quadro di Riferimento Programmatico vengono forniti gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale all'interno dei quali sono inquadrabili gli interventi in progetto.

Si è pertanto ricostruito il quadro normativo e pianificatorio ai diversi livelli, riguardanti il settore energetico, socio-economico e territoriale, condizionante e condizionato dall'attuazione dell'opera.

Nel seguito è riportata l'analisi delle relazioni esistenti tra l'opera in progetto ed i diversi strumenti pianificatori, partendo dal livello europeo e nazionale fino a quello locale. In tale contesto sono messi in evidenza sia gli elementi supportanti le motivazioni dell'opera, sia le interferenze e le eventuali disarmonie della stessa.

Nel seguito si presenta l'elenco degli elaborati grafici relativi al Quadro Programmatico.

QUADRO PROGRAMMATICO		
DGCR10100BSA00596_03	Stralci PTCP Padova	1:50.000
DGCR10100BSA00596_04	Stralci PTCP Venezia	1:50.000
DGCR10100BSA00596_05	Stralci PALAV	1:25.000
DGCR10100BSA00596_06	Stralci pianificazione comunale	1:10.000
DGCR10100BSA00596_07	Stralci pianificazione comunale - vincoli	1:10.000
DGCR10100BSA00596_08	Stralci Piani di Zonizzazione Acustica Comunale	1:10.000
DGCR10100BSA00596_09	Inquadramento dei Siti Natura 2000	1:30.000
DGCR10100BSA00596_10	Vincoli paesaggistici – Area vasta	1:30.000
DGCR10100BSA00596_11	Vincoli – Dettaglio Ambito di studio	1:10.000

2.2 Pianificazione e programmazione energetica

2.2.1 Pianificazione energetica Europea

Gli aspetti fondamentali della politica energetica dell'Unione Europea sono tracciati nel "Green Paper" (**Libro Verde della Commissione Europea del 29 Novembre 2000 "Verso una strategia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico"**). Tale documento pone l'accento sul fatto che la produzione comunitaria risulta attualmente insufficiente a coprire il fabbisogno energetico dell'Unione e la dipendenza energetica dall'esterno è in continua crescita.

In assenza di interventi si prevede che entro il 2030 l'Unione coprirà il suo fabbisogno energetico al 70% con prodotti importati, rispetto all'attuale 50%.

Una così importante dipendenza dall'esterno comporta rischi economici, sociali, ecologici e fisici per l'UE. La preoccupazione espressa trova giustificazione nel fatto che la dipendenza energetica del Vecchio Continente dipenda da pochi Paesi, politicamente instabili e che non offrono garanzie certe sulla sicurezza degli approvvigionamenti.

L'UE non dispone ancora di tutti i mezzi per influenzare il mercato internazionale e, pertanto, dovrà trattare il problema elaborando una strategia di sicurezza d'approvvigionamento energetico, intesa a ridurre i rischi correlati a tale dipendenza dall'esterno.

All'inizio del 2007, proseguendo le politiche avviate dal Libro Verde del 2006, l'UE ha presentato una nuova politica energetica (**Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento europeo, del 10 gennaio 2007, "Una politica energetica per l'Europa"** COM(2007)1), a favore di un'economia a basso consumo di energia, più sicura, più competitiva e più sostenibile.

Questo documento propone un pacchetto integrato di misure che istituiscono la politica energetica europea (il cosiddetto pacchetto "Energia"), che rappresenta la risposta più efficace alle sfide energetiche attuali (emissioni dei gas serra, sicurezza dell'approvvigionamento, dipendenza dalle importazioni, realizzazione effettiva del mercato interno dell'energia, ecc.).

Gli obiettivi prioritari della strategia si possono riassumere nella necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia, nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nella riduzione concreta delle emissioni di gas serra dovute alla produzione o al consumo di energia, impegnandosi a ridurre almeno del 20% le emissioni interne entro il 2020, nello sviluppare le tecnologie energetiche, nello sviluppare un programma comune volto all'utilizzo dell'energia nucleare e nella presentazione di una posizione univoca dell'UE nelle sedi internazionali.

La Commissione europea ha inoltre recentemente proposto un piano d'azione per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico (**Comunicazione della Commissione "Secondo riesame strategico della politica energetica: Piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico"** COM(2008)781).

Il piano si articola su cinque punti imperniati sulle seguenti priorità:

- fabbisogno di infrastrutture e diversificazione degli approvvigionamenti energetici;
- relazioni esterne nel settore energetico;
- scorte di gas e petrolio e meccanismi anticrisi;
- efficienza energetica;
- uso ottimale delle risorse energetiche endogene dell'UE.

2.2.1.1 Liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica

Le reti dell'elettricità e del gas hanno caratteristiche di monopolio naturale e hanno determinato in tutto il mondo la formazione di monopoli dei relativi servizi in aree territoriali, anche a scala nazionale. In questi ultimi anni l'Europa ha avviato importanti modifiche nella regolamentazione del settore dell'energia, caratterizzate dalle liberalizzazioni dei servizi energetici a rete, e cioè quelli relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas, allo scopo di rimuovere possibili ostacoli al libero scambio di elettricità e gas nell'ambito della UE.

Il mercato interno dell'energia elettrica è stato istituito progressivamente con la Direttiva 96/92/CE, sostituita dalla Direttiva 2003/54/CE e, successivamente, dalla Direttiva 2009/72/CE, quest'ultima rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo (SEE).

La Direttiva 96/92/CE individua nell'apertura dei mercati interni la condizione necessaria per l'integrazione e lo sviluppo del mercato e stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica, con l'obiettivo primario di introdurre una maggiore concorrenza nei singoli mercati nazionali, condizione necessaria per avere un mercato interno UE dell'energia elettrica.

I principi cardine su cui si basa la Direttiva 96/92/CE sono quelli di sussidiarietà, che permette agli stati membri di scegliere la soluzione più adatta alle caratteristiche specifiche del mercato nazionale, di gradualità, secondo il quale l'apertura del mercato verrà effettuata in modo progressivo, e di interesse generale, secondo il quale è consentito agli Stati membri, in caso di necessità, di imporre alle imprese elettriche obblighi di servizio pubblico.

La riforma della Direttiva 96/92/CE, attuata dalla Direttiva 2003/54/CE del 26 Giugno 2003 ("Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"), aveva l'obiettivo di accelerare e migliorare i processi di liberalizzazione in atto attraverso due differenti ordini di provvedimenti. Innanzitutto sono state introdotte misure finalizzate a realizzare una liberalizzazione progressiva della domanda; e in secondo luogo, la nuova direttiva contiene una serie di misure finalizzate al miglioramento in termini strutturali del mercato dell'energia elettrica.

La Direttiva 2003/54/CE stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica; definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni, nonché nella gestione dei sistemi. In riferimento alla gestione del sistema di distribuzione, la direttiva stabilisce che gli Stati membri designino o richiedano alle imprese proprietarie di sistemi di trasmissione e/o di distribuzione di designare uno o più gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione.

Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

- garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
- contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affidabilità del sistema;
- gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi;
- fornire al gestore di ogni altro sistema, interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
- assicurare la non discriminazione tra gli utenti del sistema;
- fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

In Italia è stata emanata la Legge n. 125/2007 ("Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia"), di conversione del D.L. n. 73/2007, per l'immediato recepimento di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia. Le norme sull'elettricità promuovono la graduale apertura del mercato elettrico e la competitività del medesimo.

La Direttiva 2003/54/CE è stata abrogata dalla Direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009 ("Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica") contenente disposizioni che vanno a modificare l'attuale assetto normativo comunitario relativo al mercato energetico europeo, al fine di assicurarne un'ulteriore liberalizzazione. Rispetto alla precedente direttiva, la Direttiva 2009/72/CE definisce anche gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza.

Questa direttiva prevede inoltre la separazione delle attività di rete dalle attività di fornitura e generazione. In particolare gli Stati membri devono designare o imporre alle imprese che, alla data del 3 settembre 2009, siano proprietarie di un sistema di trasmissione, la possibilità di operare una scelta tra le seguenti opzioni:

- ✓ la separazione proprietaria, che implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di generazione;
- ✓ la soluzione di un gestore indipendente dei sistemi di trasmissione (GSI),
- ✓ la rete di trasmissione è gestita e messa a punto da un terzo, in completa indipendenza dall'impresa ad integrazione verticale.

Infine, oltre a confermare i compiti dei gestori del sistema di trasmissione contenuti nella precedente Direttiva 2003/54/CE, la nuova direttiva prevede che i gestori siano tenuti anche a:

- ✓ garantire mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
- ✓ fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;

- ✓ riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione, concedendo l'accesso a terzi e gestendolo, nonché fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato.

Per ottemperare alle esigenze dettate dalle politiche europee in tema di liberalizzazione del mercato energetico, l'Italia ha emanato il D. Lgs n.79/99, che ha sancito la separazione tra la proprietà e la gestione della rete di trasmissione nazionale. In attuazione di tale Decreto, il 31 maggio 1999 è stata istituita la società Terna, che inizialmente faceva parte del Gruppo Enel.

Le attività di Terna, operativa dal 1 ottobre dello stesso anno, riguardavano l'esercizio e la manutenzione degli impianti del Gruppo Enel facenti parte della rete di trasmissione nazionale e lo sviluppo della rete stessa secondo le direttive impartite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale. La Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA nasce il 1 Novembre 2005, quando diviene operativa l'unificazione tra proprietà e gestione della rete di trasmissione.

Terna S.p.A., con atto notarile Rep. n. 18464 del 14.03.2012, ha conferito procura a Terna Rete Italia S.p.A. (costituita con atto notarile Rep. n. 18372/8920 del 23.02.2012 e interamente controllata da Terna S.p.A.) affinché la rappresenti nelle attività di concertazione, autorizzazione, realizzazione ed esercizio della RTN.

+	COERENZA
<p>Il Progetto in esame è COERENTE con le strategie comunitarie della pianificazione energetica.</p> <p>Le "razionalizzazioni" consistono in interventi complessi che, con la dismissione e demolizione di alcuni elementi, correlata alla realizzazione o al rinnovo di altri elementi, consentono di migliorare l'efficienza e la funzionalità della rete nel suo complesso, riducendo ove possibile contestualmente la pressione sul territorio.</p> <p>Inoltre, le razionalizzazioni possono produrre, oltre agli effetti esercitati sul territorio dagli interventi che le compongono, anche effetti di sistema, in particolare per quanto riguarda il beneficio apportato in termini di riduzione delle perdite di rete e quindi, indirettamente, di riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti. Nel caso specifico la "Razionalizzazione della rete di alta tensione nelle aree di Venezia e Padova" ha come motivazione la risoluzione di congestioni intrazonali, con l'obiettivo di rendere più funzionale lo sfruttamento della capacità produttiva degli impianti di generazione esistenti, in coerenza con quanto stabilito in ambito europeo (efficienza energetica, sicurezza, sostenibilità). Di fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le opere in progetto sono compatibili con lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture energetiche auspicato a livello europeo, in quanto i tracciati dei nuovi elettrodotti sono il risultato della valutazione delle ipotesi alternative analizzate rispetto alle caratteristiche ambientali del territorio (naturalistiche, storico-archeologiche, paesaggistiche, urbanistiche e vincolistiche); ✓ la costruzione dei nuovi elettrodotti sarà affiancata dalla demolizione e dal declassamento di linee preesistenti, con conseguenti benefici in termini paesaggistici ed ambientali (come la riduzione dei campi elettromagnetici), in linea con gli obiettivi di recupero, di efficienza energetica, sostenibilità e riduzione dell'inquinamento. 	

2.2.1.2 Piano strategico per le Tecnologie energetiche

Il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (Piano SET) è volto ad accelerare lo sviluppo e la competitività delle tecnologie a basse emissioni di carbonio.

Tra gli obiettivi del piano che riguardano la rete elettrica vi è l'aumento dell'integrazione delle fonti energetiche intermittenti nella produzione totale di energia e la gestione delle complesse interazioni esistenti tra fornitori e clienti. L'obiettivo è di collegare il 50% delle reti elettriche tradizionali agli impianti che producono energia rinnovabile entro il 2020.

+	COERENZA
<p>Il Progetto in esame è COERENTE con il Piano Strategico per le tecnologie energetiche. Infatti l'opera migliorerà l'affidabilità e la sicurezza della fornitura elettrica nel Veneto meridionale.</p>	

2.2.2 Pianificazione e Programmazione energetica Nazionale

A livello nazionale sono presenti vari strumenti di pianificazione energetica e, soprattutto a partire dal 2000, la normativa in materia di energia ha subito profonde modifiche, tra cui quelle apportate all'Art. 117 della Costituzione (Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che definisce l'energia ("produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia") materia di legislazione concorrente, nella quale "spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".

Di seguito vengono riportati i principali riferimenti normativi collegati alle opere oggetto del presente documento.

La **Legge 9/1991** ("*Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali*") ha introdotto quale aspetto più significativo una parziale liberalizzazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

La **Legge 10/1991** ("*Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*") fornisce indicazioni alle Regioni per la predisposizione di Piani Energetici Regionali relativi all'uso delle fonti energetiche rinnovabili, per l'erogazione dei contributi per l'uso delle fonti energetiche rinnovabili in agricoltura ed edilizia e per il contenimento dei consumi energetici.

Successivamente il **D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999** (cosiddetto "Decreto Bersani") ha recepito la Direttiva 96/92/CE per la liberalizzazione del settore elettrico. Tale decreto disciplinava il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e ha stabilito che, pure nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, mentre le relative attività di trasmissione, dispacciamento e distribuzione sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione. Inoltre stabiliva che gli operatori che svolgono più di una delle funzioni sopraindicate sono obbligati ad attuare una separazione almeno contabile delle attività, che a nessun soggetto è consentito di produrre o importare più del 50% del totale dell'energia prodotta od importata e che la liberalizzazione del mercato avverrà gradualmente. Inoltre il Decreto istituiva nuovi enti centralizzati di proprietà dello Stato a supporto del mercato nel settore elettrico:

- ✓ il **Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale** che esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
- ✓ l'**Acquirente Unico**, che ha come principali compiti assicurare l'approvvigionamento energetico per conto dei clienti che non hanno accesso diretto al mercato libero, assicurandone l'uniformità delle tariffe su tutto il territorio nazionale;
- ✓ il **Gestore del Mercato Elettrico** che ha come compiti principali quello di organizzarne il mercato secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori e quello di istituire e di gestire tutti gli scambi di energia elettrica non regolati da contratti bilaterali.

Il **D.P.C.M. 11 maggio 2004**, predisposto di concerto tra il Ministero dell'Economia e Finanze ed il Ministero delle Attività Produttive, ha definito i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della Rete elettrica nazionale di trasmissione. Nello specifico il provvedimento ha previsto due fasi per l'unificazione:

- ✓ la prima si è completata in data 01/11/2005 con la fusione delle due società GRTN e TERNA (proprietaria della quasi totalità della RTN) in un unico soggetto Gestore;
- ✓ la seconda, è finalizzata a promuovere la successiva aggregazione nel nuovo Gestore anche degli altri soggetti, diversi da TERNA, attualmente proprietari delle restanti porzioni della RTN. A tal proposito in data 19/12/2008 Enel SpA (Enel), Enel Distribuzione SpA (Enel Distribuzione) e Terna SpA (Terna) hanno firmato l'accordo per la cessione a Terna dell'intero capitale di Enel Linee Alta Tensione Srl ("ELAT"). Questa operazione comporta per Terna una crescita di circa il 45% in termini di chilometri complessivi di linea. La cessione a Terna delle linee Enel di Alta Tensione è stata perfezionata in data 01/04/2009 e il ramo d'azienda acquisito è costituito da 18.600 km di rete in alta tensione. Infine, questa operazione va nella direzione di aumentare il potenziale di sviluppo, razionalizzazione e sicurezza della Rete di Trasmissione Nazionale.

L'unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione, prevista tra l'altro dal Decreto Legge n. 239 del 2003, risulta funzionale all'obiettivo di assicurare una maggiore efficienza, sicurezza e affidabilità del sistema elettrico nazionale. Inoltre l'obiettivo del nuovo soggetto derivante dall'unificazione è quello di garantire la terzietà della gestione della RTN rispetto agli operatori del settore.

Nello stesso anno vengono emanati due decreti inerenti il settore energetico:

- ✓ D.M. del 20 luglio 2004, in attuazione dell'art. 9 comma 1 del D.lgs. 79/99, che determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, per il periodo 2005-

2009, nonché le modalità per la determinazione degli obiettivi specifici da inserire in ciascuna concessione per l'attività di distribuzione di energia elettrica;

- ✓ D.M. del 20 luglio 2004, in attuazione dell'art. 16 comma 4 del D.lgs. 164/00, che determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale.

Ai sensi dei due D.M. i distributori di energia elettrica e gas sono obbligati ad effettuare annualmente interventi di efficienza energetica o, alternativamente, acquistare i cosiddetti Titoli di Efficienza Energetica (TEE) dalle società di servizi energetici (ESCO) che abbiano realizzato tali interventi presso la propria clientela.

La **Legge n. 239 del 23 agosto 2004** ("Legge Marzano"), reca le norme per il "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia". Essa è finalizzata alla riforma e al complessivo riordino del settore dell'energia, legato alla ripartizione delle competenze dello Stato e delle Regioni, al completamento della liberalizzazione dei mercati energetici, all'incremento dell'efficienza del mercato interno e a una più incisiva diversificazione delle fonti energetiche. Considerando le opere oggetto del presente SIA, la legge all'Art. 1 comma 26 riporta che "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale".



COERENZA

Il Progetto in esame è COERENTE con le strategie nazionali in materia di energia (che si uniformano a quelle europee, già analizzate), in particolare rispetto all'obiettivo generale di assicurare una maggiore efficienza, sicurezza e affidabilità del sistema elettrico nazionale. Il progetto in esame, secondo la definizione dell'Art. 1, comma 26 della L. 239/04 rappresenta un'attività di preminente interesse statale, finalizzata a garantire la sicurezza del sistema energetico e a promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica.

2.2.2.1 Piano energetico nazionale

Il **Piano Energetico Nazionale** (PEN) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988. Il Piano e i relativi strumenti attuativi (Legge 9/1991 e Legge 10/1991, precedentemente esaminate) si ponevano gli obiettivi di promuovere l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, di adottare norme per auto produttori e di sviluppare le fonti di energia rinnovabile, ponendo anche i capisaldi della pianificazione energetica in ambito locale. Il PEN enuncia i principi strategici e le soluzioni operative atte a soddisfare le esigenze energetiche del Paese fino al 2000, individuando i seguenti cinque obiettivi della programmazione energetica nazionale:

- il risparmio dell'energia;
- la protezione dell'ambiente;
- lo sviluppo delle risorse nazionali e la riduzione della dipendenza energetica dalle fonti estere;
- la diversificazione geografica e politica delle aree di approvvigionamento;
- la competitività del sistema produttivo.

Anche se tale piano è ormai datato, alcuni degli aspetti trattati continuano ad essere attuali, mentre alcuni degli obiettivi proposti risultano ancora non raggiunti, come la riduzione della dipendenza energetica dalle fonti estere.

Negli ultimi anni si è molto discusso della necessità di un nuovo piano energetico. Nel documento "Manovra economica triennale 2009-2011", approvato il 18 giugno 2008, emerge tale necessità e si asserisce che un piano energetico nazionale dovrà indicare "le priorità per il breve e il lungo periodo" nel settore dell'energia. Inoltre la strategia del piano dovrebbe essere orientata in varie direzioni tra cui: la diversificazione delle fonti energetiche, le nuove infrastrutture, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale, la promozione delle fonti rinnovabili, la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, ecc.

A tutt'oggi tuttavia non è stato ancora definito un nuovo piano energetico nazionale.



COERENZA

Il progetto è COERENTE con il Piano Energetico Nazionale ed i relativi strumenti attuativi (Legge 9/1991 e Legge 10/1991) con particolare riferimento agli obiettivi di risparmio dell'energia, protezione dell'ambiente, sviluppo delle risorse nazionali.

2.2.2.2 Strategia energetica nazionale (2013)

Nel paragrafo 3 delle Strategia energetica nazionale, tra le priorità d'azione si segnala, al punto 4), **lo sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico**. Il settore elettrico è in una fase di profonda trasformazione, determinata da numerosi cambiamenti, tra cui la frenata della domanda, la grande disponibilità (sovrabbondante) di capacità di produzione termoelettrica e l'incremento della produzione rinnovabile, avvenuto con un ritmo decisamente più veloce di quanto previsto nei precedenti documenti di programmazione. In tale ambito, le scelte di fondo saranno orientate a mantenere e sviluppare un mercato elettrico libero, efficiente e pienamente integrato con quello europeo, in termini sia di infrastrutture che di regolazione, e con prezzi progressivamente convergenti a quelli europei. Sarà inoltre essenziale la piena integrazione, nel mercato e nella rete elettrica, della produzione rinnovabile.

+	COERENZA
<p>Il progetto è COERENTE con la Strategia Energetica Nazionale relativamente allo sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico.</p>	

2.2.2.3 Il Piano d'azione per l'efficienza energetica

Il Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica (PAEE) 2014, predisposto da ENEA e Ministero dello Sviluppo Economico, è stato approvato il 18/06/2014 in Conferenza Stato-Regioni e contiene una serie di misure e obiettivi per ridurre i consumi energetici del 20% entro il 2020.

Al paragrafo 3.6.3 - Efficienza energetica nella progettazione e nella regolamentazione delle reti si legge: **Incentivare gli operatori di rete a migliorare l'efficienza dell'infrastruttura.**

L'odierno quadro regolatorio (cfr. Testo Integrato per la Trasmissione, emanato dall'Autorità con la deliberazione n° ARG/elt 199/11 del 31/12/2011) già prevede meccanismi che incentivano gli operatori di rete a migliorare l'efficienza della propria infrastruttura (es. sovra remunerazione per l'installazione di trasformatori a basse perdite).

Inoltre l'applicazione di coefficienti standard per le perdite di rete costituiscono un'incentivazione per il distributore ad abbassare le perdite rispetto al valore di riferimento. Interventi a favore dell'efficienza energetica delle reti sono in fase di introduzione anche nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi. Essi prevedono di riconoscere una riduzione della quota d'obbligo pari al risparmio conseguito ai distributori che sulle proprie reti effettuano interventi di riduzione delle perdite (es. l'elevazione della tensione delle reti MT, incremento della sezione dei conduttori).

Ulteriori spinte verso l'efficienza delle reti elettriche potrebbero venire da un più frequente aggiornamento dei coefficienti di perdite standard delle reti che, accompagnata al mantenimento/incremento delle misure di supporto oggi in vigore (es. Certificati Bianchi, sovra incentivazione ai DSO per l'impiego di componenti efficienti), incentiverebbe i distributori a effettuare nuovi interventi di efficienza sulle proprie reti.

+	COERENZA
<p>Il Progetto in esame è COERENTE con il Piano d'azione per l'efficienza energetica. Gli interventi previsti sulla Rete di Trasmissione Nazionale nel Piano di Sviluppo predisposto da Terna vanno nella direzione di una maggiore efficienza del sistema elettrico nazionale.</p> <p>Le analisi di scenario del sistema elettrico relative all'orizzonte di medio termine (2015), che assumono l'incremento della capacità di trasmissione della rete nazionale dovuti agli sviluppi di rete, mettono in evidenza i vantaggi ambientali derivanti dal potenziamento della rete. Secondo tali studi, l'incremento dell'energia importata e l'impiego di unità di generazione più efficienti resi flessibili dagli sviluppi di rete, porterebbero a una riduzione dei consumi di energia primaria da parte del parco di generazione termoelettrica, con conseguente riduzione delle emissioni annue di CO2.</p>	

2.2.2.4 Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna (PdS 2016)

Il documento di riferimento per la pianificazione elettrica nazionale è rappresentato dal Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna, la cui edizione 2016 è attualmente in fase di approvazione definitiva (il documento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Terna, è stato trasmesso il 29 gennaio 2016 al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, il Sistema Idrico, ed alle altre Istituzioni coinvolte per opportuna conoscenza).

Il Piano di sviluppo della RTN è orientato "al mantenimento e al miglioramento delle condizioni di adeguatezza del sistema elettrico per la copertura del fabbisogno nazionale attraverso un'efficiente utilizzazione della capacità di generazione disponibile, al rispetto delle condizioni di sicurezza di esercizio, all'incremento della affidabilità ed economicità della rete di trasmissione, al miglioramento della qualità e continuità del servizio".

L'edizione 2016 del Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale si compone del:

- **Piano di Sviluppo 2016**, che è il documento principale, in cui è descritto il quadro di riferimento, gli obiettivi e criteri in cui si articola il processo di pianificazione della rete nel contesto nazionale e europeo, gli scenari previsionali, le priorità di intervento e i risultati attesi derivanti dall'attuazione del Piano;
- **Quadro normativo di riferimento**, che contiene il dettaglio dei principali riferimenti normativi 2015 per la pianificazione nel sistema elettrico di trasmissione nazionale.

Inoltre sono stati pubblicati i documenti: "**Avanzamento Piani di Sviluppo precedenti**", in cui è illustrato lo stato di avanzamento delle opere previste nei precedenti Piani di Sviluppo, ed il rapporto sugli "**Interventi per la connessione alla RTN**" che elenca le opere previste ed in corso per il collegamento alla RTN di centrali, utenti e impianti di distribuzione.

A seguito della realizzazione degli altri interventi previsti dal Piano, si attende da una parte di limitare i vincoli (attuali e futuri) di utilizzo e gestione della rete, dall'altra di incrementare la qualità della rete stessa, migliorandone le caratteristiche strutturali e l'efficienza. I principali risultati attesi a fronte del completamento delle opere previste nel Piano sono:

- incremento della capacità di trasporto per gli scambi con l'estero;
- riduzione delle congestioni interzonali;
- riduzione dei vincoli alla produzione da fonti rinnovabili;
- miglioramento atteso dei valori delle tensioni;
- riduzione delle emissioni di CO₂.

Nella Classificazione degli interventi di sviluppo la "Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova" rientra tra gli interventi necessari alla risoluzione di congestioni intrazonali ed è stato inserito nel Piano di Sviluppo dal 2004.

Di seguito si riassumono gli interventi così come riportati nel documento "Avanzamento Piani di Sviluppo precedenti".

Motivazioni/Descrizione generale dell'intervento

Al fine di migliorare la sicurezza di esercizio, la flessibilità e l'economicità del servizio della rete veneta, anche in relazione alla esistente e futura capacità produttiva efficiente nell'area, verrà realizzato un riassetto rete tra le stazioni di Camin, Dolo, Malcontenta e Fusina.

Il riassetto rete interesserà i livelli di tensione 380 kV, 220 kV e 132 kV e sfrutterà, laddove possibile, porzioni di linee già esistenti associando alle esigenze di sviluppo della rete elettrica quelle di salvaguardia del territorio.

Il polo produttivo di Fusina è attualmente collegato mediante un unico collegamento in antenna alla stazione elettrica di Dolo; tale configurazione non garantisce la necessaria ridondanza della rete infatti il fuori servizio di tale collegamento priva il sistema elettrico nazionale dell'intera produzione di Fusina con riflessi negativi sia in termini di economicità della copertura del fabbisogno sia in termini di regolazione delle tensioni nell'area.

Il riassetto prevede la realizzazioni di:

- un nuovo elettrodotto 380 kV tra le stazioni di Dolo e Camin;
- un nuovo collegamento 220 kV Fusina – Stazione IV;
- un nuovo collegamento 220 kV Stazione IV – Malcontenta – der. Stazione V;
- un nuovo collegamento 220 kV Fusina – Stazione V;
- un nuovo collegamento 220 kV Fusina – Malcontenta;

- una nuova stazione 380/220/132 kV Fusina;
- l'ampliamento e l'adeguamento della stazione 220 kV Malcontenta.

Alla nuova stazione 380/220/132 kV di Fusina 2 saranno connessi i gruppi di produzione di Fusina, alcuni mediante l'utilizzo di trasformazioni 380/220 kV di adeguata potenza nominale; sarà inoltre installata una nuova trasformazione 380/132 kV per collegare l'afferente rete a 132 kV, incrementando così la sicurezza e affidabilità dell'alimentazione della laguna mediante la realizzazione di due collegamenti in cavo marino "Fusina - Sacca Fisola" e "Cavallino - Sacca Serenella".

Presso la stazione di Malcontenta saranno installate apparecchiature di compensazione del reattivo funzionali alla regolazione dei profili di tensione peraltro aggravati dall'impiego di elettrodotti in cavo interrato.

Nell'ambito dell'intervento saranno realizzate le rimozioni delle limitazioni sulla rete esistente 380, 220 kV e 132 kV (ivi inclusi gli adeguamenti presso alcuni elementi in Cabine Primarie), gli adeguamenti delle stazioni 220 kV esistenti.

In correlazione con tale riassetto rete, verranno realizzati alcuni interventi di razionalizzazione dell'area a cavallo delle Province di Padova e Venezia con conseguente eliminazione di un considerevole numero di km di elettrodotti.

Opere principali e stato avanzamento

Opere principali				
Intervento	Avvio autorizzazione e/o altre attività	Avvio realizzazione	Completamento	Note
Elettrodotto 380 kV Dolo - Camin	-	-	-	
Elettrodotto 220 kV Fusina - Stazione IV	-	-	-	
Elettrodotto 220 kV Stazione IV - Malcontenta - der. Stazione V	16.03.2009 (EL-283)	2014	2015	In corso di realizzazione la nuova direttrice in cavo interrato 220 kV Stazione IV - Stazione V Alcoa e la nuova stazione 220 kV Marghera Stazione V.
Elettrodotto 220 kV Fusina - Stazione V	-	-	-	
Elettrodotto 220 kV Fusina - Malcontenta	-	-	-	
Stazione 380/220/132 kV Fusina	-	-	-	
Stazione 220 kV Malcontenta	-	-	-	
Rimozione limitazioni rete 380 kV, 220 kV e 132 kV	-	-	-	
Rimozione limitazioni Cabine Primarie	-	-	-	
Adeguamenti stazioni 220 kV esistenti	-	-	-	
Elettrodotto 132 kV Fusina - Sacca Fisola	6.08.2009 (EL-106)	2013	-	
Elettrodotto 132 kV Cavallino - Sacca Serenella			-	

In data 07 aprile 2011 il MISE ha autorizzato le opere relative al nuovo elettrodotto 380 kV Dolo-Camin e le opere connesse. Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) con sentenza n. 03205/2013.REG.PROV.COLL., rilevando che "non appare congruamente motivato" il parere emesso dalla Direzione Generale per il Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee, con prot. DGPBAAC/34.19.04/7126 del 20 ottobre 2009, ha annullato il provvedimento di compatibilità ambientale, n. DVA-DEC-2010-0000003 del 2 febbraio 2010 ed il successivo decreto di autorizzazione alla costruzione ed esercizio n. 239/EL-105/143/2011 del 07 aprile 2011. La realizzazione delle opere relative al nuovo elettrodotto 380 kV Dolo - Camin e le opere connesse sono momentaneamente sospese.

Benefici

- Riduzione perdite > 50 GWh/anno;
- Capacità efficiente: 450 MW;
- Riduzione ENF < 2 GWh/anno.



COERENZA

Il progetto è COERENTE con il Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna (edizione 2016), con particolare riferimento all'obiettivo di mantenimento e miglioramento delle condizioni di adeguatezza del sistema elettrico per la copertura del fabbisogno nazionale attraverso un'efficiente utilizzazione della capacità di generazione disponibile, al rispetto delle condizioni di sicurezza di esercizio, all'incremento della affidabilità ed economicità della rete di trasmissione, al miglioramento della qualità e continuità del servizio.

In progetto in esame è infatti presente nel Piano di Sviluppo della RTN di Terna fin dal 2004 e classificato tra gli interventi necessari alla risoluzione di congestioni intrazonali.

2.2.3 Programmazione e Pianificazione Energetica Regionale

2.2.3.1 Il Piano energetico regionale del Veneto (PER)

Con D.G.R. n. 1820 del 15 ottobre 2013 è stato adottato il "Piano Energetico Regionale - Fonti rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica".

La Regione Veneto individua una politica energetica volta alla sostenibilità ambientale, all'uso razionale dell'energia e che garantisca ai cittadini del territorio regionale una buona qualità di vita. In particolare in un'ottica di sostenibilità energetico-ambientale, le politiche regionali sostengono:

- la riduzione di consumi e sprechi energetici e l'incremento dell'efficienza;
- l'aumento del ricorso alle fonti rinnovabili per l'approvvigionamento del fabbisogno energetico;
- la diminuzione della dipendenza dalle importazioni e quindi l'aumento della sicurezza energetica;
- il miglioramento delle prestazioni del sistema energetico;
- il contenimento delle emissioni di CO2 equivalente;
- la compatibilità ambientale e di sicurezza sociale del sistema energetico;
- il miglioramento della qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;
- l'uso sostenibile delle risorse naturali;
- la tutela del paesaggio;
- la salvaguardia della natura e conservazione della biodiversità.

Nello specifico capitolo del Documento di Piano relativo alle **Infrastrutture di trasporto e distribuzione di energia elettrica** (capitolo 6.3.1) sono elencati i seguenti obiettivi per lo sviluppo della rete elettrica:

- copertura del fabbisogno regionale attraverso un efficiente utilizzo della capacità di generazione disponibile,
- rispetto delle condizioni di sicurezza di esercizio,
- incremento della affidabilità ed economicità della rete di trasmissione
- miglioramento della qualità e continuità del servizio.

Lo sviluppo della rete pertanto deve:

- garantire la copertura della domanda prevista;
- garantire la sicurezza di esercizio della rete;
- potenziare la capacità di interconnessione;
- ridurre al minimo i rischi di congestione;
- favorire l'utilizzo e lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili;
- soddisfare le richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto.

In particolare la riduzione delle congestioni di rete migliora la distribuzione delle risorse di generazione per coprire meglio il fabbisogno e aumentare l'impiego di impianti più competitivi, con impatti positivi anche sui costi energetici.

Nel Piano energetico regionale viene citato l'intervento oggetto di analisi: *Per quanto attiene le opere in corso di realizzazione, allo stato attuale va ricordata la rete ad altissima tensione dell'area Nord - Est della Regione del Veneto che rappresenta attualmente una sezione critica dell'intero sistema elettrico italiano, essendo caratterizzata da un basso livello di interconnessione e di mutua riserva (magliatura).*

L'intervento si caratterizza con lo scopo di migliorare l'esercizio in sicurezza della rete veneta, anche in relazione alle esistenti centrali che gravitano nell'area. A tal fine, è prevista la realizzazione di un nuovo collegamento a 380 kV tra le stazioni di Dolo (VE) e Camin (PD). Il nuovo collegamento sfrutterà porzioni di linee già esistenti mentre altri elementi di rete a 220 kV e 132 kV saranno oggetto di un piano di riassetto associando così alle esigenze di sviluppo della rete elettrica, quelle di salvaguardia del territorio.

Contestualmente è stata studiata un'ampia razionalizzazione della rete AAT/AT correlata al su citato nuovo collegamento tra Venezia e Padova finalizzato a migliorare la sicurezza, la flessibilità e l'economicità di esercizio della rete interessata dal trasporto delle produzioni dei poli di Marghera e Fusina.(...)

Il 12 maggio 2016 la Seconda Commissione Consiliare ha espresso a maggioranza parere favorevole all'approvazione del Piano Energetico Regionale – Fonti rinnovabili – Risparmio Energetico – Efficienza Energetica (PERFER).

+	COERENZA
<p>Il Progetto in esame è COERENTE con le strategie regionali in materia di energia. Esso comporta infatti interventi che permettono di incrementare l'affidabilità e l'economicità della rete di trasmissione, con il miglioramento della qualità e della continuità del servizio.</p> <p>Il progetto in esame viene descritto dal Piano Energetico Regionale tra le <u>opere in corso di realizzazione</u>. Secondo il Piano <i>l'intervento ha lo scopo di migliorare l'esercizio in sicurezza della rete veneta, anche in relazione alle esistenti centrali che gravitano nell'area</i>. Anche in questo caso il Piano descrive la configurazione relativa alla prima ipotesi progettuale, alla quale sono state apportate modifiche rilevanti, tra cui in particolare lo stralcio dell'Area di intervento Mirano.</p>	

2.3 Pianificazione e programmazione socioeconomica

2.3.1 Pianificazione e Programmazione socioeconomica Europea e Nazionale

2.3.1.1 Il Quadro strategico nazionale (QSN 2007-2013)

Nel Quadro Strategico Nazionale (QSN) si definiscono priorità e strategie da attuare attraverso i Programmi Operativi Regionali (POR). Per le strategie di sviluppo regionale il QSN definisce quattro **macro obiettivi** articolati in priorità di riferimento.

In particolare, l'obiettivo generale della **Priorità 3 (Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo)** si articola in quattro obiettivi specifici, di cui il primo è riferito all'energia.

In riferimento all'oggetto di questo studio, il QSN riporta: *“La politica regionale può sostenere l'adeguamento infrastrutturale e gestionale delle reti di distribuzione di energia, nelle aree di dimostrata inefficienza del mercato, attraverso meccanismi compensatori che permettano di garantire il servizio, in coerenza con le politiche nazionali volte allo sviluppo di nuove linee di trasmissione e distribuzione.”*

Le priorità di intervento della politica regionale unitaria si sviluppano in diverse linee, fra cui: *“promozione del risparmio energetico, riduzione dell'intensità e promozione dell'efficienza energetica nei settori produttivi, nel settore civile e nella Pubblica Amministrazione.”*

Per quanto riguarda i criteri per l'attuazione, la specificazione della strategia dovrà tener conto delle vocazioni ambientali e delle opportunità locali anche in un'ottica interregionale, promuovendo tecnologie e uso di fonti rinnovabili o risorse endogene più adeguati al contesto territoriale, garantendo il corretto inserimento paesaggistico e la minimizzazione degli impatti ambientali correlati alla realizzazione e adeguamento di impianti di produzione e distribuzione di energia, rafforzando il sistema della valutazione ambientale preventiva.

+	COERENZA
<p>Il Progetto in esame è COERENTE con il quadro strategico di sviluppo nazionale. Esso può essere considerato un adeguamento infrastrutturale della rete di distribuzione dell'energia ed uno dei fattori motivanti alla base dell'intervento è quello di migliorare l'efficienza energetica.</p>	

2.3.1.2 Programma Operativo Interregionale POI 2007/2013

La Commissione Europea con decisione n. C(2007) 6820.n. il 20 dicembre 2007 ha approvato il Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013.

Il POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013 è il risultato di un intenso lavoro di concertazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), il Ministero dell'Ambiente (MATTM), le Regioni italiane Obiettivo "Convergenza" ed un nutrito partenariato economico e sociale.

Obiettivo generale del Programma è aumentare la quota di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica, promuovendo le opportunità di sviluppo locale.

La scelta di un Programma Interregionale nasce proprio in considerazione della valenza dimostrativa e sperimentale degli interventi da realizzare, che favoriscono il collegamento dei territori con i più alti livelli di know how, con le esperienze e gli orientamenti nazionali ed internazionali; in sostanza il programma da un lato definisce la trama in cui ciascuna Regione, in sinergia con le Amministrazioni nazionali interessate, inserisce la propria strategia territoriale e – dall'altro - favorisce l'armonizzazione degli sforzi dei singoli territori per consentire che il perseguimento di obiettivi, fissati a livello nazionale ed internazionale, sia effettuato in maniera sistemica.

"Se le infrastrutture di trasporto sono un elemento cruciale, sono evidenti aree di criticità nella rete di trasmissione e di distribuzione nelle Regioni CONV riguardanti in particolare:

- (...) lo sviluppo delle iniziative di produzione in aree in cui le infrastrutture di rete non sono pienamente adeguate al dispacciamento dell'energia generata;
- le criticità nelle reti locali caratterizzate da scarsa magliatura con la rete di trasmissione primaria; elevati transiti di energia derivante da grandi poli di produzione regionali associati ad elevati rischi di congestione.

Con specifico riferimento alla rete di distribuzione, le Regioni Convergenza che già partono da una situazione di svantaggio - che va peggiorando - manifestata dal numero di interruzioni subite dai consumatori, scontano l'inadeguatezza dell'attuale rete di distribuzione a sostenere una penetrazione dell'energia che sarà immessa in rete nei prossimi anni da impianti localizzati prevalentemente nelle aree Convergenza e Mezzogiorno.

"Il Programma Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico si articola in tre Assi prioritari:

- Asse I: Produzione di energia da fonti rinnovabili
- Asse II: Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico
- Asse III : Assistenza Tecnica e azioni di accompagnamento

L'Asse II prevede il seguente obiettivo specifico:

II. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre gli ostacoli materiali e immateriali che limitano l'ottimizzazione del sistema.

Con riferimento al progetto in esame l'obiettivo operativo è di *Potenziare e adeguare l'infrastruttura della rete di trasporto ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola e micro cogenerazione e il teleriscaldamento.*



COERENZA

Il Progetto in esame è COERENTE con gli obiettivi del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" in quanto fra le priorità di intervento è promosso il potenziamento e adeguamento dell'infrastruttura della rete di trasporto.

2.3.1.3 Parere del Comitato economico e sociale europeo "La nuova politica energetica europea: applicazione, efficacia e solidarietà per i cittadini" (2001/C 48/15)

Nell'elaborazione della Nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020 della Commissione, oltre alla protezione dei cittadini come consumatori, all'accesso ai servizi energetici e all'occupazione generata dall'economia a basso tenore di carbonio, vengono tenute in considerazione le seguenti tematiche:

- l'attuazione delle politiche già stabilite dal pacchetto per la liberalizzazione del mercato dell'energia, dal pacchetto «energia e clima» e dal piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET),
- la tabella di marcia per la «decarbonizzazione» del settore energetico entro il 2050,
- l'innovazione tecnologica,

- il rafforzamento e il coordinamento della politica estera,
- la riduzione del fabbisogno energetico (piano d'azione per l'efficienza energetica), in particolare la necessità di sviluppare le infrastrutture energetiche in modo da conseguire un approvvigionamento e una distribuzione conformi alle richieste del mercato interno dell'energia.



COERENZA

Il Progetto in esame è COERENTE con il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La nuova politica energetica europea: applicazione, efficacia e solidarietà per i cittadini». Le tematiche affrontate sottolineano la necessità di sviluppare le infrastrutture energetiche in modo da conseguire un approvvigionamento e una distribuzione conformi alle richieste del mercato interno dell'energia.

2.3.2 Pianificazione e Programmazione socioeconomica Regionale

2.3.2.1 Il Programma regionale di sviluppo (PRS 2006)

Il Programma Regionale di Sviluppo – PRS - previsto dall'art. 8 della L.R. n. 35/2001 è l'atto di programmazione che individua gli indirizzi fondamentali dell'attività della Regione e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale.

Il Programma Regionale di Sviluppo è stato approvato con Legge regionale 9 marzo 2007, n. 5.

Si tratta di un documento strategico e complesso che richiederà di essere specificato attraverso i Piani di settore.

L'operazione "culturale" che ha caratterizzato la formulazione del Programma è iniziata nella precedente legislatura ed è stata accompagnata da una intensa attività di concertazione con le parti economiche e sociali. Questo processo ha permesso di raccogliere molte osservazioni dei soggetti che vi hanno partecipato, riflessioni che successivamente hanno potuto trovare positivo accoglimento all'interno del documento, arrivando alla versione definitiva.

L'obiettivo primario della programmazione regionale per la riduzione e controllo dell'inquinamento elettromagnetico è il controllo, finalizzato a garantire che l'impatto ambientale delle sorgenti sia compatibile con quanto previsto dalla normativa ed a verificare lo "stato" dell'ambiente rispetto all'inquinamento elettromagnetico. Le azioni conseguenti dovranno consistere nel completamento della raccolta dei dati per la caratterizzazione delle linee elettriche, al fine di individuare le situazioni sul territorio non rispondenti ai criteri previsti dalla normativa.

Il Piano prevede sancisce inoltre che la pianificazione energetica preveda interventi sul lato dell'offerta di energia (produzione), sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione (tra cui gli elettrodotti) e sul lato della domanda (razionalizzazione dei consumi).

Con riferimento alle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell'energia, il Piano Energetico Regionale dovrà individuare modalità operative efficaci per un corretto utilizzo della capacità di trasporto della rete esistente e per una programmazione delle realizzazioni sul territorio, attuata anche con uno scambio di informazioni con i soggetti promotori degli interventi.



COERENZA

Il Progetto in esame è COERENTE con il Programma Regionale di Sviluppo per quanto concerne l'obiettivo principale di riduzione e controllo dell'inquinamento elettromagnetico. Il presente SIA e gli approfondimenti progettuali sulla componente campi elettromagnetici permettono infatti di affermare che il progetto in esame è compatibile con quanto previsto dalla normativa; la razionalizzazione permette inoltre la demolizione di un gran numero di elettrodotti esistenti che attualmente insistono in parte su aree urbanizzate, riducendo l'inquinamento elettromagnetico rispetto allo stato attuale.

2.3.2.2 Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF 2015)

Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per il 2015 è stato adottato dalla Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 80/CR del 24 giugno 2014 ed è stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 127 del 19 dicembre 2014.

Il tema energia è trattato dal DPEF 2015 nella specifica **Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**. L'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi fissati dall'Unione europea per la diversificazione e la sostenibilità delle fonti energetiche e la lotta contro il cambiamento climatico. L'obiettivo nazionale vincolante ed obbligatorio al 2020 in tema di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili è pari al 17%; in un'ottica di burden sharing alla Regione del Veneto è stato assegnato un obiettivo pari al 10,3%, rappresentante la quota complessiva di consumi finali di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia al 2020.

Ai fini del raggiungimento del target la Regione del Veneto dovrà agire puntando sullo sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio e contraendo i consumi energetici.

Lo sviluppo di nuovi impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, con particolare rilievo a quelli finalizzati alla produzione di calore, potrà avere peraltro una ricaduta positiva sul settore industriale e, conseguentemente, sull'occupazione, consentendo di ridurre la dipendenza da risorse non riproducibili e da fonti di approvvigionamento estere.

Sarà necessario potenziare gli interventi di risparmio ed efficienza energetica, con particolare riferimento al settore dell'edilizia, anche pubblica, ai cicli produttivi (terziario, industriale, agricolo) e ai trasporti e, nel contempo, per massimizzare le ricadute sul territorio si dovrà contribuire all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto improntate al risparmio/efficienza energetici.

L'investimento in tecnologie che utilizzano un mix diversificato di fonti energetiche potrà, inoltre, contribuire alla riduzione delle incertezze di approvvigionamento legate all'instabilità dei maggiori mercati di importazione.

Pertanto l'impegno regionale è quello di individuare azioni strategiche di carattere multisettoriale e coordinate a livello dell'intera regione, volte all'incentivazione e al sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetica e allo sviluppo delle relative infrastrutture e opere.



COERENZA

Il Progetto in esame è COERENTE con il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF 2015) per quanto concerne l'obiettivo principale di aumento dell'efficienza energetica, anche mediante lo sviluppo delle infrastrutture e opere.

2.3.2.3 Programma Operativo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR 2014-20)

Il Programma operativo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto intende contribuire a una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, in linea con la Strategia Europa 2020.

Il 19 agosto 2015 la Commissione Ue ha approvato il POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto.

Le priorità di investimento su cui si concentra la programmazione del POR Veneto sono:

- sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e nel settore dell'edilizia abitativa,
- promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese,
- sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti operanti a bassa e media tensione,
- promuovere l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile.



COERENZA

Il Progetto in esame è COERENTE con il Programma Operativo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR 2014-2020) per quanto concerne l'obiettivo principale di sostegno e promozione dell'efficienza energetica.

2.4 GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

2.4.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)

Il PTRC rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio.

Ai sensi dell'art. 24, c.1 della L.R. 11/04, "il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla L.R. 29 novembre 2001, n.35, indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione".

Il PTRC rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto disposto dalla L.R. 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", già attribuita dalla L.R. 11 marzo 1986 n. 9 e confermata dalla L.R. 23 aprile 2004 n. 11.

Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del PTRC siano assunti e ottemperati gli adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 135 del D. Lgs 42/04 e s.m.i..

2.4.1.1 P.T.R.C. vigente (1992)

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) vigente è stato adottato con D.G.R. n° 7090 in data 23/12/1986, approvato con DCR n. 250 de 13/12/91, ed è stato successivamente modificato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 461 e 462 del 18/11/92.

Il PTRC vigente, approvato nel 1992, risponde all'obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, n. 431, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.

Il PTRC costituisce il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti degli strumenti urbanistici di livello inferiore nonché di direttive per la redazione dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici di livello inferiore.

La sua fonte giuridica principale è la L.R. n. 61 del 27/06/85, la legge urbanistica regionale, che articola le proposte del P.T.R.C. in quattro grandi settori:

- ✓ il sistema ambientale
- ✓ il sistema insediativo
- ✓ il sistema produttivo
- ✓ il sistema di relazioni

Tra questi sistemi, il PTRC assume il sistema ambiente quale principale riferimento per la struttura territoriale regionale e per il coordinamento e l'integrazione degli altri sistemi. Le decisioni relative alla salvaguardia dell'ambiente hanno normalmente la prevalenza su quelle relative agli altri settori.

Gli obiettivi generali del PTRC vigente per il sistema ambientale sono sintetizzati nel seguito:

- la conservazione del suolo e la sicurezza insediativa attraverso la prevenzione attiva del dissesto idrogeologico e la ricostruzione degli ambiti degradati;
- il controllo dell'inquinamento delle risorse primarie (aria, acqua, suolo);
- la tutela e la conservazione degli ambienti naturali o prossimo naturali (risorse florofaunistiche, geologiche, zone umide, ecc.);
- la tutela e la valorizzazione dei beni storico-culturali (centri storici, monumenti isolati, documenti della cultura, della storia e della tradizione veneta, paesaggi agrari, infrastrutture e "segnî" storici);
- la valorizzazione delle aree agricole anche nel loro fondamentale ruolo di equilibrio e protezione dell'ambiente.

Il Piano svolge un ruolo di coordinamento territoriale e promuove lo sviluppo socio-economico della Regione, garantendo la conservazione delle memorie storiche e dell'ambiente naturalistico. L'obiettivo generale del Piano mira pertanto all'integrazione e al consolidamento dell'organizzazione "multipolare" caratteristica della Regione, promuovendo la crescita delle città e lo sviluppo della rete di connessione tra i diversi poli, preservando le bellezze naturali.

L'articolo 3 individua gli ambiti di pianificazione di interesse regionale con specifica considerazione dei valori paesistici ambientali, da attuare tramite piani di area o nell'ambito del P.T.P. per la parte interessata. In dette fasce vengono compresi gli insiemi di beni storico-culturali e ambientali che costituiscono sistemi complessi.

Il PTRC si articola per piani di area, previsti dalla legge 61/85, che ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente.

I P.T.P., i Piani di Settore, ovvero i Piani di Area per le fasce in essi compresi, individuano i singoli beni inclusi in dette fasce con particolare attenzione al contesto ambientale in cui sono inseriti, dettano le relative norme di tutela valorizzando la continuità dei sistemi storici, paesistici e ambientali.

Le aree oggetto di intervento ricadono in parte all'interno del **Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.)** (cfr. paragrafo 2.4.2) e in parte all'interno del **Piano d'Area del "Corridoio Metropolitano Venezia-Padova"**, in corso di redazione.

Il PTRC vigente, approvato nel 1992, è composto dai seguenti elaborati grafici (Fonte: <http://www.ptrc.it/ita/pianificazione-territoriale-veneto-ptrc-vigente.php?pag=ptrc>):

- Tav.1 – Difesa del suolo e degli insediamenti (1:250.000);
- Tav.2 – Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale (1:250.000);
- Tav.3 - Integrità del territorio agricolo (1:250.000);
- Tav.4 - Sistema insediativo ed infrastrutturale storico e archeologico (1:250.000);
- Tav.5 – Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica (1:250.000);
- Tav.6 – Schema della viabilità primaria – itinerari regionali ed interregionali;
- Tav.7 – Sistema insediativo (1:250.000);
- Tav.8 – Articolazione del piano (1:250.000);
- Tav.9 – (1-68) – Ambito per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica (1:50.000);
- Tav.10 – (1-52) – Valenze storico, culturali e paesaggistiche ambientali (1:50.000).

Nel seguito si propone un'analisi delle Tavole di Piano in riferimento al progetto oggetto di analisi.

Con riferimento alla **Tavola 1 – Difesa del suolo e degli insediamenti** (1:250.000), il territorio interessato dagli interventi in esame rientra nell'Area tributaria della laguna di Venezia. Tale area è inserita tra le aree a più elevata vulnerabilità ambientale, normate all'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano.

L'area oggetto di intervento ricade nel "Sistema degli ambiti naturalistico ambientali di livello regionale" di cui alla **Tavola 2 e 10.35** del P.T.R.C.. In particolare si segnala l'interferenza con aree di tutela paesaggistica ai sensi delle L. 1497/39 e L. 431/85, normate dagli Artt. 19, 33 delle N.T.A. del Piano. Si rileva inoltre la vicinanza agli ambiti naturalistici di livello regionale della Laguna di Venezia. Tali aree costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico.

Si rimanda al paragrafo 2.2.1.1 per la trattazione dello specifico tema dei vincoli.

Con riferimento alla situazione del territorio agricolo, l'area interessata dagli interventi, secondo quanto emerge dalla **Tavola 3 – Integrità del territorio agricolo**, del P.T.R.C., risulta ascrivibile agli "ambiti di compromessa integrità" nel primo tratto, verso la conurbazione di Padova, e agli "ambiti ad eterogenea integrità" nella parte più prossima alla Laguna. Tali aree sono normate dall'Articolo 23 delle N.T.A. - *Direttive per il territorio agricolo*.

Dalla **Tavola 4 - "Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico"** emerge come il sistema Canale Piovego - Naviglio Brenta sia stato individuato come itinerario d'interesse storico costituito da beni storico-culturali e ambientali complessi, e pertanto normato dall'Art. 30 delle N.T.A.

Per quanto riguarda gli **Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologiche ed aree di tutela paesaggistica**, l'esame delle **Tavole 5 e 9.23b** evidenzia la presenza dell'ambito per l'istituzione del parco naturale regionale ed area di tutela paesaggistica regionale (Art. 33 N.T.A.) numero 23 - Laguna di Venezia, secondo il limite del Piano d'Area Laguna e area Veneziana, adottato con D.G.R. n. 7529 del 23.12.1991 (PALAV).

Dall'analisi della **Tavola 6** del P.T.R.C. emerge inoltre che l'area è interessata dal corridoio plurimodale che collega Venezia e Padova.

La **Tavola 7** del **Sistema insediativo** individua, nell'area vasta di intervento, l'area metropolitana che collega Padova con Venezia, e lungo lo stesso asse, individua uno dei principali corridoi intermodali interregionali.

La **Tavola 8** di **Articolazione del piano** individua il Piano d'Area contestuale al primo PTRC (PALAV) e la fascia di interconnessione dei sistemi storico-ambientali del Canale Piovego - Naviglio Brenta, normata dall'Art. 31 delle N.T.A. del Piano. L'area oggetto di intervento risulta caratterizzata da una porzione di territorio omogenea denominata come "Area Centroveneta: sistema caratterizzato da relazioni di tipo metropolitano a struttura policentrica".

L'ambito di intervento risulta essere quindi quello che viene definito dal Piano come "**Sistema metropolitano Centro-Veneto**", esteso ad un ampio arco teso fra le città di Vicenza - Padova - Mestre - Venezia -Treviso.

L'oggetto specifico del progetto in esame, inoltre, risulta normato dall'art. 49 delle N.T.A., relativo agli interventi delle Amministrazioni Statali e di rilevanza statale.

Si riportano nel seguito gli stralci delle Norme di Attuazione del PTRC vigente relativamente agli elementi interessati dal progetto.

Art. 12 - Direttive e prescrizioni per le aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche.

(...) è vietato il nuovo insediamento di attività industriali, dell'artigianato produttivo, degli allevamenti zootecnici e di imprese artigiane di servizi con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto, nel progetto della rete fognaria approvata, la possibilità di idoneo trattamento o, per i reflui di origine zootecnica, il riutilizzo, e comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area.

Art. 19 - Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali.

(...) La Regione nel redigere i Piani di Area e/o Piani di Settore, le Province e i Comuni nel predisporre i Piani territoriali e urbanistici di rispettiva competenza che interessino i sopracitati "ambiti di valore naturalistico, ambientale e paesaggistico", orientano la propria azione verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi. I Piani Territoriali Provinciali dettano norme volte alla tutela e valorizzazione di particolari siti od aree, anche con l'imposizione di prescrizioni progettuali nel caso di interventi che apportino modificazioni consistenti dello stato dei luoghi.

Art. 23 - Direttive per il territorio agricolo.

(...) Per gli "ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo", gli strumenti subordinati debbono essere particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai fenomeni in atto, al fine di "governarli", preservando per il futuro risorse ed organizzazione territoriale delle zone agricole, predisponendo altresì una suddivisione della zona E (ai sensi del D.M. 2.04.1968, n. 1444), con particolare riguardo alla sottozona E3 (ai sensi della L.R. 5.3.1985, n. 24), così come indicato nelle successive direttive a livello comunale da coordinarsi a livello provinciale.

Per gli "ambiti con compromessa integrità del territorio agricolo", le politiche urbanistico ambientali da attivare debbono essere particolarmente rispettose dell'uso delle esistenti risorse naturali e produttive, in modo da non provocare ulteriori forme di precarietà dell'agricoltura che potrebbero avere conseguenze sulle risorse presenti.

Debbono essere predisposti piani di settore riguardanti forme di riordino e aggregazione fondiaria, atti a migliorare lo stato strutturale ed organizzativo del settore e ad indicare le direttive per il riuso dell'edilizia rurale.

(...) Le Amministrazioni Comunali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, oltre ad acquisire le direttive di livello superiore (regionale e provinciale), definiscono la politica di gestione del territorio agricolo riferita:

- a. alla localizzazione degli insediamenti extragricoli;*
- b. all'attività edificatoria nelle sottozone omogenee E1, E2, E3;*
- e. agli interventi nelle sottozone E4;*
- d. al recupero dal degrado ambientale.*

a. La localizzazione degli insediamenti extragricoli

(...) La localizzazione dei tracciati riguardano costruzioni di opere a rete (strade, canali, ecc.) deve aver riguardo, nella maggior misura possibile, dell'integrità territoriale delle aziende agricole vitali; il frazionamento delle aziende è evitato mediante interventi di ricomposizione fondiaria su iniziativa dell'ente attuatore delle opere.

Negli ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di interesse regionale o nelle zone di interesse paesaggistico rilevate a livello comunale a ridosso di manufatti con particolari caratteristiche di beni culturali tipici della zona rurale, deve essere prevista in sede locale una valutazione dell'impatto visivo dei nuovi manufatti ivi compresa la previsione di adeguate aree inedificabili.

Art. 30 - Direttive per gli itinerari di interesse storico e ambientale.

La Regione promuove la formazione del sistema degli itinerari e della viabilità di interesse storico ivi compreso il censimento del ricco repertorio di attrezzature di transito (con riferimento alle scansioni degli itinerari, segnalazioni, punti ed attrezzature delle stazioni di posta, punti di guado, ecc.). anche al fine di giungere alla definizione di una "tipologia" delle funzioni viarie storicamente accertabili nell'area veneta e alla loro evoluzione nel tempo.

Il P.T.R.C., individua nella tav. di progetto n.4 gli itinerari di interesse storico-ambientale nelle tav. n.4, 5 e 9 il Parco dell'antica strada d'Alemagna Greola e Cavallera. Nella tav. n.8 sono indicati i percorsi da sottoporre prioritariamente ad appositi Piani di Settore al fine di recuperare e valorizzare i percorsi anche inserendoli in circuiti culturali attrezzati.

Le Province, in sede di formazione del P.T.P. e i Comuni in sede di redazione o revisione degli strumenti urbanistici, provvedono all'identificazione dei percorsi minori di interesse storico ambientale e delle strutture di supporto ed accessorie, formulando proposte per il recupero, l'utilizzo funzionale, l'inserimento in circuiti culturali attrezzati, dettando norme per la loro salvaguardia, anche al fine di favorire l'incentivazione dell'agriturismo.

Art. 31 - Direttive per le fasce di interconnessione.

Il P.T.R.C. nella tavola di progetto n.8 individua le "fasce di interconnessione" da sottoporre a piani di settore di livello provinciale ai sensi dell'art.3 della L.R. 27.6.1985, n.61, e successive modifiche. Dette fasce comprendono insiemi di beni storico-culturali e ambientali che costituiscono sistemi complessi.

I P.T.P., i Piani di Settore, ovvero i Piani di Area per le fasce in essi compresi, individuano i singoli beni inclusi in dette fasce con particolare attenzione al contesto ambientale in cui sono inseriti, dettano le relative norme di tutela valorizzando la continuità dei sistemi storici, paesistici e ambientali. Le Province redigono per queste aree un Piano di Settore secondo le indicazioni del comma precedente.

Art. 33 - Direttive, prescrizioni e vincoli per parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica regionali.

Il P.T.R.C. individua gli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali ai sensi della L.R. 16.8.1984, n.40, negli elaborati n. 5 "Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologia e di aree di tutela paesaggistica", (scala 1:250.000) e n. 9 (scala 1:50.000) di progetto.

Fatto salvo quanto disposto dall'art.6 ultimo comma della L.R. 16.8.1984, n. 40 in ogni singolo ambito sono applicate le Norme specifiche di tutela di cui al Titolo VII della presente normativa.(...)

Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali: **4. Settore Costiero - Laguna di Venezia.**

Negli ambiti territoriali individuati dal P.T.R.C. per la formazione di parchi e riserve naturali regionali, nelle more dell'istituzione degli stessi, è consentito che gli Enti territoriali locali realizzino o autorizzino, su conforme parere della Giunta Regionale sentito il competente organo tecnico, interventi volti al ripristino e riqualificazione ambientale anche ai fini della fruizione pubblica, fermo restando l'autorizzazione degli organi competenti per la tutela ambientale e paesaggistica ai sensi delle legge 1497/1939 e 431/1985.

Il P.T.R.C. individua le "aree di tutela paesaggistica" nella Tav. di progetto n. 5 relativa a "Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologia e di aree di tutela paesaggistica" (scala 1:250.000).

Sono individuate come "aree di tutela paesaggistica": **Laguna di Venezia**

Per dette aree la Regione predispose appositi "Piani di Area" con specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali ai sensi della L.R. 11.3.1986, n.9.

Fino all'adozione di "Piani di Area" è vietata la modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Le norme specifiche di tutela si applicano fino all'approvazione del Piano di Area per le zone specifiche, fatta salva l'applicazione dell'art. 6, u.c., della L.R. 16.8.1984, n.40.

Per quanto concerne la tutela idrogeologica, saranno consentite le opere necessarie che saranno eseguite secondo i criteri della bioingegneria idraulico-forestale o comunque adottando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti.

Per quanto concerne l'oggetto specifico del progetto in esame, si riporta di seguito l'art. 49, relativo agli interventi delle Amministrazioni Statali e di rilevanza statale.

Art. 49 - Interventi delle Amministrazioni Statali e di rilevanza statale

Gli interventi delle Amministrazioni statali e l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti, restano disciplinati dalle relative norme di carattere generale, comprese quelle dettate dall'art. 81 del D.P.R. 24.7.1977, n.616. Tra le realizzazioni delle predette opere pubbliche sono compresi anche gli interventi volti a modificare e/o potenziare linee elettriche esistenti, quando

essi perseguono un interesse nazionale, quale la interconnessione con la rete europea; in questo caso la realizzazione di detti interventi avviene con le modalità e l'osservanza degli specifici atti convenzionali stipulati a tal proposito dalla Regione con l'amministrazione statale interessata, previa intesa con gli Enti Locali direttamente interessati e con l'assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale o di compatibilità ambientale, quando prevista dalla norma vigente. (...)

Per i siti di cui al titolo II delle presenti norme, sono assentibili, fatta salva la valenza ambientale del sito interessato, le opere necessarie all'esercizio delle attività istituzionali di Enti, Aziende e Società, che svolgono interventi di rilevanza nazionale, quali ANAS, F.S., ENEL, RAI, PT, SNAM, Enti portuali aeroportuali, Università, qualora debbano essere collocati come rete o come impianto in un determinato punto del territorio.



COERENZA

Il Progetto in esame è COERENTE con il PTRC vigente. La tipologia di opera in esame è contemplata dall'art. 49 delle NdA come intervento volto a modificare e/o potenziare linee elettriche esistenti, di interesse nazionale. In particolare esso, grazie alle attenzioni progettuali e alle mitigazioni previste, minimizza gli impatti sugli ambienti naturali ed i beni paesaggistici e storico culturali. Sono inoltre limitati al massimo gli impatti in fase di cantiere per escludere l'inquinamento delle risorse primarie.

Il PTRC non prevede particolari prescrizioni per il posizionamento di elettrodotti e reti elettriche.

Il progetto, nel rispetto del piano, ha mirato a minimizzare l'impatto paesaggistico, venendo così incontro agli indirizzi di tutela ambientale e paesaggistica del piano, per quanto tecnicamente possibile. Le numerose demolizioni in progetto (circa 70,40 km a fronte di 22 km di nuove linee aeree) permettono di liberare numerosi ambiti individuati dal PTRC, comportando nel complesso un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.

Il progetto di razionalizzazione delle linee elettriche punta in generale ad una diminuzione dell'incidenza della rete elettrica sul territorio ed ad una sua migliore dislocazione.

2.4.1.2 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) ADOTTATO

Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è stato adottato con D.G.R. 17 febbraio 2009, n. 372 e secondo quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, assume natura di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ai sensi dell'art. 135, comma 1, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Piano adottato si compone dei seguenti elaborati principali (Fonte: <http://www.ptrc.it/ita/pianificazione-territoriale-veneto-ptrc-adottato.php?pag=ptrc>).

- Relazione illustrativa
- Elaborati grafici
 - o Tavola PTRC 1992 - Ricognizione
 - o Tavola 1a - Uso del suolo / Terra
 - o Tavola 1b - Uso del suolo / Acqua
 - o Tavola 2 - Biodiversità
 - o Tavola 3 - Energia e ambiente
 - o Tavola 4 - Mobilità
 - o Tavola 5a - Sviluppo economico produttivo
 - o Tavola 5b - Sviluppo economico turistico
 - o Tavola 6 - Crescita sociale e culturale
 - o Tavola 7 - Montagna del Veneto
 - o Tavola 8 - Città, motore di futuro
 - o Tavola 9 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica
 - o Tavola 10 - PTRC – Sistema degli obiettivi di progetto
- Ambiti di paesaggio – Atlante ricognitivo
- Norme tecniche

La **variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento** (PTRC 2009) per l'attribuzione della valenza paesaggistica, è stata adottata con D.G.R. n. 427 del 10 aprile 2013.

Ai fini di tale attribuzione è stata stipulata, nel luglio 2009, un'Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione del Veneto che ha per oggetto *“la redazione congiunta (...) del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (...) per quanto necessario ad attribuire al PTRC la qualità di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici”*. Per l'attuazione di tale Intesa è stato istituito un Comitato Tecnico per il Paesaggio (CTP) a composizione ministeriale e regionale, incaricato della “definizione dei contenuti del Piano” e del “coordinamento delle azioni necessarie alla sua redazione”.

La variante ha lo scopo di integrare quanto espresso dal PTRC adottato nel 2009 con le attività e le indicazioni emerse nell'ambito dei lavori del CTP.

In sintesi la variante parziale al PTRC riguarda:

- l'attribuzione della valenza paesaggistica;
- l'aggiornamento dei contenuti territoriali .

Gli approfondimenti territoriali sono relativi a:

- la Città, con riguardo al sistema metropolitano delle reti urbane e all'aggiornamento delle piattaforme metropolitane, differenziate per rango e per ambito territoriale;
- il Sistema Relazionale, con riferimento in particolare alla mobilità e alla logistica, in relazione alle dinamiche generate dai corridoi europei che attraversano il territorio della regione;
- la Difesa del suolo, con riferimento in particolare alle problematiche derivanti dal rischio idraulico e dal rischio sismico, allo scopo di meglio intervenire in aree a rischio idrogeologico e sismico, che anche recentemente hanno subito gravi danni.

Gli elaborati oggetto di variante sono dunque (Fonte: <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/ptrc-variante-adozione>):

- Tav. 01c - Uso del suolo – idrogeologia e rischio sismico (integrazione rispetto PTRC adottato)
- Tav. 04 - Mobilità (modifica rispetto PTRC adottato)
- Tav. 08 - Città, motore di futuro (modifica rispetto PTRC adottato)
- Relazione illustrativa (modifica e integrazione rispetto PTRC adottato)
- Allegato B3 - Documento per la pianificazione paesaggistica (modifica dell'elaborato “Ambiti di Paesaggio - Atlante ricognitivo del PTRC” adottato e integrazione con gli elaborati: Ambiti di paesaggio, Quadro per la ricognizione dei beni paesaggistici, Atlante ricognitivo e Sistemi di valori comprendenti a loro volta gli elaborati: I siti patrimonio dell'Unesco, Le Ville Venete, Le Ville del Palladio, Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica, Forti e manufatti difensivi, Archeologia Industriale, Architetture del Novecento)
- Norme Tecniche (modifica e integrazione rispetto al PTRC adottato).

Dall'analisi della **Tavola 1a - “Uso del Suolo – Terra”**, di cui è riportato uno stralcio nel seguito, si evince quanto riportato di seguito.

L'area di intervento A - Dolo-Camin si sviluppa nei seguenti sistemi del territorio rurale:

- area agropolitana (Art. 9)
- area ad elevata utilizzazione agricola (Art. 10)
- agricoltura periurbana (Art. 8)

e coinvolge un corso d'acqua significativo e alcune viabilità.

L'area di intervento C – Fusina- Malcontenta si sviluppa nei seguenti sistemi del territorio rurale:

- area di agricoltura periurbana (Art. 8)
- area agropolitana (Art. 9)

interessando un'area sotto il livello del mare in corrispondenza della stazione elettrica di Fusina.

Nel seguito si riportano gli articoli delle NTA che normano gli elementi interessati dal progetto.

Art. 8. Aree di agricoltura periurbana

1. Nell'ambito delle aree periurbane la pianificazione territoriale ed urbanistica nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni devono:

- a) riconoscere, tutelare e promuovere la presenza delle aziende agricole multifunzionali orientate ad un utilizzo ambientalmente sostenibile del territorio rurale, con particolare attenzione alla realizzazione da parte delle aziende agricole degli interventi di tutela quali/quantitativa della risorsa idrica;
- b) valorizzare il ruolo sociale e ricreativo delle aree di agricoltura periurbana; a tal fine possono individuare aree destinate ad orti urbani, promuovendo la realizzazione delle necessarie dotazioni strutturali;
- c) prevedere interventi atti a garantire la sicurezza idraulica delle aree urbane e la tutela e la valorizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea;
- d) garantire l'esercizio non conflittuale delle attività agricole rispetto alla residenzialità e alle aree produttive industriali e artigianali nelle aree confinanti a quelle di agricoltura periurbana;
- e) favorire la fruizione a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale delle aree periurbane, individuando una rete di percorsi, garantendone la continuità, prevedendo il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali si possano individuare congrui spazi ad uso collettivo;
- f) definire le norme per la realizzazione e il recupero dei fabbricati abitativi, rurali e agricolo-produttivi nel rispetto delle tipologie e di materiali che garantiscano il loro armonico inserimento nel paesaggio agrario, localizzandoli prioritariamente nell'aggregato abitativo esistente o in contiguità con esso.

2. Nell'ambito delle aree periurbane i Comuni stabiliscono le regole per l'esercizio delle attività agricole specializzate (serre, vivai) in osservanza della disciplina sulla biodiversità, secondo criteri che saranno forniti da apposite linee guida regionali.

Art. 9. Aree agropolitane

1. Nelle aree agro-politane in pianura nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni devono:

- a) assicurare la compatibilità dello sviluppo urbanistico con le attività agricole;
- b) individuare modelli funzionali alla organizzazione di sistemi di gestione e trattamento dei reflui zootecnici e garantire l'applicazione, nelle attività agro-zootecniche, delle migliori tecniche disponibili per ottenere il miglioramento degli effetti ambientali sul territorio;
- d) prevedere, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza ed alla mitigazione idraulica, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d'acqua esistenti e alle tracce del preesistente sistema idrografico-naturale.


2. Nell'ambito delle aree agropolitane i Comuni stabiliscono le regole per l'esercizio delle attività agricole specializzate (serre, vivai), in osservanza alla disciplina sulla biodiversità e compatibilmente alle esigenze degli insediamenti, secondo criteri che saranno forniti da apposite linee guida regionali.

Art. 10 - Aree ad elevata utilizzazione agricola

1. Nell'ambito delle aree ad elevata utilizzazione agricola nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni devono:

- a) favorire il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo anche attraverso la conservazione della continuità e dell'estensione delle aree ad elevata utilizzazione agricola limitando la penetrazione in tali aree di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario;
- b) favorire la valorizzazione delle aree ad elevata utilizzazione agricola attraverso la promozione della multifunzionalità dell'agricoltura e il sostegno al mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua;
- c) favorire la conservazione e il miglioramento della biodiversità anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arbore lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità eco sistemica;
- d) assicurare la compatibilità dell'eventuale espansione della residenza con le attività agricole zootecniche;
- e) limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione, con particolare riferimento ai grandi impianti produttivi, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in esse presenti;
- f) prevedere se possibile, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza ed alla mitigazione idraulica, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d'acqua esistenti e alle tracce del preesistente sistema idrografico.

Figura 3: Stralcio PTRC adottato – TAV. 01a - Uso del suolo (Terra) (in rosso le linee aeree in progetto, in verde i cavidotti, in giallo le linee da demolire)



Dallo stralcio della **Tavola 1b – Uso del suolo (Acqua)**, di cui è riportato uno stralcio nel seguito, si evince che le due zone di intervento ricadono in aree vulnerabili ai nitrati (Art. 16), interessando dorsali principali del modello strutturale degli acquedotti (Art. 17) e numerosi corsi d'acqua, di cui alcuni significativi (Art. 16).

Dall'analisi della Tavola emerge inoltre che l'area di intervento A - Dolo - Camin - è interessata dalla presenza di un'area di maggiore pericolosità idraulica, individuata lungo il corso del fiume Brenta (Art. 20).

Nel seguito si riportano gli articoli delle NTA che normano gli elementi interessati dal progetto.

Art. 16 - Bene acqua

- 1. L'individuazione delle misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale viene effettuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione di settore a scala di bacino o distretto idrografico, che il PTRC assume.*
- 2. I Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Venezia, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, promuovono l'adozione di misure per l'eliminazione degli sprechi idrici, per la riduzione dei consumi idrici, per incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua e incentivano l'utilizzazione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue.*
- 3. Tra le azioni strutturali per la tutela quantitativa della risorsa idrica vanno attuati interventi di recupero dei volumi esistenti sul territorio (tra cui eventualmente le cave dismesse), da convertire in bacini di accumulo idrico, e previsto l'uso plurimo dei bacini di accumulo d'acqua a sostegno dell'innevamento programmato, nonché attuati interventi per l'incremento della capacità di ricarica delle falde anche mediante nuove modalità di sfruttamento delle acque per gli usi agricoli.*
- 4. I Comuni, e le Province e la Città Metropolitana di Venezia, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, incentivano nelle aree con presenza di poli produttivi la realizzazione di infrastrutture destinate al riutilizzo dell'acqua reflua depurata, in sostituzione dell'acqua ad uso industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali.*
- 5. La Regione promuove il recupero ambientale delle risorgive attraverso interventi diretti di ricomposizione ambientale e/o interventi indiretti volti alla ricostituzione delle riserve idriche sotterranee che alimentano la fascia delle risorgive.*
- 6. Al fine di ridurre gli effetti negativi sulle componenti ambientali dell'area peritoranea, la Regione, le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, con i Consorzi di Bonifica competenti per territorio, attuano interventi finalizzati a limitare il fenomeno della risalita del cuneo salino e dell'ingresso nella falda dell'acqua salata.*
- 7. Al fine di tutelare il paesaggio nelle aree montane, a monte delle cascate aventi salti superiori ai 15 metri, possibili prelievi idrici a scopi acquedottistici e/o industriali devono essere convenientemente valutati.*

Art. 17 - Modello strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)

- 1. Il MOSAV definisce le infrastrutture sovraambito a livello regionale, vocate al prelievo ed alla distribuzione di acqua potabile di buona qualità in tutte le aree del Veneto, alla creazione di una rete di sicurezza degli approvvigionamenti, al miglioramento dell'efficienza dello sfruttamento delle risorse idropotabili, al risparmio dell'energia impiegata per il trasporto della risorsa.*
- 2. In ragione degli obiettivi di miglioramento ambientale, di riduzione delle perdite distributive, di riduzione del consumo di energia, di messa in sicurezza delle forniture, di garanzia di controllo e qualità, il MOSAV costituisce elemento di pianificazione sovraambito di natura obbligatoria, e ad esso devono uniformarsi le pianificazioni d'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato.*
- 3. Nelle aree laddove ci sia la presenza di adeguato servizio di pubblico acquedotto, i Comuni operano per disincentivare i prelievi ad uso idropotabile di natura privata.*

Art. 20 - Sicurezza idraulica

- 1. L'individuazione delle aree a condizioni di pericolosità idraulica e geologica e la definizione dei possibili interventi sul patrimonio edilizio e in materia di infrastrutture ed opere pubbliche, vengono effettuate dai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) o dagli altri strumenti di pianificazione di settore a scala di bacino.*
1bis. I Comuni, d'intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali provvedono a elaborare il "Piano delle Acque" (PdA) quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico in maniera appropriata. La realizzazione avviene, principalmente, per il tramite dell'acquisizione del rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d'acqua e dai canali, l'individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, l'individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l'invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore.

2. Al fine di non incrementare le condizioni di pericolosità idraulica gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, in coerenza con il DLgs 152/2006, devono comprendere una Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) che verifichi, in accordo con il PTA, l'idoneità idraulica degli ambiti in cui è proposta la realizzazione di nuovi insediamenti, l'idoneità della rete di prima raccolta delle acque meteoriche nonché gli effetti che questi possono creare nei territori posti a valle prescrivendo i limiti per l'impermeabilizzazione dei suoli, per l'invaso e il successivo recapito delle acque di prima pioggia.

3. I nuovi interventi, opere e attività devono:

a) mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare o non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque, ridurre per quanto possibile l'impermeabilizzazione dei suoli;

b) non aumentare il rischio idraulico in tutta l'area a valle interessata, anche mediante la realizzazione di vasche di prima pioggia e di altri sistemi di laminazione;

c) mantenere i volumi invasabili delle aree interessate e favorire il ripristino delle aree naturali di laminazione ed esondazione, con riferimento anche alla possibilità di individuare la cave dismesse come siti di laminazione.

4. Devono essere evitati, nella misura possibile, i tomlinamenti dei fossati e corsi d'acqua.

5. Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità idraulica:

a) è vietato eseguire scavi e altre lavorazioni o impiantare colture che possano compromettere la stabilità delle strutture arginali e delle opere idrauliche in genere;

b) è vietato ostruire le fasce di transito al piede degli argini o gli accessi alle opere idrauliche, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

c) è consentito lo spurgo meccanico dei fossi agendo, se possibile, su una sola delle rive, per favorire la conservazione o la piantumazione della vegetazione arborea sulla seconda riva.

5 bis. Gli argini e le sponde fluviali sono destinati prioritariamente a garantire la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua; ogni altro uso deve essere autorizzato dalla competente autorità idraulica.


6. Le estrazioni di materiale inerte dagli alvei e dalle golene di tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio regionale sono consentite esclusivamente al fine di:

a) assicurare il raggiungimento di obiettivi di funzionalità, sicurezza e recupero morfologico del corso d'acqua;

b) ripristinare le sezioni ovvero procedere alla pulizia degli alvei a fronte di situazioni imprevedibili di urgenza;


c) realizzare bacini di laminazione che consentono lo stoccaggio temporaneo dei volumi d'acqua defluenti nella fase di piena dei fiumi e bacini di accumulo delle acque da utilizzare quale riserva idrica ove tale tipologia di opera sia approvata dalla Regione.

Figura 4: Stralcio PTRC adottato – TAV. 01b - Uso del suolo (Acqua) (in rosso le linee aeree in progetto, in verde i cavidotti, in giallo le linee da demolire)



Dallo stralcio della **Tavola 1c – Uso del suolo (Idrogeologia e rischio sismico)**, sotto riportata, emerge il sistema idrogeologico che caratterizza i due ambiti di studio. Nell'ambito Dolo-Camin - si individua un'area di pericolosità idraulica (Art. 20), che ricade principalmente nella provincia di Padova, riguardando quindi la zona ovest dell'intervento. L'ambito Fusina-Malcontenta è invece interessato da superfici allagate nelle alluvioni degli ultimi 60 anni (Art. 20). Entrambe le aree di intervento includono alcuni impianti idrovori principali.

Figura 5: Stralcio Variante al PTRC 2009 – TAV. 01c - Idrogeologia e rischio sismico (in rosso le linee aeree in progetto, in verde i cavidotti, in giallo le linee da demolire)



Dalla **Tavola 2 del PTRC**, di cui è riportato uno stralcio nel seguito, risulta la vicinanza di entrambi gli interventi ad un'estesa area nucleo, ovvero un territorio che presenta i maggiori valori di biodiversità regionale, e che comprende i siti della Rete Natura 2000 (Art. 24). Nel caso in esame l'area nucleo è rappresentata dai siti IT50030 (Laguna medio inferiore di Venezia - SIC) e IT50046 (Laguna di Venezia - ZPS).

Sono inoltre interessati dal progetto alcuni corridoi ecologici (Art. 25), individuati in corrispondenza dell'attraversamento del fiume Brenta (per l'ambito Dolo-Camin), e lungo il vallone Moranzani (per l'ambito Fusina-Malcontenta). Per questo ultimo corridoio, si segnala come sia attualmente in corso la realizzazione del Progetto Integrato Fusina, che prevede la realizzazione di una discarica dei fanghi di dragaggio dei canali lagunari e la successiva sistemazione a verde dell'area.

Dall'analisi della Tavola emerge inoltre, per le aree attraversate dagli interventi, una diversità dello spazio agricolo bassa/medio bassa.

Nel seguito si riportano gli articoli delle NTA che normano gli elementi interessati dal progetto.

Art. 24. Rete ecologica regionale

1. Al fine di tutelare e accrescere la biodiversità il PTRC individua la Rete ecologica quale matrice del sistema delle aree ecologicamente rilevanti della Regione Veneto.

2. La Rete ecologica regionale è costituita da:

a) aree nucleo quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91;

b) corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;

c) cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica in quanto connotate dalla presenza di endemismi o fragilità degli equilibri, da scarsa o nulla accessibilità o da isolamento.

3. La Regione promuove programmi e progetti specifici finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione della Rete ecologica e per l'attuazione di azioni volte alla tutela, conservazione e accrescimento della biodiversità da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni provinciali, comunali e gli altri soggetti interessati, anche mediante il supporto a pratiche agricole sostenibili e di gestione rurale, privilegiando quelle dell'agricoltura biologica. In tal senso si assumono come elementi di riferimento le reti di siepi agrarie e i filari, le zone umide, i corsi d'acqua e la rete di scolo e irrigua, i boschetti.

4. Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, in sede di adeguamento al PTRC, provvedono a recepire la Rete ecologica e ad adeguare le normative dei piani al presente articolato, ispirandosi al principio dell'equilibrio tra finalità di valorizzazione e salvaguardia ambientale e crescita economica.

5. La Regione istituisce e aggiorna periodicamente, di concerto con le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, e avvalendosi anche del contributo delle università, dei centri di ricerca e delle associazioni scientifiche, una banca dati territoriale della Rete ecologica.

6. La procedura per la valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000. I corridoi ecologici, le cavità naturali e il territorio regionale all'esterno di tali siti sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000 e sulla base degli appositi monitoraggi che ne permettono l'identificazione ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva 92/43/CEE.


Art. 25. Corridoi ecologici

1. Le Province e la Città Metropolitana di Venezia definiscono le azioni necessarie per il miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat e delle specie nei corridoi ecologici, individuano e disciplinano i corridoi ecologici sulla base dei perimetri indicati, con possibilità di apportarvi modifiche, motivatamente e nel rispetto degli indirizzi e delle finalità, e di inserire nuovi elementi ecologici per ridurre la frammentazione, al fine di garantire la continuità ecosistemica, ispirandosi al principio dell'equilibrio tra la finalità naturalistico-ambientale e lo sviluppo socio-economico ed evitando, per quanto possibile, la compressione del diritto di iniziativa privata.

3. I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali al fine di consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali misure i Comuni promuovono attività di studio per l'approfondimento e la conoscenza della Rete ecologica.

4. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici; per garantire e migliorare la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua e la sicurezza geologica e da valanga sono comunque consentiti gli interventi a tal fine necessari.

Figura 6: Stralcio PTRC adottato – TAV. 02 – Biodiversità (in rosso le linee aeree in progetto, in verde i cavidotti, in giallo le linee da demolire)



La **Tavola 3 - Energia e Ambiente**, di cui si riporta uno stralcio nel seguito, evidenzia un inquinamento da NO_x compreso tra 40 e 50 µg/m³ nella maggior parte del territorio interessato dall'ambito A - Dolo-Camin, con aumenti di concentrazione tra 50 e 60 µg/m³ nei pressi dell'area industriale di Padova (SE Camin) e per l'ambito Fusina-Malcontenta.

L'elaborato riporta inoltre la fitta rete di elettrodotti esistenti (Art. 32), alcuni dei quali di prevista demolizione, e individua reti gas di importanza nazionale e regionale. Sia la zona urbana di Padova che quella di Mestre - Porto Marghera sono indicate come aree ad alta concentrazione di inquinamento elettromagnetico.

Nell'ambito della Stazione Elettrica di Camin si segnala la presenza di aree con industrie a rischio di incidente rilevante, e di un inceneritore.

L'ambito di Porto Marghera, che rientra all'interno di un sito inquinato di interesse nazionale (SIN), presenta un'elevata concentrazione di impianti di produzione e trattamento rifiuti (Art. 33) (un inceneritore, un impianto di produzione da rifiuti, un impianto di compostaggio e una discarica attiva per rifiuti non pericolosi). La stessa area si caratterizza per la presenza di centrali termoelettriche autorizzate (sia a combustibile fossile che a fonti rinnovabili) (Artt. 28 e 29) e di industrie a rischio di incidente rilevante.

Nel seguito si riportano gli articoli delle NTA che normano gli elementi interessati dal progetto.

Art. 28. Localizzazione degli impianti di produzione di energia termoelettrica

- 1. Le centrali fino a 1 MW termico in cogenerazione e trigenerazione, possibilmente connesse a reti di teleriscaldamento, possono essere collocate anche all'interno dei perimetri dei centri abitati.*
- 2. Gli impianti termoelettrici da 1 MW a 10 MW termici, quando l'energia termica è fornita a grandi utilizzatori o distribuita in ambito urbano attraverso reti di teleriscaldamento, sono localizzati preferibilmente in aree industriali o per servizi all'interno dei perimetri dei centri urbani, purché in aree funzionalmente idonee.*
- 3. Gli impianti termoelettrici oltre i 10 MW termici sono localizzati in aree industriali e per servizi.*

Art. 29. Sviluppo delle fonti rinnovabili

- 1. La Regione del Veneto promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi che ai sensi dell'articolo 12, del D.Lgs. n. 387/2003 sono definiti di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.*
- 2. Gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti. Nelle zone agricole possono altresì essere ubicate piattaforme di produzione e stoccaggio di biomasse legnose a fini energetici. Deve essere, inoltre, data priorità al riutilizzo di aree degradate da attività antropiche, tra cui siti industriali, cave, discariche ai sensi del Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006.*


Art. 32. Reti elettriche

- 1. In riferimento agli elettrodotti, laddove il contesto elettrico e urbano lo permetta, le nuove linee elettriche aeree devono minimizzare i vincoli aggiuntivi nel territorio; a tale fine va valutata la possibilità di compensare la superficie che risulta vincolata dai nuovi elettrodotti con una riduzione di superficie vincolata da altri elettrodotti.*

Art. 33. Ubicazione degli impianti di gestione rifiuti

- 1. La progettazione di nuovi impianti o discariche deve privilegiare standard di tutela ambientale ed igienico sanitaria conformi alla disciplina di settore.*
1 bis. Va favorito l'utilizzo di impianti esistenti nelle aree produttive al fine di agevolare il recupero e l'ottimizzazione dell'uso delle fonti energetiche e del riciclo delle materie prime.
- 2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, compresi i rifiuti speciali, sono ubicati nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici. Tale previsione non si applica a:*
 - a) discariche ed impianti di compostaggio che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;*
 - b) impianti di recupero dei rifiuti inerti che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree di cava nel rispetto della Legge regionale n. 3 del 2000 ed in conformità alle specifiche disposizioni del piano di settore.*
- 3. Fatti salvi ulteriori vincoli previsti da specifiche normative di settore, nazionali e regionali, e la diversa determinazione da parte delle Autorità titolari del potere di vincolo, non è di regola consentita l'installazione di nuovi impianti o discariche, con esclusione degli stoccaggi di rifiuti annessi ad attività produttive o di servizio, nelle aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale, paesaggistico, idrogeologico, storico-archeologico.*
- 4. Le nuove discariche devono essere localizzate anche valutando la loro compatibilità con gli elementi ecologici funzionali alla Rete Ecologica.*

Figura 7: Stralcio PTRC adottato – TAV. 03 – Energia e Ambiente (in rosso le linee aeree in progetto, in verde i cavidotti, in giallo le linee da demolire)



Dall'analisi della **Tavola 4** – “**Mobilità**” emerge la presenza di un sistema della logistica di tipo hub-policentrico, con i due poli individuati nella zona urbana di Padova e in quella di Mestre-Porto Marghera (Art. 41).

In entrambi gli ambiti di studio il sistema di trasporto appare realizzato da strade statali e regionali già esistenti, oltre che da autostrade e superstrade, alcune delle quali di futura realizzazione (Art.38).

L'asse dell'elettrodotto Dolo-Camin interferisce con una rete navigabile, in parte esistente e in parte in progetto (Idrovia). Lo stesso ambito di studio include la presenza di un casello autostradale, posto nelle vicinanze della Stazione Elettrica di Camin, e di un percorso ciclo-pedonale principale (Art. 42).

L'ambito di intervento Fusina-Malcontenta è segnalato come centrale per la portualità veneziana, oltre che come macro ambito della nautica da diporto, con indicazione dell'area per la cantieristica e di un area per lo sviluppo della croceristica (Art. 39).

Nel seguito si riportano gli articoli delle NTA che normano gli elementi interessati dal progetto.

Art. 36. Sistemi di trasporto

1. *Al fine di migliorare la circolazione delle persone e delle merci in tutto il territorio regionale, il PTRC promuove una maggiore razionalizzazione dei sistemi insediativi e delle reti di collegamento viario di supporto, anche mediante la ristrutturazione delle infrastrutture esistenti.*

2. *Nella cura e nello sviluppo della rete viaria primaria e secondaria, si deve conseguire una maggiore efficienza complessiva del sistema viario regionale, attraverso alcune linee d'azione principali che prevedono:*

a) *il potenziamento dell'interscambio ferro - gomma fra servizi pubblici, attraverso una razionalizzazione ed integrazione dei servizi su gomma ed attraverso la concentrazione dei punti di sosta delle autocorse, anche in prossimità delle stazioni o fermate ferroviarie, realizzando adeguati spazi attrezzati o opportune piattaforme logistiche comprensoriali;*

b) *un'offerta di trasporto basata sull'utilizzo integrato dei mezzi pubblici, possibilmente con tecnologia e combustibili a basso impatto ambientale, attraverso il potenziamento dell'offerta di trasporto su rotaia e la creazione di un efficace sistema di scambio intermodale con i mezzi su gomma, siano essi di servizio pubblico (autolinee urbane ed extraurbane) che privati (autoveicoli, motocicli, biciclette, ecc.), favorendo in particolare il soddisfacimento delle esigenze di mobilità espresse dalla popolazione scolastica e lavorativa;*

c) *sistema di parcheggi scambiatori, preferibilmente al di fuori di contesti di particolare valore storico e paesaggistico, connessi funzionalmente alla rete del servizio pubblico di trasporto, nonché autoparchi attrezzati per camion in prossimità delle aree industriali;*

d) *il Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) quale strumento di decongestione dei traffici che investono l'area veneta caratterizzata da un modello insediativo (produttivo e residenziale) diffuso.*

e) *la possibilità di accesso alle reti viarie principali attraverso svincoli, da attivarsi anche mediante controstrade da ricondurre agli svincoli regolamentati, con esclusione degli accessi privati;*

f) *lo sviluppo ordinato e funzionale delle aree di sosta afferenti il sistema autostradale e in particolare la realizzazione di una rete di impianti attrezzati dedicati alla sosta dei mezzi pesanti, nel rispetto di specifiche linee guida da adottarsi da parte della Giunta Regionale.*

Art. 38. Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade e alle stazioni SFMR.

1. *Le aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade, di cui alla tav. 04, e alle stazioni SFMR, per un raggio di 2 Km dalla barriera stradale, sono da ritenersi aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale.*

2. *Nell'ottica di una riorganizzazione e riqualificazione del sistema infrastrutturale e insediativo, tendente a un miglioramento generale del sistema stesso, lo sviluppo territoriale delle aree di cui al comma 1, non interessate da tessuti urbani consolidati, è subordinato a un riordino degli insediamenti e attività presenti, anche nei territori esterni, relazionati alle aree stesse, che preveda una loro rilocalizzazione e concentrazione, ovvero a un riordino delle zone agricole volto a eliminare eventuali opere incongrue ed elementi di degrado, anche mediante il ricorso a strumenti di compensazione. Dette aree sono da pianificare sulla base di appositi progetti strategici regionali.*

3. *Per quanto concerne la pianificazione di contesti interessati da tessuti urbani consolidati, gli enti territorialmente competenti, in sede di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione, devono tener conto della rilevanza strategica delle aree di cui al comma 1.*

4. *Fino all'adeguamento di cui al comma 3, le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti possono essere attuate solo previo accordo con la Regione tenendo conto della rilevanza strategica ai fini della mobilità regionale delle aree di cui al comma 1.*

Art. 39. Portualità veneziana

1. *La portualità veneziana è un insieme organico di aree demaniali, superfici ad uso prevalentemente industriale, canali ed infrastrutture di servizio.*
2. *Per un efficace coordinamento delle scelte relative alla salvaguardia e allo sviluppo dell'ambito portuale veneziano con le scelte strutturali relative all'intera area del sistema portuale lagunare e, più in generale, del sistema portuale del nord-Adriatico, l'ambito portuale veneziano assume valenza strategica sia in relazione all'espansione del Porto che in relazione allo sviluppo economico-industriale dell'ambito stesso; per tali motivi ed al fine di pervenire al miglior assetto dell'area in questione si provvede con progetto strategico, redatto d'intesa con i Comuni interessati, la Città Metropolitana di Venezia, la Regione e l'Autorità Portuale.*
3. *Il progetto strategico è finalizzato a definire l'asset portuale di Marghera e le specializzazioni del terminal di Venezia Marittima.*


Art. 41. Connessioni della logistica

1. *Il PTRC individua le seguenti categorie funzionali di strutture logistiche:*
 - a) *ambito portuale veneziano;*
 - b) *hub principali costituiti da Verona Quadrante Europa (monocentrico) e dal sistema Padova - Venezia - Treviso (policentrico) da attuarsi mediante apposito progetto strategico ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 11/2004;*
 - c) *terminal intermodali primari;*
 - d) *terminal intermodali da sviluppare.*
2. *La Regione favorisce la razionalizzazione dei sistemi di connessioni tra le diverse strutture logistiche, anche con gli obiettivi di ottimizzazione dell'efficienza del sistema della logistica e di riduzione dei gas serra e del particolato sottile, in linea con gli obiettivi europei in materia.*
3. *La Regione favorisce la predisposizione di reti di "Servizi di trasporto intelligenti" volti all'ottimizzazione dei dati di traffico, alla gestione dell'intermodalità dei traffici merci, per la sicurezza e l'efficienza dell'integrazione dei servizi in un'ottica di coordinamento e cooperazione con la rete europea dei trasporti.*
4. *Va favorita la localizzazione delle attività legate alla logistica implicanti notevoli flussi veicolari nelle aree afferenti ai caselli autostradali e agli accessi alle superstrade.*

Art. 42. Mobilità lenta

1. *La Regione incentiva le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni alla realizzazione di una rete di piste ciclabili in ambito urbano ed extraurbano per creare percorsi sicuri da destinare a tale forma di mobilità e al fine di permettere una visita sostenibile e poco impattante del territorio*
2. *I percorsi ciclabili extraurbani devono garantire una vasta rete ciclabile regionale che colleghi centri urbani contermini e attraversi aree di particolare pregio storico, paesaggistico o ambientale e comunque faciliti e incentivi l'uso della bicicletta anche in area extraurbana come sistema alternativo all'automobile. Lo sviluppo della mobilità ciclabile nei centri urbani si deve conseguire anche incentivando lo scambio treno/bicicletta e prevedendo la realizzazione di parcheggi scambiatori ed adeguate aree di sosta.*
3. *I percorsi ciclabili devono considerarsi elementi di primaria valorizzazione delle aree nucleo, compatibilmente con le loro finalità istitutive, nonché delle aree adiacenti alla litoranea veneta.*
4. *La Regione favorisce l'ammodernamento della linea ferroviaria Venezia-Calalzo e il recupero di linee ferroviarie storiche dismesse.*

Figura 8: Stralcio Variante al PTRC 2009 – TAV. 04 – Mobilità (in rosso le linee aeree in progetto, in verde i cavidotti, in giallo le linee da demolire)



Dall'analisi della **Tavola 9 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica** emerge che l'intervento A - Dolo-Camin si estende all'interno di aree agropolitane in pianura (Art. 9), ed in particolare in aree ad elevata utilizzazione agricola (Art. 10), mentre una piccola parte, posta al confine con la provincia di Padova, è definita come area d'agricoltura periurbana (Art. 8).

L'ambito A - Dolo-Camin coinvolge inoltre due corridoi ecologici (Art. 25), il più importante dei quali si estende lungo il corso del fiume Brenta.

Anche l'ambito Fusina-Malcontenta si sviluppa all'interno di aree agropolitane in pianura (Art. 9), ed in particolare in aree d'agricoltura periurbana (Art. 8). Per tale ambito risulta inoltre la presenza di due estesi corridoi ecologici (Art. 25), il più importante dei quali coincide con l'area del Vallone Moranzani.

Si rimanda alla precedente trattazione per quanto riguarda le norme di attuazione che regolano gli elementi descritti nella tavola e interferiti dal progetto.

Figura 9: Stralcio PTRC adottato – TAV. 09 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica - Ambito Dolo-Camin (in rosso le linee aeree in progetto, in verde i cavidotti, in giallo le linee da demolire)




Figura 10: Stralcio PTRC adottato – TAV. 09 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica – Ambito Fusina-Malcontenta (in rosso le linee aeree in progetto, in verde i cavidotti, in giallo le linee da demolire)




Figura 11: Stralcio PTRC adottato – TAV. 09 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica – Legenda



L'Allegato B3 - Documento per la pianificazione paesaggistica del Piano contiene le seguenti informazioni:

1. Ambiti di paesaggio
2. Quadro per la ricognizione dei beni paesaggistici
3. Atlante ricognitivo
4. Sistemi di valori:
 - 4.1 I siti patrimonio dell'Unesco
 - 4.2 Le Ville Venete
 - 4.3 Le Ville del Palladio
 - 4.4 Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica
 - 4.5 Forti e manufatti difensivi
 - 4.6 Archeologia industriale
 - 4.7 Architetture del Novecento

AMBITI DI PAESAGGIO

Gli Ambiti di Paesaggio sono identificati con efficacia ai sensi dell'art. 45 ter, comma 1, della LR 11/2004, e ai sensi dell'art. 135, comma 2, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Per ciascun Ambito di Paesaggio è prevista la redazione di uno specifico Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito (PPRA), così come specificato all'art. 71 ter delle Norme Tecniche del PTRC.

Il territorio regionale è stato articolato in quattordici Ambiti di Paesaggio. La loro definizione è avvenuta in considerazione degli aspetti geomorfologici, dei caratteri paesaggistici, dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali e delle dinamiche di trasformazione che interessano ciascun ambito, oltre che delle loro specificità peculiari.

Il progetto in esame rientra nei seguenti ambiti di paesaggio:

8. PIANURA CENTRALE VENETA (Comuni di Legnaro, Padova, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Stra, Vigonovo). Per tale ambito sono appena state avviate le attività di ricognizione dei beni paesaggistici (di cui agli artt. 136 e 142 del Codice) al fine della validazione e riconoscimento da parte del Comitato Tecnico per il Paesaggio e del conseguente espletamento di quanto richiesto dal Codice e previsto nel protocollo d'Intesa.

14. ARCO COSTIERO ADRIATICO, LAGUNA DI VENEZIA E DELTA DEL PO (Comuni di Camponogara, Dolo, Mira, Venezia). Per tale ambito è già stata avviata l'elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito (PPRA), del quale è stato adottato il Documento Preliminare con DDR 40 del 25 settembre 2012.

ATLANTE RICOGNITIVO

Nell'Atlante ricognitivo sono state individuate trentanove **ricognizioni** (indicate con il termine di "ambiti" all'interno dell'Atlante ricognitivo PTRC 2009), riguardanti ciascuna una diversa parte del territorio veneto.

All'interno del PTRC l'Atlante gioca il ruolo di punto di incontro tra il riconoscimento della complessità del paesaggio e la definizione di indirizzi per il governo delle sue trasformazioni. Esso inoltre costituisce strumento conoscitivo essenziale per la definizione dei PPRA.




















Le ricognizioni hanno condotto alla definizione dei quaranta obiettivi di qualità paesaggistica preliminari alla stesura dei Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA), previsti nel percorso per l'attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC.

Ad ogni ricognizione è dedicata una scheda analitica, organizzata secondo quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 143 comma 1 lettera f, "analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio".

La citata **Tavola 9** indica l'area di intervento come ricadente in parte nell'**ambito n. 27** (Pianura agropolitana centrale) e in parte nell'**ambito n. 32** (Bassa pianura tra il Brenta e l'Adige). Si segnala inoltre la stretta vicinanza con l'**ambito n. 31** (Laguna di Venezia).

Nel seguito si riporta lo stralcio delle tre schede, tratto dall'Atlante Ricognitivo della variante al PTRC adottato.


VALORI NATURALISTICO-AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI

	Siti di Interesse Comunitario		Ambiti di valore archeologico
	Zone a Protezione Speciale		Centri storici
	Parco Naturale Statale e Regionale		Città Murata
	Riserva Naturale		Siti UNESCO
	Area protetta di interesse locale		Ville di Andrea Palladio
	Ambiti di valore naturalistico ambientale		Ville Venete
	Zone Umide		Castelli e fortificazioni
	Aree naturalistiche minori		Siti Archeologici
	Bosco planiziale		Tracciati storici
	Bosco di nuovo impianto		Agrocenturiato
	Pinete litoranee		Fortificazioni militari
	Prati stabili		Bosco della Serenissima Repubblica
	Ghiacciai		Pendii terrazzati
	Geosito		Cavini
	Corso d'acqua di interesse regionale		Segni storici del paesaggio agrario (orti, risaie, ecc)
	Corso d'acqua di rilievo naturalistico		
	Fascia delle risorgive		
	Teste di fontanile		
	Laghi e specchi d'acqua		
	Lagune		
	Dune fossili e relitti boscati		
	Perimetro Piano di Area		

FATTORI DI RISCHIO ED ELEMENTI DI VULNERABILITA'

	Ferrovia, stazioni ferroviarie
	Autostrade, caselli autostradali
	Strade statali
	Strade regionali
	Strade provinciali
	Aeroporto
	Stazioni radio base
	Elettrodotti alta tensione
	Centrali termoelettriche
	Centrali idroelettriche
	Aree estrattive in atto
	Aree estrattive estinte
	Aree produttive
	Inceneritori
	Impianti di combustione da rifiuti
	Impianti di compostaggio
	Discariche
	Presenza di industrie a rischio di incidente rilevante
	Siti inquinati di interesse nazionale
	Rigassificatore

PIANURA AGROPOLITANA CENTRALE (AMBITO 27)



L'area oggetto della ricognizione comprende l'area metropolitana centrale, costituita dal sistema insediativo e dai territori di connessione afferenti le città di Padova e Mestre, fino all'hinterland trevigiano, inclusa tra la fascia delle risorgive e l'area oggetto della ricognizione della centuriazione a nord e l'area della riviera del Brenta a sud.

FRAMMENTAZIONE: Profilo C - Paesaggio a frammentazione alta con dominante insediativa: *comprende i territori comunali che sono occupati da aree urbanizzate per frazioni comprese tra un sesto e un terzo della loro estensione complessiva, con usi del suolo ripartiti pressoché esclusivamente tra urbano e agricolo.*

Il paesaggio presenta condizioni di crisi della continuità ambientale, con spazi naturali o seminaturali relitti e fortemente frammentati dall'insediamento, per lo più quasi sempre linearmente conformato lungo gli assi di viabilità, e dalle monoculture agricole.

Il paesaggio registra complessivamente stati di diffusa criticità della sua articolazione spaziale, con mosaici semplificati dal punto di vista ecologico e semiologico e al tempo stesso caratterizzati da fenomeni di congestione, riferibili alla consistente frequenza di interazioni spaziali conflittuali fra diverse configurazioni o singole componenti in assenza di sistemi paesaggistici con funzioni di mediazione e inserimento. Tali situazioni sono dovute anche alla natura incrementale degli sviluppi insediativi, che esprimono in queste aree una elevata potenza di frammentazione.

DESCRIZIONE DEI CARATTERI DEL PAESAGGIO:

Geomorfologia e idrografia: *L'area oggetto della ricognizione fa parte del sistema della bassa pianura antica, calcarea, a valle della linea delle risorgive con modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane a depositi fini; in particolare appartiene al sistema deposizionale del Brenta pleistocenico (tutta la parte a nord del Naviglio) e alla pianura olocenica del Brenta con apporti del Bacchiglione (tutta l'area padovana). L'area oggetto della*

ricognizione è caratterizzata dalla forte presenza di argille con corridoi determinati da dossi del Brenta (dove si concentrano maggiormente le sabbie) e del Bacchiglione.

La geomorfologia è influenzata dalla storia dell'idrografia di questo territorio. Morfologicamente l'area si può inserire in un contesto di bassa pianura alluvionale interessata da corsi d'acqua che si sviluppano, per lo più, con un andamento meandriforme.

La divagazione delle aste fluviali dei principali corsi d'acqua presenti nella zona ha generato la sovrapposizione nel tempo e nella sequenza stratigrafica, di diversi ambienti caratterizzati da differente energia di trasporto e deposizione dei sedimenti.

Dossi fluviali e paleovalle si distinguono per la presenza di lenti e depositi a granulometria media, generalmente sabbie (sabbie limose e limi sabbiosi), che, essendo caratterizzati da un basso grado di costipamento, risultano sopraelevati rispetto ai terreni circostanti per lo più costituiti da terreni argillosi, limoargillosi, con un elevato grado di costipamento.

Influiscono sulla struttura geomorfologica del territorio le opere antropiche per il controllo dell'idrografia, come il canale Limenella, che attualmente segna il confine occidentale del territorio comunale di Padova, o il Taglio Novissimo di Brenta scavato dalla Repubblica di Venezia per impedire l'interramento della Laguna; ma anche opere realizzate in tempi più recenti, come l'imbonimento della zona industriale di Porto Marghera e il tratto realizzato dell'idrovia Venezia – Padova.

L'idrografia è caratterizzata dalla presenza di alcuni corsi d'acqua di importanza regionale (i fiumi Sile, Brenta e Bacchiglione), di alcuni corsi d'acqua di risorgiva (quali il Dese, lo Zero, il Marzenego, appartenenti al bacino scolante della Laguna di Venezia), del Naviglio Brenta a sud, di parte del canale Taglio Novissimo (tratto fino a Mira), dei canali Piovego e Brentella e del fiume Tergola nel padovano.

Vegetazione e uso del suolo: L'area oggetto della ricognizione è caratterizzata da una forte presenza antropica e pertanto gli elementi vegetazionali sono di tipo sinantropico-ruderale, ovvero associati alla presenza dell'uomo. Dal punto di vista fitogeografico l'area appartiene al Sistema planiziale padano della regione medioeuropea, la cui vegetazione tipica è quella del Quercus-Carpinetum, ormai rara, presente in relitti con *Ulmus minor* e *Acer campestre*.

Attualmente la vegetazione forestale più diffusa e ubiquitaria è costituita da saliceti a salice bianco (*Salix alba*), distribuiti a ridosso dei fiumi dove il condizionamento morfogenetico, in termini di erosione e deposizione, risulta ancora regolarmente presente stagionalmente. Le realtà associate ai corsi d'acqua presentano ancora vegetazione di boschi ripariali, seppur poco diffusi, e canneti, in particolare lungo il fiume Sile; nella parte centrale dell'area oggetto della ricognizione tali elementi risultano rari e per lo più associati ad attività produttive legnose (presenza di pioppeti).

Il paesaggio agrario, caratterizzato un tempo dalla diffusa presenza della coltura promiscua del seminativo arborato vitato (filari di vite maritata a sostegni vivi disposti a piantata, con siepi confinarie capitate) è stato trasformato per esigenze produttive in seminativo semplice con estese colture di mais e frumento, a carattere intensivo (dove rimangono, a tratti, esclusivamente le siepi confinarie) e pioppeti per la produzione di legname da cellulosa. Le tradizionali sistemazioni agricole permangono più frequentemente nei territori a nord dell'area oggetto della ricognizione della pianura centuriata (Scorzè, Martellago, Noale, ecc). I filari arborei e i boschetti interpoderali, non svolgendo più l'antica funzione di produttori di legna e di foraggio, sopravvivono solo in alcune zone lungo i fiumi, dove si possono rinvenire formazioni vegetali tipiche degli ambienti umidi, che costituiscono interessanti e caratteristiche biocenosi.

Da segnalare comunque nell'area oggetto della ricognizione la presenza di alcune aree, quali il bosco del Paraura a Mirano, il bosco di Carpenedo e le cave senili di Noale, Salzano, Martellago e Gaggio, in cui si riscontrano elementi naturalistici di particolare pregio, associati alla presenza di boschi planiziali, zone umide e conseguente vegetazione igrofila.

Insedimenti e infrastrutture: Il sistema insediativo – infrastrutturale dell'area centrale risente fortemente della presenza dei nuclei urbani di Padova e Mestre, territorialmente connessi attraverso il corridoio plurimodale che interessa l'area della Riviera del Brenta. Da Padova e Mestre si sono nel tempo sviluppate dinamiche di occupazione del suolo lungo i principali assi viari che si dipartono a raggera dai centri urbani (la Strada del Santo, l'asse Padova–Vicenza, la Piovese, la Riviera del Brenta, il Terraglio, la Castellana, la Miranese, ecc.). La "città di mezzo" della Riviera del Brenta sta soffrendo negli ultimi anni una sorta di isolamento rispetto ai sistemi urbani di Mestre e Padova, dovuta alla cesura creata dall'insediamento di grandi centri commerciali a ridosso delle due città.

L'area mestrina è caratterizzata anche dalla presenza del polo di Porto Marghera, dove, nell'ultimo decennio, in particolare nel nucleo del Parco scientifico e tecnologico Vega, sono andate consolidandosi una serie di iniziative e di attività collegate alla conoscenza e alla ricerca; similmente la zona industriale - commerciale di Padova che è sorta e si è sviluppata attorno ai caselli autostradali posti a est della città, sta subendo oggi un'elevata terziarizzazione, in particolare nelle aree afferenti il casello di Padova Est e in quelle ubicate a cavallo

di corso Stati Uniti. Il restante territorio è stato fortemente caratterizzato da dinamiche insediative che hanno portato al consolidarsi della cosiddetta "città diffusa", in cui frequente è la presenza del tipo casa-capannone, ovvero di attività di origine familiare sviluppatasi a ridosso dell'abitazione, come ad esempio nell'area del distretto calzaturiero del Brenta.

I pochi "varchi" di una certa importanza rimasti all'interno della cosiddetta "città diffusa" sono legati alla presenza dei principali corsi d'acqua che attraversano il territorio e agli spazi agricoli a volte purtroppo solo interstiziali.

Il territorio è fortemente caratterizzato dalla presenza di una fitta rete viaria di connessione con le importanti infrastrutture stradali, che dai centri di Mestre e Padova si dipartono a raggera verso l'esterno, e dall'asse di collegamento costituito dalla S.R. 11 Padana Superiore lungo la Riviera del Brenta.

L'area oggetto della ricognizione è interessata longitudinalmente dal Corridoio V con l'Autostrada A4 Serenissima, da cui si dipartono la A27 d'Alemagna e la A13 Padova – Bologna, e con la linea ferroviaria Torino-Trieste. Analogamente al sistema viario anche quello ferroviario è caratterizzato da linee che si dipartono dai centri di Mestre e Padova verso l'esterno, in direzione Trieste, Udine, Castelfranco, Adria, Torino e Bologna.

L'area oggetto della ricognizione è attraversata dal passante di Mestre, recentemente completato.

Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali: La forte presenza antropica nell'area metropolitana centrale ha lasciato, nel tempo, sempre meno spazio a realtà naturalistico-ambientali, con banalizzazione del paesaggio e mancanza di habitat diversificati. Tuttavia permangono nel territorio, anche se piuttosto frammentate, alcune zone di interesse ambientale, come il sistema di parchi e giardini storici, alcuni lembi di coltivazioni agricole tradizionali, alcuni lacerti di bosco planiziale e alcune cave senili oggi rinaturalizzate. A queste si aggiungono ambienti con vegetazioni erbose, arboree, arbustive ed igrofile legate ai vari corsi d'acqua presenti sul territorio, che si pongono come elementi di connessione tra le aree di interesse naturalistico-ambientale. Tra questi rappresenta un notevole corridoio ambientale il sistema fluviale del Bacchiglione con le sue aree umide, le golene chiuse dagli argini secchi, in parte coltivate e boscate e il sistema fluviale del Sile, composto dal tipico sistema dei corsi d'acqua di pianura a dinamica naturale con presenza di popolamenti fluviali tipici di acque lente e rappresentati da vegetazione sommersa del Potamogeton, da cariceti e canneti.

Per quanto riguarda il sistema delle cave dismesse, si tratta per lo più di ambienti di cava senile comprendenti specchi acquei poco profondi e vasche interrato, con presenza di bassure paludose, e ricolonizzati dalla tipica vegetazione igrofila accompagnata da frammenti di querceto planiziale; di grande interesse risultano anche le aree a canneto (*Phragmites australis*, *Tipha latifolia* e *Tipha angustifolia*) e le associazioni a giunchi e cariceti.

L'ecosistema nel complesso si sta evolvendo verso una boscaglia igrofila con prevalenza di elementi arborei ed arbustivi tipici del bosco ripariale (salice bianco, salice grigio, ontano nero e olmo). La vegetazione acquatica è rappresentata da specie appartenenti al genere Potamogeton (macrofite sommerse che portano alla superficie dell'acqua i fiori) e da piante galleggianti tipiche delle acque tranquille, riparate dal vento (ad es. la lenticchia d'acqua, *Lemna minor*). Dal punto di vista faunistico si tratta di importanti siti per l'avifauna di passo.

Il sistema agricolo nella parte più settentrionale dell'area oggetto della ricognizione presenta ancora in molti casi una sistemazione agraria caratterizzata dalla presenza di siepi e filari, in particolare lungo i fossati, i corsi d'acqua e i confini di proprietà. Pur non costituendo nello specifico un vero e proprio biotopo, esso può considerarsi un ambiente rifugio per molte specie floro-faunistiche tipiche delle campagne venete.

L'area oggetto della ricognizione è segnata da importanti presenze di interesse storico-culturale, legate soprattutto agli insediamenti e alle relazioni tra le città di Padova, già importante in epoca romana note per la sua antica Università, per aver dato ospitalità a Giotto (Cappella degli Scrovegni) e per essere la città di S. Antonio, e di Venezia, con il suo entroterra mestrino e i nuclei di antica formazione dell'ambito periurbano.


Il territorio è visibilmente caratterizzato dall'influenza veneziana attraverso la regolazione del sistema idraulico (es. le seriole, il canale Taglio di Mirano) e la costruzione di veri e propri sistemi di ville, riconoscibili in particolare lungo il Naviglio Brenta che collega Padova a Mestre e lungo il Terraglio che collega Mestre a Treviso.

La Riviera del Brenta è caratterizzata dalla presenza di circa trecento ville, costruite a partire dal Cinquecento lungo il Naviglio Brenta come dimore estive dalle famiglie patrizie veneziane, (si ricordano in particolare Villa Pisani, Villa Foscari, Villa Widmann Foscari, barchessa Valmarana).

Anche il Terraglio fu meta, in concorrenza con la Riviera del Brenta, di quella che il Goldoni definiva "la smania per la villeggiatura"; fin dal Cinquecento, infatti, fu residenza autunnale e primaverile per i patrizi veneziani, che si muovevano da Venezia a Mestre in gondola e percorrevano poi il Terraglio su pesanti carrozze trainate da buoi. Un intervento decisivo per l'assetto del Terraglio è stato attuato in epoca napoleonica, quando la strada fu ampliata, rafforzata e contornata da filari di platani orientali. Tra i centri storici si segnalano Noale, nota come città della famiglia dei Tempesta che nel XII secolo vi eressero una fortezza, Mirano, Stra e Noventa Padovana, dove sono presenti numerose ville nobiliari con i relativi parchi.

Segno storico importante sul territorio è il sistema dei forti della terraferma mestrina, noto come "campo trincerato di Mestre", realizzato alla fine dell'Ottocento e completato alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, con una disposizione a ventaglio a difesa dell'Arsenale di Venezia.

Nell'area oggetto della ricognizione ricadono altri sistemi di valori che caratterizzano il territorio, tra i quali il sistema degli edifici di culto (basiliche, chiese e oratori), il sistema museale, i Giardini storici (tra cui in particolare l'Orto Botanico di Padova), i manufatti e gli opifici idraulici (tra cui il sistema dei mulini) e i numerosi altri manufatti di notevole valore storico-culturale.



DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE:

Integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale: Si riscontra una buona integrità naturalistica quasi esclusivamente nelle aree appartenenti alla Rete Natura 2000. Lungo alcuni corsi d'acqua, come Brenta, Bacchiglione e Sile, sono ancora presenti lembi di vegetazione riparia che costituiscono habitat seminaturali importanti per la fauna caratteristica della pianura, sebbene essi siano sottoposti a un elevato grado di pressione antropica dovuta alle modifiche del funzionamento idraulico che ne accentuano la vulnerabilità.

Presentano una buona integrità storico-culturale gli elementi e i sistemi legati ai centri storici (primo tra tutti quello di Padova), agli insediamenti e alle relazioni tra i centri delle città di Padova e di Venezia, ai nuclei di antica formazione dell'ambito periurbano e alla presenza delle ville che, con il loro contesto, si sono poste come elemento fondativo di sviluppo del sistema insediativo. Questo sistema risulta oggi fortemente compromesso dalle dinamiche che hanno portato al consolidarsi della cosiddetta "città diffusa". Molti dei segni caratteristici sono minacciati dalla espansione delle residenze e delle attività produttive e commerciali presenti un po' ovunque. (...)

Un po' meno compromessa è la situazione della Riviera del Brenta, dove i caratteri storici sono ancora fortemente presenti e dove le criticità più serie sono dovute al transito dei veicoli, soprattutto pesanti, lungo la S.S. 11 che costeggia il Naviglio (circa 14000 veicoli giornalieri).


Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità: Nell'area metropolitana di Padova e Venezia, come nel resto della pianura centrale veneta, è ormai da tempo in atto un processo di redistribuzione di popolazione che vede le città e i centri maggiori in fase di calo demografico, più o meno marcato, a fronte di una crescita delle loro cinture che, in molti casi, giunge ad interessare anche le seconde e terze fasce. Questo comporta una sorta di occupazione crescente degli spazi agricoli. È in atto, in altri termini, una modifica della configurazione dell'area

periurbana, dove uno spazio rurale crescentemente urbanizzato ospita una popolazione non più agricola mediamente con basse densità insediative, che affida alla mobilità individuale parte sostanziale delle proprie esigenze di spostamento, all'interno dello spazio rurale-urbano, tra l'area metropolitana e il resto del territorio. Si tratta di un processo che produce una micro-infrastrutturazione dello spazio per le esigenze residenziali e che si affida invece alla preesistente infrastruttura relazionale viaria di breve-medio raggio per i collegamenti pendolari di accesso al lavoro e ai servizi. Analogamente anche il sistema produttivo è caratterizzato da un'elevata dispersione insediativa, da una scarsa accessibilità alla rete di comunicazione principale e da una bassa integrazione con il contesto territoriale in cui ricade: inoltre esso è spesso caratterizzato dalla scarsa qualità architettonica degli edifici e dall'incompatibilità in termini di impatto ambientale.

Le principali vulnerabilità del territorio sono dunque legate all'eccessivo carico antropico, all'espansione degli insediamenti residenziali e alla diffusione frammentaria delle attività produttive e artigianali. La continua evoluzione del fenomeno della dispersione insediativa potrebbe accentuare il problema già diffuso della congestione della mobilità.

La diffusa impermeabilizzazione dei suoli e la forte presenza di ostacoli al deflusso superficiale delle acque, dovuta in particolare al passaggio di autostrade, ferrovie e argini fluviali, comporta inoltre gravi problematiche legate alle condizioni idrauliche del territorio.

Infine il traffico attratto/generato dai poli urbani e quello di attraversamento (Corridoio V) generano un elevato impatto ambientale con ricadute sull'intera rete locale, in termini di accessibilità, tempi di percorrenza, velocità media, emissioni in atmosfera.



Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPR

Il territorio dell'area oggetto della ricognizione è stata negli ultimi decenni fortemente caratterizzata da dinamiche insediative che hanno portato al consolidarsi della cosiddetta "città diffusa", caratterizzata da una forte crescita delle aree poste intorno ai poli principali, che finiscono per saldarsi nelle zone più esterne, comportando una sorta di occupazione crescente degli spazi rurali liberi, e da dinamiche di occupazione del suolo lungo i principali assi

viari che dagli stessi poli si dipartono a raggiera. Uno degli effetti maggiormente evidenti è stato l'alterazione dei "contesti di villa", un tempo elemento fondativo del sistema urbano dei centri minori.

Molti dei segni caratteristici del paesaggio sono minacciati dalla presenza di residenze ed attività produttive e commerciali presenti un po' ovunque e i pochi varchi rimasti derivano quasi unicamente dalla presenza dei principali corsi d'acqua che attraversano il territorio e dagli spazi agricoli interstiziali residui. La forte presenza antropica nell'area metropolitana centrale ha lasciato infatti nel tempo sempre meno spazio a realtà naturalistico-ambientali, con conseguente banalizzazione del paesaggio. Prioritario risulta pertanto definire un modello di sviluppo sostenibile in grado di risolvere i fenomeni di crisi determinati dalle trasformazioni in atto, di prevedere una corretta utilizzazione delle aree agricole interstiziali e di salvaguardare le poche aree di interesse ambientale ancora rimaste.

La pianura agropolitana centrale viene ad assumere il ruolo di "capitale plurale del Veneto", costituita dall'area di Mestre, disegnata dall'asse infrastrutturale del Passante, dell'area di Padova, città d'acqua da rivitalizzare, e la "città di mezzo" della Riviera del Brenta, con un sistema insediativo da riordinare anche attribuendo diverso rango alla rete della mobilità.

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all'attenzione delle popolazioni, in vista della pianificazione paesaggistica d'ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari. (si riporta uno stralcio di quelli potenzialmente attinenti il progetto in esame):

3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri.

3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali a elevata naturalità (...) Brenta.

9. Diversità del paesaggio agrario.

9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche residuali, che compongono il paesaggio agrario (siepi campestri, fasce erbose, fossi e scoline, colture arboree ed arbustive tradizionali).

14. Integrità, funzionalità e connessione della copertura forestale in pianura.

14a. Salvaguardare l'integrità della copertura forestale planiziale esistente (...) e promuovere l'impianto di nuove formazioni autoctone, in particolare lungo l'arco verde metropolitano.

15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici.

15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono (siepi, piantate, cavini e baulature agrarie, viabilità rurali, sistema delle seriole, ecc.) e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione.

22. Qualità urbana degli insediamenti.

22g. Salvaguardare e valorizzare la presenza nei centri urbani, in particolare quelli di seconda cintura, degli spazi aperti, delle aree boscate, degli orti, dei prati e dei coltivi anche residuali, quali elementi di servizio alla popolazione e di integrazione della rete ecologica.

24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici.


24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti, in particolare (...) i centri storici lungo la Riviera, e dei manufatti di interesse storicotestimoniale (ville, parchi e giardini storici, canali storici, seriole, centri di spiritualità, archeologia industriale, viabilità storica, architettura di pregio del Novecento, manufatti e opifici idraulici, ecc.).

24b. Scoraggiare interventi che compromettano il sistema di relazioni degli insediamenti storici con i contesti originari.

33. Inserimento paesaggistico delle infrastrutture aeree e delle antenne.

33a. Promuovere azioni di riordino delle infrastrutture esistenti, soprattutto laddove insistano e incidano su contesti paesaggistici di pregio.

LAGUNA DI VENEZIA (AMBITO 31)



Ambito lagunare e di pianura costiera contermina. L'ambito comprende tutta l'area della laguna di Venezia e le aree di recente bonificata di gronda lagunare che dal fiume Sile a est fino all'entroterra mestrino (Tessera) afferiscono la laguna settentrionale e che da Fusina (a sud della zona industriale di Porto Marghera) fino a Chioggia si affacciano sulla laguna meridionale.

Frammentazione delle matrici rurali e seminaturali del paesaggio

Profilo I: Paesaggio a frammentazione bassa con dominante insediativa debole.

Sulla base della indicazione congetturale proveniente dall'analisi di biopermeabilità, si tratta dei paesaggi a naturalità più pronunciata e a maggiore stabilità nella regione, seppure con una netta divaricazione qualitativa e tipologica tra le diverse localizzazioni (Dolomiti e altre aree montane; corpi morfologici isolati dei Monti Berici, dei Colli Euganei e dei rilievi del Montello; aree lagunari).

CARATTERI DEL PAESAGGIO

Geomorfologia e idrografia

La laguna è un bacino costiero dominato dalle maree, separato dal mare, con cui comunica attraverso bocche lagunari, da un cordone litorale costituito da un insieme di lidi, e delimitato verso la "terraferma" da una gronda lagunare. Al suo interno sono presenti isole lagunari pianeggianti formate da sabbie litoranee e fanghi lagunari di riporto da molto ad estremamente calcaree.

Sul bacino lagunare vero e proprio, si affacciano i territori della pianura costiera, deltizia e lagunare, costituiti da aree lagunari bonificate (olocene), drenate artificialmente, formati da limi, da molto ad estremamente calcarei.

Sulle aree litoranee sono presenti recenti corridoi dunali, pianeggianti, costituiti da sabbie litoranee, da molto ad estremamente calcaree.

L'ambito lagunare è morfologicamente caratterizzato dai seguenti elementi:

- *isole: hanno origine naturale o artificiale. Le isole naturali, dove comunque l'azione dell'uomo è intervenuta per conformare e consolidare l'assetto naturale, sono relitti degli antichi cordoni dunali litoranei, come nel caso delle Vignole o di Sant'Erasmo, o originate dall'opera di deposizione e accumulo di materiali solidi trasportati dai fiumi, come nel caso di Burano o Torcello;*

quelle artificiali, che sono un numero consistente, sono state create a partire dal XIX secolo con l'utilizzo di materiali di risulta delle attività edilizie e produttive e, più recentemente, dei fanghi di scavo dei canali lagunari;

- *lidi: isole di origine naturale, di profilo naturale, che delimitano la laguna verso il mare e sono costituite da suoli sabbiosi disposti anche in dorsali lineari di duna;*

- *barene: possono essere naturali o artificiali, sono la struttura geomorfologica emersa più diffusa nella laguna.*

Sono costantemente emerse tranne nei periodi di alta marea; queste condizioni ambientali estreme determinano i fattori limitanti per le associazioni vegetali che le popolano, influenzate dalla salinità, dalla disponibilità d'acqua, dall'illuminazione, ecc.;

- *velme: terreni sabbiosi e fangosi che emergono unicamente con la bassa marea;*

- *canali ed aree d'acqua: le strutture morfologiche principali della laguna sono i canali (principali, secondari e ghebi) e i fondali (incluse velme e barene). Lo scambio tra la laguna e il mare avviene in buona parte attraverso le tre bocche di Lido, Malamocco e Chioggia; i canali lagunari che si dipartono dalle bocche, con una profondità variabile e decrescente dai circa 12 m del canale dei petroli, da Malamocco a Porto Marghera, fino a meno di un metro dei canali minori e dei ghebi, consentono il ricambio idrico e determinano in modo rilevante l'assetto ecologico della laguna. Oltre ai canali naturali, morfologicamente definiti solo dal flusso delle maree, numerosi canali sono stati scavati artificialmente o sono interessati da interventi di manutenzione per mantenere le quote dei fondali.*

L'idrologia residuale di affaccio alla Laguna è caratterizzata dalla presenza di canali, quali il Novissimo, canale pensile che attraversa il territorio da nord a sud, e da una serie di canali minori interconnessi al sistema lagunare (Cornio, Brenta Secca, Fiumazzo, Cavaizza).

Da segnalare l'attraversamento, sul confine meridionale dell'ambito, del fiume Brenta.

Vegetazione e uso del suolo

Il paesaggio naturale lagunare nel complesso è costituito da spazi di acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) che ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico.

*Le piante presenti nelle barene, hanno adottato differenti strategie per sopravvivere: dalla fanghiglia dei bordi compatti e a diretto contatto con l'acqua salmastra della laguna spunta *Spartina striata*; nelle barene più vicine alla terraferma o nelle zone marginali che vengono sommerse solo durante le maggiori alte maree o dove l'acqua è meno salata, troviamo più frequenti altre specie, tra cui il *Giunco marino* (*Juncus maritimus*); nelle aree centrali, dove l'acqua ristagna in superficie anche dopo il deflusso e dove, soprattutto d'estate, l'evaporazione accentua la salinità del suolo, ritroviamo numerose alofite succulente che formano densi cespugli, i quali, nei periodi autunnali, assumono tinte rossastre: le *Salicornie*, tra cui la *Salicornia veneta*, e, più frequente, la *Salicornia fruticosa* (*Arthrocnemum fruticosum*). Oltre la *Salicornia*, vegetano altre specie alofite tipiche (*Puccinellia palustris*, *Aster tripolium*, *Limonium vulgare*, ecc.) che, nell'insieme, formano una vegetazione ricca, tipica della barena non attaccata all'erosione e che predomina nei terreni argillosi fortemente imbevuti d'acqua salmastra.*

*Nei bordi più salati, dove l'acqua salmastra arriva con le alte maree e la concentrazione salina è elevata, si trova una vegetazione costituita da specie dagli spiccati adattamenti all'ambiente estremamente salato e arido: piante dalle foglie carnose o ricoperte da peluria o da scaglie cerosi per diminuire il più possibile la traspirazione ed evitare perdita d'acqua. In particolare si segnalano il *Santonico* (*Artemisia caerulescens*), il *Salin* (*Inula crithmoides*) e l'*Obione* (*Halimione portulacoides*).*

*Una specie comune agli ambienti umidi salati e a quelli dolci è la comune *Canna di palude* (*Phragmites australis*) presente in luoghi diversi: lungo le sponde di laghi, stagni, fiumi, ma anche nelle zone salmastre, come i margini della barena o le arginature delle valli.*

*Le specie vegetali che popolano le velme sono per lo più alghe verdi e la *Zostera*, chiamata dialettalmente «alega».*

*Nelle zone salmastre, sia lagunari che di litorale marino, si trovano altre specie come *Atriplex latifolia* e *Beta vulgaris* ssp. *maritima*. *Atriplex latifolia* cresce frequentemente nei terreni litoranei, incolti, o sui bordi non sommersi delle isole.*

*Lungo le coste, in alcune aree, è presente la tipica vegetazione delle dune costiere; tra cui si rinvengono: le comunità delle dune primarie, o dune costiere mobili, colonizzate da Graminacee specializzate; le comunità delle dune secondarie, o dune bianche, insediate dall'associazione ad *Ammophila*; le comunità delle dune grigie, dune*

stabilizzate dalla copertura di piante superiori e da muschi e licheni che danno alla formazione il caratteristico colore grigio; le comunità della dune brune, dune più antiche colonizzate da pinete litoranee.

Le pinete litoranee sono per la maggior parte derivanti da opere di rimboschimento e composte da formazioni vegetali di pineta mista e formazioni di boscaglia autoctona e alloctona; le specie arboree maggiormente presenti sono: Pinus pinea, P. pinaster e Quercus ilex.

Da evidenziare, per la loro importanza ecologica, le aree interdunali, depressioni umide situate tra due cordoni di dune, dove si trova la vegetazione tipica degli ambienti umidi, tra cui degna di nota l'associazione ad Eriantho-Schoenetum nigricantis.

Le casse di colmata (zone bonificate negli anni '60 per ospitare la terza zona industriale, mai realizzata) sono ricolonizzate da vegetazione spontanea con formazioni umide sia alofi le che salmastre, con presenza di Cannuccia di palude (Phragmites australis), Giunco marittimo (Juncus maritimus), Tifa (Typha angustifolia), Salicornia (Sarcocornia fruticosa), e fasce boscate con pioppi (Populus alba e P. nigra), salici (Salix alba), e tamerice (Tamarix gallica).

Per quanto riguarda l'uso del suolo ampie porzioni del sistema di specchi d'acqua (valli, foci fluviali, barene, canali) sono usate per l'allevamento del pesce e dei molluschi o vengono sfruttate dall'attività di pesca. Nelle aree di gronda lagunare è presente in forma maggiore il seminativo estensivo, tipico delle zone di bonifi ca, fatta eccezione per alcune aree marginali in prossimità della penisola delle Giare, dove è presente vegetazione di tipo arbustivo. Da sottolineare anche alcune eccellenze come gli orti del lido di Cavallino-Treporti, Lio Piccolo, Vignole, Mazzorbo e S. Erasmo, luoghi dove l'attività orticola segna il territorio e delinea un paesaggio ecologicamente interessante.

Insedimenti e infrastrutture

Gli insediamenti principali dell'ambito sono costituiti dalle città storiche di Venezia – con Murano e gli antichi insediamenti di Burano, Mazzorbo, Torcello e San Francesco del Deserto – e di Chioggia e dalle aree balneari di Cavallino e Lido.

Nel territorio lagunare sono presenti numerose isole, molte delle quali ancora abitate e destinate nel tempo a funzioni diverse e articolate (militari, conventuali, produttive, congressuali, ecc.).

Con Venezia e Chioggia tra le isole di maggior interesse si ricordano in particolare:

- Giudecca, affacciata sull'omonimo canale e sul Bacino San Marco in passato sede di orti e poi di attività industriali, ora zona residenziale;*
- San Giorgio Maggiore che ospita un monumentale complesso monastico e una basilica, opera del Palladio;*
- Torcello, una delle isole di più antica colonizzazione, tra il V e il VI secolo, che conserva vestigia dell'antica città tra cui l'imponente cattedrale;*
- San Servolo, già sede conventuale e poi del Manicomio provinciale, che si trova lungo il Canale del Lido ed ospita ora una istituzione universitaria;*
- Santa Maria della Grazia, già sede conventuale e poi ospedaliera;*
- Poveglia, antico centro abitato, poi vigneto ed infine stazione per la quarantena delle navi, attualmente oggetto di riconversione;*
- San Clemente, ospizio per i pellegrini provenienti dalla Terrasanta, trasformata prima in manicomio e ora in struttura alberghiera;*
- Sacca Sessola, un'isola artificiale utilizzata come sanatorio polmonare sino agli anni settanta del secolo scorso ed oggi oggetto di interventi per trasformarla in albergo;*
- San Francesco del Deserto e San Lazzaro degli Armeni*
- che ospitano monasteri tuttora attivi;*
- San Michele, sede del principale cimitero della città;*
- Sant'Erasmo, isola ricca di orti, che ospita la fortificazione austriaca Torre Massimiliana;*
- Certosa, Vignole e Sant'Andrea, che ospitano numerose fortificazioni tra cui il Forte di Sant'Andrea;*
- Sant'Angelo delle Polveri, situata nel Canale di Fusina, che è stata fino al 1689 una polveriera della Serenissima.*

Venezia e Chioggia, fino alla costruzione della ferrovia e delle infrastrutture stradali, erano isolate dalla terraferma ed erano accessibili esclusivamente con navi, battelli e imbarcazioni lagunari. Le infrastrutture ferroviarie e quelle stradali che collegano le due città insulari alla terraferma, rispettivamente il Ponte della Libertà per Venezia e la S.S. 309 per Chioggia, hanno determinato una progressiva accelerazione delle trasformazioni fisiche, urbanistiche e socioeconomiche, che ancora oggi stanno interessando le due città, soprattutto in relazione al fatto che il sistema della mobilità locale, in questa zona, va ad inserirsi all'interno di due linee transfrontaliere: il corridoio V Lisbona-Kiev e l'Autostrada del Mare Sud Europa.

Di grande rilevanza le trasformazioni che hanno interessato le strutture portuali (dall'Arsenale alla Marittima, da Porto Marghera a San Leonardo), aeroportuali (dal Nicelli al Lido al Marco Polo a Tessera) e marittime (dai murazzi e dalle dighe foranee, veneziani e austro-ungarici, alle opere moderne e contemporanee di difesa del litorale e del MOSE) e che hanno determinato l'attuale assetto del sistema insediativo e produttivo lagunare.

Nonostante la presenza del porto e dell'aeroporto resta vivo nell'ambito il problema dell'accessibilità, elemento indispensabile per creare una rete in grado di offrire un servizio competitivo, cui deve riferirsi anche la necessità di applicare criteri di efficienza alle reti infrastrutturali, attivandosi attraverso azioni concertate su più fronti: dalla incentivazione degli interventi connessi alla fruizione del mare, al miglioramento della rete ferroviaria e infrastrutturale, all'intermodalità.

Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali

Da un punto di vista naturalistico-ambientale l'ambito possiede un valore eccezionale, garantito dalla grande varietà di ambienti presenti nel territorio. La laguna di Venezia è un sito di straordinaria importanza per lo svernamento e la migrazione dell'avifauna legata alle zone umide, in particolare ardeidi, anatidi, limicoli, per la nidificazione di numerose specie di uccelli, tra i quali sternidi e caradriformi e per la presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie animali e vegetali rare e minacciate sia a livello regionale che nazionale.

La presenza delle valli da pesca contribuisce al mantenimento di tali ambienti. Le valli da pesca sono composte da diversi habitat: specchi di acqua salmastra stagnante su bassi fondali, laghi vallivi con profondità variabili, barene, canneti, argini erbosi e siepi alberate; questo permette una certa diversità ecosistemica che favorisce l'instaurarsi di specie vegetali e animali di buon valore. La vallicoltura tradizionale, che costituisce una delle attività primarie praticate in laguna di Venezia, oltre ad avere un importante ruolo nell'economia ittica, rappresenta una tipologia di allevamento compatibile sia in termini ecologici che idraulici, in quanto si fonda sui naturali caratteri idrodinamici della laguna. Attualmente sono presenti due grandi complessi vallivi: uno a ridosso della gronda lagunare nord, tra Caposile e Cavallino-Treporti, e uno sulla gronda lagunare sud, tra la penisola delle Giare e la bonifica di Conche.

I lidi veneziani, cordoni dunali che separano il mare aperto dalla laguna, e la penisola del Cavallino mostrano una grande varietà di habitat, in particolar modo nell'area di Cavallino, Alberoni e Ca' Roman. All'interno della formazione forestale principale, rispondente alla tipologia della pineta litoranea, sono presenti una molteplicità di microambienti, quali depressioni umide retrodunali e stagni ed antichi cordoni dunali con lembi di vegetazione xerofila. Inoltre, alcuni impianti artificiali di tipica pineta litoranea stanno lasciando spazio, nei litorali di Cavallino e Alberoni, alla più naturale formazione a leccio e orniello e, nell'area di Ca' Roman, alle comunità tipiche della toposequenza retrodunale, quali Tortulo-Scabiosetum e Eriantho-Schoenetum nigricantis.

Anche le casse di colmata contribuiscono attualmente al valore naturalistico-ambientale dell'ambito. Formate negli anni '60 per ospitare la terza zona industriale (in seguito mai realizzata) con il materiale proveniente dallo scavo del Canale dei Petroli realizzato per consentire l'accesso delle navi al porto industriale, sono localizzate a sud della foce del Naviglio Brenta, tra il Canale dei Petroli e la gronda lagunare. Si tratta di ampie aree, prima marginali e poi riaperte parzialmente al flusso di marea, nelle quali si è costituito un ambiente naturale di specifico valore, dove si alternano ambienti di acqua dolce (chiari) e salmastra, influenzati dalle maree, e ambienti di rimboschimento spontaneo.

Il valore storico-culturale dell'ambito è legato alla presenza di "Venezia e la sua laguna", sito iscritto nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, il cui straordinario valore deve essere preservato per l'umanità. Città d'arte per eccellenza, costruita su un arcipelago di centodiciotto isole intersecate da canali, Venezia, grazie alla ricchezza dell'architettura, alla particolarità della città e al numero e all'importanza degli artisti che vi hanno lasciato la loro opera, è considerata, senza eccezioni, una delle città più belle del mondo.

Attentamente si deve però valutare anche il territorio di Chioggia dove la valorizzazione del patrimonio storicoartistico, del paesaggio insieme alla cultura sono motori importanti, non solo come valore aggiunto, ma come investimento che rinforza e indirizza le risorse turistiche ed economiche di un luogo ricco di opportunità, con una filiera alimentare che va dal prodotto ittico a quello agricolo, importante non solo per genere ma anche per valore dei prodotti.


Interessante è anche la zona di Cavallino, nel cui territorio si segnala la presenza di un singolare sistema di difesa costiera, costituito da una concentrazione di immobili militari dismessi (forti, batterie, caserme, ecc.), la cui costruzione risale al periodo della prima guerra mondiale.

Nell'area a nord della zona costiera balneare, sulla laguna settentrionale, tra i caratteristici ambienti degli orti litoranei, si segnala inoltre la presenza di alcune località ed edifici di rilevante interesse storico-architettonico, testimonianza dell'antica realtà valliva della laguna di Venezia: Treporti, Saccagnana, Lio Piccolo, Le Mesole.

Nelle valli lagunari sono presenti i tradizionali casoni da caccia e da pesca, storicamente legati alle aree lagunari, tra i quali merita di essere ricordato il Casone di Valle Zappa, nel comune di Campagna Lupia, la cui architettura è eccentricamente influenzata dalla cultura nordeuropea.

Tra gli elementi di valore naturalistico-ambientale e storico-culturale si segnalano in particolare:

- Sito UNESCO: Venezia centro storico e la sua laguna
- Le valli da pesca
- Il sistema delle dune consolidate, boscate e fossili
- Le isole della laguna
- Il centro storico di Chioggia
- I borghi e gli edifi ci di interesse storico sulla laguna nord
- Gli orti di Cavallino–Treporti
- Il sistema degli immobili dismessi di difesa costiera di Cavallino–Treporti
- I murazzi del Lido e Pellestrina
- L'area archeologica di Lova



Dinamiche di trasformazione integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale

Nonostante le forti pressioni presenti, il sistema lagunare rappresenta nel suo complesso un elemento naturalistico e ambientale di grande valore, costituito dall'area entro la conterminazione, comprendente isole, barene, velme, ghebi ed altre formazioni geomorfologiche, ma anche valli da pesca, casse di colmata e biotopi

caratteristici del sistema lagunare. Ulteriori elementi che presentano una buona integrità naturalistico-ambientale sono i biotopi litoranei di Cavallino, Alberoni e Ca' Roman.

Il valore storico-culturale dell'ambito è legato principalmente alla città antica di Venezia, e al sistema delle isole lagunari, accanto alla quale vanno segnalati anche il centro storico di Chioggia e i borghi e gli edifici di interesse storico presenti sulla laguna nord. Questi ultimi necessitano però di adeguati interventi di riqualificazione e valorizzazione all'interno di un sistema di ospitalità a rete non limitato all'utilizzo della spiaggia ma allargato a comprendere la rete fluviale, la campagna e le dimore storiche.

Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità

La Laguna di Venezia ha subito nel secolo passato una radicale modificazione degli equilibri idrodinamici, messa in drammatica evidenza in occasione dei catastrofici eventi del 1966. Sia pure non così intensamente come un tempo, tuttora essa subisce l'impatto dovuto agli sversamenti civili, rurali e industriali.

Le trasformazioni del sistema produttivo e le innovazioni tecnologiche, insieme al turismo di massa, incidono sull'assetto fisico e sociale degli insediamenti lagunari e possono determinare processi di degrado e banalizzazione con effetti anche sulla conservazione del patrimonio edilizio, urbanistico e paesaggistico.

Le componenti ambientali del sistema lagunare acquatico evidenziano le criticità più rilevanti sotto il profilo ecologico (presenza di inquinanti, modificazione delle biocenosi, prelievo delle risorse alieutiche, ecc.) e fisico – geomorfologico (moto ondoso, movimento dei sedimenti solidi, erosione dei marginamenti, ecc.). Si tratta di criticità le cui cause risiedono anche al di fuori dell'ambiente lagunare, nel bacino scolante (impiego di fertilizzanti, eutrofizzazione, ecc.) o derivano da usi e attività (navigazione marittima, turismo) la cui natura e rilevanza è tale da non poter essere sostituita o mitigata se non in tempi lunghi.

Il centro storico di Venezia pone oggi per la sua conservazione ardui problemi dovuti soprattutto al continuo abbassarsi del suolo ed alla corrosione causata dall'umidità e dal moto ondoso.

Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica

L'ambito presenta altissimo valore storico-culturale e naturalistico-ambientale e nonostante le forti pressioni dimostra svariate peculiarità che devono essere conservate e valorizzate. Il sistema lagunare rappresenta un elemento naturalistico ed ambientale di valore inestimabile, spesso minacciato da attività turistiche, industriali (Porto Marghera) e produttive (pesca ed allevamento ittico) da salvaguardare in tutte le sue aggettivazioni. La città antica di Venezia, il sistema delle isole lagunari, il centro storico di Chioggia e i borghi e gli edifici di interesse storico presenti necessitano di adeguati interventi di riqualificazione e valorizzazione all'interno di un sistema di a rete.

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all'attenzione delle popolazioni, per questo ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari. Si riporta uno stralcio di quelli che possono avere attinenza con il progetto in esame.

1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico.
 - 1a. Salvaguardare le aree ad elevata naturalità e ad alto valore ecosistemico, in particolare il sistema della Laguna di Venezia e le teggie di Chioggia.
- 3 Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri.
 - 3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali ad elevata naturalità (...).
6. Funzionalità ambientale delle zone lagunari.
 - 6a. Salvaguardare l'idrodinamica lagunare naturale della laguna di Venezia.
7. Integrità e funzionalità ambientale degli habitat costieri.
8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario.
 - 8a. Scoraggiare semplificazioni dell'assetto poderale e intensificazioni delle colture.
15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici.
21. Qualità del processo di urbanizzazione.
 - 21b. Adottare il criterio della minor perdita di naturalità e minor frammentazione ecologica nella regolamentazione dei processi di urbanizzazione.
 - 21c. Individuare e prevedere adeguate compensazioni per la perdita di spessore ecologico causata dalla crescita urbana, tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche del contesto.
 - 21d. Promuovere la riqualificazione dei margini degli insediamenti urbani, intendendo le aree di transizione in rapporto alle aree agricole, come occasione per la creazione di fasce verdi e spazi di relazione.
22. Qualità urbana degli insediamenti.
24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici.


24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti, e in particolare il centro storico di Venezia (sito UNESCO: Venezia e le sue lagune) e Chioggia e delle isole e di centri minori (Lio Piccolo, Mesola), e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, tra cui la città archeologica di Altino e la strada romana Via Annia.

24i. Individuare opportune misure per la salvaguardia e la riqualificazione dei contesti di villa, con particolare attenzione a quelle di A. Palladio, villa Foscari a Malcontenta, individuandone gli ambiti di riferimento e scoraggiando interventi che ne possano compromettere l'originario sistema di relazioni paesaggistiche e territoriali.

25. Presidio del territorio e rivitalizzazione degli insediamenti abbandonati.

38. Consapevolezza dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali.

BASSA PIANURA TRA IL BRENTA E L'ADIGE (AMBITO 32)



L'area oggetto della ricognizione è posta tra l'area della Riviera del Brenta a nord e l'area delle bonifiche del Polesine a sud; è delimitata ad est dall'area lagunare di gronda ed a ovest dalla Strada Statale 16 Adriatica.

Frammentazione: Profilo D - Paesaggio a frammentazione alta con frequente dominante agricola e subdominante infrastrutturale forte: La categoria di paesaggio associa a una biopermeabilità limitata, mediamente inferiore a un quarto dell'unità minima di analisi (comune), una prevalenza dei soprassuoli delle colture agricole rispetto agli insediamenti, presentando pertanto un significativo grado di reversibilità delle condizioni di frammentazione. (...) Il paesaggio presenta condizioni complessive di profonda e diffusa semplificazione della sua articolazione spaziale dovute alla suddetta associazione di fattori territoriali di frammentazione agraria e infrastrutturale, con severe ricadute di genere ecologico (elevate deficienze funzionali di protezione ambientale delle acque superficiali e di falda e ridotta quantità e qualità degli habitat ospitati), semiologico (bassa qualità spaziale del mosaico) e storico (basso grado di permanenza espresso).

CARATTERI DEL PAESAGGIO

Geomorfologia e idrografia: Questo tratto di bassa pianura, delimitato a nord-ovest dai rilievi dei Colli Euganei, è andato costruendosi durante l'Olocene. Vi sono evidenze geomorfologiche di dossi fluviali costruiti dall'Adige che si estendono fino a Monselice e continuano in direzione nord-orientale fin quasi al corso del Bacchiglione.

L'attuale percorso dell'Adige, in posizione ben più meridionale rispetto alle direttrici antiche, sembra essersi stabilizzato a seguito della famosa rotta della Cucca (dal nome della località del Veronese, nei pressi di Albaredo, in cui avvenne il principale disalveamento del fiume) avvenuta nel VI secolo. L'Adige corre sulla sommità di un ampio dosso; la sua pronunciata pensilità rispetto alla pianura circostante crea condizioni di costante pericolosità idraulica, come testimoniano le ricorrenti rotte fluviali ricordate in numerose cronache di età medioevale che si sono succedute fino in epoca moderna.

L'area oggetto della ricognizione è interessata dall'attraversamento di altri diversi corsi d'acqua (Bacchiglione, Brenta, Fiumicello, fossa Paltana, Brenta Novissimo, Barbegara) che nei secoli ne hanno condizionato la storia.

Vegetazione e uso del suolo. La vegetazione di pregio è limitata alla sola presenza di formazioni riparie o saliceti lungo i corsi d'acqua e di lembi di boschi planiziali, tra cui il più importante è certamente il Bosco di San Siro. L'uso del suolo e la vegetazione sono legati alla storia della bonifica del territorio, intrapresa nel Medioevo a opera dei monaci benedettini che realizzarono le prime sistemazioni idrauliche e la messa a coltura dei terreni, per proseguire poi nel Cinquecento con il governo della Serenissima. Gli interventi di miglioramento fondiario ripresero di nuovo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, grazie alla legge Baccharini relativa al controllo dello Stato sulle opere di bonifica, e poi tra gli anni Trenta e Cinquanta, dapprima con i provvedimenti relativi alla bonifica integrale e in seguito con la riforma agraria attuata dall'ente Delta Padano. Tutto il territorio è caratterizzato dalla presenza di fosse, chiaviche, scoli e fossati funzionali allo smaltimento delle acque che tenderebbero a ristagnare per la bassa pendenza del suolo.

È evidente il ruolo primario che riveste l'attività agricola all'interno dell'area oggetto della ricognizione, dove sono prevalenti le aziende di media e grande dimensione, anche se permangono aziende di piccole e media dimensione in fase di trasformazione. L'orientamento produttivo è prevalentemente cerealicolo e zootecnico. La coltura maggiormente diffusa è il mais da granella, spesso in avvicendamento con soia, barbabietola da zucchero e cereali autunno-vernini. Solo più recentemente si stanno sperimentando coltivazioni per la produzione di bio-carburanti, legate soprattutto ai nuovi impianti della zona produttiva di Conselve. Parte della superficie agricola è coltivata a vigneto con la produzione della Denominazione di Origine Controllata Bagnoli e di quella più recente delle Corti Benedettine del Padovano, che interessa all'incirca l'area compresa tra il Brenta, la S.S. Adriatica e l'Adige. Nella zona che si estende a sud-ovest della provincia di Padova sono presenti ampie superfici coltivate a frutteto. Assai rinomata infine, l'attività floro-vivaistica che caratterizza in modo esclusivo il territorio di Saonara.

Insedimenti e infrastrutture: L'area in esame un tempo considerata il "granaio" di Padova e Venezia, mantiene ancor oggi una spiccata vocazione agricola, con imprese di dimensioni medio-grandi e un territorio nel quale è ancora riconoscibile il modello di organizzazione rurale dettato dai monaci benedettini. Attorno agli anni Sessanta, anche grazie al basso costo della manodopera locale, si è registrato uno sviluppo del settore industriale, avvenuto soprattutto lungo l'asse infrastrutturale Monselice-mare, dove sono oggi presenti diverse aree produttive; questa localizzazione infatti, risultava assai più conveniente, in termini economici, rispetto alla Zona Industriale di Padova.

Particolare rilievo all'interno dell'area oggetto della ricognizione riveste il centro di Piove di Sacco, che già in epoca romana divenne un importante nodo stradale e fluviale. Proprio qui infatti passavano le Vie Annia e Popilia, nonché i fiumi Adige e Bacchiglione. In età comunale la cittadina venne fortificata con i terrapieni che ancor oggi ne connotano l'impianto urbano con la caratteristica forma di quadrilatero. Nel Trecento i Carraresi completarono le opere di difesa militare con la costruzione di torrioni alle porte di accesso, ma ne mantennero invariata la struttura originaria. Con la caduta della signoria padovana, la Saccisica passò nelle mani della Serenissima e l'impianto urbanistico rimase pressoché identico; numerose le ville fatte costruire dai patrizi veneziani in tutto il territorio circostante.

L'area oggetto della ricognizione è attraversata dalla S.R. 104 Monselice-mare in direzione est-ovest; dalla S.S. 516 Piovese che collega Padova a Codevigo, dove poi confluisce nella S.S. 309 Romea e che si dirama da Piove di Sacco verso sud, nella S.R. 516. L'area oggetto della ricognizione è attraversata in direzione nord-sud dalla linea ferroviaria regionale Mestre-Adria.

Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali: Il valore naturalistico-ambientale dell'area oggetto della ricognizione è espresso quasi esclusivamente dal sistema ripariale dei corsi d'acqua, elemento ordinatore dell'attività di bonifica benedettina; qui si incontrano le successioni vegetali tipiche dei margini fluviali e delle arginature naturali, con caratteristiche più o meno integre. All'interno dell'area si riscontrano aree boscate di piccole dimensioni (Bosco di San Siro); lungo gli scoli inoltre si alternano sistemi frammentati e compositi, ambienti ripariali e zone caratterizzate da suoli con grado di umidità considerevole, che ospitano specie igrofile. Nelle aree umide, memoria del passato assetto territoriale, si sono sviluppati sistemi naturali di saliceto umido,

associazione di *Salici bianchi*, *Canna palustre*, *Farferugine* (*Caltha palustris*) e *Campanellino estivo* (*Leucojum aestivum*); *cariceto-grande Carice* (*Carex elata*); *Roveto* e *Pioppo nero* (*Populus nigra*), questi ultimi con una buona produzione di biomassa. Alcune aree infine ospitano relitti boschivi e fasce boscate di recente impianto.

Nelle diverse parti dell'area oggetto della ricognizione il paesaggio agrario mostra caratteri diversificati: l'area più settentrionale presenta una tessitura fitta, con appezzamenti di dimensioni medio-piccole accompagnati da un sistema piuttosto omogeneo di siepi e filari, i quali, pur presentando uno sviluppo contenuto, assicurano una buona connettività all'interno dell'area oggetto della ricognizione; la parte più meridionale è caratterizzata da fondi che mantengono una superficie considerevole, con maglia molto regolare e una scarsa presenza di siepi e filari.


La presenza di ambienti variegati, soprattutto nella parte nord-ovest dell'area oggetto della ricognizione, garantisce l'esistenza di diverse specie animali e la vicinanza alla Laguna di Venezia aumenta il valore ambientale dell'area oggetto della ricognizione e la sua attrattività.

Il valore storico-culturale dell'area oggetto della ricognizione è connessa alle numerose tracce che le diverse fasi storiche hanno depositato sul territorio, che permettono oggi di riconoscere momenti importanti della storia e dell'identità locale.

Popoloso e ricco in epoca romana questo territorio era percorso da una importante strada consolare, la *Via Annia*; ai reperti dell'età antica si sovrapposero i resti medievali delle torri e dei castelli, strumenti di difesa durante le continue guerre feudali e simbolo di potere dei signori locali, e le tracce della presenza strategica degli ordini monastici, impegnati nella bonifica delle zone paludose (*Corti Benedettine di Legnaro e Correzzola*, chiese e monasteri). Durante il dominio della *Serenissima*, inizialmente improntato al semplice sfruttamento dell'entroterra come "granaio", le famiglie patrizie veneziane vollero affiancare alla sapiente conduzione delle grandi proprietà terriere delle *Corti Benedettine* la costruzione di quelle ville che furono veri e propri centri di riorganizzazione del paesaggio agrario.

L'annessione al Regno d'Italia vide infine la realizzazione di nuove linee ferroviarie e l'impiego di nuovi mezzi per promuovere i lavori di bonifica e favorire lo sviluppo dell'agricoltura.

Sebbene non se ne siano conservati i resti, tra i siti fortificati dell'area oggetto della ricognizione merita di essere ricordato il castello di *Bovolenta*, eretto sulla piccola lingua di terra all'incrocio tra il *Canale di Cagnola* e il *Roncaiette* e quindi in grado di controllare due vie d'acqua di primaria importanza; l'isola su cui sorgeva costituisce ancora il nucleo centrale del piccolo centro storico. Infine è il caso di ricordare *Pernumia*, il cui impianto radiale medievale risulta generato dalla presenza della fortezza che un tempo vi esisteva.



Dinamiche di trasformazione: Integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale L'integrità naturalistica dell'area oggetto della ricognizione è scarsa ed è minacciata dallo sviluppo di attività agricole ed allevamento di tipo intensivo. L'area presenta comunque buone potenzialità, accresciute dalla presenza di diversi corsi fluviali, fossati e scoline, che rappresentano elementi ecologici di vitale importanza e di grande valore.


Dal punto di vista storico-culturale fondamentale è la relazione tra il territorio e le diverse fasi storiche che ha attraversato e in particolare a partire dal basso medioevo, con le grandi opere di bonifica che ne hanno segnato la conformazione. Leggibili sono tuttora il caratteristico ordinamento fondiario e la tessitura territoriale attuate dai monaci benedettini di Santa Giustina, che attraverso il monastero di Correzzola - fondato nel 1129 e che resta l'esempio più grandioso di bonifica - realizzarono vastissime operazioni di risanamento dei terreni, recuperando alla coltura vaste aree improduttive ed attuando un sistema di conduzione agraria di grande efficienza e valore. Le sistemazioni fondiarie attuate dai benedettini originarono un paesaggio inconfondibile, in cui la campagna risulta regolarmente divisa in lotti rettangolari, dalla tipica forma a schiena d'asino. L'infittirsi della maglia rurale intorno all'abbazia ha prodotto centri abitati le cui caratteristiche sono dovute alla particolare suddivisione dei campi messi a coltura, alla tipologia delle case costruite per i coloni e soprattutto, alle armoniose e semplici architetture monastiche.

Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità: Le principali vulnerabilità dell'area oggetto della ricognizione sono connesse allo sviluppo ed alla sempre maggiore diffusione dell'agricoltura intensiva (monocoltura), causa principale della banalizzazione del paesaggio e della sua semplificazione eco-sistemica; problematica risulta inoltre la modifica del drenaggio idrico e la risalita del cuneo salino lungo i principali fiumi; tale

condizione è resa più difficoltosa dall'emungimento della falda freatica, dal fenomeno della subsidenza e da tecniche di irrigazione non sempre adatte al necessario risparmio della risorsa acqua.

Il territorio in esame è stato oggetto negli ultimi decenni di un'intensa espansione edilizia, che ha interessato in particolar modo il settore produttivo, concentrata nelle aree poste a sud della città di Padova, tra Albignasego, Bovolenta e Conselve.

Tale sviluppo, in numerosi casi poco razionale, spesso si associa a soluzioni edilizie di scarso valore architettonico.



Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA:

Il territorio oggetto della ricognizione, ai margini oggi di insediamenti importanti, si contraddistingue per un'area a nord, maggiormente interessata dallo sviluppo insediativo – da contenere e riqualificare - e da una sud, maggiormente caratterizzata dal paesaggio agrario proprio delle grandi bonifiche con minor pressione insediativa e come tale da salvaguardare.

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all'attenzione delle popolazioni, in vista della pianificazione paesaggistica d'ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari. (si riporta uno stralcio di quelli potenzialmente attinenti il progetto in esame):

3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacuali.

3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali e lacustri ad elevata naturalità, in particolare il fiume Bacchiglione.

3b. Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali e lacuali maggiormente artificializzati o degradati.

- 3c. Incoraggiare ove possibile, la ricostituzione della vegetazione ripariale autoctona.*
- 3d. Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde.*
- 9. Diversità del paesaggio agrario.**
- 9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche dove residuali, che compongono il paesaggio agrario, in particolare il sistema di fossi e scoline associato alle opere di bonifica.*
- 14. Integrità, funzionalità e connessione della copertura forestale in pianura.**
- 14a. Salvaguardare l'integrità della copertura forestale esistente (...) e promuovere l'impianto di nuove formazioni autoctone.*
- 14b. Salvaguardare i corridoi boschivi esistenti lungo i corsi d'acqua e la continuità delle fasce boscate riparie, promuovendone la ricostruzione ove interrotta, in particolare anche lungo la rete idrografica minore.*
- 19. Integrità dei paesaggi aperti delle bonifiche.**
- 19a. Salvaguardare il carattere di continuità fisico-spaziale degli ambienti di bonifica.*
- 19b. Riconoscere e salvaguardare il valore paesaggistico dell'insieme delle strutture delle bonifiche, in particolare i comprensori di antica formazione monastica e bonifica storica (Corte Benedettina di Correzzola, Corte Benedettina di Legnaro, monastero di Candiana poi Villa Albrizzi, Corte di Bagnoli poi Villa Widmann), anche a fine di una fruizione didattico-ricreativa.*
- 21. Qualità del processo di urbanizzazione.**
- 21d. Promuovere la riqualificazione dei margini degli insediamenti urbani, intendendo le aree di transizione in rapporto alle aree agricole, come occasione per la creazione di fasce verdi e spazi di relazione.*
- 22g. Salvaguardare e valorizzare la presenza nei centri urbani degli spazi aperti, delle aree boscate, degli orti, dei prati e dei coltivi anche residuali, quali elementi di servizio alla popolazione e di integrazione della rete ecologica.*
- 24. Valore storico-culturale degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale.**
- 24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti, in particolare il centro storico di Piove di Sacco e Pernumia, e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, tra cui il Castello di S. Pelagio a Due Carrare, Villa Garzoni a Pontecasale, la strada romana Via Annia e i complessi di archeologia industriale (i mulini di Due Carrare, i magazzini idraulici di Correzzola, le fornaci di Casalserugo e Conselve, l'ex zuccherifici di Cagnola di Cartura, le idrovore di bonifica).*
- 24b. Scoraggiare interventi che compromettano il sistema di relazioni degli insediamenti storici con i contesti originari.*
- 24c. Promuovere interventi di riqualificazione degli spazi aperti, degli spazi pubblici e delle infrastrutture viarie, al fine di una loro maggiore compatibilità con il valore storico-testimoniale del contesto.*

SISTEMI DI VALORI

I siti patrimonio dell'Unesco

Nel territorio regionale sono presenti sei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio dispone che i piani paesaggistici prestino "particolare attenzione alla salvaguardia [...] dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco" (art 135, co. 4, lett. d) del D. Lgs 42/2004);

I siti Unesco sono disciplinati dall'art 59 delle Norme Tecniche del PTRC. Nel seguito si presenta la scheda del Sito Unesco di Venezia e la sua Laguna.

VENEZIA E LA SUA LAGUNA

Tipologia Sito: Sito culturale

Anno di iscrizione: 1987

Criteri riconosciuti:

(i): rappresenta un capolavoro del genio creativo umano.

(ii): mostra un importante scambio di valori umani, in un periodo o in un'area culturale del mondo, negli sviluppi dell'architettura e delle tecnologie, dell'arte monumentale, urbanistica o paesaggistica.

(iii): porta una testimonianza unica o per lo meno eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà esistente o del passato.

(iv): è un eccezionale esempio di un tipo di costruzione o di complesso architettonico o tecnologico o paesaggistico che sia testimonianza di importanti tappe della storia umana.

(v): è un eccezionale esempio di un tradizionale insediamento umano o di occupazione del territorio che rappresenta una cultura (o più culture) specialmente quando è messa in pericolo da mutamenti irreversibili.

(vi): è direttamente o materialmente legato ad eventi o tradizioni in vita, con idee, con credi, con lavori artistici o letterari d'eccezionale valore universale (il comitato ritiene che questo criterio giustifichi cherebbe l'inclusione nelle liste soltanto in circostanze eccezionali congiuntamente ad altri criteri culturali o naturali).

Nessuno degli interventi in progetto interferisce direttamente con il Sito patrimonio dell'Unesco della Laguna di Venezia.

Le ville venete

Le Ville Venete costituiscono una specificità dell'identità territoriale della Regione Veneto. Edificate dal XV al XIX secolo, esse costituiscono una rete di organizzazione spaziale, urbanistica, figurativa ed economica della campagna. Lo scenario complessivo offerto dalle ville e dai loro contesti figurativi costituisce un vero e proprio sistema territoriale: la villa è il nodo di un telaio territoriale di una struttura che si compone di beni culturali e al contempo paesaggistici.

La conservazione delle ville venete, mediante forme di uso compatibili con il carattere del bene, ed insieme la tutela del contesto paesaggistico entro cui esse sono situate, costituisce condizione essenziale per l'assetto dello spazio rurale non meno che per il rispetto della memoria storica regionale.

L'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV) ha censito 3.828 ville venete, di cui 581 per la Provincia di Venezia e 643 per la Provincia di Padova.

Le ville venete sono disciplinate dall'**art 60**, comma 3, lett. c) delle Norme Tecniche del PTRC.

Nessuno degli interventi in progetto interferisce direttamente con le ville venete e le relative pertinenze. Si segnala la vicinanza del progetto con Villa Sagredo e Villa Colombara. Nel successivo capitolo 4.11 relativo alla componente Paesaggio sono analizzati i potenziali impatti visivi del progetto nei confronti di tali beni.

Le ville palladiane

Tutti gli insediamenti di villa palladiani ricadono nel territorio della Regione del Veneto. Il loro valore è ampiamente riconosciuto a livello istituzionale: Lo Stato Italiano ha notificato l'eccezionale valore storico-artistico di ciascuno dei ventiquattro insediamenti di villa esistenti, e l'UNESCO ha inserito gli insediamenti di villa palladiani nell'elenco dei beni che costituiscono il patrimonio culturale dell'umanità (Protocollo n. 712- bis).


La Regione del Veneto intende avviare una valorizzazione degli insediamenti di villa palladiani per conseguire due specifici obiettivi: mantenere memoria della originaria ragion d'essere agraria di tali insediamenti e consentire, per

quanto possibile, una percezione unitaria di un lascito architettonico - qual è quello palladiano - che è una delle espressioni più alte della cultura veneta.

Nell'ambito di indagine è presente una villa Palladiana: **23. Villa Foscari, detta «La Malcontenta» (1555 ca).**

Nel seguito viene riportato il perimetro dell'area di tutela e valorizzazione di tale insediamento, individuato dal PTRC adottato per conseguire gli obiettivi sopra riportati.

Figura 12: Stralcio PTRC adottato – Perimetro dell'area di tutela e valorizzazione di Villa Foscari



I criteri adottati per la perimetrazione di tali ambiti sono dati dalla volontà di esercitare una specifica tutela dei tracciati viari definiti dallo stesso Andrea Palladio e di preservare quella connessione con i corsi d'acqua che è un presupposto di ogni insediamento di villa cinquecentesca.

Le Ville del Palladio e i rispettivi perimetri sono disciplinati dall'**art 62 bis** delle Norme Tecniche del PTRC.

Come si evince dallo stralcio cartografico sopra riportato, il progetto in esame si inserisce in corrispondenza del sostegno n. 15a dell'intervento C5, all'interno del perimetro dell'area di tutela e valorizzazione di Villa Foscari.

L'intervento consiste in una variante della linea esistente, che nel tratto interno a tale perimetro viene di fatto allontanata dalla villa. Si segnala inoltre come, a fronte della realizzazione di tale limitato tratto in variante all'esistente, il progetto comporti all'interno di tale perimetro la demolizione di 4 linee lungo il Vallone Moranzani.

Le visuali dalla Villa sono comunque già attualmente fortemente limitate dalla presenza della vegetazione lungo il naviglio Brenta sul lato della villa, e dal fronte edificato che si affaccia sul naviglio dall'altro lato.

Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica

L'elenco riportato nell'allegato B3 è l'esito di una ricerca condotta presso gli uffici regionali nella prima metà degli anni '90. Tale catalogazione ha a suo tempo coinvolto tutti i comuni del Veneto, prendendo le mosse dalla L. 431/85 e dalla consapevolezza che nel territorio regionale c'era una notevole e diffusa presenza di parchi e giardini di non comune bellezza, di cui però non si aveva un quadro completo.

L'elenco comprende sia parchi e giardini già interessati dalla presenza di vincolo monumentale o paesaggistico, come anche parchi e giardini privi di tali tutele, ed è quindi da considerarsi esplorativo.

Per quanto riguarda le aree di intervento, si segnala la vicinanza dell'intervento A1 - Dolo-Camin al parco di rilevanza paesaggistica di **Villa Sagredo** (si rimanda ai successivi paragrafi e ai relativi elaborati cartografici, rispettivamente per l'analisi dei vincoli relativi ai singoli Piani di Assetto del Territorio comunali e ai vincoli paesaggistici nell'ambito di studio).

Forti e manufatti difensivi

Il periodo di interesse inizia con l'età moderna, quando cioè le opere di difesa permanente iniziano a staccarsi dalle mura cittadine, per arrivare all'età contemporanea, che vedrà l'apoteosi dei forti ed il loro rapido abbandono. L'importanza strategica dei forti inizia infatti a diminuire già all'inizio della Prima Guerra Mondiale, e nel corso dei decenni successivi alcuni forti presenti nel Veneto vengono variamente riutilizzati dall'esercito, ad esempio come depositi di munizioni e magazzini, mentre altri vengono abbandonati. Oggi quindi l'insieme di forti, ridotti, caserme, torri telemetriche, batterie, polveriere, possiede un valore non soltanto storico-testimoniale, ma anche paesaggistico, soprattutto considerando la stretta relazione esistente tra i questi manufatti e il territorio: relazioni di origine strategica e funzionale, che oggi meritano di essere riscoperte e reinterpretate anche in ragione delle opportunità di riutilizzo dei manufatti.

I forti e i manufatti difensivi sono disciplinati dall'**art. 60**, comma 3, lett. c) ter delle Norme Tecniche del PTRC.

Nell'ambito di intervento Fusina-Malcontenta si segnala la vicinanza del **Forto Tron**, in Comune di Venezia, posto a ovest della Stazione Elettrica di Malcontenta, a circa 1 km da essa.

Archeologia industriale

Nel territorio veneto, più che in altre regioni italiane, il legame tra i luoghi dell'archeologia industriale e il paesaggio è particolarmente significativo: ciò è dovuto al forte intreccio della manifattura con la campagna ed il mondo rurale, piuttosto che con la città densa, nonché ad una certa precocità della manifattura in Veneto, generata da un pre-capitalismo illuminato che introduce nella campagna forme di tecnologia avanzata per il miglioramento della produzione agricola. Questo fa sì che tutto il territorio regionale sia disseminato di reperti della prima industrializzazione, in stretta relazione alle differenti condizioni geografico-morfologiche e alla distribuzione di insediamenti, risorse, materie prime, energia e manodopera. Si tratta di singoli manufatti (mulini, centrali idroelettriche, idrovore; fornaci, segherie; miniere, filande, ecc.) ma anche reti (ferrovie, tramvie, acquedotti, ecc.) e complessi (quartieri, villaggi e città operaie).

L'archeologia industriale è disciplinata dall'**art 60**, comma 3, lett. e) delle Norme Tecniche del PTRC.

Non si segnalano elementi di archeologia industriale nelle vicinanze del progetto.

Architetture del Novecento

A partire dal 2008 è stato sviluppato il Progetto Regionale dell'Architettura del Novecento nell'ambito dell'elaborazione del nuovo PTRC con il coinvolgimento dei Comuni e degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province del Veneto.

L'obiettivo del progetto non si limita alla tutela del pregio architettonico e urbanistico dei singoli manufatti, ma mira anche al riconoscimento del ruolo da essi rivestito nel conferire qualità e identità al territorio veneto contemporaneo. Il valore dei progetti catalogati non è infatti soltanto di tipo architettonico, ma anche paesaggistico, per la ricchezza di relazioni che instaurano con i loro contesti (territori aperti, rurali, urbani, ...), che generano veri e propri nuovi paesaggi.

Il periodo storico considerato inizia indicativamente dagli anni Venti, periodo che coincide tra l'altro con la fondazione dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (1926).

Le architetture del Novecento sono disciplinate dall'art 62 delle Norme Tecniche del PTRC.

All'interno dell'ambito C – Fusina-Malcontenta si segnala la presenza di: **01 - Camping di Fusina (1955-1959, C. Scarpa)**.

Nel seguito si riporta uno stralcio degli articoli di interesse delle Norme di Attuazione del PTRC adottato.

Art. 60 - Sistemi culturali territoriali

1. La Regione favorisce e sostiene le strategie di sviluppo che, a partire dalla risorsa culturale, costruiscono relazioni con il sistema dei servizi e le filiere produttive che gravitano intorno ad essa.

2. Al fine di massimizzare gli effetti socio-economici indotti dalle azioni di valorizzazione, sono individuati alcuni "luoghi" privilegiati, caratterizzati da identità culturale comune, dove costruire specifiche politiche basate sulle relazioni virtuose che intercorrono tra la componente culturale del territorio (patrimonio archeologico e architettonico, insediamenti storici) servizi alla fruizione e settori ad essa collegati (turismo, produzione artigianale, educazione scolastica, comunicazione, manifestazioni culturali).

3. I sistemi culturali prioritariamente individuati dal PTRC sono i seguenti: (...)

c) Ville venete

La Regione, d'intesa con l'Istituto Regionale Ville Venete, valorizza il sistema culturale diffuso rappresentato dalla rete delle Ville Venete, di cui al relativo elaborato contenuto nel Documento per la pianificazione paesaggistica, considerate patrimonio della cultura veneta, e favorisce l'elaborazione di strategie finalizzate alla tutela delle stesse, alla salvaguardia dei contesti paesaggistici in cui sorgono, alla promozione della loro conoscenza, al miglioramento della loro fruizione, allo sviluppo dell'offerta culturale-turistica. Particolare importanza assumono le Ville del Palladio, di cui al successivo articolo 62 bis.

c bis) Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica

La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione dei parchi e giardini di interesse storico, culturale, paesaggistico, di cui al relativo elaborato contenuto nel Documento per la pianificazione paesaggistica. I Comuni, nel rispetto del DLgs 42/04, nei propri strumenti urbanistici, integrano e specificano i parchi e i giardini indicati, con riferimento anche al loro contesto storico-paesaggistico, disciplinandone gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.

c ter) Forti e manufatti difensivi

La Regione, anche con il concorso degli altri Enti a vario titolo competenti e nel rispetto del D.Lgs. 42/04, promuove processi di recupero e valorizzazione dei forti e dei manufatti difensivi di interesse storico, di cui al relativo elaborato contenuto nel Documento per la pianificazione paesaggistica, attraverso azioni volte a favorirne la conoscenza e la fruizione e a salvaguardarne i principali contesti territoriali interessati.

e) Archeologia industriale

La Regione, anche con la collaborazione di altri enti, promuove la valorizzazione dei siti di archeologia industriale del Veneto attraverso studi, ricerche, censimenti, riguardanti i manufatti architettonici, l'ambiente, il paesaggio e le infrastrutture, le fonti documentarie e archivistiche, i macchinari e le attrezzature, i saperi produttivi, le vicende della produzione industriale e gli aspetti della storia tecnica, sociale ed economica collegati. La Regione sostiene inoltre la catalogazione, la conservazione e lo sviluppo della conoscenza del patrimonio industriale attraverso la salvaguardia di archivi, macchine e altre testimonianze della civiltà industriale e del lavoro, la formazione degli operatori e la promozione culturale-turistica del patrimonio industriale.

g) Luoghi interessati dall'Arte Contemporanea o da strutture museali

La Regione promuove la tutela e la valorizzazione dell'arte contemporanea e delle relative strutture museali.

4. La Regione riconosce in particolare per la non comune valenza testimoniale:

- i sistemi lineari ordinatori del territorio da valorizzare: via Ostiglia, via Postumia;
- i sistemi difensivi regionali di epoca moderna e contemporanea;
- le vie d'acqua che attraversano o interessano direttamente i centri storici, da valorizzare, ove possibile, come elementi di miglioramento ambientale e percorsi per la lettura del territorio;
- il sistema dei manufatti idraulici e delle bonifiche.

Art. 62 - Architettura del Novecento

La Regione formula un primo elenco degli edifici, manufatti e dei sistemi di edifici rappresentativi della produzione architettonica del Novecento di cui all'elaborato "Architetture del Novecento" contenuto nel Documento per la

pianificazione paesaggistica (allegato A).

2. Periodicamente la Giunta Regionale sottopone ad aggiornamento l'elenco regionale anche su segnalazione di Province, Città Metropolitana di Venezia, Ordini Professionali, associazioni e privati.

3. I Comuni in sede di redazione dei propri strumenti di pianificazione provvedono ad implementare l'elenco mediante un tavolo di concertazione a regia regionale nonché ad attivare specifiche e differenziate politiche locali di salvaguardia, valorizzazione e recupero, che valorizzino gli elementi architettonici, gli apparati decorativi e i caratteri insediativi.

4. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale per gli edifici e sistemi di edifici di cui al comma 1, fatti salvi quelli già disciplinati con finalità di salvaguardia dalla vigente pianificazione comunale, è vietata la demolizione e l'alterazione significativa dei valori architettonici, costruttivi e tipologici.

Art. 62 bis - Le Ville del Palladio

1. Nell'elaborato "Le Ville del Palladio", contenuto nel Documento per la pianificazione paesaggistica, sono individuate le ventiquattro Ville del Palladio, iscritte nell'elenco del patrimonio universale dell'UNESCO (Prot. n. 712) e tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/04, e sono delimitati i perimetri delle relative aree di tutela e valorizzazione.

2. I Comuni in cui ricadono dette Ville, nella predisposizione dei propri strumenti urbanistici:

a) recepiscono i perimetri di cui al primo comma;

b) salvaguardano il carattere paesaggistico delle aree prevedendo idonei interventi per la valorizzazione delle ville e dell'organizzazione spaziale del contesto urbano e rurale a queste afferente, anche mediante l'inibizione di nuove espansioni insediative, con possibili azioni perequative;

c) incentivano la demolizione di opere incongrue e l'eliminazione di eventuali elementi di degrado che compromettono la natura rurale dell'area e le esigenze di tutela dell'insediamento di villa palladiano, prevedendo il loro eventuale trasferimento in diversa zona, anche mediante riconoscimento di credito edilizio ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/2004;

d) promuovono il trasferimento delle nuove costruzioni, eventualmente già previste all'interno dell'area dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, mediante forme di perequazione edilizia e assegnazione di compensazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 11/2004;

e) prevedono la conservazione degli elementi naturali e paesaggistici che costituiscono il carattere rurale delle aree circostanti la villa, dell'assetto viario storico e dell'originaria connessione tra la villa e i corsi d'acqua che ne garantivano l'approvvigionamento idrico;

f) favoriscono la qualificazione dei terreni agricoli quali luoghi di conservazione delle pratiche rurali tradizionali ovvero quali luoghi deputati a praticare un'agricoltura esemplare e di ricerca ovvero quali parchi rurali tematici;

g) promuovono opportuni interventi per incentivare la visitazione delle Ville e dei relativi contesti.

3. I Comuni che ricadono nell'area geografica denominata "Terre Palladiane del Tesina" (Monticello Conte Otto, Bolzano Vicentino, Vicenza, Quinto Vicentino) elaborano strategie condivise per la tutela e valorizzazione dell'ambito naturalistico del fiume Tesina e ricercano le opportune connessioni territoriali esistenti tra i quattro insediamenti di Villa palladiani che ricadono in tale ambito.

4. Fatte salve le perimetrazioni di cui al DLgs 42/04, i Comuni, nei propri strumenti urbanistici, nel recepire i perimetri di cui al comma 1, possono meglio precisare e delimitare le aree di valorizzazione delle ville, previa adeguata motivazione e predisposizione di analisi e studi specifici, senza che ciò costituisca variante al PTRC.

5. Le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del presente piano sono fatte salve compatibilmente con l'impossibilità di adeguarsi al comma 2 del presente articolo.

Nella figura seguente si riporta uno stralcio della Tavola 10 - Sistema degli obiettivi del nuovo PTRC e le conseguenti azioni per raggiungerli.

Figura 13: Sistema degli obiettivi del nuovo PTRC



Con riferimento agli interventi di razionalizzazione della rete elettrica in progetto, nello specifico, tra gli obiettivi strategici del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vi è la *promozione dell'efficienza nell'approvvigionamento e negli usi finali dell'energia* (tema energia e ambiente).

Tra gli obiettivi operativi ad esso connessi vi è la *programmazione di nuove reti energetiche razionalizzando l'esistente e utilizzando le migliori tecnologie disponibili (BAT)*.

In tema di sviluppo economico si segnala invece l'obiettivo operativo di *sviluppare le reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (...) con attenzione all'integrità paesaggistica*.



COERENZA

Il Progetto in esame è COERENTE con il PRTC adottato e la relativa variante parziale per l'attribuzione della valenza paesaggistica. La Variante Parziale al PRTC in riferimento agli elettrodotti, laddove il contesto elettrico e urbano lo permetta, prevede *che le nuove linee elettriche aeree debbano minimizzare i vincoli aggiuntivi nel territorio; a tale fine va valutata la possibilità di compensare la superficie che risulta vincolata dai nuovi elettrodotti con una riduzione di superficie vincolata da altri elettrodotti*.

Il progetto in esame, che è stato soggetto ad una progettazione particolarmente attenta all'ambiente e al paesaggio ed ha previsto, nell'ambito della razionalizzazione, la demolizione di una serie di elettrodotti aerei obsoleti, risponde pienamente agli obiettivi specifici del nuovo PRTC.

In particolare si evidenzia che, a fronte di circa 22 km di nuove linee aeree, saranno demoliti circa 70,40 km di linee aeree esistenti.

2.4.2 Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.)

Il Piano d'Area è uno strumento di specificazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento per ambiti determinati, previsto dalla L. 431/85.

Il Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV) è stato adottato con D.G.R. n.7529 del 23 Gennaio 1991 ed approvato con provvedimento del Consiglio Regionale 9 novembre 1995, n. 70.

In data 21 Ottobre 1999, con D.C.R. n. 70, è stata approvata la Variante 1 del PALAV. Il Piano risulta altresì riapprovato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 36 del 31 Luglio 2003, a seguito di richiesta di integrazioni.

Esso nasce dall'esigenza di tutelare un'area di notevole interesse naturalistico, riconosciuto anche a livello internazionale, e che per la sua fragilità ecologica ha subito un degrado profondo provocato da politiche di notevole impatto ambientale, sia industriali, sia agricole e di bonifica.

Il PALAV interessa 3 province e 16 comuni (tra cui Camponogara, Dolo, Mira e Venezia, interessati dal progetto), con una popolazione di circa 700.000 abitanti.

Esso introduce una pianificazione unitaria della laguna veneta, classificando e regolamentando, per la prima volta, tutti gli elementi morfologici che la compongono: velme, barene, canneti, valli da pesca, peschiere, dossi e motte.

Descrive, classifica e salvaguarda i corsi d'acqua che sversano in laguna, con attenzione particolare alle aree di interesse paesistico ambientale ad essi prospicienti; cataloga gli elementi naturalistici importanti: dune consolidate, residui boschivi, cave senili, pinete litoranee, boschi planiziali e termofili. Individua inoltre i manufatti di particolare pregio storico-ambientale: opere di archeologia industriale, fortificazioni, manufatti idraulici, casoni di valle, ville storiche, parchi e giardini, oltre a delimitare le zone di interesse archeologico.

Per i diversi sistemi e/o tematismi, il PALAV dà direttive, imponendo vincoli transitori in attesa dell'obbligatorio adeguamento degli Enti locali agli indirizzi del piano, con la modifica dei loro strumenti di pianificazione.

La **Tavola DGCR10100BSA00596_05** riporta uno stralcio della Tavola 2 – "Sistemi e Ambiti di progetto" del PALAV (Fonte: <http://www.ptrc.it/ita/pianificazione-territoriale-veneto-palav.php>).

Da essa emerge come il progetto in esame interferisca con gli ambiti riportati nelle tabelle che seguono.

Tabella 1: PALAV – Sistemi e Ambiti di progetto - Ambiti interferiti dagli elettrodotti aerei in progetto

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	AMBITO	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	4-5	Arginature storiche	Art. 26
	9-10	Aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti	Art. 38
Intervento C5 - Elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna "S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo". Variante nel Comune di Venezia.	SE Fusina 2-1a, 10a-13a	Zona industriale di interesse regionale	Art. 41
	SE Fusina 2-11a, 12a-13a, 14a-15a	Ambiti di riqualificazione ambientale	Art. 23
	12a-14a, 15a-esistente	Aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti	Art. 38
	14a-esistente	Aree di interesse paesistico-ambientale con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate dal presente piano di area	Art. 21 lett.b
	15a-esistente	Percorsi di valore storico monumentale (Naviglio Brenta)	Art. 33
Intervento C8 - Elettrodotti a 220 kV in doppia terna "C.le Fusina (Gr. 1-2) - S.E. Fusina 2" e 380 kV in semplice terna "C.le Fusina (Gr. 3-4) - S.E. Fusina 2".	C.le Fusina – 1, C.le Fusina – 1a	Zona industriale di interesse regionale	Art. 41
	C.le Fusina – 1	Conterminazione Lagunare al 1990	-
Intervento C9/7 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - Stazione I / S.E. Scorzè". Rifacimento dei raccordi alla nuova S.E. Malcontenta.	P.Stz/P.Sco – 302b – 302a	Aree di interesse paesistico-ambientale con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate dal presente piano di area	Art. 21 lett.b
		Aree di interesse paesistico ambientale	Art. 21 lett.a
	302b – 302a	Ambiti fluviali da riqualificare	Art. 18
Intervento C9/8 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - S.E. Villabona / S.E. Dolo". Rifacimento dei raccordi alla nuova S.E. Malcontenta.	P.Vil/P.Dol – 289a – 288a	Aree di interesse paesistico ambientale	Art. 21 lett.a

Gran parte dell'area oggetto di intervento si localizza nell'ambito della *Zona industriale di interesse regionale*. Tra le prescrizioni per l'ambito stabilite dall'articolo 41 delle Norme di attuazione del Piano, "è consentita la realizzazione di impianti produttivi e tecnologici, di opere edilizie e di infrastrutture inerenti ai processi produttivi nonché di manufatti destinati ad ogni altra funzione aziendale (...)".

La porzione più orientale dell'area di intervento si localizza all'interno della *conterminazione lagunare al 1990*.

L'ambito posto a sud, in corrispondenza del Vallone Moranzani, e l'ambito presso la stazione Malcontenta ricadono invece tra le **aree di interesse paesistico-ambientale** con previsione degli strumenti urbanistici vigenti confermate dal PALAV, normate all'art. 21 delle Norme di Attuazione, di cui si riporta uno stralcio nel seguito.

Art. 21* Aree di interesse paesistico-ambientale.

a) Aree di interesse paesistico-ambientale.

Direttive

Le aree di interesse paesistico-ambientale, come individuate negli elaborati grafici di progetto, costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di parchi territoriali; esse sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione delle direttive C.E.E. relative a interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale.

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:

- individuano le aree di recente bonifica di affaccio lagunare da destinare al lagunaggio e alla formazione di laghi e/o paludi, anche a scopi ricreativi e/o produttivi di acquacoltura. Tali interventi sono in ogni caso subordinati all'approvazione, da parte delle autorità competenti, di specifici progetti di intervento che ne verifichino il corretto inserimento ambientale e la compatibilità idraulica;

- predispongono, tenendo conto anche di quanto disposto dal Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale in materia, una puntuale disciplina dell'ambiente rurale e regolamentano l'attività edificatoria individuando gli interventi consentiti, ivi comprese le serre, compatibilmente con la legislazione vigente e con quanto disposto dal presente piano di area;

- identificano e salvaguardano sia gli edifici che il complesso degli elementi costituenti documenti significativi del paesaggio agrario (ponticelli, chiaviche, salti d'acqua, cippi, tratturi, fossati, ecc.);

- riconoscono e tutelano i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide, ecc.) e prevedono interventi finalizzati all'inserimento, al miglioramento e/o incremento di quinte arboreo-arbustive, lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e delle zone coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione della vegetazione che permetta la ricostruzione di biocenosi associate al paesaggio agrario. A tal fine possono essere previsti interventi di riutilizzazione di aree a ridosso delle zone urbanizzate mediante la realizzazione di orti di città, parchi campagna, etc;

- al fine di consentire la fruizione collettiva a scopo ricreativo e didattico - culturale delle aree di cui al presente articolo, individuano idonei percorsi a collegamento di emergenze storico - naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale e prevedono il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare ad attività di supporto, in prossimità delle quali individuare congrui spazi ad uso collettivo;

- individuano gli agglomerati urbani che presentano particolari situazioni di degrado ed intervengono con appositi strumenti attuativi, finalizzati alla riqualificazione dei luoghi, e all'eliminazione degli elementi detrattori; gli interventi previsti sono soggetti alle disposizioni di cui al successivo punto b) del presente articolo;

- definiscono le tipologie, le caratteristiche e materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento ambientale.

In fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento vanno previsti interventi finalizzati all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboree-arbustive.

Le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'art. 14 della LR 30/12/1991, n. 39.

Prescrizioni e vincoli

(...) Non è ammessa l'apertura di nuove cave o discariche (...)

Non è consentita l'individuazione di nuove zone agroindustriali, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnico intensivi.

Non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze (...)

(...) Gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche della zona (...)

Qualora i Comuni debbano prevedere nuove zone di espansione la localizzazione di esse non deve interessare aree di interesse paesistico-ambientale, salvo che, per limitate espansioni ad uso residenziale, turistico e per

servizi, purché tale espansione sia individuabile esclusivamente all'interno di tali aree, nonché previa comprovata motivazione e predisposizione delle integrazioni richieste alla lettera b) del presente articolo.

Per gli interventi di nuova edificazione è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a una volta e mezza la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o percorsi rurali.

Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive della lettera a) del presente articolo, sono vietati interventi di nuova edificazione, salvo che per l'adeguamento di opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, nonché per nuovi interventi relativi a infrastrutture e impianti tecnologici a servizio del sistema insediativo esistente o per attraversamenti dell'area indispensabili alla continuità delle reti sul territorio. (...)

Per tutte le opere relative ad infrastrutture varie, energetiche e ferroviarie di livello sovracomunale, come previste dalla strumentazione regionale e provinciale, nonché per le strutture connesse, deve essere presentato, contestualmente al progetto di costruzione, un apposito studio che, oltre a quanto previsto ai sensi dell'articolo 54 delle presenti norme, verifichi l'impossibilità di individuare tracciati ricadenti all'esterno delle aree di cui al presente articolo o dimostri che ogni altra soluzione sarebbe di maggior impatto naturalistico-ambientale.

b) Aree di interesse paesistico ambientale con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate dal presente piano di area.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, sottopongono le aree individuate negli elaborati grafici di progetto come aree con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate, relative alle zone residenziali, produttive e per servizi, ad una specifico disciplina che garantisca la qualità ambientale nella conservazione e nella trasformazione degli insediamenti esistenti e nella formazione di quelli di nuovo impianto: in particolare, deve essere verificata la compatibilità delle attività esistenti e di nuova realizzazione con l'ambiente naturale e gli insediamenti circostanti, nonché prevista un'adeguata progettazione delle aree immediatamente contermini all'edificato verso gli spazi aperti e delle sistemazioni a verde degli spazi scoperti.

Prescrizioni e vincoli

Finché i Comuni non provvedono ai sensi del precedente comma, nelle aree di cui alla presente lettera b), sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla strumentazione urbanistica vigente relativamente alle zone di completamento e per servizi e ai piani attuativi vigenti alla data di approvazione del presente piano di area, nonché quanto previsto al diciassettesimo comma del presente articolo.

Tutti gli interventi di cui al comma precedente sono subordinati a un'adeguata progettazione delle opere e delle aree circostanti in modo tale da consentire un corretto inserimento ambientale.

**art. modificato a seguito della deliberazione della Variante n.1 al P.A.L.A.V. del Consiglio Regionale n.70 del 21 ottobre 1999*

Gli interventi in progetto che interessano ambiti di interesse paesistico-ambientale sono per la maggior parte interrati e, a parte in fase di cantiere, non incidono quindi sulla percezione di tali aree. Per quanto riguarda la Stazione Elettrica Malcontenta, trattandosi di un intervento di rifacimento, non esistono alternative localizzative esterne a tale area, essendo tra l'altro molto limitati gli spazi a disposizione nelle aree immediatamente adiacenti e fortemente condizionati dal progetto di riassetto idraulico del bacino Lusore; fin da questa fase preliminare si propone comunque un adeguato progetto di mascheramento in modo tale da consentire un corretto inserimento ambientale delle nuove opere. Si segnala inoltre come il progetto preveda lo smantellamento dell'attuale stazione elettrica oltre che la dismissione di tratti di linee esistenti in tali aree, che compensano i nuovi interventi in progetto.

Nei pressi della Stazione Elettrica di Malcontenta si individua un *ambito fluviale da riqualificare*, normato dall'Art. 18 delle NdA, che allo stesso articolo rimandano alle Province (in sede di Piano Territoriale Provinciale) la definizione di "apposite misure per la riqualificazione degli ambiti così individuati, al fine di ripristinarne e/o aumentarne il grado di naturalità e di riportare il corso d'acqua alle situazioni originarie rinvenibili nei tratti a monte non degradati".

Articolo 18 Ambiti fluviali da riqualificare.

Direttive

Le Province, in sede di Piano Territoriale Provinciale, individuano un congruo ambito lungo i corsi fluviali da riqualificare, come indicati negli elaborati grafici di progetto, e stabiliscono apposite misure per la riqualificazione degli ambiti così individuati, al fine di ripristinarne e/o aumentarne il grado di naturalità e di riportare il corso d'acqua alle situazioni originarie rinvenibili nei tratti a monte non degradati.

I Comuni possono prevedere la fruizione naturalistico-ricreativa di tali ambiti anche mediante l'individuazione di percorsi ciclopedonali opportunamente attrezzati; le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1991 n. 39.

Definiscono le tipologie, le caratteristiche e materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, ai fini di un

loro corretto inserimento ambientale.

Prescrizioni e vincoli

In fregio ai corsi fluviali individuati negli elaborati grafici di progetto non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nonché di quelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati, nel rispetto di quanto stabilito dai Comuni ai sensi del terzo comma delle direttive.

Gli interventi previsti devono essere realizzati compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi e conformemente alle indicazioni contenute nei sussidi operativi allegati e nei prontuari di cui all'articolo 55, terzo comma.

Articolo 55* Adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici.

Ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 1 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61 e successive modificazioni, le Province, in sede di Piano Territoriale Provinciale, si adeguano alle direttive e recepiscono le prescrizioni e i vincoli di cui al presente piano di area e lo integrano con i contenuti di cui all'articolo 7 della legge regionale medesima.

Ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 2 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, i Comuni il cui territorio è compreso nell'ambito del presente piano di area, adeguano, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, i propri strumenti urbanistici alle previsioni dello stesso.

In particolare, i Comuni attuano le direttive del piano di area e ne recepiscono le prescrizioni e i vincoli, inoltre provvedono a integrare gli indirizzi contenuti nei sussidi operativi di cui all'articolo 1 lettera d), mediante adeguati prontuari che, con riferimento alle singole zone, forniscano indirizzi, direttive, prescrizioni e vincoli in ordine a:

- *caratteristiche morfologiche del territorio e degli insediamenti;*
- *caratteristiche planivolumetriche, tipologiche, architettoniche ed edilizie degli interventi;*
- *modalità di esecuzione degli interventi e delle infrastrutture (tecnologie, materiali, tipo d'arredo, ecc.);*
- *modalità ed equipaggiamento paesistico.*

Le Province e i Comuni, in sede di adeguamento, prevedono apposite misure cautelari e repressive per l'osservanza delle prescrizioni e vincoli contenuti nel presente piano, che costituiscono integrazione delle norme regolamentari provinciali e comunali.

Le eventuali disposizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti possono essere mantenute in sede di adeguamento al presente piano.

In caso di inottemperanza agli obblighi di adeguamento verranno esercitati i poteri sostitutivi ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n.61 e successive modificazioni.

I Comuni accertano con deliberazione di Consiglio Comunale eventuali previsioni di piano regolatore generale vigente già adeguate al piano di area; tali previsioni costituiscono adeguamento ai sensi del presente articolo. La deliberazione è inviata per conoscenza alla Provincia e alla Regione.

*art. modificato a seguito della deliberazione della Variante n.1 al P.A.L.A.V.del Consiglio Regionale n.70 del 21 ottobre 1999

Ad est rispetto alla Stazione Elettrica di Malcontenta si localizza inoltre un territorio individuato come *area in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti*, che interferisce direttamente con uno degli interventi interrati in esame, ed è normato dall'art. 38 delle NdA, di cui si riporta uno stralcio di seguito.

Articolo 38 - Aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Nelle aree incluse nella delimitazione territoriale del presente piano vengono riportate, negli elaborati grafici di progetto, le zonizzazioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti relative alle zone residenziali, produttive e per servizi, a cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

In dette aree sono comunque fatte salve le previsioni di piano regolatore generale ancorché non individuate in cartografia e ricadenti all'interno di aree non assoggettate a tutela (aree bianche negli elaborati grafici di progetto in scala 1:10000).

I Comuni possono apportare varianti ai Piani Regolatori Generali relative a nuove individuazioni delle diverse Zone Territoriali Omogenee, purché non in contrasto con quanto disposto dal presente piano. Tali varianti non costituiscono variante al piano d'area.

Sono in ogni caso equiparate ad "aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti" gli ambiti interessati dagli ampliamenti di attività produttive, commerciali e alberghiere, approvati dalla Regione ai sensi della legge regionale 5 marzo 1987, n.11.

L'area del vallone Moranzani si colloca all'interno di un ambito di riqualificazione ambientale, normata all'art. 23 delle Norme di Attuazione, di cui si riporta uno stralcio nel seguito. Il progetto prevede in questo ambito la demolizione delle linee esistenti e la realizzazione di elettrodotti in cavo, mentre il nuovo elettrodotto aereo si colloca al margine di esso.

Art. 23. Ambiti di riqualificazione ambientale.

Direttive

Il comune di Venezia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, formula un'apposita disciplina per la riqualificazione delle aree di cui al presente articolo, così come individuate negli elaborati grafici di progetto.

A tale scopo prevede la conservazione e il recupero del potenziale naturalistico-ambientale presente, favorendo altresì la formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustivi e l'impianto di specie autoctone o naturalizzate ad integrazione di quelle esistenti.

Prevede, inoltre, il recupero dei fabbricati di particolare pregio rurale esistenti, anche mediante la variazione di destinazione d'uso, compatibilmente con le caratteristiche storiche e strutturali delle tipologie edilizie e con la tutela dell'ambiente, nonché predispone adeguate soluzioni per rimuovere le situazioni di degrado paesaggistico e ambientale, con particolare riguardo ai manufatti ed alle destinazioni d'uso incongrue.

Infine può prevedere soluzioni adeguate per consentire la fruizione ricreativo-culturale dei luoghi.

Prescrizioni e vincoli

E' vietata la nuova edificazione. Sono consentiti interventi di adeguamento, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture tecnologiche e di servizio presenti, nonché attrezzature pubbliche di servizio a raso adeguatamente alberate.

Il vicino naviglio Brenta viene individuato come *percorso di valore storico monumentale* normato all'art. 33 delle NdA, di cui si riporta uno stralcio di seguito.

Articolo 33* Percorsi di valore storico monumentale.

Il Terraglio, il Naviglio del Brenta e la Miranese, come individuati negli elaborati grafici di progetto, nonché le aree contermini e l'insieme dei centri storici e dei beni architettonici e paesaggistici ad essi collegati, costituiscono complessi di valore monumentale ed ambientale organizzati lungo i principali percorsi storici di adduzione a Venezia ed alla Laguna.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, delimitano una congrua fascia di territorio posta in fregio ai percorsi stessi su cui intervenire nel rispetto delle seguenti direttive:

- individuare e valorizzare tutti gli elementi edilizi ed urbanistici di valore storico, monumentale e ambientale direttamente o indirettamente connessi al percorso o caratterizzanti il quadro paesaggistico;*
- individuare e salvaguardare i complessi di ville, i parchi, i sistemi di alberature in fregio o comunque connesse ai percorsi, gli elementi morfologici significativi (quali fossati, tratturi, ecc.), nonché gli ambiti di interesse storico-ambientale;*
- individuare e valorizzare i manufatti e le "attrezzature di transito" e, nel caso della Riviera del Brenta, i manufatti e le opere idrauliche, le attrezzature per la navigazione, gli approdi nonché i documenti della civiltà industriale legati all'uso dell'acqua;*
- predisporre adeguate soluzioni per rimuovere le situazioni di degrado paesaggistico e ambientale, con particolare riguardo alle aree abbandonate o mal utilizzate, agli edifici od alle destinazioni d'uso incongrue, alle situazioni di congestione funzionale;*
- prevedere la sistemazione organica degli accessi esistenti;*
- definire le tipologie, le caratteristiche e materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento ambientale.*

Inoltre i Comuni interessati ad uno stesso percorso, attraverso appositi accordi di programma, prevedono la riqualificazione paesaggistica del percorso medesimo, mediante la predisposizione di criteri unitari finalizzati a coordinare gli interventi, e l'individuazione di soluzioni adeguate, per consentire una maggiore fruibilità collettiva del complesso monumentale ed ambientale.

Prescrizioni e vincoli

Non è consentita la realizzazione di nuovi accessi, se non finalizzata alla riorganizzazione di quelli esistenti.

Nelle aree classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici non è consentita, entro una fascia di m. 100 ai lati del Terraglio, del Naviglio del Brenta e della Miranese, la realizzazione di nuovi edifici o manufatti; sono consentiti l'ampliamento degli edifici esistenti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n.24 e l'adeguamento delle reti tecnologiche esistenti.

Finché i Comuni non si adeguano a quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, anche per stralci relativi ad ambiti territoriali significativi al fine della tutela del profilo paesaggistico, per le restanti aree previste dagli strumenti urbanistici, ad esclusione delle zone territoriali omogenee A e B, sono consentiti, entro la stessa fascia di cui al comma precedente, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, nonché interventi finalizzati all'adeguamento igienico-sanitario e delle reti tecnologiche esistenti.

Non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nel rispetto di quanto stabilito in materia nelle direttive del presente articolo.

In fregio ai percorsi di cui al presente articolo va previsto, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, il reimpianto degli elementi arborei a vario titolo abbattuti, anche mediante convenzione con le proprietà interessate.

**art. modificato a seguito della deliberazione della Variante n.1 al P.A.L.A.V.del Consiglio Regionale n.70 del 21 ottobre 1999*

Per l'ambito Dolo-Camin si segnala l'interferenza di una tratta dell'Intervento A1 con arginature storiche, normate dall'articolo 26 delle Norme di Attuazione, di cui di seguito si riporta uno stralcio.

Articolo 26 Arginature storiche.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono apposite misure per la salvaguardia delle arginature storiche come individuate negli elaborati grafici di progetto, quali segni del territorio che devono essere mantenuti e valorizzati.

Lungo tali ambiti possono individuare percorsi ciclo-pedonali atti a consentire la fruizione collettiva a fini didattico-culturali; le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1991 n. 39.

Prescrizioni e vincoli

E' vietato ogni intervento che ne interrompa la consistenza e la continuità; in particolare per il cosiddetto Argine San Marco, in comune di Venezia, vanno tutelati integralmente i riporti tardo-medievali e rinascimentali costituenti lo stesso. Sono consentiti esclusivamente gli interventi volti a garantire la sicurezza idraulica, nel rispetto delle originarie caratteristiche.



COERENZA

Il Progetto in esame è in generale COERENTE con il PALAV; per l'ambito Dolo-Camin non si segnalano infatti interferenze significative con elementi del sistema ambientale.

Nell'ambito Fusina-Malcontenta sono interessate Aree di interesse paesistico-ambientale; in tale contesto gli interventi in progetto sono comunque per la maggior parte interrati. Nel caso della Stazione Elettrica Malcontenta, trattandosi di un intervento di rifacimento della stazione esistente in area immediatamente limitrofa, non esistono alternative localizzative, essendo tra l'altro molto limitati gli spazi a disposizione nelle aree immediatamente adiacenti e fortemente condizionati dal progetto di riassetto idraulico del bacino Lusore, ma fin da questa fase preliminare si propone comunque un adeguato progetto di mascheramento, in modo tale da consentire un corretto inserimento ambientale delle nuove opere.

Si segnala inoltre come il progetto comporti la dismissione dell'attuale stazione elettrica e di tratti di linee aeree esistenti, compensando così i nuovi interventi da realizzare. In particolare si evidenzia che, a fronte di circa 22 km di nuove linee aeree, saranno demoliti circa 70,40 km di linee aeree esistenti.

2.4.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) costituisce, come stabilito dalla L.R. 23 aprile 2004, n.11, *"lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali"*.

Il Piano Territoriale Provinciale di Padova è stato inizialmente adottato, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 61/1985, con D.C.P. n. 25 del 05/04/04. Con l'entrata in vigore della L.R. 11/04 e relativi atti di indirizzo applicativi, la Giunta Provinciale ha stabilito (con provvedimento n. 3178 dell'08/10/04), di sospendere il percorso di approvazione del precedente progetto di P.T.C.P., e di riavviare le fasi di adozione e approvazione, in sintonia con le nuove disposizioni regionali.

Si è proceduto, quindi, alla rielaborazione del P.T.C.P. già adottato, ai fini del suo adeguamento alla nuova normativa, recependo anche la disciplina introdotta con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) e con la nuova L.R. sul commercio (L.R. 15/2004). E' stato inoltre previsto l'inserimento di direttive finalizzate al risparmio energetico, alla promozione delle fonti rinnovabili di energia ed alle applicazioni dei principi di bioedilizia e bioarchitettura.

Il nuovo P.T.C.P. è stato adottato dal Consiglio Provinciale con D.G.R. n. 46 del 31/07/2006 e successivamente approvato con D.G.R. n. 4234 del 29/12/2009. In data 22/09/2011, con Deliberazione n. 55 il Consiglio Provinciale ha preso atto della versione definitiva del Piano adeguato alle prescrizioni regionali contenute nella D.G.R.V 4234 del 29.12.2009 di approvazione.

Con DCP n. 1 del 24/01/2013 è stata adottata la variante parziale all'art.35 delle N.T. del P.T.C.P., ai sensi dell'art.23 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii. - Eccellenze produttive, poi approvata a maggio 2013.

I principali obiettivi del P.T.C.P. di Padova sono i seguenti:

- salvaguardare l'ambiente naturale, culturale e dei paesaggi, valorizzando contestualmente le risorse umane, naturali e culturali;
- sviluppare in modo equilibrato le opportunità insediative, con particolare riguardo alle attività produttive;
- garantire a tutti l'accesso alle dotazioni territoriali, in specie a quelle di valenza provinciale;
- perseguire la qualità dell'insediamento urbano-produttivo, sia della intera rete urbana, sia delle singole realtà, sui piani funzionale, morfologico e paesaggistico, con l'obiettivo ulteriore di ridurre l'occupazione di suolo, grazie all'azione di rinnovo e recupero urbano e delle aree per insediamenti produttivi;
- elevare la mobilità, di persone, cose e informazioni per le esigenze economico – finanziarie e in modo sostenibile per l'ambiente; al riguardo si perseguiranno gli obiettivi di integrazione e riequilibrio modale, privilegiando i trasporti collettivi su ferro;
- tutelare il territorio agricolo e favorire la specializzazione delle produzioni.

Nelle Tavole **DGCR10100BSA00596_03 - "Stralcio PTCP di Padova"** sono riportati gli estratti degli elaborati cartografici di Piano (Fonte: <http://pianionline.provincia.padova.it/elaborati-tecnici-del-ptcp>).

Con riferimento alla **Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (P1b)**, dalla sua analisi emerge come il progetto interferisca con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 3: PTCP Padova - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Ambiti interferiti dal progetto

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	VINCOLO	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	33-PB	Idraulica - Classe P1	Art. 13.7
	34-37, 38-40, 41-47	Principali corsi d'acqua e specchi lacunari	-
	40-42, 43-45	Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - Zone boscate D.Lgs 42/2004 - Zone boscate	Art. 26A
	46-47	Viabilità autostradale esistente	Art. 38
	40-41	Viabilità di livello provinciale esistente	Art. 38
	35-38, 38-41, 42-43, 47-PB	Elettrodotti	-
Intervento A2/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.". Variante in cavo interrato e raccordi all'esistente linea DT. Intervento A2/5 - Elettrodotto a 132 kV "C.P. Camin - C.P. Conselve". Variante in cavo interrato.		Idraulica - Classe P1	Art. 13.7
		Elettrodotti	-
		Viabilità autostradale esistente	Art. 38
		Viabilità di livello provinciale esistente	Art. 38
		Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - Zone boscate D.Lgs 42/2004 - Zone boscate	Art. 26A
		Principali corsi d'acqua e specchi lacunari	-

In dettaglio tutti gli interventi in territorio provinciale di Padova interessano un'area a rischio idraulico in riferimento al PAI (Classe P1), normata all'articolo 13.7 delle NTA di cui si riporta uno stralcio nel seguito.

Art 13.7. Rischio idrogeologico e idraulico

a) Aree a pianificazione, recepiscono i contenuti e la normativa dei Piani di Assetto idrogeologico di cui sopra.

Gli interventi in esame interferiscono nel territorio provinciale di Padova con aree soggette a Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - Zone boscate, normate all'articolo 26 delle NTA di cui si riporta uno stralcio nel seguito.

Art. 26. Direttive generali sui sistemi individuati

• Vincolo paesaggistico – Zone boscate D.Lgs. 42/2004

Il vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004, riportato nella Tav. 1 di progetto, deriva dal recepimento di quanto disposto dall'art.1 della Legge 8 agosto 1985, n.431 (Galasso), e dalla precedente L. 1497/39; esso riguarda "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento".

Il vincolo ex L.431/85 è individuato dal PTRC, e all'art. 20 NTA "Direttive per la tutela dei boschi" rimanda alla redazione di Piani di assestamento forestale e prevede che, nelle "... proprietà non comprese nei piani di assestamento vigono le prescrizioni di massima e di polizia forestale...".

Per la definizione di zone boscate si rimanda all'art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" come modificato dall'art. n. 6 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alle leggi finanziarie 2003-2004 in materia di usi civici e foreste, agricoltura e bonifica", nel quale non sono considerate bosco le formazioni esclusivamente arbustive, e dove si danno precisi parametri dimensionali di riferimento. In esso si ribadisce infine la maggior tutela delle aree SIC e ZPS secondo la normativa vigente di riferimento.

Per la gestione del patrimonio boschivo valgono le disposizioni del Piano di riordino previsto dalla L.R. 25/1997, che fornisce indicazioni di dettaglio a scala catastale (strumento cartografico di gestione).

In base alle definizioni di cui sopra, l'applicazione del vincolo paesaggistico, quindi, non discende direttamente dalla lettura cartografica ex Ptrc: la sussistenza del vincolo, discendendo direttamente dalla definizione di bosco (art. 14 della L.R. 13 n. 52/78 e successivo art. 6 della L.R. 5 del 25.02.2005) va verificata di volta in volta.

Dall'analisi della **Carta delle fragilità (P2b)**, di cui è riportato uno stralcio nella Tavola **DGCR10100BSA00596_03** (foglio 4), emerge come il progetto interferisca con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 4: PTCP Padova - Carta delle fragilità - Ambiti interferiti dal progetto

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	RISCHIO	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	33-PB	Idraulica - Classe P1	Art. 13.7
	33-PB	Ambito del bacino scolante (Quadro A)	Art. 14.3
	46-PB	Area di ricarica degli acquiferi (Quadro A)	Art. 13.1
	34-38, 42-43, 47-PB	Elettrodotto di potenza di 132 kW	-
	38-41, 42-43, 49-50	Elettrodotto di potenza di 220 kW	-
Intervento A2/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.". Variante in cavo interrato e raccordi all'esistente linea DT.		Idraulica - Classe P1	Art. 13.7
		Ambito del bacino scolante (Quadro A)	Art. 14.3
Intervento A2/5 - Elettrodotto a 132 kV "C.P. Camin - C.P. Conselve". Variante in cavo interrato.		Area di ricarica degli acquiferi (Quadro A)	Art. 13.1
		Elettrodotto di potenza di 132 kW	-
		Elettrodotto di potenza di 220 kW	-

L'ultimo tratto degli interventi in ingresso alla stazione di Camin interessa un'area di ricarica degli acquiferi, normata all'articolo 13.1 delle NTA di cui si riporta uno stralcio nel seguito.

In dettaglio tutti gli interventi in territorio provinciale di Padova interessano l'Ambito del bacino scolante, normato all'articolo 14.3 delle NTA di cui si riporta uno stralcio nel seguito.

Art. 13.1. Area di ricarica degli acquiferi

Nell'alta pianura, è presente un acquifero libero di grande potenzialità ai fini idropotabili e industriali; le aree di ricarica di tale acquifero rappresentano il settore chiave di connessione fra tutti gli acquiferi di pianura e i loro processi di rialimentazione.

I comuni in sedi di redazione di P.A.T./P.A.T.I. definiscono e delimitano tali aree nelle cartografie in ambito di fragilità e quindi di tutela.

In tali aree devono essere evitati potenziali rischi di inquinamento tra cui:

- a) nuovi siti destinati a discariche (che vanno ubicate nelle aree di bassa pianura, dove l'impatto sull'assetto idrogeologico risulta meno invasivo);*
- b) nuovi insediamenti industriali a elevato rischio d'inquinamento, (grossi depositi di idrocarburi e/o materie chimiche liquide, ecc);*
- c) attività agricole ad elevato impatto ambientale.*

Inoltre devono essere attentamente monitorate, per l'elevato rischio di inquinamento:

- le attività di cava per l'interconnessione con le falde acquifere;*
- i campi pozzi ad uso acquedottistico con le relative zone di tutela formulate non più con il concetto geometrico (raggio di 10 e 200 metri) bensì con il concetto idrogeologico (ellissi o pennacchi allungate nella direzione di deflusso della falda).*

In aree che presentano tali caratteristiche è inoltre fatto divieto di realizzare opere interrate.

Art. 14.3. Piano disinquinamento del bacino scolante in laguna

Le azioni riguardanti tale piano saranno programmate e condotte secondo le disposizioni del Decreto 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del DLgs n. 152/2006", il quale fornisce criteri e norme tecniche alle Regioni per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e concerne l'intero ciclo (produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento).

Tali progettualità possono costituire "progetti pilota" per l'utilizzo di specifici fondi per il risanamento della Laguna di Venezia o del Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Veneto. (rif. Direttiva Nitrati n. 91/676/CEE, cui è seguito a livello nazionale il Decreto Legislativo 152/2006).

I Comuni interessati, in sede di pianificazione comunale e intercomunale, di concerto con i Consorzi di Bonifica, dettano norme specifiche relative alla tutela della risorsa idrica con eventuali approfondimenti a scala locale.

Nella Tavola **DGCR10100BSA00596_03** (foglio 5) è riportato uno stralcio della **Carta di sintesi della sensibilità del suolo (P2bis b)**. Essa consente una consultazione propedeutica di tipo qualitativo dei rischi e delle criticità del territorio. La sensibilità del suolo è stata valutata come media "pesata" dei seguenti parametri:

- 1- Litologia e permeabilità dei suoli
- 2- Profondità della falda
- 3- Uso acquedottistico delle falde
- 4- Rischio Idraulico
- 5- Uso del suolo
- 6- Frane e dissesti
- 7- Potenziali centri di pericolo
- 8- Rischio Sismico

Dalla sua analisi emerge come il progetto interferisca con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 5: PTCP Padova - Carta di sintesi della sensibilità del suolo - Ambiti interferiti dal progetto

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	SENSIBILITÀ SUOLO	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	33-41, 47-PB	Poco sensibile	Art. 12
	40 - 48	Sensibile	Art. 12
Intervento A2/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.". Variante in cavo interrato e raccordi all'esistente linea DT.		Poco sensibile	Art. 12
Intervento A2/5 - Elettrodotto a 132 kV "C.P. Camin - C.P. Conselve". Variante in cavo interrato.		Sensibile	Art. 12

Dall'analisi della **Carta del Sistema Ambientale (P3b)**, di cui è riportato uno stralcio nella Tavola **DGCR10100BSA00596_03** (foglio 6), emerge come il progetto interferisca con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 6: PTCP Padova - Carta del Sistema Ambientale - Ambiti interferiti dal progetto

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	AMBITO	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	33-37, 38-47	Principali corsi d'acqua e specchi lacunari (Quadro D)	Art. 18.E
	45-46	Corridoi ecologici principali (Quadro C)	Art. 19.C
	40-42, 43-45	Zone boscate con vincolo paesaggistico	Art. 18.M
Intervento A2/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.". Variante in cavo interrato e raccordi all'esistente linea DT. Intervento A2/5 - Elettrodotto a 132 kV "C.P. Camin - C.P. Conselve". Variante in cavo interrato.		Zone boscate con vincolo paesaggistico	Art. 18.M
		Principali corsi d'acqua e specchi lacunari (Quadro D)	Art. 18.E
		Corridoi ecologici principali (Quadro C)	Art. 19.C

Nel seguito si riportano gli stralci delle NTA relativi alle risorse naturali individuate nella carta e interferite dagli interventi in progetto.

Art. 18. Risorse naturali

(...) E) *Principali corsi d'acqua e specchi lacuali*

Le direttive sono volte al controllo dei punti di possibile contaminazione lungo l'intero corso dei fiumi, dell'impatto delle infrastrutture (attraversamenti, ponti, etc.) degli insediamenti civili e produttivi, dell'impatto delle attività agricole che richiedono un monitoraggio costante da parte dei Consorzi di Bonifica, del Magistrato alle acque, dell'A.R.P.A.V., delle A.S.L., contro il rischio idraulico, di siccità e di inquinamento.

I Comuni, in sede di pianificazione intercomunale, con eventuale approfondimento a livello locale, dettano specifiche norme di valorizzazione naturalistica (fascia tampone, siepi, ecc) e l'uso (percorsi, punti di osservazione studio ecc).

(...) M) *Zone boscate*

La Provincia riporta nella tavola n. 3 del Piano le zone boscate esistenti, così come individuate dalla carta forestale regionale e integrate con altre formazioni boschive o arboree non sottoposte a vincolo paesaggistico. I Comuni, in sede di pianificazione, si attengono alla relativa specifica normativa di tutela (...).

Art.19. Direttive per temi specifici e relazioni tematiche

(...) C) Corridoi ecologici principali

Si definiscono tali, gli ambiti lineari privi di soluzioni di continuità, o per lo meno costituiti da un sistema lineare di singoli elementi naturali ravvicinati; essi svolgono il ruolo di base di connessione tra aree sorgente e di ammortizzazione, ma anche per la possibile ricolonizzazione del territorio antropizzato.

Nella Provincia di Padova, i corridoi ecologici principali sono rappresentati dal sistema idrografico, sia di origine naturale che artificiale di bonifica, e dalla ex linea ferroviaria Ostiglia.

I Comuni, in sede di pianificazione intercomunale, dettano una normativa specifica finalizzata a:

- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro (buffer zones) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all'elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l'attività economica agricola;
- organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili.

Dall'analisi della **Carta del Sistema Insediativo Infrastrutturale (P4b)**, di cui è riportato uno stralcio nella Tavola **DGCR10100BSA00596_03** (foglio 7), emerge come il progetto interferisca con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 7: PTCP Padova - Carta del Sistema Insediativo Infrastrutturale - Ambiti interferiti dal progetto

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	SISTEMA	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	45-PB	Poli produttivi esistenti di interesse provinciale	Art. 31
	36-PB	Poli produttivi da confermare	Art. 31
	33 - 47	Idrovia di progetto	Art. 39
	46-47	Autostrada	Art. 38
	40-41	Viabilità di livello provinciale esistente	Art. 38
Intervento A2/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.". Variante in cavo interrato e raccordi all'esistente linea DT.		Poli produttivi da confermare	Art. 31
		Poli produttivi esistenti di interesse provinciale	Art. 31
		Autostrada	Art. 38
Intervento A2/5 - Elettrodotto a 132 kV "C.P. Camin - C.P. Conselve". Variante in cavo interrato.		Insedimenti industriali	Art. 31
		Idrovia di progetto	Art. 39
		Viabilità di livello provinciale esistente	Art. 38

Nel seguito si riportano gli stralci delle NTA relativi agli elementi del Sistema Insediativo Infrastrutturale individuati nella carta e interferiti dagli interventi in progetto.

Art. 31. "Poli" produttivi di interesse provinciale

- da confermare e/o da riqualificare

Sono aree oramai consolidate che potranno svilupparsi nel rispetto dei condizionamenti di natura ambientale o di infrastrutturazione, con particolare riguardo alla riconversione e riqualificazione dell'esistente.

Comuni interessati: - Padova – Saonara – Ponte San Nicolò

(...) Per ciascuno dei poli produttivi di interesse provinciale, localizzati dal P.T.C.P., i Comuni, in sede di pianificazione intercomunale, con eventuali approfondimenti a carattere locale, redigono una specifica disciplina urbanistica di sviluppo e qualificazione, che definisce:

- funzioni, attività, servizi ammissibili nell'area ed eventuali forme di incentivazione alla localizzazione e/o alla riconversione d'uso;
- interventi connessi all'urbanizzazione dell'area anche definendo un programma economico-finanziario e individuando le risorse pubbliche e private per la sua attuazione (anche attraverso le forme della programmazione negoziata);

- eventuali esigenze di ampliamento delle aree destinate alle attività produttive e di servizio;
- le forme più opportune per la gestione consortile dell'area;
- riduzione dell'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e il loro consumo di risorse non rinnovabili;
- razionalizzazione delle aree produttive, concentrando gli ambiti produttivi, allo scopo di ridurre la dispersione dell'offerta insediativa e ridurre il consumo di territorio, mantenendo comunque un'offerta adeguata alla domanda, nel rispetto dei parametri sottoriportati;
- concentrazione delle ulteriori potenzialità di offerta, comunque nei limiti di seguito indicati, in collocazioni ottimali rispetto alle infrastrutture primarie per la mobilità e con scarse o nulle limitazioni o condizionamenti dal punto di vista ambientale;
- evitare la compromissione di ulteriore territorio agricolo, salvo che in contiguità con aree già insediate;
- qualificare e potenziare le attività di logistica della produzione in relazione ad una adeguata dotazione delle infrastrutture per la mobilità pubblica e privata;
- particolare attenzione rivolta agli insediamenti prossimi a zone residenziali, da separarsi, in ogni caso con opportune barriere vegetali.(...)

Art. 38. Rete della mobilità – Prescrizioni riguardanti le nuove infrastrutture, quindi non pertinenti.

Art. 39. Aree logistiche

Le aree logistiche individuate nei Piani Regolatori Comunali sono destinate alla direzione, organizzazione e promozione delle attività di interscambio di tipo commerciale relative a prodotti, beni e servizi.

In particolare, i Comuni interessati dovranno (...) riconsiderare l'utilizzo dell'opera idroviaria quale tracciato plurimodale a supporto della rete viaria esistente nonché alle opere idrauliche connesse; (...).

Dall'analisi della **Carta del Sistema del paesaggio (P5b)**, di cui è riportato uno stralcio nella Tavola **DGCR10100BSA00596_03** (foglio 8), emerge che per l'area interessata dagli interventi in Provincia di Padova non si segnala la presenza di elementi significativi.



COERENZA

Il Progetto in esame è COERENTE con il PTC di Padova. In particolare esso non costringe con l'obiettivo principale di salvaguardare l'ambiente naturale, culturale e dei paesaggi, grazie al complesso di demolizioni che bilanciano i nuovi interventi e alle attenzioni progettuali e alle mitigazioni previste per le nuove linee. In particolare si evidenzia che, a fronte di circa 22 km di nuove linee aeree, saranno demoliti circa 70,40 km di linee aeree esistenti.

In particolare il nuovo elettrodotto Dolo-Camin si inserisce nel corridoio logistico individuato dal PTCP per il completamento dell'idrovia, in questo tratto già esistente.

2.4.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia (PTCP)

La Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30 dicembre 2010 ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia.

Il Piano si compone di un quadro conoscitivo, un quadro strutturale e un quadro strategico, ed è corredato di specifica cartografia e norme di attuazione.

Nelle Tavole **DGCR10100BSA00596_04** - “Stralcio PTCP di Venezia” sono riportati gli estratti degli elaborati cartografici di Piano più significativi rispetto all’opera in progetto e più precisamente: (Fonte: http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=96:elaborati-approvati-ptcp&catid=62:ptcp-piano-territoriale-coordinamento-provinciale):

- Tavola 1 del PTCP: Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
- Tavola 2 del PTCP: Fragilità
- Tavola 3 del PTCP: Sistema Ambientale
- Tavola 4 del PTCP: Sistema insediativo infrastrutturale
- Tavola 5 del PTCP: Sistema del Paesaggio

2.4.4.1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Dall’analisi della **Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (TAV.1)** (foglio 3-4), emerge come il progetto interferisca con gli ambiti riportati nelle tabelle che seguono.

Tabella 8: PTCP Venezia - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Ambiti interferiti dagli elettrodotti aerei in progetto

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	VINCOLO
Intervento A1 – “Elettrodotto a 380 kV in semplice terna “S.E. Dolo - S.E. Camin”.	PA - 17	Piano di Area o di Settore vigente o adottato
	25 - 26	Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - Zone boscate
	28 - 29	Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - Corsi d'acqua
	31 - 33	Area a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I.
Intervento C5 - Elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna “S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo”. Variante nel Comune di Venezia.	SE Fusina 2 - esistente	Piano di Area o di Settore vigente o adottato Sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera
	1a - 2a	Vincolo monumentale - D.Lgs 42/2004
	1a - 8a, 9a-10a	Vincolo paesaggistico - D.Lgs 42/2004
	15a - esistente	Vincolo paesaggistico - D.Lgs 42/2004 - Corsi d'acqua
Intervento C8 - Elettrodotti a 220 kV in doppia terna “C.le Fusina (Gr. 1-2) - S.E. Fusina 2” e 380 kV in semplice terna “C.le Fusina (Gr. 3-4) - S.E. Fusina 2”.	C.le Fusina – 1, C.le Fusina – 1a	Piano di Area o di Settore vigente o adottato Sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera
	C.le Fusina2 – 1a	Vincolo monumentale - D.Lgs 42/2004
Intervento C9/7 - Elettrodotti a 220 kV “S.E. Malcontenta - Stazione I / S.E. Scorzè”.	P.Stz/P.Sco – 302b – 302a	Piano di Area o di Settore vigente o adottato
		Sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera
Intervento C9/8 - Elettrodotti a 220 kV “S.E. Malcontenta - S.E. Villabona / S.E. Dolo”.	P.Vil/P.Dol – 289a – 288a	Piano di Area o di Settore vigente o adottato
		Sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera

Tabella 9: PTCP Venezia - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Ambiti interferiti dagli altri interventi in progetto

	Piano di Area o di Settore vigente o adottato	Sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera	Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004	Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004	Vincolo archeologico D.Lgs 42/2004
Intervento C1 - Stazione elettrica 380/220/132 kV Fusina 2. Interventi di ampliamento.					
Intervento C2 - Stazione elettrica di smistamento a 220 kV di Malcontenta. Interventi di rifacimento.					
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta".					
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - Staz. V".					
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Staz. V - S.E. Malcontenta".					
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 132 kV "S.E. Fusina 2 - Alcoa".					
Intervento C7 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Stazione IV - S.E. Fusina 2".					
Intervento C9/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Villabona - S.E. Azotati". Variante in cavo interrato.					
Intervento C9/6 - Elettrodotti a 132 kV in semplice terna "S.E. Fusina 2 - C.P. Fusina" e "S.E. Fusina 2 - C.P. Sacca Fisola". Varianti in cavo interrato.					

L'elaborato in esame mostra i principali vincoli vigenti sulle aree interessate dal progetto, rappresentati dal Sito di Importanza Nazionale di Venezia Porto Marghera e da aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/2004.

Ad est delle aree di progetto, ed in particolare per l'ambito Fusina-Malcontenta, si segnala la presenza di una estesa area appartenente alla Rete Natura 2000 e individuata come Zona di Protezione Speciale (ZPS), per la quale non emerge però nessuna interferenza diretta con gli interventi.

Le aree poste a est e a sud del progetto sono soggette a vincolo archeologico e due degli interventi in esame (Intervento C6), entrambe linee interrate, vi interferiscono direttamente.

Per l'esame più specifico dei vincoli si veda il successivo paragrafo 2.6.

2.4.4.2 Carta della fragilità

Dall'analisi della **Carta delle Fragilità (TAV.2)** (foglio 5-6), emerge come il progetto interferisca con gli ambiti riportati nelle tabelle che seguono.

Tabella 10: PTCP Venezia - Carta delle Fragilità - Ambiti interferiti dagli elettrodotti aerei in progetto

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	RISCHIO	N.T.A.
Intervento A1 – "Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	1-4, 5-13, 31-33	Area allagata negli ultimi 5 - 7 anni	Art. 15
	9 - 10, 25 - 27	Cava abbandonata o dismessa	Art. 32
	12-15, 16-18	Paleoalveo	Art. 10
	28-29	Pericolosità idraulica in riferimento al P.P.A.I. adottati o ai P.A.I. approvati	Art. 15
Intervento C5 - Elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna "S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo". Variante nel Comune di Venezia.	SE Fusina 2-esistente	Sito di interesse nazionale Porto Marghera	-
	1a-5a	Area a rischio di incidente rilevante (danno)	Art. 17
	4a-7a, 8a-10a	Sito inquinato	-
	10a-13a	Sito potenzialmente inquinato	-
	1a-2a, 11a-12a	Paleoalveo	Art. 10
	12a-13a	Discarica	-
	8a-11a,13a-15a	Area allagata negli ultimi 5 - 7 anni	Art. 15
Intervento C8 - Elettrodotti a 220 kV in doppia terna "C.le Fusina (Gr. 1-2) - S.E. Fusina 2" e 380 kV in semplice terna "C.le Fusina (Gr. 3-4) - S.E. Fusina 2".	C.le Fusina – 1, C.le Fusina – 1a	Sito di interesse nazionale Porto Marghera	-
		Area a rischio di incidente rilevante (danno)	Art. 17
		Sito inquinato	-
	C.le Fusina – 1	Impianti di comunicazione	Art. 34
Intervento C9/7 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - Stazione I / S.E. Scorzè".	P.Stzl/P.Sco – 302b – 302a	Sito di interesse nazionale Porto Marghera	-
		Paleoalveo	Art. 10
Intervento C9/8 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - S.E. Villabona / S.E. Dolo".	P.Vil/P.Dol – 289a – 288a	Sito di interesse nazionale Porto Marghera	-
	289a – 288a	Paleoalveo	Art. 10

Tabella 11: PTCP Venezia - Carta delle Fragilità - Ambiti interferiti dagli altri interventi in progetto

	SIN Porto Marghera	Area allagata negli ultimi 5 - 7 anni – Art. 15	Sito inquinato	Sito potenzialmente inquinato	Discarica	Paleoalveo - Art. 10	Impianti di comunicazione - Art 34	Area a rischio di incidente rilevante (danno) - Art. 17
Intervento C1 - Stazione elettrica 380/220/132 kV Fusina 2. Interventi di ampliamento.								
Intervento C2 - Stazione elettrica di smistamento a 220 kV di Malcontenta. Interventi di rifacimento.								
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta".								
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - Staz. V".								
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Staz. V - S.E. Malcontenta".								
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 132 kV "S.E. Fusina 2 - Alcoa".								
Intervento C7 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Stazione IV - S.E. Fusina 2".								
Intervento C9/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Villabona - S.E. Azotati". Variante in cavo interrato.								
Intervento C9/6 - Elettrodotti a 132 kV in semplice terna "S.E. Fusina 2 - C.P. Fusina" e "S.E. Fusina 2 - C.P. Sacca Fisola". Varianti in cavo interrato.								

Nel seguito si riportano gli stralci delle NTA relativi agli elementi individuati nella carta e interferiti dagli interventi in progetto.

Art. 10. L'interpretazione strutturale del territorio

1. Nella pianificazione provinciale di settore e nei PAT/PATI devono essere salvaguardati i caratteri e le relazioni strutturali del territorio derivanti da:

a) gli aspetti "primari": climatici, idrogeomorfologici e pedologici, quelli dell'assetto naturale dell'ecosistema, direttamente connessi ai primi, con particolare riguardo alle relazioni tra le acque (fluviali, lagunari, marine) e le funzionalità e le morfologie di terra;

b) gli insediamenti consolidati storicamente, che formano nell'insieme una relazione "secondaria", i loro caratteri determinati dalla relazione primaria di acque e terra e comunque organizzati in sistemi che comprendono centri o complessi isolati, connessioni e contesti rurali, con le relative opere di regimazione idraulica;

c) i caratteri identitari sedimentati nel rapporto tra gli abitanti, i fruitori e il territorio, frutto di una relazione culturale "terziaria", derivanti dall'integrazione tra i segni dei paesaggi naturali e dell'azione insediativa storica, in buona parte ancora leggibili direttamente sul territorio.

2. Sulla base degli aspetti e delle relazioni di cui al precedente comma, i PAT/PATI dovranno precisare e delimitare i fattori strutturali di importanza sovralocale che il PTCP, a seconda dei casi, individua o riporta in cartografia (...)

3. In sede di formazione dei PAT/PATI, i suddetti elementi sono tutelati e valorizzati nel ruolo territoriale e paesistico, nelle relazioni reciproche e nella loro complessiva entità.

Art. 15. Rischio idraulico

Obiettivi

1. Il PTCP assume l'indicazione del Piano provinciale delle emergenze (DLgs n. 112/98 e LR 11/01) della Provincia di Venezia (qui di seguito PPE) approvato con DCP 2008/000041 del 07.06.2008 secondo il quale:

- tutto il territorio provinciale è strutturalmente assoggettato a fenomeni che possono determinare rischi idraulici;
- sono a pericolosità idraulica: relativamente ai comprensori di bonifica, le aree indicate come aree allagate negli ultimi cinque/sette anni; relativamente ai tratti terminali dei fiumi principali quelle indicate dai Progetti di Piano di Assetto Idrogeologico (PPAI) adottati o dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) approvati, come aree fluviali o come aree con pericolosità idraulica P1, P2 e P3 e P4. Il PTCP riporta alla Tavola 2 le suddette aree sulla base delle indicazioni degli Allegati 19 e 21 del PPE.

2. Alla luce del PPE il PTCP persegue i seguenti obiettivi:

- salvaguardare la sicurezza di cose e persone;
- prevenire alterazioni della stabilità dell'ambiente fisico e naturale con particolare riferimento alle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, nonché alle aree instabili e molto instabili;
- migliorare il controllo delle condizioni di rischio idraulico promuovendo azioni che ne riducano le cause e organizzando le forme d'uso del territorio in termini di maggiore compatibilità con i fattori fisici legati al regime dei corsi d'acqua, dei sistemi di bonifica e della rete idraulica minore;
- promuovere un riassetto idraulico complessivo del territorio attraverso interventi di difesa attiva volti ad incrementare la capacità di invaso diffusa dei suoli con azioni diverse compreso l'utilizzo delle pertinenze degli ambiti fluviali come luoghi privilegiati per gli interventi di rinaturalizzazione;
- armonizzare la pianificazione e la programmazione dell'uso del suolo con la pianificazione delle opere idrauliche ed al riassetto delle reti di bonifica attuati dagli enti competenti e stabilire a riguardo specifiche direttive per la formazione dei PAT/PATI.

Indirizzi (...)

Direttive per le aree assoggettate a pericolosità idraulica come individuate dai PAI/PPAI

6. In presenza di Piani di Bacino, come il PAI, vigenti o in regime di salvaguardia, i Comuni interessati, in sede di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, per le aree interessate devono riportare le delimitazioni conseguenti alle situazioni di pericolosità accertate ed individuate dai Piani nonché le relative disposizioni normative.

7. Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi per i quali siano stati rilasciati, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (o sul B.U.R.V.) della avvenuta adozione dei Progetti di Piano, tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed equivalenti previsti dalle norme vigenti, a meno di una diversa disposizione più restrittiva prevista dai singoli PAI/PPAI.

8. Adegando i propri strumenti urbanistici ai Piani di Bacino i Comuni approfondiscono e aggiornano le valutazioni di rischio e di pericolo alla luce di studi ed analisi di dettaglio ed eventualmente propongono aggiustamenti delle perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo e della attribuzione alle diverse parti del territorio di classi di rischio o di pericolo.

Direttiva "Piano delle Acque"

9. I Comuni d'intesa con la Provincia e con i Consorzi di bonifica competenti, e in accordo con la Regione provvedono alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque", allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

- integrare le analisi relative all'assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della rete idrografica minore;
- acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate;
- individuare, con riferimento al territorio sovracomunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi d'acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d'acqua in gestione ai Consorzi di bonifica, da corsi d'acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete comunale per le acque bianche o miste;
- individuare altresì i capifosso privati, di interesse particolare o comune a più fondi, che indicano che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere di interesse pubblico;
- determinare l'interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica;
- individuare le misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento per non trasferire a valle i problemi idraulici;
- recepire le valutazioni e le previsioni del competente Consorzio di Bonifica in ordine ai problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni dallo stesso individuate nell'ambito del bacino idraulico.

- individuare, anche integrando e specificando le richiamate Linee Guida di cui all'appendice, apposite "linee guida comunali" per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio della situazione di "rischio idraulico" nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni ecc...).

I comuni, in sede di redazione del PI, in collaborazione con i Consorzi di Bonifica competenti provvedono a:

- individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l'adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare senza gravare ulteriormente sulla rete di valle. Tali adeguamenti dovranno essere successivamente oggetto di specifici accordi con i proprietari e potranno essere oggetto di formale dichiarazione di pubblica utilità;

- individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore;

10. Per la predisposizione del Piano delle Acque la Provincia fornisce la necessaria collaborazione mettendo a disposizione tutte le conoscenze acquisite e/o acquisibili.

Prescrizioni

11. Fino al recepimento nei PAT/PATI delle direttive sopra riportate qualsiasi intervento di urbanizzazione, che possa recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, da realizzare in attuazione di previsioni urbanistiche che non siano state preventivamente assoggettate alle disposizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 3637 del 13.12.2002, così come modificata dalle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007, dovrà prevedere la totale compensazione della impermeabilizzazione del suolo mediante idonee misure tecniche da definire, caso per caso, in accordo con il competente Consorzio di Bonifica anche alla luce delle linee guida riportate in appendice.

12. Fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, ovvero fino all'adozione del PAT con previsioni di uguale o maggiore tutela, non potranno essere assentiti interventi che comportino riduzione della capacità di invaso. Qualsiasi riduzione di invaso dovrà avvenire solo a fronte di idonea compensazione, da effettuarsi con riferimento alle "Linee Guida" in appendice alle presenti NTA, previa intesa con il competente Consorzio di Bonifica.

Art. 17. Rischio di incidente rilevante

Obiettivi

1. Il PTCP, in considerazione dei contenuti del PPE, persegue l'obiettivo della tutela del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui alla normativa vigente in materia.

2. Il PTCP indica nella tavola 2 gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, così come indicati dal Ministero dell'Ambiente, e le relative aree di danno determinate secondo il D.M. 9 maggio 2001.

Direttive

3. I PAT/PATI recepiscono e attuano le direttive di cui al presente capo nei seguenti casi:

- quando siano presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

- quando siano presenti aree di danno e/o aree di osservazione, così come individuate al successivo comma 4, di stabilimenti insediati in territorio confinante;

- nei casi in cui la pianificazione comunale consenta la localizzazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Prescrizioni

13. Fino all'approvazione e/o all'adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici comunali alle normative in materia di sicurezza per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, trova diretta applicazione la metodologia di cui al D.M. 9 maggio 2001, con particolare riguardo al regime transitorio per l'attività edilizia, previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 334/99 e dalle "Linee guida per la Pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante" predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile e approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 32. Attività estrattive

(...) Indirizzi

2. Il Piano Provinciale per l'Attività di Cava e i programmi provinciali in materia di attività estrattiva specificano ed integrano (ai sensi della LR 44/1982) gli indirizzi del Piano Regionale per le Attività Estrattive.

3. La Provincia promuove il recupero delle cave abbandonate e dismesse e collabora a tal fine con i Comuni, coordinando gli interventi con gli obiettivi naturalistici prefissati dal PTCP e con quanto previsto nell'ambito delle reti ecologiche. (...)

2.4.4.3 Carta del Sistema Ambientale

Dall'analisi della **Carta del Sistema Ambientale (TAV.3)** (foglio 7-8), emerge come il progetto interferisca con gli ambiti riportati nelle tabelle che seguono.

Tabella 12: PTCP Venezia - Carta del Sistema Ambientale - Ambiti interferiti dagli elettrodotti aerei in progetto

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	AMBITI	N.T.A.
Intervento A1 – “Elettrodotto a 380 kV in semplice terna “S.E. Dolo - S.E. Camin”.	1-2, 4-5, 9-12, 13-18, 20-33	Elemento arboreo/ arbustivo lineare	Art. 29
	3-4, 8-10, 26-30	Corso d'acqua e specchio lacuale	Art. 25, 30
	11-13, 15-21, 33	Corridoio ecologico di livello provinciale	Art. 28
	25-26	Macchia boscata	Art. 29
	28-29	Vegetazione arboreo/arbustivo perifluviale di rilevanza ecologica	Art. 29
	26-30	Ganglio secondario	Art. 28
	27-30	Segni ordinatori	Art. 25
Intervento C5 - Elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna “S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo”. Variante nel Comune di Venezia.	SE Fusina-esistente	Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera	-
	SE Fusina -10a, 13a-15a	Accordo “Vallone Moranzani”	-
	4a-7a	Elemento arboreo/ arbustivo lineare	Art. 29
	6a-8a	Segni ordinatori	Art. 25
	4a-11a, 12a-13a, 15a-esistente	Corso d'acqua e specchio lacuale	Art. 25, 30
Intervento C8 - Elettrodotti a 220 kV in doppia terna “C.le Fusina (Gr. 1-2) - S.E. Fusina 2” e 380 kV in semplice terna “C.le Fusina (Gr. 3-4) - S.E. Fusina 2”.	C.le Fusina – 1, C.le Fusina – 1a	Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera	-
	C.le Fusina – 1a	Accordo “Vallone Moranzani”	-
Intervento C9/7 - Elettrodotti a 220 kV “S.E. Malcontenta - Stazione I / S.E. Scorzè”.	P.Stz/P.Sco – 302b – 302a	Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera	-
		Elemento arboreo/ arbustivo lineare	Art. 29
		Corso d'acqua e specchio lacuale	Art. 25, 30
		Ganglio secondario	Art. 28
Intervento C9/8 - Elettrodotti a 220 kV “S.E. Malcontenta - S.E. Villabona / S.E. Dolo”.	P.Vil/P.Dol – 289a – 288a	Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera	-
		Elemento arboreo/ arbustivo lineare	Art. 29
		Ganglio secondario	Art. 28
	289a – 288a	Accordo “Vallone Moranzani”	-

Tabella 13: PTCP Venezia - Carta del Sistema Ambientale - Ambiti interferiti dagli altri interventi in progetto

	Corso d'acqua e specchio lacuale - Art. 25, 30	Elemento arboreo/arbustivo lineare - Art. 29	Segni ordinatori - Art. 25	Ganglio secondario - Art. 28	SIN di Porto Marghera	Accordo "Vallone Moranzani"
Intervento C1 - Stazione elettrica 380/220/132 kV Fusina 2. Interventi di ampliamento.						
Intervento C2 - Stazione elettrica di smistamento a 220 kV di Malcontenta. Interventi di rifacimento.						
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta".						
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - Staz. V".						
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Staz. V - S.E. Malcontenta".						
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 132 kV "S.E. Fusina 2 - Alcoa".						
Intervento C7 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Stazione IV - S.E. Fusina 2".						
Intervento C9/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Villabona - S.E. Azotati". Variante in cavo interrato.						
Intervento C9/6 - Elettrodotti a 132 kV in semplice terna "S.E. Fusina 2 - C.P. Fusina" e "S.E. Fusina 2 - C.P. Sacca Fisola". Varianti in cavo interrato.						

Nel seguito si riportano gli stralci delle NTA relativi agli elementi individuati nella carta e interferiti dagli interventi in progetto.

Art. 25. Tutela dei corsi d'acqua e bacini idrici e "segni ordinatori"

Obiettivi

1. Il PTCP assume gli obiettivi di conservazione e salvaguardia dei corsi d'acqua e dei bacini idrici, anche minori, riconoscendo che tali elementi rivestono rilevanza strutturale per l'assetto ambientale e idrogeologico del territorio provinciale.

2. Il PTCP riconosce inoltre che, per le loro caratteristiche naturali e geomorfologiche, i principali corsi d'acqua (Adige, Brenta, Piave, Livenza e Tagliamento, Sile), insieme al sistema delle Lagune, assumono il valore di "segni ordinatori" (riportati nella Tavola 3), elementi e sistemi complessi che devono essere considerati anche nella loro funzione di integrazione tra i sistemi ambientale, insediativo e infrastrutturale.

3. La Provincia inoltre, allo scopo di rafforzare e integrare detti obiettivi, promuove la qualità ambientale nelle aree contermini delle risorse idriche.

Indirizzi

4. Per i principali corsi d'acqua e bacini idrici non compresi in siti SIC/ZPS o in altre aree già assoggettate a forme di gestione, la Provincia, di concerto coi Comuni, con i Consorzi di Bonifica e le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O., persegue gli obiettivi di cui sopra promuovendo adeguate forme di gestione che favoriscano inoltre la fruizione per finalità scientifiche, didattiche, sportive e ricreative.

5. La Provincia promuove inoltre:

- la tutela e gestione delle risorse vegetali, ittiche e faunistiche;

- la fruibilità sostenibile per finalità scientifiche, didattiche, sportive e ricreative.

Direttive

6. I PAT/PATI, in sede di adeguamento al PTCP, lungo il corso dei fiumi e del perimetro dei bacini idrici, dettano specifiche disposizioni per la realizzazione di impianti, infrastrutture e insediamenti civili e produttivi. Dette disposizioni dovranno in particolare considerare:

- la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia;
- il grado di impermeabilizzazione del suolo e le conseguenti mitigazioni e compensazioni da realizzare in loco;
- la valorizzazione naturalistica e fruitiva (percorsi, punti di osservazione studio ecc.);
- la necessità di favorire il mantenimento del livello di deflusso necessario alla vita negli alvei e tale da non danneggiare gli equilibri negli ecosistemi interessati.

7. Lungo i corsi d'acqua pubblici è favorita la piantumazione con essenze arbustive e arboree, ai fini di realizzare un assetto vegetazionale stabile, fatta salva l'autorizzazione degli enti competenti alla tutela idraulica.

8. In riferimento ai "segni ordinatori", i PAT/PATI provvedono a:

- valorizzare i sistemi fluviali promuovendo la eliminazione degli elementi detrattori e incentivando l'incremento della naturalità anche mediante azioni di perequazione e compensazione in connessione con interventi di riqualificazione insediativa e infrastrutturale;
- individuare le cave dislocate in prossimità dei corsi d'acqua, per le quali, anche mediante azioni di perequazione e compensazione in connessione con interventi di riqualificazione insediativa e infrastrutturale, si dovrà procedere al recupero ambientale e alla integrazione nel sistema fruitivo locale;
- verificare la presenza di polle o di zone umide connesse al sistema delle risorgive e definire specifiche disposizioni per la loro salvaguardia e per la valorizzazione ambientale e fruitivi;
- tutelare i caratteri ambientali del sistema lagunare, specificando la localizzazione delle attrezzature e degli impianti e promuovendo la valorizzazione del ring perilagunare costituito dalle aree di gronda, dalle valli, dal reticolo idrografico, e dagli altri elementi ricompresi nell'ambito di apposito progetto strategico.

9. Nella fascia di cui al precedente comma 6 i PAT/PATI, per quanto di competenza individuano in quali casi è ammesso l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, le strade poderali ed interpoderali, le piste di esbosco e di servizio forestale.

10. Sono comunque ammesse:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento in forma non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a quattro metri lineari;
- la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di manutenzione e di esercizio delle predette opere;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri ;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture esistenti.

11. Tutte le trasformazioni, escluse quelle di cui al comma precedente, dovranno in ogni caso assicurare la massima conservazione dei segni significativi dell'evoluzione idrica del territorio, nonché la manutenzione della rete scolante principale. Per una fascia minima di 10 metri lineari dagli alvei e invasi di piena ordinaria dei corsi d'acqua e bacini naturali è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi puntuali di cui al comma precedente.

12. Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni normative di maggior tutela.

Art. 28. Reti ecologiche

Obiettivi

1. Il PTCP assume l'obiettivo prioritario della conservazione della biodiversità presente nel territorio provinciale, individuando, quale azione strategica di livello sovracomunale per lo sviluppo degli ecosistemi, il progetto delle Reti ecologiche.

2. Il PTCP persegue lo sviluppo di reti ecologiche nel territorio provinciale in coerenza col progetto della Rete Ecologica Regionale (REV).

3. Il PTCP, con la indicazione dello schema di Reti ecologiche indicato nella Tavola 3, persegue i seguenti obiettivi specifici:

- salvaguardare il patrimonio ambientale e naturalistico presente in ciascuna area e componente naturale e integrare i biotopi, i geositi, gli altri siti e le risorse di interesse naturalistico, anche attraverso la formazione di corridoi ecologici, nel sistema di Rete Natura 2000 per connettere tra loro le aree e le componenti naturali al fine di favorire le biocenosi e salvaguardare la biodiversità;
- integrare e ampliare il patrimonio ambientale e naturalistico con particolare riguardo alle componenti più fragili

ed esposte al rischio di depauperamento o estinzione e favorire la conservazione della biodiversità e il rafforzamento del sistema ecologico con il ripristino o la creazione delle connessioni ecologiche necessarie per la funzionalità dell'ecosistema, con l'eliminazione o la riduzione della frammentazione e dell'insularizzazione degli habitat;

- favorire l'utilizzo degli spazi poco insediati della rete ecologica per il consolidamento o il miglioramento delle connessioni fruttive, compatibili con le funzioni naturalistiche e per la formazione di percorsi che privilegiano modalità di spostamento lento (ciclo-pedonale) o di trasporto collettivo, particolarmente riferiti a mete selezionate di risorse naturalistiche e storiche; (...)

4. Il PTCP individua le Reti ecologiche come un sistema polivalente di collegamento (Corridoi ecologici di area vasta e Corridoi ecologici provinciali) tra ambienti naturali diversificati con differenti caratteristiche ecosistemiche: Aree nucleo.

La rete ecologica di area vasta

5. Il PTCP identifica la struttura della rete ecologica di area vasta in coerenza col progetto della Rete Ecologica Regionale (REV) e sulla base delle conoscenze dei valori e delle strategie di conservazione presenti nei territori limitrofi alla data di adozione delle presenti norme.

6. La rete ecologica di area vasta è strutturata nei seguenti elementi:

Area nucleo: aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale - esse sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91;

Corridoi ecologici: ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;

Cavità naturali: cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica in quanto connotate dalla presenza di endemismi o fragilità degli equilibri, da scarsa o nulla accessibilità o da isolamento.

La rete ecologica di livello provinciale

7. Il PTCP identifica la struttura della rete ecologica di livello provinciale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio con riferimento al progetto di Rete Ecologica della Provincia di Venezia, approvato in linea tecnica con delibera della Giunta provinciale n. 300 del 26/10/2004.

8. La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi:

- Corridoi ecologici di livello provinciale: corridoi terrestri, in grado di costituire ulteriore elemento di connettività tra i vari gangli della rete; i corridoi ecologici provinciali vengono rappresentati come indicazioni di collegamento e devono trovare precisa individuazione fisica nella fase di verifica e dettaglio a cura dei PAT PATI, di cui alle successive direttive;

- Componenti integrative locali dei corridoi ecologici: ambiti di estremo valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità. Per le specie più tolleranti al disturbo antropico e meno sensibili al processo di frammentazione possono fungere da aree di appoggio e rifugio;

- Barriere infrastrutturali: elemento puntuale di discontinuità della rete determinato per lo più dalla interferenza con infrastrutture di tipo lineare;

- Barriere naturali: elemento puntuale di discontinuità della rete determinato per lo più dalla interferenza con corsi d'acqua;

- Varchi ambientali: ambiti ancora aperti del tessuto insediativo la cui chiusura, a causa dell'espansione dell'urbanizzazione o dell'infrastrutturazione, comprometterebbe in modo significativo la funzionalità della rete ecologica. (...)

Direttive

14. I Comuni, di concerto con la Provincia, anche ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 9 delle presenti NTA, recepiscono e dettagliano lo schema di Rete ecologica di area vasta e lo schema di Rete ecologica provinciale.

15. Nel perseguimento degli obiettivi devono essere considerate, con quelle di carattere naturalistico, le funzioni fruttive della rete ecologica e in particolare quelle relative alla promozione della mobilità lenta non motorizzata e di salvaguardia dell'identità locale riconoscibile nel patrimonio archeologico, storico, culturale e etnografico di cui la rete ecologica può costituire fattore di valorizzazione.

16. I Piani Regolatori Comunali, con riferimento allo schema di Reti ecologiche:

a) recepiscono le Aree Nucleo e le relative direttive e prescrizioni;

b) verificano e dettagliano Corridoi ecologici;

c) verificano e dettagliano gli elementi della Rete ecologica provinciale;

17. In ogni caso la disciplina attuativa dei Piani Regolatori Comunali si forma ai seguenti criteri:

- tutti gli interventi di trasformazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia, a prescindere dalla loro localizzazione, possono partecipare alla attuazione dei corridoi ecologici;

- l'attuazione dei corridoi ecologici avviene, in via prioritaria, in applicazione dei principi di compensazione e perequazione e, in subordine, attraverso la riqualificazione ambientale e la connessa costituzione di crediti edilizi;

- per la natura ambientale e per l'esigenza di perseguire la continuità territoriale, l'attuazione dei corridoi ecologici dovrà essere orientata al massimo coordinamento sovracomunale.

18. In generale negli elementi funzionali della rete ecologica sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità, allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili.

19. I PAT/PATI assumono in via preferenziale lo schema di Reti ecologiche nell'individuazione degli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché nell'individuazione delle aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) della LR 11/04.

20. Le eventuali previsioni di ambiti di nuovo insediamento vanno coordinate con la realizzazione o il potenziamento di elementi funzionali alla rete ecologica, prevedendo in particolare adeguate forme di compensazione ambientale.

21. I PAT/PATI definiscono inoltre opportune modalità per il conseguimento dei seguenti risultati:

- deframmentazione attraverso opere di mitigazione e compensazione ambientale;
- miglioramento delle capacità di autodepurazione dei reticoli idrografici minori;
- riduzione e mitigazione del rischio idraulico;
- riqualificazione di aree degradate quali cave, discariche, aree industriali dismesse.

Direttive per la Rete ecologica di area vasta

22. Nelle **Aree Nucleo**, nel rispetto delle disposizioni contenute agli articoli 20 e 22 delle presenti NTA:

a) si devono evitare interventi di nuova edificazione che possano frammentare il territorio e compromettere la funzionalità ecologica di tali ambiti;

b) i tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie dovranno limitare l'interferenza con le aree nucleo. Qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale;

c) I PAT/PATI individuano le trasformazioni non consentite in quanto contrastanti con gli obiettivi di qualificazione ecologica e definiscono le modalità di intervento per le trasformazioni ammesse; gli interventi di cui ai punti a) e b) dovranno essere attuati nel rispetto della disciplina che regola tali aree e derivante dall'applicazione delle Direttive 92/43/CE e 2009/147/CE e della Legge 394/91.

23. Nei corsi d'acqua interessati dai corridoi ecologici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 delle presenti NTA, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in coerenza con gli obiettivi e in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche. (...)

Direttive per la Rete ecologica di livello provinciale

25. I PAT/PATI verificano e dettagliano le indicazioni di collegamento dei corridoi ecologici provinciali eventualmente proponendo alla provincia sulla base di adeguati riscontri analitici oggettivi un diverso tracciato purchè nel rispetto della necessaria connessione tra gli elementi funzionali della rete ecologica.

26. I PAT/PATI verificano e dettagliano sulla base di adeguati riscontri analitici oggettivi le componenti integrative locali dei corridoi ecologici.

27. I PAT/PATI specificano e adattano:

- **Barriere infrastrutturali:** andranno previsti, alle diverse scale di pianificazione e di progettazione, gli idonei interventi di eliminazione o riduzione dell'interruzione e di mitigazione o compensazione. Tali interventi sono da considerarsi prioritari nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture;

- **Barriere naturali:** andranno previsti, alle diverse scale di pianificazione e di progettazione, idonee misure di mitigazione e/o di compensazione.

- **Varchi ambientali:** andranno evitati gli interventi volti alla occupazione del suolo che non rivestano rilevante interesse pubblico o di somma urgenza.

- **Componenti ambientali minori puntiformi e lineari:** siepi, filari, vegetazione arboreo-arbustiva perifluviale di rilevanza ecologica tale da contribuire, nel loro insieme e in connessione con le altri componenti della rete ecologica, alla naturalità diffusa del territorio rurale.

Prescrizioni

28. Fino all'adeguamento al PTCP potranno essere attuate le previsioni dei piani comunali vigenti, ad eccezione di quelle che in sede di valutazione di impatto ambientale o di valutazione di incidenza ambientale risultino compromettere i caratteri naturalistici delle aree nucleo o delle aree di connessione naturalistica o pregiudichino la funzione di connessione dei corridoi ecologici come normati dal presente articolo.

La valutazione di incidenza anche qualora ricompresa nelle procedure di VIA e VAS ai sensi dell'art. 10, comma 3, del DLgs 152/06, rappresenta lo strumento per valutare piani, progetti e interventi riguardo agli effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. Ad esclusione di situazioni in cui vi siano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, i cui effetti negativi sono bilanciati da opportune misure di compensazioni, negli altri casi la valutazione di incidenza attesta l'assenza di effetti negativi significativi sui siti della rete Natura 2000.

Art. 29. Macchie boscate, elementi arboreo/arbustivi lineari, vegetazione arboreo/arbustivo perifluviale di rilevanza ecologica

Obiettivi

1. Il PTCP individua, nella Tavola 3, le formazioni arbustive, le siepi e filari quali elementi rilevanti per l'assetto ambientale e, al fine della loro conservazione, definisce i seguenti obiettivi:

- rilevare e individuare detti elementi negli strumenti di pianificazione comunale;
- individuare le situazioni di degrado ambientale che ne possano compromettere il mantenimento;
- favorire l'incremento delle aree interessate da detti elementi.

Indirizzi

2. La Provincia, nell'ambito del progetto strategico rete ecologica provinciale, assume gli obiettivi di cui sopra e promuove interventi per il potenziamento vegetazionale del territorio, da realizzare attraverso la messa a dimora di nuove piante o orientando lo sviluppo della vegetazione arborea e arbustiva esistente, anche sulla base di idonei criteri progettuali.

Direttive

3. I PAT/PATI, in sede di adeguamento al PTCP, individuano detti elementi e definiscono apposite disposizioni di valorizzazione.

Art. 30. Gestione delle risorse idriche

Obiettivi

1. Allo scopo di contribuire a che l'acqua, bene pubblico indispensabile per la vita, anche a garanzia delle generazioni future, sia tutelata come diritto umano, sociale e naturale imprescindibile, e allo scopo di assicurare l'accesso alle risorse idriche distinguendo i fabbisogni primari per le persone e per l'ambiente da quelli finalizzati agli utilizzi produttivi, il PTCP indica i seguenti obiettivi:

- individuare tutte le componenti idrografiche, geologiche e ambientali che, nel loro complesso, formano l'ambiente in cui la presenza dell'acqua è elemento costitutivo e strutturante;
- monitorare le trasformazioni che interessano dette componenti al fine di accertare che le medesime perseguano anche la conservazione e la tutela delle risorse idriche.

2. Per la Laguna di Venezia resta salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente e dal "Piano per la Prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 24 del 1 marzo 2000 e successive integrazioni. (...)

Dall'analisi dell'elaborato emerge la presenza, ad est e a sud rispetto all'ambito di Fusina, di una estesa area individuata come area nucleo o Ganglio primario, in parte costituita dalla Laguna, per la quale non si segnala comunque alcuna interferenza diretta con gli interventi in esame.

2.4.4.4 Sistema insediativo infrastrutturale

Dall'analisi della **Carta del Sistema Insediativo Infrastrutturale (TAV.4)** (foglio 9-10), emerge come gli elettrodotti aerei in progetto interferiscano con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 14: PTCP Venezia - Carta del Sistema Insediativo Infrastrutturale - Ambiti interferiti dagli elettrodotti aerei in progetto

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	SISTEMA	N.T.A.
Intervento A1 – “Elettrodotto a 380 kV in semplice terna “S.E. Dolo - S.E. Camin”.	PA	Servizi	-
	1-2	Linea ferroviaria esistente	Art. 55
		Linea SFMR	Art. 56
	3-33	Area da riqualificare	Art. 50
	3-33	Ipotesi asse plurimodale P.R.U.S.S.T. (viabilità - ferrovia)	Art. 56
	9-12, 16-21, 22-25, 26-27	Produttivo	-
	4-5, 26-27	Residenza	-
26-27	Itinerario ciclabile principale di progetto	Art. 45	
Intervento C5 - Elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna “S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo”. Variante nel Comune di Venezia.	SE Fusina 2-13a	Polo produttivo di rilievo metropolitano - regionale	Art. 50
	SE Fusina 2-esistente	Viabilità esistente	Art. 56
	1a-8a, 12a-15a	Attività economiche	-
	11a-12a	Produttivo	-
	14a-15a	Servizi	-
	13a-esistente	Strada commercio	Art. 50
	13a-14a	Area urbano rurale	-
	12a-13a	Metromare	Art. 55
15a-esistente	Itinerario ciclabile principale di progetto	Art. 45	
Intervento C8 - Elettrodotti a 220 kV in doppia terna “C.le Fusina (Gr. 1-2) - S.E. Fusina 2” e 380 kV in semplice terna “C.le Fusina (Gr. 3-4) - S.E. Fusina 2”.	C.le Fusina – 1, C.le Fusina – 1a	Polo produttivo di rilievo metropolitano - regionale	Art. 50
	C.le Fusina – 1	Produttivo	-
	C.le Fusina – 1a	Viabilità esistente	Art. 56
Intervento C9/7 - Elettrodotti a 220 kV “S.E. Malcontenta - Stazione I / S.E. Scorzè”.	P.Stz/P.Sco – 302b – 302a	Polo produttivo di rilievo metropolitano - regionale	Art. 50
		Area urbano rurale	-
		Viabilità esistente	Art. 56
		Strada commercio	Art. 50
Intervento C9/8 - Elettrodotti a 220 kV “S.E. Malcontenta - S.E. Villabona / S.E. Dolo”.	P.Vil/P.Dol – 289a – 288a	Polo produttivo di rilievo metropolitano - regionale	Art. 50
		Area urbano rurale	-

Tra gli elementi di maggiore rilevanza rappresentati nella tavola e sintetizzati nella tabella sopra riportata, emerge come l'elettrodotto Dolo-Camin in progetto sia localizzato in adiacenza all'ipotesi dell'asse plurimodale P.R.U.S.S.T., rappresentato anche nella **Tavola I** del PTC - **Sistema Infrastrutturale**, come strada territoriale di

progetto. Si tratta del progetto della strada camionabile lungo l'asse previsto per il completamento dell'idrovia Padova-Venezia (progetto G.R.A.P.).

La scelta localizzativa è pertanto assolutamente in linea con gli indirizzi del Piano per la localizzazione degli elettrodotti (cfr. art. 34 NTA).

Art. 34. Emissioni elettromagnetiche

Obiettivi

1. Il PTCP, contribuisce all'obiettivo della protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici provenienti dagli elettrodotti, dagli impianti di radiocomunicazione e di telefonia assicurando il contemperamento delle esigenze di sviluppo delle reti con le esigenze di tutela della salute dell'ambiente e del paesaggio stabilite dalla normativa statale.

Indirizzi

2. Con riferimento all'inquinamento elettromagnetico la Provincia di Venezia riconosce come prioritaria la definizione di piani di risanamento regionali, alla cui attuazione informa la propria attività di pianificazione e programmazione settoriale.

3. La Provincia di Venezia assume come indirizzo prioritario, per orientare la propria azione di governance, l'indicazione che nella realizzazione di nuove linee elettriche e nella sostituzione di quelle esistenti, sia prevista la soluzione in cavo interrato, salvo comprovati impedimenti di natura ambientale, sociale, urbanistica, tecnico realizzativi dovuti al contesto. (...)

Direttive e linee guida

5. Nella costruzione ed esercizio di nuove linee elettriche si dovrà privilegiare la posa in cavo interrato rispetto alle altre soluzioni, in particolar modo se gli interventi ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale. Dovranno essere utilizzati, per quanto possibile e, se non ricadenti nelle zone soggette a vincolo ex D.Lgs 42/2004, i corridoi infrastrutturali esistenti.

6. Dovrà essere garantita la tutela degli insediamenti esistenti, rispettando la normativa vigente in materia di emissione dei campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti; nelle modifiche delle linee esistenti si privilegerà la trasformazione delle linee elettriche da aeree a interrate. (...)

9. In merito alla definizione dei criteri localizzativi gli stessi non possono tradursi in limitazioni generalizzate alla localizzazione, ma piuttosto bilanciare le esigenze infrastrutturali di servizio con i carattere insediativi esistenti.

Le NTA del Piano relative agli elementi individuati nella carta e interferiti dagli interventi in progetto non hanno attinenza con il progetto stesso e se ne omette pertanto la sintesi.

Si riportano nella tabella di seguito le interferenze riscontrate per gli altri interventi in esame.

Tabella 15: PTCP Venezia - Carta del Sistema Insediativo Infrastrutturale - Ambiti interferiti dagli altri interventi in progetto

	Produttivo	Servizi	Attività economiche	Area urbano rurale - Art. 39	Polo produttivo metropolitano - regionale - Art. 50	Strada commercio - Art. 50	Viabilità esistente - Art. 56	Itinerario ciclabile principale di progetto - Art. 45	Autostrada del mare - Art. 55	Metromare - Art. 55
Intervento C1 - Stazione elettrica 380/220/132 kV Fusina 2. Interventi di ampliamento.										
Intervento C2 - Stazione elettrica di smistamento a 220 kV di Malcontenta. Interventi di rifacimento.										
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta".										
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - Staz. V".										
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Staz. V - S.E. Malcontenta".										
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 132 kV "S.E. Fusina 2 - Alcoa".										
Intervento C7 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Stazione IV - S.E. Fusina 2".										
Intervento C9/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Villabona - S.E. Azotati". Variante in cavo interrato.										
Intervento C9/6 - Elettrodotti a 132 kV in semplice terna "S.E. Fusina 2 - C.P. Fusina" e "S.E. Fusina 2 - C.P. Sacca Fisola". Varianti in cavo interrato.										

Uno degli elementi di maggiore rilievo che emerge dall'analisi dell'elaborato in esame è che l'ambito Fusina-Malcontenta si localizza all'interno di un sistema insediativo di tipo produttivo, nell'ambito del *polo produttivo di rilievo metropolitano regionale di Mestre – Marghera*.

Si segnala in ultimo la presenza, lungo la strada provinciale 23, di un itinerario ciclabile principale di progetto, che insieme all'ambito di riqualificazione della foce lagunare, e alle strutture da riqualificare in ambito lagunare e alla foce del Naviglio del Brenta, denotano la progettualità prevista per le aree poste a sud dell'intervento, in termini di fruizione turistico-ricreativa.

2.4.4.5 Sistema del paesaggio

Dall'analisi della **Carta del Sistema del Paesaggio (TAV.5)** (foglio 11-12), emerge come il progetto interferisca con gli ambiti riportati nelle tabelle che seguono.

Tabella 16: PTCP Venezia - Sistema del Paesaggio - Ambiti interferiti dagli elettrodotti aerei in progetto

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	SISTEMA
Intervento A1 - "Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	PA-28	Paesaggio rurale
	28-33	Paesaggio dei campi chiusi
	4-5, 28-29	Opera storica - Serenissima
	24-26, 28-29	Macchie boscate
	28-29	Sistemi dei fiumi principali
Intervento C5 - Elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna "S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo". Variante nel Comune di Venezia.	SE Fusina 2-10a, 13a- esistente	Sistema tracciati storici
	14a-esistente	Sistemi dei fiumi principali
	11a-14a	Paesaggio rurale
Intervento C8 - Elettrodotti a 220 kV in doppia terna "C.le Fusina (Gr. 1-2) - S.E. Fusina 2" e 380 kV in semplice terna "C.le Fusina (Gr. 3-4) - S.E. Fusina 2".	C.le Fusina – 1, C.le Fusina – 1a	Sistema tracciati storici
Intervento C9/7 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - Stazione I / S.E. Scorzè".	P.StzI/P.Sco – 302b – 302a	Paesaggio rurale
Intervento C9/8 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - S.E. Villabona / S.E. Dolo".	P.Vil/P.Dol – 289a – 288a	Paesaggio rurale

Tabella 17: PTCP Venezia - Sistema del Paesaggio - Ambiti interferiti dagli altri interventi

	Paesaggio rurale	Sistema tracciati storici	Sistemi dei fiumi principali	Villa Veneta
Intervento C1 - Stazione elettrica 380/220/132 kV Fusina 2. Interventi di ampliamento.				
Intervento C2 - Stazione elettrica di smistamento a 220 kV di Malcontenta. Interventi di rifacimento.				
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta".				
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - Staz. V".				
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Staz. V - S.E. Malcontenta".				
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 132 kV "S.E. Fusina 2 - Alcoa".				
Intervento C7 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Stazione IV - S.E. Fusina 2".				
Intervento C9/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Villabona - S.E. Azotati". Variante in cavo interrato.				
Intervento C9/6 - Elettrodotti a 132 kV in semplice terna "S.E. Fusina 2 - C.P. Fusina" e "S.E. Fusina 2 - C.P. Sacca Fisola". Varianti in cavo interrato.				

Dall'analisi dell'elaboratio emerge come l'ambito Malcontenta si localizzi in un paesaggio di tipo rurale.

Nel dettaglio gli interventi in progetto interferiscono con il sistema dei fiumi principali (corridoio del fiume Brenta per l'intervento A1; naviglio Brenta per l'intervento C5) e con alcune macchie boscate.

Il progetto attraversa il sistema dei tracciati storici: in particolare l'intervento C5 attraversa il Naviglio Brenta, individuato nella **Tavola V – Sistema degli itinerari ambientali, storico culturali e turistici** come itinerario (acqueo) storico culturale di interesse primario.

L'intervento A1 attraversa il fiume Brenta, individuato come itinerario primario ambientale (pista ciclabile); esso corre parallelo all'itinerario primario storico-culturale del Naviglio del Brenta, ma ad una distanza media maggiore di un chilometro, tale da non comportare interferenze visuali significative rispetto ad esso.

Il tracciato dell'elettrodotto Dolo-Camin attraversa un ambito sufficientemente distante dalla riviera del Brenta dove si ha la maggiore concentrazione di ville venete e in generale si pone a sufficiente distanza (anche in termini visuali) da quelle diffuse sul territorio, con la sola eccezione di Villa Sagredo.

La stazione elettrica di Malcontenta si localizza in prossimità di Villa Colombara, dalla quale il progetto di ampliamento prevede l'allontanamento rispetto alla stazione esistente.

Per l'esame più specifico di tali vincoli si veda il capitolo successivo.

Nel seguito si riportano gli stralci delle NTA relativi agli elementi individuati nella carta e interferiti dagli interventi in progetto.

Art. 45. Itinerari storico-culturali, ambientali e turistici

Obiettivi

1. Il PTCP individua, il sistema degli itinerari di interesse storico-culturali, ambientali e turistici che attraversano ambiti sottoposti a tutela paesaggistica e che collegano mete di interesse storico e turistico, anche di importanza minore e definisce i seguenti obiettivi:

- valorizzazione e conservazione dei tracciati e dei caratteri fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi che determinano le specificità anche funzionale, dei percorsi;

- mantenimento, lungo i percorsi, dei luoghi panoramici e valorizzazione delle componenti ambientali, turistiche e storico culturali collocate lungo tali percorsi (...)

2. A tale scopo la Tavola V evidenzia i principali itinerari distinguendoli in:

Itinerari primari: si relazionano con la rete ciclabile del triveneto e consistono di itinerari connessi al sistema idrografico interregionale suddividendosi in:

a. Itinerari primari ambientali: (ii. Brenta)

Itinerari primari storico – culturali: tracciati storici dove sono ancora presenti insediamenti storico – culturali di pregio (Strada del Naviglio Brenta)

d. Itinerario primario retrocostiero: costituito dall'asse della strada provinciale 42.

- Itinerari secondari: derivano dall'analisi della rete ciclabile di livello provinciale, dalla individuazione dei percorsi turistici (itinerari enogastronomici, itinerari letterari, etc.) e dalla necessità di collegamento intercomunale degli elementi storico-culturale, ambientale e di servizio al sistema insediativo.

Indirizzi

3. La Provincia promuove la valorizzazione degli itinerari storici e d'interesse storico-paesistico per favorirne il ripristino e promuove altresì la fruizione di tali percorsi attraverso iniziative culturali ed incentiva la realizzazione di percorsi ciclabili protetti.

4. Promozione finalizzata alla realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali con particolare riguardo alla definizione di itinerari lungo gli argini fluviali (itinerari ambientali), di itinerari che favoriscano un'accessibilità all'ambito lagunare (itinerario perilagunare), itinerari lungo strade storiche (itinerari storico –culturali).

Direttive

5. I Comuni, in fase di redazione dello strumento urbanistico:

- recepiscono gli itinerari come sopra individuati, ne indicano eventuali ampliamenti o integrazioni;

- integrano le norme dello strumento urbanistico con specifiche indicazioni per favorire la fruibilità degli itinerari individuati e per evitare la compromissione della libera fruizione visiva dei paesaggi e orizzonti circostanti;

- prevedono fasce di rispetto, all'interno delle quali applicare indirizzi di valorizzazione paesistica, relativamente sia alla tipologia degli insediamenti previsti, che alla limitazione della cartellonistica;

- individuano gli interventi necessari per il miglioramento delle condizioni di fruizione funzionale come le aree di sosta, le aree attrezzate e le piazzole.

2.4.4.6 Sistema degli itinerari ambientali, storico-culturali e turistici

Dall'analisi della **Carta Sistema degli itinerari ambientali, storico-culturali e turistici (Tav.V)** (foglio 13-14), emerge come il progetto interferisca con gli ambiti riportati nelle tabelle che seguono.

Tabella 18: PTCP Venezia - Sistema del Paesaggio - Ambiti interferiti dagli elettrodotti aerei in progetto

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	SISTEMA
Intervento A1 - "Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	17-18	Itinerario secondario
	27-28	Itinerario primario ambientale
	28-29	Itinerario acqueo
	28-29	Ippovia
Intervento C5 - Elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna "S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo". Variante nel Comune di Venezia.	15a-esistente	Itinerario primario storico-culturale
		Itinerario acqueo
Intervento C8 - Elettrodotti a 220 kV in doppia terna "C.le Fusina (Gr. 1-2) - S.E. Fusina 2" e 380 kV in semplice terna "C.le Fusina (Gr. 3-4) - S.E. Fusina 2".	C.le Fusina – 1a	Centro minore lungo itinerario storico-culturale
Intervento C9/7 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - Stazione I / S.E. Scorzè".	P.Stzl/P.Sco – 302b – 302a	-
Intervento C9/8 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - S.E. Villabona / S.E. Dolo".	P.Vil/P.Dol – 289a – 288a	-

Tabella 19: PTCP Venezia - Sistema del Paesaggio - Ambiti interferiti dagli altri interventi

	Villa Veneta	Itinerario primario storico-culturale	Itinerario acqueo	Centro minore lungo itinerario storico-culturale
Intervento C1 - Stazione elettrica 380/220/132 kV Fusina 2. Interventi di ampliamento.				
Intervento C2 - Stazione elettrica di smistamento a 220 kV di Malcontenta. Interventi di rifacimento.				
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta".				
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - Staz. V".				
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Staz. V - S.E. Malcontenta".				
Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 132 kV "S.E. Fusina 2 - Alcoa".				
Intervento C7 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Stazione IV - S.E. Fusina 2".				
Intervento C9/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Villabona - S.E. Azotati". Variante in cavo interrato.				
Intervento C9/6 - Elettrodotti a 132 kV in semplice terna "S.E. Fusina 2 - C.P. Fusina" e "S.E. Fusina 2 - C.P. Sacca Fisola". Varianti in cavo interrato.				

La tavola in esame individua la strada provinciale 23 come itinerario primario storico-culturale, e il Naviglio del Brenta come itinerario acqueo, evidenziando l'importanza turistico-ricreativa dei due assi di fruizione visuale.



COERENZA

Il Progetto in esame è in generale COERENTE con il PTC di Venezia. Con riferimento all'articolo 34 delle NTA, per quanto riguarda la scelta localizzativa, l'elettrodotto Dolo-Camin, segue l'andamento dell'idrovia Padova-Venezia in conformità agli indirizzi del Piano. Inoltre la razionalizzazione in progetto permette di migliorare complessivamente la situazione dell'area in termini di campi elettromagnetici, grazie alle numerose demolizioni previste ed alla trasformazione di altre da aeree a interrate laddove possibile.

2.4.5 Pianificazione in materia di assetto idrogeologico

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che:

- individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica, idraulica e valanghiva;
- stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;
- detta prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi;
- coordina la disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di bacino elencati all'art. 3, comma 2.

Il Piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.

Con Delibera n. 1 del 3 marzo 2004, il Comitato Istituzionale ha adottato il Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione.

Il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione è stato approvato con DPCM 21 novembre 2013 (G.U. n.97 del 28.04.2014).

Tale Piano, in relazione alle conoscenze disponibili, ha individuato le aree pericolose dal punto di vista idraulico, geologico e da valanga presenti nei quattro bacini idrografici ed ha conseguentemente delimitato le corrispondenti aree pericolose e a rischio sulle quali, ai sensi delle norme di attuazione, sono previste le azioni ammissibili.

Non si segnalano nei comuni interessati dal progetto aree a **pericolosità e rischio geologico**, né aree a **pericolosità da valanga**. Per quanto riguarda la **pericolosità idraulica**, il Piano classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

PERICOLOSITÀ

- P4 (pericolosità molto elevata)
- P3 (pericolosità elevata)
- P2 (pericolosità media)
- P1 (pericolosità moderata)

ELEMENTI A RISCHIO

- R4 (rischio molto elevato)
- R3 (rischio elevato)
- R2 (rischio medio)
- R1 (rischio moderato).

Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle norme di attuazione.

Si riporta nel seguito lo stralcio della **Carta della Pericolosità idraulica del PAI**, da cui si evince che il tratto di elettrodotto Dolo-Camin dal sostegno 31 alla S.E. Camin, oltre che i due cavidotti a 132 kV (interventi A2/4 e A2/5) risultano compresi in **aree P1, a moderata pericolosità**. (Fonte: http://pai.adbve.it/PAI_4B_2012/idro_brenta-bacc.html).

L'intero ambito Fusina-Malcontenta risulta esterno al bacino dei fiumi Brenta-Bacchiglione. Non si segnalano ulteriori interferenze del progetto con aree individuate dal PAI. Nel seguito si riporta lo stralcio delle Norme di Attuazione del PAI per gli elementi interessati dal progetto.

ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano. (...)

3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;

b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua;

c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;

d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;

e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;

f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.

4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;

d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva.(...)

6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all'art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:

a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;

b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;

c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque. (...)

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.

Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:


a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;

b. la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;

c. la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;

d. l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

Figura 14: Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Carta della Pericolosità idraulica (in rosso l'Intervento A1 – Dolo-Camin, in giallo le linee da demolire)





COERENZA

Il Progetto in esame non presenta incompatibilità con il PAI: nel tratto compreso all'interno del bacino dei fiumi Brenta-Bacchiglione, laddove si interessano aree a pericolosità moderata (P1) il progetto non modifica le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, garantendo il normale deflusso delle acque. La realizzazione dei sostegni non aumenta le condizioni di pericolo dell'area interessata.

2.4.6 Piano provinciale delle emergenze di Venezia

La redazione del Piano Provinciale di Emergenza è un adempimento che il D.Lgs. 112/98 prima, e la L.R.V. 11/01 poi, hanno posto a carico delle Province. La Regione ha successivamente emanato le Linee guida per la redazione di tali strumenti di pianificazione.

La Provincia di Venezia, in ottemperanza a tali dettami legislativi, ha proceduto alla redazione del Piano Provinciale d'Emergenza (PPE): la prima stesura è stata approvata dal Consiglio Provinciale nel 2001; l'ultimo aggiornamento, con integrazioni anche radicali, è avvenuto nel maggio 2008.

Lo scopo principale del Piano è quello di mettere nella maggior sicurezza possibile il territorio provinciale e la sua popolazione, nei confronti dei principali rischi: industriale, idraulico, da eventi metereologici, da mareggiate, sismico, da trasporto di sostanze pericolose, nonché da incendio boschivo.



COERENZA

Il Progetto in esame non presenta incompatibilità con il Piano provinciale delle emergenze di Venezia. Né la realizzazione, né l'esercizio del progetto in esame comportano infatti rischi per il territorio in cui si inserisce.

2.4.7 Piano di Tutela delle Acque

Con Deliberazione n. 107 del 5 novembre 2009 il Consiglio regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque (PTA).

Con D.G.R. n. 842 del 15 maggio 2012 è stato approvato il testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Dgr n. 141/CR del 13/12/2011).

Con il Piano di Tutela delle Acque la Regione Veneto individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, in applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte terza, e in conformità agli obiettivi e alle priorità d'intervento formulati dalle autorità di bacino.

Ai sensi dell'Articolo 121 della sopra citata norma, il Piano costituisce lo specifico Piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque.

Le norme di Piano sono prescrizioni vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, per le autorità d'ambito territoriale ottimale e per i soggetti privati.

Gli strumenti di pianificazione di settore, regionali e degli enti locali, anche già vigenti, devono conformarsi al Piano per qualsiasi aspetto che possa interagire con la difesa e la gestione della risorsa idrica.

I soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o qualsiasi altro atto di assenso non possono autorizzare la realizzazione di qualsiasi opera, intervento o attività che sia in contrasto con gli obiettivi del Piano o che possa pregiudicarne il raggiungimento.

Le norme del Piano costituiscono riferimento per qualsiasi atto, provvedimento, accordo o intesa che abbia implicazioni connesse con la materia delle risorse idriche.

Il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. Sono regolamenti gli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell'acqua per non compromettere l'entità del patrimonio idrico e consentirne l'uso, con priorità per l'utilizzo potabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in alveo.

Il Piano identifica altresì le aree sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento. Il Piano contiene:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitativa e quantitativa, fra loro integrate e coordinate;
- gli interventi di risanamento dei corpi idrici;
- l'indicazione, attraverso l'ordinamento secondo tematiche prioritarie, della cadenza temporale degli interventi;
- una prima analisi economica di cui all'Allegato 10 alla Parte terza del D.lgs. n. 152/2006 e le misure previste ai fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.lgs. n. 152/2006 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti.

Tali contenuti sono organizzati all'interno dei seguenti elaborati:

- a) "Sintesi degli aspetti conoscitivi";
- b) "Indirizzi di Piano";
- c) "Norme Tecniche di Attuazione".

Negli Indirizzi di Piano per il Bacino del fiume Brenta si segnalano:

Misure di tutela quantitativa

OBIETTIVI

- Razionalizzazione dei prelievi per i diversi usi.
- Salvaguardia dell'area di ricarica delle falde; ripristino della capacità di ricarica stessa.
- Incremento della capacità di invaso.
- Inversione della tendenza all'incisione dell'alveo.
- Contrasto dell'avanzata del cuneo salino.

Misure di tutela qualitativa

OBIETTIVI

- Mantenimento, nei tratti dove presente, dello stato ambientale di Buono o Elevato.
- Riduzione delle sostanze nutrienti (nitrati e fosfati) di origine agro-zootecnica.

Tra le aree a specifica tutela è individuata la Laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all'interno del bacino scolante ad essa afferente, area individuata con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000". Per quanto non previsto dalla suddetta disciplina, si applica quanto disposto dal presente Piano.

Per tali aree di tutela il Piano specifica debba essere definita una zona di rispetto, delimitata in base a specifiche direttive tecniche di Giunta Regionale. All'interno di tali zone di rispetto risultano vietate precisate attività, fra cui:

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
- stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti;
- impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive.

All'interno delle zone di rispetto inoltre, la Giunta regionale disciplina:

- le modalità di realizzazione o adeguamento delle fognature;
- gli interventi connessi con l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;

- gli interventi connessi con le opere viarie, ferroviarie e in genere le infrastrutture di servizio, che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;
- le pratiche agronomiche.



COERENZA

Il Progetto in esame non presenta incompatibilità con il Piano di Tutela delle Acque. L'esercizio del progetto in esame non comporta infatti potenziali impatti sulla componente acque; in fase di cantiere non sono previste attività potenzialmente inquinanti, anche se la falda sarà potenzialmente intercettata durante gli scavi, data la limitata soggiacenza.

Si rimanda allo specifico paragrafo 4.6.2 per la valutazione dei potenziali impatti del progetto sulla componente ambiente idrico.

2.4.8 Piano per la Prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000

A seguito dell'alluvione del 4 novembre 1966 lo Stato ha emanato una legge speciale definendo la salvaguardia di Venezia e della sua laguna un obiettivo di preminente interesse nazionale.

La Regione del Veneto si è pertanto dotata sin dal 1991 del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia" (Piano Direttore), che ha costituito il documento di riferimento per la programmazione delle opere di disinquinamento di propria competenza.

I Programmi in attuazione del Piano hanno poi permesso di definire ed avviare operativamente azioni di disinquinamento e risanamento tuttora in atto.

Dopo 10 anni dalla precedente edizione si è sentita l'esigenza di aggiornare il Piano Direttore, ottemperando così anche a quanto richiesto nell'Ordinanza del Ministro dell'Ambiente dell'ottobre 1996, che ha posto l'accento sugli obiettivi di qualità delle acque lagunari, al fine di definire nuovi limiti di accettabilità degli scarichi, e sul quadro conoscitivo degli apporti inquinanti recapitati in Laguna.

L'aggiornamento del Piano direttore del 1991, nel seguito indicato come "Piano Direttore 2000", è stato approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 24 dell'1 marzo 2000.

Il Piano Direttore 2000 si articola in cinque sezioni:

1. **"Obiettivi e Indirizzi di Piano"**: Delinea gli obiettivi di qualità delle componenti ambientali con riferimento alle più recenti conoscenze sullo stato attuale della Laguna e delle indicazioni dei recenti decreti ministeriali 1998-1999. Identifica infine i criteri generali e le linee guida operative per l'abbattimento dei carichi di inquinanti recapitati in Laguna e per la gestione futura del Piano Direttore 2000.
2. **"Lo Stato dell'Ambiente"**, riferisce sull'attuale stato di qualità dei corsi d'acqua del Bacino Scolante e della Laguna ed analizza le condizioni delle principali reti di fognatura e degli impianti di depurazione esistenti nel Bacino Scolante. Presenta inoltre lo stato di fatto dei carichi inquinanti sul Bacino Scolante.
3. **"Linee guida operative"**, descrive gli indirizzi per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del Bacino Scolante, individuando i settori di intervento e indicando strategie ed azioni da intraprendere in relazione agli obiettivi da conseguire. La sezione presenta inoltre le linee guida per il monitoraggio dei corsi d'acqua scolanti in Laguna, elemento essenziale per misurare gli effetti degli interventi realizzati e per verificare il raggiungimento degli obiettivi di qualità.
4. **"Fabbisogno finanziario e priorità degli interventi"**, fornisce una stima del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi del Piano Direttore 2000 ed una indicazione degli interventi prioritari da avviare con le risorse già disponibili.
5. **"Linee guida per le normative di attuazione"**, fornisce le prime indicazioni operative necessarie all'attuazione delle azioni di prevenzione previste dal Piano.

Il Piano Direttore 2000 ha l'efficacia propria di un **Piano di Area** del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), e che rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunali e regionali integra il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.) sotto il profilo del disinquinamento.

Per conseguire gli obiettivi di qualità per le acque della Laguna e dei corsi d'acqua in essa sversanti, date le specifiche competenze della Regione del Veneto, obiettivo principale del Piano Direttore 2000, è l'individuazione delle azioni e delle opere di disinquinamento più opportune e convenienti da realizzare sul Bacino Scolante.

Tali azioni possono essere così sintetizzate:

1. Vanno privilegiate le azioni di *prevenzione*; tali azioni devono essere sostenute con tutti gli strumenti normativi e di incentivazione possibili, al fine di intervenire per quanto possibile sulla generazione dei carichi inquinanti;
2. Per quanto non può essere prevenuto, devono essere intraprese azioni di *riduzione*.
Per quanto riguarda in particolare le fonti puntuali vanno privilegiate le azioni atte a ridurre direttamente lo scarico alla fonte;
3. i carichi residui dopo gli interventi di riduzione vanno ulteriormente abbattuti sfruttando la capacità di *autodepurazione* insite nel territorio, in grado di intervenire inoltre efficacemente sulle fonti diffuse;
4. la *diversione*, infine, appare una misura straordinaria da applicare solo nei casi in cui non sia possibile praticare interventi di riduzione, ovvero da attuare in forma *temporanea* e *modulabile* in concomitanza di eventi eccezionali, in un'ottica di corretta gestione dei flussi idraulici nella Laguna.



COERENZA

Il Progetto in esame non presenta incompatibilità con il Piano Direttore 2000.

2.4.9 Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) è stato approvato con il Provvedimento del Consiglio Regionale del 01.09.1989, n. 962. Il Piano suddivide il territorio regionale in 35 Ambiti all'interno dei quali definisce gli schemi fognari intercomunali di maggiore rilevanza, l'ubicazione degli impianti di depurazione di potenzialità superiore ai 5.000 abitanti equivalenti ed i corpi idrici ricettori dei relativi scarichi.

L'area in esame rientra nell'ambito di depurazione del Mirese. Il PRRA prevede il collettamento di tutti gli scarichi provenienti da tale area all'impianto di depurazione di Fusina, ubicato nell'ambito VE4.

Ai fini della fase di cantiere del progetto in cui verosimilmente in molti punti sarà necessario l'aggettamento delle acque di falda in fase di scavo, si riporta l'**Art. 20** delle Norme di Attuazione - Obblighi di collettamento.

10. In mancanza di corpi idrici recettori prossimi alle aree d'intervento, è ammessa l'immissione temporanea in fognatura di acque di falda, emunte allo scopo di deprimerla, previo nulla-osta del gestore della rete fognaria, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere sottiacenti al livello della falda.



COERENZA

Il Progetto in esame non presenta incompatibilità con il Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

2.5 Strumenti di programmazione e pianificazione locale

La nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11 dell'aprile 2004 prevede una riforma significativa nei confronti dello strumento urbanistico comunale.

Il tradizionale Piano Regolatore Generale Comunale (PRG) viene infatti sostituito dal **Piano Regolatore Comunale (PRC)**, che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel **Piano di Assetto del Territorio (PAT)**, di durata decennale, ed in disposizioni operative, contenute nel **Piano degli Interventi (PI)**, che ha validità quinquennale.

Il **Piano di assetto del territorio (PAT)** è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.

Il **Piano degli interventi (PI)** è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), come definito dall'articolo 13 della legge regionale 11 del 2004, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed è redatto, dai Comuni, sulla base di previsioni decennali. In particolare il PAT:

- verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;
- disciplina **le invarianti** di natura **geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica**, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
- individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di **tutela, riqualificazione e valorizzazione**, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- recepisce i siti interessati da **habitat naturali di interesse comunitario** e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
- individua gli ambiti per la formazione dei **parchi** e delle **riserve naturali** di interesse comunale;
- determina il limite quantitativo massimo della **zona agricola trasformabile** in zone con destinazione diversa da quella agricola, secondo le modalità indicate nello specifico atto d'indirizzo;
- detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del **piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)**;
- detta una specifica disciplina con riferimento ai **centri storici**, alle **zone di tutela** e alle **fasce di rispetto** e alle **zone agricole**;
- assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei **servizi**;
- individua le **infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza** e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle **grandi strutture di vendita** e di altre strutture alle stesse assimilate;
- determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di **dimensionamento**, i limiti quantitativi e fisici per lo **sviluppo degli insediamenti** residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i **cambi di destinazione d'uso**, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;
- definisce le **linee preferenziali di sviluppo insediativo** e le **aree di riqualificazione e riconversione**;
- precisa le modalità di applicazione della **perequazione** e della **compensazione**;
- detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle **attività produttive in zona impropria**, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello **sportello unico** per le attività produttive in relazione alle specificità territoriali del comune;
- individua le **aree di urbanizzazione consolidata** in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche;
- individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di **programmi complessi**;
- stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di **comunicazione elettronica** ad uso pubblico;
- elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.

In presenza di Comuni limitrofi che si compongano di ambiti omogenei per caratteristiche insediativo-strutturali, geomorfologiche, storico-culturali, ambientali-paesaggistiche esiste l'opportunità e la possibilità di realizzare il **PATI - Piano di assetto del Territorio Intercomunale**, strumento di pianificazione intercomunale finalizzato a programmare in modo coordinato scelte strategiche e tematiche relative al territorio di più Comuni.

Ai sensi dell'art. 16 "Contenuti, procedimento di formazione e varianti del Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI)" la necessità del coordinamento può essere stabilita dai comuni interessati e dal PTCP o dal PTRC a seconda che l'intercomunalità riguardi una o più province e avere per oggetto:

- ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche insediativo-strutturali, geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche;
- previsioni la cui incidenza territoriale sia da riferire ad un ambito più esteso di quello comunale.

2.5.1 Pianificazione intercomunale

Nel territorio in esame sono vigenti due **Piani di assetto del Territorio Intercomunale**:

- Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.) della Comunità Metropolitana di Padova: interessa i comuni di Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalsèrugo, **Legnaro**, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, **Noventa Padovana**, **Padova**, Ponte S. Nicolò, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana.
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei comuni di Camponogara e Fossò.
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei comuni di Dolo e Fiesso d'Artico.

2.5.1.1 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Comunità Metropolitana di Padova.

Conformemente alle disposizioni di legge, i Comuni di Saonara, Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalsèrugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Ponte S. Nicolò, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana hanno dato avvio al procedimento per la redazione e l'approvazione del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale della Comunità Metropolitana di Padova.

Il PATI ha i medesimi contenuti ed effetti del PAT rispetto al quale:

- coordina le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in funzione delle specifiche vocazioni territoriali;
- dispone una disciplina urbanistica o edilizia unitaria per ambiti intercomunali omogenei;
- definisce un'equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i comuni interessati mediante convenzione.

Di seguito vengono elencati gli obiettivi del Piano.

TEMA	OBIETTIVO
SISTEMA AMBIENTALE	Conservare e valorizzare le riserve e le qualità delle risorse del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e future.
DIFESA DEL SUOLO	Salvaguardare il territorio dai principali rischi, conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale, regolando l'impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione.
SERVIZI A SCALA SOVRACOMUNALE	Elevare la qualità della vita aumentando l'accessibilità ai servizi a scala territoriale.
SISTEMA RELAZIONALE, INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITÀ	Ottimizzare la funzionalità degli attuali sistemi esistenti con l'obiettivo della riduzione degli inquinanti in atmosfera e conseguente miglioramento della qualità dell'ambiente locale.
POLI PRODUTTIVI	Ridurre al minimo l'impiego delle risorse non rinnovabili e perseguire nell'uso e nella gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi e inquinanti.
FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI	Favorire il risparmio energetico e il contemporaneo impiego delle risorse energetiche rinnovabili.



COERENZA

Il Progetto in esame non presenta incompatibilità con il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.) della Comunità Metropolitana di Padova. In particolare per quanto riguarda il tema del Sistema Ambientale risulta coerente con l'obiettivo di conservare e valorizzare le riserve e le qualità delle risorse del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e future, in quanto la progettazione ha mirato a minimizzare gli impatti sulle diverse componenti ambientali.

2.5.1.2 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale Comuni di Camponogara e Fossò

Il Piano di Assetto del territorio Intecomunale, Comuni di Camponogara e Fossò, redatto ai sensi della L. R. 11/2004 è stato approvato il 7 febbraio 2008 con conferenza di servizi decisoria prevista dall'articolo 15 della citata legge. La Delibera di ratifica della Giunta Regionale (n. 822 in data 08.04.2008) è stata pubblicata il 22/04/2008 nel Bollettino Ufficiale della Regionale, e conseguentemente il PATI è entrato in vigore il giorno 07.05.2008.

Alla fine del 2014 le Amministrazioni Comunali di Camponogara e Fossò hanno avviato la stesura della Variante al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale.

Nel seguito della trattazione (nei paragrafi relativi ai vincoli individuati dalla pianificazione comunale e alla rete ecologica comunale) vengono riportati alcuni stralci della cartografia del PATI, con riferimento al territorio comunale di Camponogara e Fossò, per quanto concerne l'analisi dei vincoli e della rete ecologica, con relative Norme di Attuazione.



COERENZA

Il Progetto in esame non presenta incompatibilità con il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale dei Comuni di Camponogara e Fossò.

2.5.1.3 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei comuni di Dolo e Fiesso d'Artico.

Il Piano di Assetto del Territorio Intecomunale dei Comuni di Dolo e Fiesso d'Artico è stato adottato con Delibera n.8 del 23/02/2015).

Nel seguito della trattazione vengono riportati alcuni stralci della cartografia del PATI, con riferimento al territorio comunale di Dolo, per quanto concerne l'analisi dei vincoli e della rete ecologica, con relative Norme di Attuazione.



COERENZA

Il Progetto in esame non presenta incompatibilità con il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale dei Comuni di Dolo e Fiesso d'Artico.

2.5.2 Pianificazione comunale

Il progetto in esame si sviluppa nel territorio delle province venete di Padova e Venezia.


Nel dettaglio nella tabella che segue sono individuati i Comuni il cui territorio è interessato dal passaggio dei singoli interventi di cui si compone la razionalizzazione in progetto, distinti tra ambiti di intervento, con la consistenza in termini di lunghezza complessiva e numero di sostegni di nuovi interventi e demolizioni.

Il successivo grafico mostra in maniera immediata come in tutti i comuni il bilancio tra nuove linee in progetto e demolizione di linee esistenti sia positivo.

	Camponogara		Dolo		Fossò		Legnaro		Mira		Padova		S. Angelo Pieve di Sacco		Saonara		Stra		Venezia		Vigonovo	
	lungh. [m]	n. sostegni	lungh. [m]	n. sostegni	lungh. [m]	n. sostegni	lungh. [m]	n. sostegni	lungh. [m]	n. sostegni	lungh. [m]	n. sostegni	lungh. [m]	n. sostegni	lungh. [m]	n. sostegni	lungh. [m]	n. sostegni	lungh. [m]	n. sostegni	lungh. [m]	n. sostegni
Intervento A1	260	1	4800	15	390	1	-	-	-	-	1280	7	-	-	3405	10	1915	6	-	-	2819	9
Intervento C5	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4812	17	-	-
Intervento C8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Intervento C9/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924	4	-	-
Intervento C9/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	4	-	-
TOTALE INTERVENTI AEREI	260	1	4800	15	390	1	0	0	64	0	1280	7	0	0	3405	10	1915	6	6480	28	2819	9
Intervento A2/4	-	-	-	-	-	-	556	1	-	-	1336	-	-	1	1418	-	-	-	-	-	-	1
Intervento A2/5	-	-	-	-	-	-	658	1	-	-	1290	-	-	-	1414	-	-	-	-	-	-	-
Intervento C6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14265	-	-	-
Intervento C7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-
Intervento C9/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1219	1	-	-
Intervento C9/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548	-	-	-
TOTALE INTERRAMENTI	0	0	0	0	0	0	1214	2	0	0	2626	0	0	1	2832	0	0	0	16142	1	0	1
DEM 1	3422	11	1130	4	1927	6	-	-	-	-	632	2	-	-	3066	10	-	-	-	-	3269	9
DEM 2	-	-	3318	11	177	1	-	-	-	-	622	3	-	-	3340	17	4668	24	-	-	2016	11
DEM 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1308	5	1475	4	-	-	-	-	3161	11
DEM 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452	2	-	-	3805	12	-	-	-	-	-	-
DEM 5	-	-	-	-	-	-	527	3	-	-	584	3	-	-	1457	5	-	-	-	-	-	-
DEM 6	-	-	-	-	-	-	389	2	-	-	468	2	-	-	1412	4	-	-	-	-	-	-
DEM 7	-	-	451	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEM 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEM 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEM 10	-	-	480	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEM 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729	2	-	-
DEM 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966	2	-	-
DEM 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507	3	-	-
DEM 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6953	28	-	-
DEM 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691	3	-	-
DEM 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-
DEM 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	-	-	-
DEM 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4676	20	-	-
DEM 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1257	8	-	-
DEM 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331	2	-	-
DEM 21	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4392	17	-	-
DEM 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6090	25	-	-
DEM 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	2	-	-
DEM 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341	2	-	-
TOTALE DEMOLIZIONI	3422	11	5379	21	2104	7	916	5	68	0	3550	12	1308	5	14555	52	4668	24	27504	114	8446	31

Interventi in Ambito A – Dolo-Camin
Interventi in Ambito C – Fusina-Malcontenta

Consistenza Territoriale dell'Opera in termini di estensione degli interventi




Alcuni Comuni si sono già dotati di un PRC (PAT o PATI e rispettivi PI); in altri casi, al fine di una verifica di compatibilità urbanistica, sono stati analizzati gli strumenti pianificatori vigenti, rappresentati dai PRG.

Al fine di evidenziare particolari criticità da un punto di vista della pianificazione comunale e di individuare il rapporto tra gli interventi in progetto e le previsioni dei singoli strumenti urbanistici, sono forniti gli stralci dei Piani comunali il cui territorio viene direttamente interferito dagli interventi in progetto (cfr. **Tavole DGCR10100BSA00596_06 – “Stralci Pianificazione comunale”**).

Nel seguito viene quindi descritta la programmazione di ciascun comune direttamente interferito dal progetto, accompagnata dallo stralcio delle Norme di Attuazione del piano comunale vigente.

2.5.2.1 Comune di Dolo

I grafici che seguono rappresentano la consistenza dell'opera nell'ambito del Comune di Dolo, in termini di lunghezza e numero di sostegni in progetto e oggetto di demolizione.



2.5.2.1.1 Piano Regolatore Generale

Il Comune di Dolo è dotato di una Variante al PRG adottata con D.C.C. n. 71 del 4 novembre 2008 ed approvata con D.C.C. n. 7 del 29 gennaio 2009.

Nella tavola **DGCR10100BSA00596_06** (pag. 3-4-5) è riportato un stralcio della Tavola 13.1 – “Zonizzazione” della Variante al PRG (Elaborati adeguati agli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data del 31/09/2009; Fonte: http://comune.dolo.ve.it/interne/Piano_Regolatore_Generale_PRG_Menu.ashx?ID=25905).

Da tale stralcio si evince che il progetto in esame interferisce, nel territorio comunale di Dolo, con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 20: Piano Regolatore Generale - Ambiti interferiti dal progetto nel Comune di Dolo

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	ZONA	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	PA-1	Zona F3	Art. 27
	PA-5, 6-17	Zona E2	Art. 14
	4-7	Zona E3	Art. 15
	PA-7, 10-11	Fasce di rispetto	Art. 22
	1-2, 3-4, 5-6, 10-11	Elettrodotto	Art. 22
	4-6	Viabilità	Art. 32
	4-17	Corridoio Intermodale	Art. 33
	7-8, 9-10	Corsi d'acqua	-
	5-6	Piste ciclabili	Art. 34

Intervento A1 – “S.E. Dolo – S.E. Camin”: il tracciato dell’elettrodotto Dolo-Camin ha inizio nella Stazione Elettrica esistente di Dolo, individuata dal P.R.G. come un’area F3, destinata ad impianti ed attrezzature E.N.E.L. (art. 27 NTA).

Successivamente la linea prosegue in direzione nord-ovest, percorrendo zone a destinazione agricola, di tipo E2 (art. 14 NTA).

A partire dal sostegno n. 4 la linea in progetto devia verso ovest, restando sempre all’interno di aree agricole (di tipo E2 ed E3, artt. 14 e 15), e costeggiando la fascia individuata dal Piano come corridoio intermodale (art. 33 NTA). La linea A1 si inserisce inoltre in alcune fasce di rispetto (art. 22), stradali (art. 32) e di elettrodotti esistenti, alcuni dei quali, a seguito delle demolizioni previste in progetto, saranno eliminati.

Si riportano nel seguito gli stralci delle Norme Tecniche di Attuazione relative agli ambiti interferiti, con riferimento agli articoli più significativi rispetto alla tipologia di opere in progetto.

Art. 14. Edificabilità nelle sottozone agricole «E2»:

1. Le zone agricole E2 sono di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni ed alla classificazione socio-economica delle aziende.
2. Tipo di interventi previsti: secondo quanto previsto dagli artt. 3, 4, 6 e 7 della L. R. 5 marzo 1985, n. 24 (...).
8. Ogni intervento di trasformazione edilizia ed ogni intervento di trasformazione fondiaria del territorio agricolo comprese nelle zone E2 deve concorrere al ripristino del paesaggio agrario attraverso adeguati interventi di piantumazione degli assi interpoderali e dei fossi comuni con essenze arboree ed arbustive pertinenti con l'ambiente (...).

Art. 15. Edificabilità nelle sottozone agricole «E3»:

1. Le zone agricole E3 sono caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario e/o da una elevata frammentazione aziendale, contemporaneamente utilizzate per scopi agricolo-produttivi, per scopi residenziali, o misti, costituite da aree ove vi sia una elevata dispersione di fabbricati, in cui la conformazione dell'assetto insediativo renda ipotizzabili interventi per la realizzazione di aggregati abitativi ai sensi del comma 6 dell'art. 11 della L.R. 24/1985.
2. Tipo di interventi previsti: secondo quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della L. R. 5 marzo 1985, n. 24 (...).
7. Ogni intervento di trasformazione edilizia ed ogni intervento di trasformazione fondiaria del territorio agricolo comprese nelle zone E3 deve concorrere al ripristino del paesaggio agrario attraverso adeguati interventi di piantumazione degli assi interpoderali e dei fossi comuni con essenze arboree ed arbustive pertinenti con l'ambiente (...).

Art. 22. Fasce di rispetto

(...) 2. Nella presente variante al P.R.G., all'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione, nonché all'interno degli stessi quando prescritto dalle leggi di riferimento, sono individuate le seguenti fasce di rispetto:

fasce di rispetto stradali; in ogni caso, all'interno dei centri edificati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione, ad esclusione delle zone C2, si considera come fascia di rispetto la distanza minima dalle strade fissata negli articoli di cui al presente Titolo IV, per ogni singola zona. (...)

5. Nelle fasce di rispetto di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1. non è consentita nuova edificazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma;
6. Le fasce di rispetto stradale, di cui alla lettera a) del primo comma sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde ed alla conservazione dello stato di natura, nonché l'attivazione di parcheggi pubblici o privati. (...)
9. Sono stati altresì individuati negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 i tracciati degli **elettrodotti esistenti** che determinano una fascia di rispetto, in relazione ai kV dei singoli elettrodotti, le fasce di rispetto di tali elettrodotti e gli interventi urbanistico edilizi ammessi all'interno di tali fasce sono quelli consentiti dalla vigente normativa di settore. (...)
11. Le fasce di rispetto indicate negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 hanno valore ricognitivo, segnalano cioè la presenza di un vincolo, la cui estensione ed efficacia è comunque determinata dalle leggi di riferimento.

Art. 27. Zone «F»

1. Sono le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, in relazione alla loro destinazione sono suddivise in:

F1 = attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo;

F2 = attrezzature sanitarie ed ospedaliere;

F3 = area per impianti ed attrezzature E.N.E.L.

(...) 3. Per le aree classificate come F3 sono previsti i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione (...)

Art. 32. Prescrizioni generali e comuni

1. La presente variante al P.R.G. indica negli elaborati di cui alla lettera f) del precedente art. 1 i seguenti tipi di viabilità pubblica esistente e di progetto individuati ai sensi del DM 1404/68:

A - Autostrade

C - Strade statali e provinciali extraurbane secondarie;

D - Strade provinciali e comunali locali; (...)

7. Per le aree destinate a viabilità pubblica si applica il disposto di cui all'ultimo comma del precedente art. 28.

Art. 33. Corridoio intermodale

1. La presente variante al P.R.G. individua negli elaborati di cui alla lettera f) del precedente art. 1 l'ambito del corridoio intermodale corrispondente al sedime dell'idrovia Padova-Venezia. In tale ambito si applica il disposto di cui all'art. 60, punto 10 del P.T.P.

Art. 34. Piste ciclabili

1. I tracciati di piste ciclabili possono essere individuati con deliberazione del Consiglio Comunale, dovendosi per ciò, di norma, recuperare tracciati viari esistenti, banchine stradali e/o marciapiedi non utilizzati e simili. Di norma la realizzazione di piste ciclabili non deve comportare il tombamento di canali, collettori, fossi e simili.

2. Si prescrive per le piste ciclabili: (...)

3. Le passerelle ciclopedonali individuate lungo il Naviglio del Brenta negli elaborati di cui alla lettera f) del precedente art. 1 hanno carattere indicativo.

2.5.2.1.2 Vincoli

Dall'analisi del Piano di Assetto del Territorio (PATI 2014) di Dolo e Fiesso d'Artico (adottato con Delibera n.8 del 23/02/2015) e in particolare della Tavola 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (Fonte: http://www.comune.dolo.ve.it/interne/adozione_documenti.ashx?id=26701&l=1), di cui è riportato uno stralcio nella **Tavola DGCR10100BSA00596_07** (pag. 3-4-5), emerge che il progetto in esame interferisce, nel territorio comunale di Dolo, con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 21: PATI Dolo – Fiesso D'Artico – Analisi dei vincoli

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	VINCOLO	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	1-4, 5-6, 10-11	Elettrodotti e fasce di rispetto	Art. 21
	1-2, 4-6	Viabilità e fasce di rispetto	Art. 20
	1-2	Ferrovia e fasce di rispetto	Art. 20
	2-3, 5-6, 7-8, 10-11	Idrografia e fasce di rispetto	Art. 18

Nel Comune di Dolo si segnalano esclusivamente interferenze con fasce di rispetto, già analizzate nel paragrafo relativo al PRG. Non si segnalano interferenze con elementi vincolati.

2.5.2.1.3 Zonizzazione acustica

Il Comune di Dolo è dotato di un Piano di Classificazione Acustica aggiornato in data 28/07/2005, di cui si riporta uno stralcio nella tavola **DGCR10100BSA00596_08** (pag. 3, 4, 5) (Fonte: http://www.comune.dolo.ve.it/interne/ambiente_interna.ashx?ID=13576).

Da esso si evince che il progetto interferisce con gli ambiti riportati nella tabella che segue.



Tabella 22: Piano di Classificazione Acustica - Ambiti interferiti dal progetto nel Comune di Dolo

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	CLASSE / FASCIA
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	PA-17	Classe III
	PA-3	Fascia B di pertinenza ferroviaria
	PA-2	Fascia A di pertinenza ferroviaria
	4 - 5	Fascia di pertinenza stradale

Si rimanda al paragrafo 4.9 per i dettagli sui limiti da rispettare in ciascuna classe acustica.

2.5.2.2 Comune di Camponogara

I grafici che seguono rappresentano la consistenza dell'opera nell'ambito del Comune di Camponogara, in termini di lunghezza e numero di sostegni in progetto e oggetto di demolizione.



2.5.2.2.1 Piano Regolatore Generale

Il Comune di Camponogara è dotato di un Piano di Interventi vigente (P.I.), variante approvata con D.C.C. n. 3 25/02/2014 e D.C.C. n. 12 del 31/03/2014.

Con delibera n. 39 del 15/07/2015 è stata adottata la Variante al Piano Interventi (P.I.).

Nella tavola **DGCR10100BSA00596_06** (pag. 6-7) è riportato uno stralcio della Tavola 1.a del Piano di Interventi vigente del Comune di Camponogara (Fonte: <http://www.comune.camponogara.ve.it/c027004/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/200>).

Da esso si evince che il progetto in esame interferisce con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 23: Piano di Interventi - Ambiti interferiti dal progetto nel Comune di Camponogara

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	ZONA	N.T.O.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	8-10	Zona E	Art. 63
		Aree esondabili e/o periodico ristagno idrico	Art. 36
		Area idonea a condizione	Art. 35
		Idrografia/Fasce di rispetto – Servitù idraulica R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904	Art. 28
		ATO 2 – Camponogara/Centro urbano	Art. 2
	9-10	Corsi d'acqua individuati dal Piano delle acque con D.C.C. n° 51 DEL 29/09/2010	Art. 38
		ATO 8 - Ambito produttivo e servizi (A – B)	Art. 2
		Viabilità/Fasce di rispetto – D. Lgs 285/1992 – D.P.R. 495/1992	Art. 27
		Percorsi ciclabili programmati	Art. 75

Intervento A1 – “S.E. Dolo – S.E. Camin”: il tracciato della linea interessa il Comune di Camponogara solo per un brevissimo tratto tra i sostegni n. 8 e 9, dove sono attraversate aree agricole di tipo E, normate all'articolo 63 delle NTO.

Nel suo passaggio il tracciato incrocia inoltre Zone A.T.O. (art. 2) ed un corso d'acqua e relativa fascia di rispetto (artt. 38 e 28), rappresentato dallo Scolo Brerton, che demarca il confine comunale. Si precisa comunque che il corso d'acqua è attraversato solamente dai cavi aerei, prevedendosi il nuovo sostegno esternamente a tale ambito.

La linea attraversa infine una strada con relativa fascia di rispetto (art. 27) su cui è in programma la realizzazione di un percorso ciclabile (art. 75).

Da un punto di vista dell'idoneità edificatoria dei terreni (rif. Tavola 3 del P.A.T.I.) risultano attraversate dai cavi aerei della nuova linea Aree esondabili e/o periodico ristagno idrico (art. 36) e Aree idonee a condizione (art. 35).

Si riportano nel seguito gli stralci delle Norme Tecniche Operative relative agli ambiti interferiti, con riferimento agli articoli più significativi rispetto alla tipologia di opere in progetto.

Art. 2. Finalità e contenuti del P.I.

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 27. Viabilità / fasce di rispetto – D.Lgs. n.285/1992 e D.P.R 495/1992

1. Si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione; ai sensi del D.Lgs. n° 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e D.P.R n° 495/1992 "Regolamento d'esecuzione e di attuazione" e s.m.i., sono definite, esternamente al confine stradale, le fasce di rispetto istituite ai fini della sicurezza della circolazione (...)

2. Il confine stradale è il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dall'asse del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

3. Per le categorie di strade e per i casi specifici in cui non siano stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, valgono le disposizioni di cui all'art. 17 delle presenti Norme Tecniche Operative.

Art. 28. Idrografia / Fasce di rispetto - Servitù idraulica R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

1. All'interno delle fasce di servitù idraulica si applicano le disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904 e al R.D. 523/1904.
2. Qualsiasi intervento o modificazione della esistente configurazione, con particolare riferimento a fabbricazioni, piantagioni e/o movimentazioni del terreno, depositi di materiali, all'interno della fascia di servitù idraulica di 10 ml dai cigli esistenti o dal piede della scarpata esterna dell'argine esistente se arginati, sarà oggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal Titolo VI (Disposizioni di Polizia idraulica) del RD n.368/04 e dal RD n.523/04, e dovrà quindi essere specificamente autorizzato a titolo di precario dal Consorzio, fermo restando che dovrà permanere completamente sgombrata da ostacoli e impedimenti al libero transito dei mezzi adibiti alla manutenzione e all'eventuale deposito di materiali di espurgo una fascia di larghezza pari a 4,00 ml; le fasce di rispetto si applicano anche alle eventuali opere insistenti nel sottosuolo.
3. Non sono consentite nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 ml a meno di giustificate motivazioni acquisite dal Consorzio di Bonifica competente, tranne che per Acque Pubbliche superiori nel qual caso i 10 ml saranno inderogabili ai sensi del RD n.523/04.
4. La realizzazione di attraversamenti e, più in generale, di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione, anche temporanea, del sedime dei corsi d'acqua gestiti dal Consorzio, dovrà essere oggetto di specifica concessione a titolo precario.
5. Le distanze di manufatti, recinzioni, edifici e altre opere dal ciglio superiore della scarpata del corso d'acqua, o dal piede esterno dell'argine se presente, vanno computate dalla proiezione in pianta di eventuali sporgenze, aggetti o altro.
6. Per eventuali scarichi di acque trattate di qualsiasi genere in corpi idrici superficiali dovrà essere richiesta apposita concessione ai sensi della L.R. 12/2009 "Nuove norme per la Bonifica e la Tutela del Territorio" (CBAR) e acquisiti ulteriori atti autorizzativi di competenza di Enti, in particolare ai sensi del D.Lgs n. 152/06.
7. Le disposizioni del presente articolo sono integrate dalle prescrizioni contenute nello studio di compatibilità idraulica e da quelle derivanti dal Piano delle Acque Intercomunale (...).

Art. 35. Idoneità edificatoria dei terreni

1. La progettazione degli interventi edificatori e di sistemazione dei terreni deve sempre attenersi alla normativa di legge vigente, in particolare:
 - alla L. 64/1974;
 - alle norme tecniche emanate con D.M. 11/03/1988 riguardante le "Indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", con quanto precisato nella Circolare Regionale n°9 del 05/04/2000;
 - al D.M. 14/09/2005 "Norme Tecniche per le costruzioni";
 - al D.M. 14/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".
 2. In relazione alla suddivisione del territorio comunale in aree contraddistinte da una differente penatità idrogeologica l'edificabilità dei terreni così come determinata dal P.I. è soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - area idonea - non c'è alcun limite all'edificabilità;
 - area idonea a condizione: l'edificabilità è possibile a condizione che sia accertata mediante apposita perizia di un tecnico abilitato, l'idoneità a seguito di interventi di bonifica e di stabilizzazione preventiva sulla base di indagini geognostiche specifiche e verifiche di stabilità;
 - area non idonea - l'edificabilità (nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento) è preclusa; sono comunque consentite le infrastrutture stradali e impianti tecnologici di interesse pubblico, previa puntuali elaborazioni geologico-tecniche, finalizzate a definire le modalità di realizzazione delle opere per garantire le condizioni di sicurezza delle opere stesse, nonché dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti.
- Le istanze per l'approvazione di P.U.A., dei permessi di costruire e delle S.C.I.A dovranno contenere una adeguata relazione geologica e geotecnica che, in relazione alla classificazione dei terreni ai fini delle penatità edificatorie e alla classificazione della litologia del substrato, dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza e verifichi e garantisca le condizioni di stabilità opera-terreno per il lotto interessato da nuovi interventi edificatori.

Art. 36. Aree esondabili o a ristagno idrico

1. Devono essere adottate adeguate misure di mitigazione idraulica laddove vi siano già allo stato attuale condizioni di sofferenza dal punto di vista idraulico, al fine di sanare l'attuale condizione di sofferenza prima di qualsiasi ulteriore trasformazione. (...)

5. La progettazione di interventi in zone o bacini già particolarmente sofferenti non potrà prescindere dalla preventiva necessità di individuare le misure strutturali e le risorse necessarie per la risoluzione delle criticità in essere, con riferimento anche alle previsioni di intervento del Piano delle Acque Intercomunale.

6. Analisi geologico-idrauliche puntuali, possono precisare i limiti delle aree esondabili e/o con periodico ristagno idrico rappresentati nelle tavole del P.I., giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico-tecnica.

Art. 38. Corsi d'acqua

1. Il Comune, di concerto con il Genio Civile, il Consorzio di Bonifica e gli altri Enti e soggetti competenti, promuove attraverso un progetto complessivo, l'individuazione, tutela, recupero e valorizzazione del reticolo dei corsi d'acqua, dei manufatti idraulici e dei percorsi arginali, quali elementi che rivestono particolare valenza sia dal punto di vista della tutela idraulica del territorio che storico-paesaggistico.

2. Nei tratti di percorso interni all'insediamento, gli interventi di trasformazione urbanistica consolidano o ricostruiscono, dove possibile, le relazioni con gli spazi pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, ecc.).

3. Sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua, quali difese delle sponde, briglie, traverse, ecc., da attuarsi preferibilmente secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.

4. E' inoltre consentita la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde.

Art. 63. Zona "E" – Criteri per l'edificazione in zona agricola

Nella zona "E" sono consentiti gli interventi edilizi eseguiti ai sensi degli artt.43, 44 e 45 della L.R.11/2004 e s.m.i., nel rispetto degli atti d'indirizzo della Giunta Regionale vigenti in materia (...)

Art. 75. Percorsi ciclabili esistenti/di progetto/programmati

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

2.5.2.2.2 Vincoli

Dall'analisi del Piano di Assetto del Territorio di Camponogara e Fossò (approvato con conferenza dei servizi del 07/02/2008), e in particolare dell'Elaborato 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (<http://www.comune.camponogara.ve.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20028/idtesto/47>), di cui è riportato uno stralcio nella **Tavola DGCR10100BSA00596_07** (pag. 6-7), emerge che il progetto in esame interferisce, nel territorio comunale di Camponogara, con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 4: PAT Camponogara e Fossò – Analisi dei vincoli – Comune di Camponogara

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	VINCOLO	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	8-10	Piani di Area o di Settore vigenti o adottati	Art. 7, 23
		Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003	Art. 25
	9-10	Viabilità / fasce di rispetto	Art. 27

Nel Comune di Camponogara si segnalano prevalentemente interferenze con fasce di rispetto (art. 27).

L'intero territorio comunale è classificato in zona sismica 4 per effetto della D.C.R 03.12.2003 n.67.

Non si segnalano ulteriori interferenze con elementi vincolati.

Si riportano nel seguito gli stralci delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano relative agli ambiti interferiti, con riferimento agli articoli più significativi rispetto alla tipologia di opere in progetto.

Art. 3. Principi, contenuti ed obiettivi generali.

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 23. Aree a rischio idraulico in riferimento al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta Bacchiglione

1. Trattasi di aree individuate e classificate in relazione alla pericolosità idraulica dal Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta Bacchiglione.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Il PI stabilisce prescrizioni e vincoli, conformemente alle previsioni del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta Bacchiglione.
6. Nelle aree di tutela dal rischio idrogeologico si applicano le norme del Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico approvato dall'Autorità Nazionale di Bacino Nazionale e successive varianti.

Art. 25. Vincolo sismico

1. L'intero territorio intercomunale è classificato in zona sismica 4 per effetto della Deliberazione del Consiglio Regionale 03.12.2003 n.67.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Fino all'approvazione del PI adeguato alle precedenti direttive sono ammessi esclusivamente interventi nei limiti di cui alla lett. c), comma 1, articolo 3, DPR 380/2001.

Art. 27. Viabilità - fasce di rispetto

1. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la mobilità, e le relative fasce di protezione e rispetto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti.

2.5.2.2.3 Zonizzazione acustica

Il Comune di Camponogara è dotato di un Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera del C.C. n. 56 del 27/09/2002. (Fonte: <http://www.comune.camponogara.ve.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20018/idtesto/35>) Come si evince dallo stralcio del Piano di classificazione acustica riportato nella **DGCR10100BSA00596_08** (pag. 6, 7), il progetto interferisce con gli ambiti riportati nella tabella che segue.


Tabella 24: Piano di Classificazione Acustica - Ambiti interferiti dal progetto nel Comune di Camponogara

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	CLASSE / FASCIA
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	8-10	Classe III

Si rimanda al paragrafo 4.9 per i dettagli sui limiti da rispettare in ciascuna classe acustica.

2.5.2.3 Comune di Stra

I grafici che seguono rappresentano la consistenza dell'opera nell'ambito del Comune di Stra, in termini di lunghezza e numero di sostegni in progetto e oggetto di demolizione.



2.5.2.3.1 Piano Regolatore Generale

Il Comune di Stra è regolato da una Variante di Piano Regolatore adottata con D.C.C. n. 1 del 11/01/2002, approvata con D.G.R. n.1351 del 07 maggio 2004 e D.G.R. n. 1070 del 11 aprile 2006.

Sono seguite numerose varianti, di cui l'ultima variante generale approvata con D.C.C. n. 6/06 del 07/02/07 aggiornata con D.G.C. n. 75 del 02/05/2007.

Nella tavola **DGCR10100BSA00596_06** (pag. 8-9-10) è riportato uno stralcio della Tavola 13.1 – “PRG - Intero territorio comunale” della sopracitata variante generale al PRG del comune di Stra (Fonte: http://www.halleysac.it/c027039/PRG/index_2000.html).

Come si evince da tale stralcio il progetto in esame interferisce, nel territorio comunale di Stra, con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 25: Variante generale al PRG - Ambiti interferiti dal progetto nel Comune di Stra

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	ZONA	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	16 – 19, 21-24, 25-26	Sottozona E2	Art. 27.1
	16-19, 22-26	Fascia di rispetto (stradale, elettrodotto)	Art. 32
	16-18, 21-22, 23-24, 25-26	Nuove strade e sistemazioni stradali	Art. 14 ad, Art. 35
	16-17, 22-23, 25-26	Percorsi veicolari esistenti	Art. 35
	23-25	Zona D2	Art. 25
	24-26	Sottozona E3	Art. 27.3

Intervento A1 – “S.E. Dolo – S.E. Camin”: nel dettaglio il tracciato attraversa il territorio comunale di Stra in due tratti distinti, compresi tra i sostegni 16 e 19 (esclusi) e tra i sostegni n. 21 e 26 (esclusi). In entrambi i casi il tracciato percorre zone a destinazione agricola di tipo E2, e costeggia il sedime del tracciato dell'idrovia e l'ipotesi di nuova viabilità su tale asse.

Si riportano nel seguito gli stralci delle Norme Tecniche di Attuazione relative agli ambiti interferiti, con riferimento agli articoli più significativi rispetto alla tipologia di opere in progetto.

Art. 14. Caratteristiche degli interventi.

(...) a.d) Viabilità di progetto

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 25. Z.T.O. "D2" (Città della Moda).

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 27.1. Sottozona "E2" di valore agricolo produttivo.

Sono comprese nelle sottozona E2.1 le "aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, scarsamente urbanizzate e senza caratteristiche ambientali di pregio". (...)

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 27.3. Sottozona "E3" di valore agricolo produttivo.

Sono comprese nelle sottozona E3 le aree dalla elevata presenza di edificato e di aziende agricole di piccola dimensione, individuate principalmente incrociando i dati dei volumi esistenti, le destinazioni d'uso di tali volumi, il numero degli eventuali addetti in azienda e la composizione del nucleo familiare. (...)

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 32. Fasce di rispetto, Vincoli.

Sono ambiti che costituiscono fasce poste a protezione dei nastri stradali, dei corsi d'acqua, delle linee ferroviarie, degli impianti tecnologici, dei cimiteri, etc..

Fasce di rispetto stradale e spazi riservati alla viabilità

Le fasce di rispetto stradale sono definite dalla L. 13/6/1991 n°190 (e relativo regolamento "Codice della Strada") ed indicate in grafia di P.R.G. con lettera (s); le stesse hanno carattere ricognitivo in quanto trovano riscontro nella normativa specifica vigente.

In tali zone è vietata ogni nuova costruzione; per l'ampliamento di quelle esistenti, si dovrà mantenere lo stesso allineamento fronte strada; è altresì vietato qualsiasi tipo di deposito permanente o provvisorio di materiali.

Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7 della L.R. 24/85.

E' consentita mediante apposita convenzione, la costruzione di stazioni di rifornimento per autoveicoli e comunque nel rispetto della legislazione specifica.

E' consentita la realizzazione di parcheggi pubblici e privati.

Le fasce vincolate ai sensi del presente punto, assumono le caratteristiche di superficie fondiaria di cui alla L.R. 24/85 e/o della zona di appartenenza ed i volumi relativi sono edificabili al di fuori di tali aree.

Il P.R.G. indica viabilità di progetto, rettifiche od allargamenti stradali.

E' vietato, in queste sedi, ogni intervento diverso da quello previsto dal P.R.G.. (...)

Vincolo degli elettrodotti – D.G.R.V. n. 1526/2000

Le fasce di rispetto dagli elettrodotti sono definite dalla L. R. 30/6/1993 n. 27 e s.m.i.

Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 6 della L. R. 30/6/1993 n. 27 e s.m.i..

È fatto d'obbligo, prima del ritiro del permesso di costruire, di istituire vincolo alla destinazione d'uso relativo ai locali sottostanti il vincolo stesso, da registrare e trascrivere nei RR.II. e riportare in tutti gli atti di compravendita.

Art. 35. Viabilità.

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

2.5.2.3.2 Vincoli

Dal'analisi del Piano di Assetto del Territorio di Stra, e in particolare dell'Elaborato 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (approvazione con D.G.R.V. n. 1983 del 03/08/2010; Fonte: <http://www.halleysac.it/c027039/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20008/idtesto/55>), di cui è riportato uno stralcio nella **Tavola DGCR10100BSA00596_07** (pag. 9 - 10), emerge che il progetto in esame interferisce, nel territorio comunale di Stra, con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 26: PAT Comune di Stra – Analisi dei vincoli

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	VINCOLO	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	16-19, 21-26	Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 – Grado 4	Art. 14
	16-19, 21-26	Idrografia / fasce di rispetto	Art. 16
	16-19, 22-26	Viabilità / Fasce di rispetto	Art. 18
	16-18, 22-24	Elettrodotti / Fasce di rispetto	Art. 19

Nel Comune di Stra si segnalano esclusivamente interferenze con fasce di rispetto, già analizzate nel paragrafo relativo al PRG.

Non si segnalano ulteriori interferenze con elementi vincolati.

L'intero territorio del P.A.T. è classificato "Zona sismica 4", ai sensi della D.G.R. 96/CR del 07 Agosto 2006, in applicazione dell'O.P.C.M. 3274/2003 e successiva ordinanza 3519/2006, nonché della D.G.R. n. 71/2008.

Nel seguito si riporta uno stralcio dell'articolo 14 delle Norme di Attuazione del PAT, relativamente al vincolo sismico:

Art. 14. Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 – Zona 4

PRESCRIZIONI: I progetti di opere da realizzarsi in questo territorio devono essere redatti secondo la normativa tecnica per le zone sismiche, senza obbligo di esame da parte degli Uffici del Genio Civile.

Art. 16. Idrografia / Fasce di rispetto.

PRESCRIZIONI: È istituita una fascia di tutela di m. 100 dall'unghia esterna dell'argine principale (ovvero della proprietà demaniale) dei corsi d'acqua individuati nel PATI (UTC), ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004.

All'interno della suddetta fascia di tutela fluviale non sarà consentita la realizzazione di nuove costruzioni, né trasformazioni dello stato dei luoghi incompatibili con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del PAT.

Entro tali fasce saranno consentiti gli ampliamenti degli edifici legittimamente esistenti, e nelle more dell'approvazione del PI di cui alle successive direttive, tutti gli interventi ammissibili dalla vigente pianificazione urbanistica comunale, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali vigenti, compatibilmente con le altre previsioni del PAT e con la disciplina degli strumenti sovraordinati, purché non sopravanzino il fronte esistente, e fatto salvo il rispetto della distanza dal demanio idrico di cui al successivo comma.

È fatta salva la distanza di rispetto di m. 10 dal demanio idrico (corsi d'acqua pubblici), ancorché non individuati planimetricamente, ai sensi del R.D. 523/1904. (...)

Art. 18. Viabilità / Fasce di rispetto.

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 19. Elettrodotti / Fasce di rispetto.


Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

2.5.2.3.3 Zonizzazione acustica

Il Comune di Stra non è attualmente dotato di zonizzazione acustica comunale.

2.5.2.4 Comune di Fossò

I grafici che seguono rappresentano la consistenza dell'opera nell'ambito del Comune di Fossò, in termini di lunghezza e numero di sostegni in progetto e oggetto di demolizione.



2.5.2.4.1 Piano Regolatore Generale

Il Piano degli Interventi del Comune di Fossò, redatto ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 11/2004, è stato adottato con D.C.C. n. 74 del 30 dicembre 2008. Con seduta di Consiglio Comunale n. 19 del 08.04.2009 sono state controdedotte le osservazioni pervenute a seguito dell'adozione del Piano e, conseguentemente, approvato il nuovo Piano degli Interventi.

Con D.C.C. n. 34 del 13/06/2015 è stata approvata la "Variante parziale e di assestamento al Piano degli Interventi del Comune di Fossò".

Nella tavola **DGCR10100BSA00596_06** (pag. 11) è riportato uno stralcio della Tavola 1 di azionamento della Variante parziale e di assestamento al Piano degli Interventi vigente (http://www.comuneweb.it/egov/Fosso/ammTrasparente/Pianificazione_e_governo_del_territorio/dettaglio.15212.-1.html)

Da tale stralcio si evince che il progetto in esame interferisce, nel territorio comunale di Fossò, con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 27: Piano di Interventi vigente - Ambiti interferiti dal progetto nel Comune di Fossò

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	ZONA	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	18-19	Corsi d'acqua individuati dal Piano delle Acque approvato con D.C.C. n. 4/2010	Art. 39
		Idrografia/Fasce di rispetto – Servitù idraulica R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904	Art. 28
	18-20	Zona E	Art. 57
		Ambiti agricoli a buona integrità	Art. 40
		ATO 8 – Fossò-Camponogara – Ambito produttivo e servizi	Art. 2

Intervento A1 – "S.E. Dolo – S.E. Camin": nel dettaglio il tracciato attraversa il territorio comunale di Fossò, tra i sostegni 18 e 20 (esclusi), in una zona a destinazione agricola (Art. 57 NTA).

Sono in particolare interessati Ambiti agricoli a buona integrità (2) (Art. 40 NTA).

Il tracciato attraversa inoltre lo Scolo Brerton e relativa fascia di rispetto.

Si riportano nel seguito gli stralci delle Norme Tecniche di Attuazione relative agli ambiti interferiti, con riferimento agli articoli più significativi rispetto alla tipologia di opere in progetto.

Art. 2. Finalità e contenuti della Variante Parziale e di Assestamento al P.I.

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 28. Idrografia / Fasce di rispetto - Servitù idraulica R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

1. All'interno delle fasce di servitù idraulica si applicano le disposizioni specifiche di cui al RD 368/1904 e al RD 523/1904.
2. Qualsiasi intervento o modificazione della esistente configurazione, con particolare riferimento a fabbricazioni, piantagioni e/o movimentazioni del terreno, depositi di materiali, all'interno della fascia di servitù idraulica di 10 ml dai cigli esistenti o dal piede della scarpata esterna dell'argine esistente se arginati, sarà oggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal Titolo VI (Disposizioni di Polizia idraulica) del RD n.368/04 e dal RD n.523/04, e dovrà quindi essere specificamente autorizzato a titolo di precario dal Consorzio, fermo restando che dovrà permanere completamente sgombrata da ostacoli e impedimenti al libero transito dei mezzi adibiti alla manutenzione e all'eventuale deposito di materiali di espurgo una fascia di larghezza pari a 4,00 ml; le fasce di rispetto si applicano anche alle eventuali opere insistenti nel sottosuolo.
3. Non sono consentite nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 ml a meno di giustificate motivazioni acquisite dal Consorzio di Bonifica competente, tranne che per Acque Pubbliche superiori nel qual caso i 10 ml saranno inderogabili ai sensi del RD n.523/04.
4. La realizzazione di attraversamenti e, più in generale, di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione, anche temporanea, del sedime dei corsi d'acqua gestiti dal Consorzio, dovrà essere oggetto di specifica concessione a titolo precario.
5. Le distanze di manufatti, recinzioni, edifici e altre opere dal ciglio superiore della scarpata del corso d'acqua, o dal piede esterno dell'argine se presente, vanno computate dalla proiezione in pianta di eventuali sporgenze, aggetti o altro.
6. Per eventuali scarichi di acque trattate di qualsiasi genere in corpi idrici superficiali dovrà essere richiesta apposita concessione ai sensi della L.R. 12/2009 "Nuove norme per la Bonifica e la Tutela del Territorio" e acquisiti ulteriori atti autorizzativi di competenza di Enti, in particolare ai sensi del D.Lgs n.152/06.
7. Le disposizioni del presente articolo sono integrate dalle prescrizioni contenute nello studio di compatibilità idraulica e da quelle derivanti dal Piano delle Acque.
8. Si richiama il rispetto di quanto stabilito nel "Regolamento di Polizia Idraulica".
9. Le superfici costituenti il sedime dei corsi d'acqua di competenza consortile e le relative fasce di rispetto non possono essere ricomprese all'interno dei perimetri dei nuovi P.U.A. o interventi di trasformazione territoriale in genere, se non come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico, trasferendone la capacità edificatoria in aree contigue.

Art. 39. Corsi d'acqua.

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 40. Ambiti agricoli a buona integrità.

1. Il P.I. individua i seguenti ambiti agricoli a buona integrità (...):
 - con il numero 2 le aree periurbane o ricomprese nelle aree urbane la cui funzione agricola è associata alla funzione paesaggistica e di mitigazione dello sviluppo urbano per cui sono considerate azioni prioritarie e coerenti quelle volte alla conservazione e miglioramento delle siepi agrarie e dei nuclei boscati, favorire l'agricoltura a basso impatto e in particolare quella biologica, favorire lo sviluppo di fattorie didattiche e di orti urbani
2. Gli interventi edilizi all'interno di tali ambiti progettuali devono sviluppare le azioni sopra elencate e concorrere al miglioramento della qualità ecologica ed allo sviluppo di funzioni di connessione naturalistica, proprie del "corridoio ecologico".

Art. 57. Zona "E" – Criteri per l'edificazione in zona agricola.

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

2.5.2.4.2 Vincoli

Dall'analisi del Piano di Assetto del Territorio di Camponogara e Fossò (approvato con conferenza dei servizi del 07/02/2008), e in particolare dell'Elaborato 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (Fonte: <http://www.comune.fosso.ve.it/ServiziComunali/Prg/PATI.html>), di cui è riportato uno stralcio nella **Tavola DGCR10100BSA00596_07** (pag. 6-8), emerge che il progetto in esame non interferisce, nel territorio comunale di Fossò, con aree vincolate.

Si segnala esclusivamente che l'intero territorio comunale è classificato in zona sismica 4 per effetto della D.C.R. 03.12.2003 n.67.

2.5.2.4.3 Zonizzazione acustica

Il comune di Fossò è dotato di Piano di classificazione acustica approvato con D.C.C. n. 65 del 27/11/2014. (Fonte: <http://www.comune.fosso.ve.it/ServiziComunali/Amministrazione-Trasparente/Pianificazione/piani-tematici.html>)

Come si evince dallo stralcio del Piano di classificazione acustica riportato nella tavola **DGCR10100BSA00596_08** (foglio 8), il progetto interferisce con gli ambiti riportati nella tabella che segue.



Tabella 28: Piano di Classificazione Acustica - Ambiti interferiti dal progetto nel Comune di Fossò

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	CLASSE / FASCIA
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	18-20	Classe III

Si rimanda al paragrafo 4.9 per i dettagli sui limiti da rispettare in ciascuna classe acustica.

2.5.2.5 Comune di Vigonovo

I grafici che seguono rappresentano la consistenza dell'opera nell'ambito del Comune di Vigonovo, in termini di lunghezza e numero di sostegni in progetto e oggetto di demolizione.



2.5.2.5.1 Piano Regolatore Generale

Il Comune di Vigonovo è regolato da una Variante generale al Piano Regolatore adottata con D.C.C. n. 38 del 16/07/1998 e approvata con modifiche d'ufficio con D.G.R. Veneto n. 1658 del 22/06/2001, successivamente modificata con varianti parziali di cui la più recente è la variante parziale al P.R.G. n°31 redatta ai sensi dell'art.50 comma 4 lett. A) e G) della L.R. 61/85 "Recepimento stralcio funzionale all'interno del pdr oggetto di piano guida "centro urbano" (stralcio b) e modifica alla previsione viaria", adottata con delibera n. 49 del 28.11.2013.

Come si evince dallo stralcio del PRG vigente (Fonte: http://www.comune.vigonovo.ve.it/at-pian_terr.asp) riportato nella tavola **DGCR10100BSA00596_06** (pag. 12-13), il progetto in esame interferisce, nel territorio comunale di Vigonovo, con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 29: Variante al PRG vigente - Ambiti interferiti dal progetto nel Comune di Vigonovo

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	ZONA	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	19-22	E2 - Agricola normale	Artt. 24, 24.1, 24.2
	25-28, 29-31	Vincolo idrogeologico L.R. 61/85	-
	25-26	E3 - Agricola mista	Artt. 24, 24.1, 24.2, 24.3
	27-28	E5 – Agricola ambientale	Artt. 24, 24.1, 24.2, 24.8
	26-33	Viabilità di progetto o da sistemare	Art. 31
	26-28, 29-33	Fasce di rispetto stradale D.L. 285/92 D.P.R. 147/93	Art. 32
	27 - 29	Vincolo ambientale –paesaggistico L- 1497/39, D.M. 08.05.1959 – L. 431/85	-

Intervento A1 – “S.E. Dolo – S.E. Camin”: nel dettaglio il tracciato dell’elettrodotto interessa il Comune di Vigonovo nel tratto tra i sostegni 19 e 22 (esclusi), inserendosi all’interno di una zona di tipo E2 – agricola normale.

Successivamente il tracciato rientra nel territorio comunale di Vigonovo a partire dal sostegno 26 e prosegue lungo l’idrovia fino al sostegno n. 33 compreso. Tra il sostegno n. 26 e n. 29 sono interessate Aree agricole miste (E3) e Aree agricole ambientali (E5), normate agli articoli 24.1 e 24.2 delle NTA.

Lo stesso tratto di Intervento corre parallelo ad una viabilità di progetto (*tipo B - Strade extraurbane principali - Bretella lungo argine Idrovia*) rientrando nella relativa Fascia di rispetto stradale ai sensi del D.L. 285/92 e D.P.R. 147/93, pari a 40 m, normata all’articolo 32 delle NTA.

Nell’attraversamento del fiume Brenta, tra i sostegni n. 27 e n. 29, la linea interessa la fascia a vincolo ambientale –paesaggistico ai sensi della L. 1497/39, D.M. 08.05.1959, L. 431/85.

Nell’ambito tra i sostegni n. 30 e 33 la linea lambisce, senza interferirle, aree agricole ambientali (E5), localizzate sulle sponde dell’idrovia Padova-Venezia.

Le sponde dell’idrovia sono soggette a vincolo idrogeologico ex. L.R. 61/85 (art. 26) ma l’Intervento incrocia tali aree solo in corrispondenza delle tratte limitate dai sostegni 25 e 28, 29 e 31.

Si riportano nel seguito gli stralci delle Norme Tecniche di Attuazione relative agli ambiti interferiti, con riferimento agli articoli più significativi rispetto alla tipologia di opere in progetto.

Art. 24. Zone Territoriali Omogenee di tipo “E” - Zone agricole

1. Definizioni (...)

2. Interventi ammessi

La zona agricola nella sua situazione attuale pur degradata e trasformata da interventi scoordinati, anomali e contrastanti alla sua vocazione, deve essere salvaguardata, incentivando la destinazione rurale del suolo, e valorizzando le caratteristiche ambientali.

Le eventuali diverse funzioni e destinazioni devono essere compatibili e saranno sottoposte ad una attenta analisi e verifica sull’impatto ambientale, del carico urbanistico e di adattamento alle strutture esistenti ed al territorio rurale.

Nella zona agricola ogni intervento è disciplinato dalla L.R. 24/85, e circolari esplicative, dalla Delibera G.R. n° 5833/86, dalla L.R. 61/85 con successive integrazioni e dalle presenti N.T.A.

Nella zona agricola sono sempre ammessi i seguenti usi, attività ed interventi:

1) Utilizzazione del suolo a scopo agricolo e le altre attività produttive connesse a tale funzione

2) *Interventi di agroforestazione*

3) *Cessazione temporanea o definitiva della coltivazione (set aside) con una programmazione*

4) *Realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, idrogeologica, idraulica ecc., strade, canali, fossati, opere di irrigazione e bonifica dei suoli.*

5) *Realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, gas, acquedotto ecc.*

6) *Altri eventuali interventi a diretto servizio degli abitanti, compatibili con le leggi e norme vigenti su parere ed approvazione degli Enti competenti.*

Sono comunque esclusi i seguenti usi, attività ed interventi:

a) *le attività produttive cui al D.M. 12.02. 1971.*

b) *le attività estrattive.*

c) *le cave e qualsiasi intervento di trasformazione di assetto del suolo.*

d) *i depositi a cielo aperto di materiali edili, rottamazione o altro.*

e) *le discariche di ogni tipo.*

f) *la piantumazione di specie non adatte ed estranee alla tradizione locale.*

g) *le recinzioni di fondi agricoli con transenne di rete o altri elementi similari. Vanno mantenute ed al caso integrate le barriere costituite da fossati e siepi. La costruzione di recinzioni non vegetali è ammessa per le sole aree di stretta pertinenza dell'aggregato abitativo, in conformità all'art. 15 delle presenti N.T.A. e nel rispetto delle norme del Codice della Strada.*

Gli elementi paesaggistico-ambientali del territorio agrario, di seguito indicati, devono essere salvaguardati ed incrementati:

- *le siepi secondo lo specifico Progetto siepi "Progetto di riqualificazione produttivo-ambientali del paesaggio rurale" approvato con prot. 9020/1996 del Comune di Vigonovo;*

- *i filari, i viali, i gruppi di alberi e cespugli singoli e in gruppi isolati, di specie autoctone e naturalizzate;*

- *i fossati, la rete dei canali di irrigazione e scolo;*

- *l'assetto viario poderale e interpoderale, con mantenimento della sezione e della superficie permeabile;*

- *le opere di delimitazione, le arginature, le chiaviche o altre attrezzature in materiali e forme tradizionali;*

- *le edicole, le cappelle, i capitelli, le steli ed elementi similari;*

- *la baulatura dei campi e gli altri elementi caratterizzanti l'assetto generale del territorio.*

Per gli elementi paesaggistico-ambientali sono consentiti gli interventi di manutenzione e ripristino, ma è vietata ogni alterazione della situazione in essere se non autorizzata previa presentazione di idoneo progetto di riordino fondiario.

2. *Destinazioni d'uso ammesse*

Nelle zone rurali è ammesso soltanto la realizzazione di interventi edificatori finalizzati alla coltivazione del fondo ed alla trasformazione dei prodotti agricoli.

Ogni variazione di destinazione d'uso di edifici esistenti è subordinata ad un'adeguata relazione dimostrativa da presentare a corredo del progetto di trasformazione.

Per i fabbricati e gli ampliamenti realizzati ai sensi della L.R. 24/85 non si possono ammettere variazioni neppure parziali delle destinazioni d'uso ai sensi del 4° comma art. 12 della L.R. 24/85

Per gli edifici di valore storico-testimoniale e quelli tutelati ai sensi dell'art. 10 L.R. 24 /85 le modifiche di destinazioni d'uso da proporre dovranno essere adeguatamente documentate anche con riferimento al carico urbanistico derivante e ad eventuali effetti indotti.

"E" A - Residenza A1 uno o due alloggi

A2 secondo alloggio per conduttore fondo

A3 residenze collettive, comunità, ecc

"E" C - Attività connesse alla produzione prodotti agricoli

"E" D - Annessi agricoli per allevamento e ricovero animali, lavorazione e deposito prodotti agricoli, magazzini e ricovero mezzi di trasporto e macchine agricole ecc.

"E" G1 - Agriturismo con le attrezzature connesse

"E" G2 - Servizi di ristorazione o altre attrezzature di uso pubblico compatibili.

3. *Tipologia degli edifici ed interventi edificatori in zona agricola (...).*

Art. 24.1. Classificazione delle Zone Agricole "E"

La classificazione e suddivisione in sottozone del territorio agricolo del Comune di Vigonovo avviene tenendo presenti i seguenti elementi:

- indirizzi specificati all'art. 11 della L.R. 24
- "Guida per la classificazione del territorio rurale" (Del. G.R.n°5833/86)
- indagine agronomica specifica effettuata per l'impostazione del P.R.G.
- valutazione globale della situazione in atto delle attività primarie, della potenzialità colturale delle zone, delle possibilità di valorizzazione ambientale e paesaggistica e, per contro, dell'eccessivo frazionamento poderale, dell'uso improprio di molte aree, della proliferazione di edifici con funzioni estranee all'agricoltura.

La zona agricola del territorio comunale è suddivisa nelle seguenti sottozone: sottozona "E2" agricola produttiva - comprende gran parte del territorio rurale, avendo prevalente funzione agricolo-produttiva. Alcune aree sottoutilizzate e frazionate possono essere recuperate dal punto di vista agricolo, con ricompattazione ed incentivazioni.

Art. 24.2. Criteri per l'edificazione nelle zone agricole "E2" "E3" "E5"

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 24.3. Edificabilità nelle sottozone "E3" con preesistenze

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 24.8. Area agricola ambientale "E5"

Le zone definite "agricole" che presentano caratteristiche topografiche particolari, elevata frammentazione dei fondi, funzioni estranee all'attività agricolo-produttiva, dovute a trasformazioni e presenza di interventi specifici, vengono identificate e conterminate come "E5" area agricola ambientale.

Tali zone, in gran parte attualmente degradate e sottoutilizzate, possono essere incentivate e valorizzate dal punto di vista paesaggistico ambientale con interventi di agroforestazione e con diversi ruoli e funzioni specializzate nel campo dell'agriturismo e del tempo libero. La finalità è ottenere un adeguato recupero ambientale, una nuova e più funzionale produttività dei fondi rustici e quindi reddito e occupazione anche delle classi giovani.

La sottozona agricola "E5" che è stata identificata con tale indirizzo comprende:

- le aree lungo le aste fluviali, arginature e zone umide ed incolte, potenzialmente già disponibili ad essere valorizzate e rese più godibili;
- le zone limitrofe a infrastrutture e preesistenze tecnologiche o comunque estranee all'ambiente, quindi con funzione di filtro e schermo
- le aree ritagliate ai margini dei centri abitati con la presenza di case di abitazione e frammentazione dei terreni che, per la loro ubicazione e consistenza di edificazione, non si giustifica comunque una loro eventuale futura inclusione come zone residenziali. Possono invece costituire una cintura verde di raccordo con le zone urbane.

Interventi ammessi

- 1) Utilizzazione del suolo a scopo colturale per produzione agricola, orticola, frutteto ecc. e le altre attività connesse a tale funzione
- 2) Allevamento di tipo non intensivo di animali da cortile, ovini, bovini, equini, i cui capi, in numero limitato, sono accolti in strutture di tipo tradizionale con locali e spazi adeguatamente attrezzati a garanzia di non creare inquinamento. Deve essere osservata adeguata distanza dalle abitazioni.
- 3) Interventi di forestazione per la formazione di aree boschive di specie autoctone nei rapporti tipici di essenze per la riformazione di boschi planiziali.
La forestazione può essere anche indirizzata alle specie per la produzione di legno.
- 4a) L'edificazione residenziale segue le norme e prescrizioni al paragrafo 24.2
- 4b) Restauro e ampliamento degli edifici esistenti " 24.4
- 4c) Annessi rustici e insediamenti produttivi agricoli " 24.5
- 4d) Edifici in fregio alle strade e alle zone umide " 24.6
- 5) Sistemazioni di aree ed installazione di attrezzature leggere per il tempo libero, giochi e sport all'aperto. I materiali, colori ecc, dovranno essere adeguati all'ambiente.
- 6) Adattamento e formazione di piste e sentieri attrezzati pedonali, ciclabili, equestri, "percorsi vita" ed altre

strutture similari. Le superfici del fondo dovranno essere compatibili con l'ambiente.

Dal punto di vista tipologico, scelta dei materiali ecc. gli interventi dovranno essere adeguatamente coordinati, con la finalità di ottenere dei risultati fruibili e adatti agli scopi prefissati e nel contempo siano adeguatamente inseriti nel contesto ambientale.

Tutti gli interventi indicati ai punti 2) 3) 4) 5) 6) devono essere preceduti da uno specifico progetto da sottoporre a Concessione Edilizia o Autorizzazione compresa l'approvazione di eventuali Enti competenti.

Al fine di ottenere una pianificazione razionale e finalizzata alla valorizzazione dei luoghi nelle specifiche potenzialità e vocazioni, è prevista la adozione di un Piano di Intervento che dovrà precedere ed indirizzare i progetti per gli interventi previsti al punto 3).

Il Piano Particolareggiato sarà anche lo strumento per accedere al Programma Pluriennale Regionale di attuazione del Regolamento C.E.E. 2080/92 per ottenere i previsti contributi per imboschimento di aree di proprietà privata e pubblica. Per l'inserimento a tale regime di finanziamenti, l'Amministrazione Comunale si costituisce ente garante, e sulla base del programma complessivo predisposto con il P.P. i singoli proprietari di fondi potranno presentare le specifiche richieste.

Art. 31. Viabilità

1° Definizioni

Gli spazi destinati alla viabilità sono attrezzati e dimensionati per consentire il transito dei mezzi di trasporto delle diverse categorie di veicoli. (...)

2° Norme generali

Tutti gli spazi destinati alla viabilità individuati nelle tavole di progetto del P.R.G. sia quelli esistenti che quelli di progetto o da sistemare, costituiscono vincolo per tutti gli interventi edilizi nel determinare la distanza dal ciglio strada o dall'asse stradale.

La "viabilità esistente" nelle tavole del P.R.G. è quella della Cartografia Tecnica Regionale.

La "viabilità di progetto o da sistemare", indicata con grafia più marcata nelle tavole di progetto del P.R.G. in scala 1:5000 e 1:2000, individua non solo gli arterie stradali di nuova formazione, ma anche quelli esistenti che, per le loro caratteristiche dimensionali e qualitative attuali, nelle previsioni di progetto del Piano, devono essere sottoposti ad interventi di ridimensionamento con allargamento, rettificazione, riqualificazione con marciapiedi o altre attrezzature, sistemazione del manto stradale ecc.

L'indicazione delle strade di progetto, delle rettifiche ed allargamenti, dei nodi viari, dei raccordi e definizione di tutte le aree destinate alla viabilità, è puramente indicativa. La loro esatta definizione compete alla progettazione esecutiva della viabilità. Possono subire modifiche, minimi spostamenti su indicazione dell'Amministrazione Comunale, senza alterare sostanzialmente la struttura della viabilità prevista dal P.R.G. All'interno degli Strumenti Urbanistici Attuativi possono essere proposte variazioni ed interventi diversi, che non modifichino la funzionalità ed i rapporti tra le aree.

Alla progettazione esecutiva delle nuove arterie e degli interventi sulle strade esistenti, è demandata anche la localizzazione e la definizione delle attrezzature ed impianti a servizio della viabilità e del traffico.

Art. 32. Fasce di rispetto stradale

1° Definizioni: Le fasce di rispetto stradale, già definite dal D.M. 01.04.1968, sono state codificate dal Regolamento in attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.L 285/92 - D.P.R. 147/93 - D.P.R. 495/92. Tali fasce delimitano le distanze minime, a protezione del nastro stradale, da osservare nell'edificazione.

Le tavole di progetto del P.R.G. indicano le fasce di rispetto stradale all'esterno dei "Centri Abitati" ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.L 285/92 - D.P.R. 147/93 - D.P.R. 495/92 -

• tipo B Strade extraurbane principali ml. 40: Bretella lungo argine Idrovia

2° Norme generali: Le fasce di rispetto delimitano le distanze minime, a protezione del nastro stradale, da osservare nell'edificazione. All'interno di tali fasce sono vietate le nuove costruzioni. Sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o ristrutturazione edilizia. (...)

Per le Strade Vicinali, interpoderali, private e di uso pubblico, si applicano le distanze di ml. 10, anche se non indicate dal P.R.G. salvo i percorsi ciclopedonali.

2.5.2.5.2 Vincoli

Dal'analisi del Piano di Assetto del Territorio di Vigonovo (adottato con Delibera C.C. n. 34 del 14/09/2015), e in particolare dell'Elaborato 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (Fonte: <http://www.comune.vigonovo.ve.it/pat-pi.asp>), di cui è riportato uno stralcio nella **Tavola DGCR10100BSA00596_07** (pag. 11-12), emerge che il progetto in esame interferisce, nel territorio comunale di Vigonovo, con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 30: PAT Comune di Vigonovo – Analisi dei vincoli

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	VINCOLO	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	19-34	Vincolo sismico - Zona 4 - Intero Territorio Comunale (O.P.C.M. 3519/2006)	Art. 11
	25-28	Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Territori contermini compresi in una fascia di profondità di 300m dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi (Art. 142 lett. b)	Art. 9
	25-27, 28-34	Rispetto idraulico – Servitù idraulica (R.D. 368/1904 – R.D. 523/1904)	Art. 13
	27-29	Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua (Art. 142 lett. c)	Art. 9
		Ambiti naturalistici di livello regionale (Art. 19 P.T.R.C.)	Art. 12
	28-29	Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - Territori coperti da foreste e boschi (Art. 142 lett. g)	Art. 9
		Vincolo destinazione forestale (L.R. 52/78 – artt. 14 – 15)	Art. 10
33-34	Area a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I. - P1 - Pericolo moderato	Art. 21	

Nel Comune di Vigonovo si segnalano alcune interferenze dirette e indirette con aree vincolate.

In particolare la linea Dolo-Camin in progetto attraversa il Comune di Vigonovo tra i sostegni n. 19 e 22 (esclusi) e tra il n. 25 e 34 (esclusi), interferendo per tutta la sua lunghezza con aree soggette a Vincolo sismico, essendo così classificato l'intero territorio comunale.

La fascia di 300 m del bacino artificiale (tratto di idrovia) posto a nord est dell'attraversamento del fiume Brenta, soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, Art. 142 lett. b) viene interferita per il tratto incluso tra i sostegni n. 25 e 28.

Successivamente tra i sostegni n. 27 e 29 (esclusi) è interessata la fascia di 150 m lungo il fiume Brenta, soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, Art. 142 lett. c).

La linea interessa nel tratto prossimo al sostegno n. 29 il margine di una piccola area boscata soggetta a vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004, Art. 142, lett. g, oltre che a vincolo destinazione forestale (L.R. 52/78 – artt. 14 – 15).

Tra i sostegni n. 33 e 34 sono lambite Area a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I. (P1 - Pericolo moderato).

Va infine segnalata la vicinanza della linea in progetto al complesso di **Villa Sagredo**, bene culturale soggetto a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 42/2004.

Nel seguito si riporta uno stralcio delle Norme di Attuazione del PAT, relativamente ai vincoli in esame:

Art. 9. Vincoli paesaggistici e monumentali - Rif. Legislativo: D. Lgs n°42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Contenuto: Sono oggetto di vincolo ai sensi del riferimento legislativo di cui sopra i seguenti elementi:

- Vincolo monumentale (D.Lgs. n° 42/2004, art. 10 - beni culturali);*
- Vincolo paesaggistico (D.Lgs. n° 42/2004, art. 142 lett. b – territori contermini compresi in una fascia di profondità di 300m dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi)*
- Vincolo paesaggistico (D.Lgs. n° 42/2004, art. 142 lett. c - corsi d'acqua): fiumi, torrenti, corsi d'acqua, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- Vincolo paesaggistico (D.Lgs. n° 42/2004, art. 142 lett.g – territori coperte da foreste e boschi):*
- Vincolo paesaggistico (D.Lgs. n° 42/2004, art. 136 - aree di notevole interesse pubblico);*

Direttive: Il P.I. specifica nel dettaglio e aggiorna l'individuazione cartografica degli elementi di cui al presente articolo. Sulla base di quanto disposto in materia dal D. Lgs 22 gennaio 2004, n.42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dagli strumenti urbanistici di livello superiore, il PI detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche; in particolare ne prevede il riuso con funzioni anche indipendenti dal contesto di appartenenza, ma comunque compatibili con la

tutela del bene.

Il PI detta norme affinché l'assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti monumentali, di complessi ecclesiastici e in genere in prossimità di edifici di particolare rilevanza storico - artistica, sia conservato nella sua conformazione originaria (individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche), inibendo l'edificazione ove questa comporti l'alterazione della prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del quadro storico - ambientale e del contesto figurativo.

Il PI precisa la ripartizione del territorio oggetto di vincoli, in base al pregio paesaggistico, da quelle di maggior rilevanza fino a quelli significativamente compromessi o degradati.

In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il PI può attribuire a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. In attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:

a. il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b. la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;

c. il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti;

d. la definizione di principi e di regole per la "pianificazione del paesaggio", ovvero un insieme di azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Prescrizioni: Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta, ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 devono garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. Sono fatte salve diverse prescrizioni dettate dall'Ente preposto alla tutela.

Art. 10. Vincolo di Destinazione Forestale (Rif. Legislativo: L.R. n° 52/1978, art. 15)

Contenuto: Il vincolo di destinazione forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi della legge regionale di settore vigente.

Direttive: La reale estensione delle aree boscate può essere verificata, previa istanza scritta inoltrata al Servizio Forestale Regionale, mediante sopralluogo da parte di tecnici del Servizio Forestale Regionale. In presenza di discordanze tra la rappresentazione riportata negli elaborati grafici del P.A.T. e il reale stato dei luoghi, fanno fede le risultanze del verbale di accertamento redatto dai tecnici del Servizio Forestale Regionale.

L'aggiornamento della Tav.1 per riportare i limiti della zona boscata accertati secondo tale procedura non costituisce variante al P.A.T..

Prescrizioni: Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 11. Vincolo Sismico (Rif. Legislativo: D.P.R. 380/2001 – capo IV; D.C.R. 03.12.2003 n. 67, L.r. 27/2003; D.M. 14.01.2008; D.G.R. n.71/2008 del 22.01.2008; D.G.R. n. 1572 del 03.09.2013);

Contenuto: L'intero territorio comunale è classificato come "Zona 4", ai sensi delle O.P.C.M. n° 3274/2003 e O.P.C.M. n° 3519/2006, con grado di accelerazione orizzontale al suolo (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni <0.05g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di risposta elastico (Norme Tecniche) pari a 0.05 g.

Direttive: Il P.A.T. si prefigge di garantire, in particolare nei confronti dei processi di trasformazione di tipo urbanistico, la sicurezza degli insediamenti dal rischio sismico mediante l'ottemperanza del DM 14.01.2008.

Prescrizioni: Gli interventi dovranno uniformarsi alle prescrizioni dell'OPCM n°3274/2003, O.P.C.M. N° 3519/2006, e al DM 14.01.2008.

Qualora entrino in vigore prima del Piano degli Interventi comunale nuove disposizioni in materia di microzonazione sismica derivanti dalla fase sperimenta di cui sopra e/o da nuove direttive nazionali e regionali, il PI provvederà a localizzare puntualmente le trasformazioni urbanistiche e lo studio di compatibilità sismica avrà lo sviluppo necessario a definire gli interventi ammissibili e le modalità esecutive nelle aree urbanizzate ed urbanizzabili. Gli studi ed i risultati attesi seguiranno quanto disposto dalla DGR nr. 1572 del 03 settembre 2013.

In tal caso, sia a livello territoriale comunale, sia a livello locale in caso di urbanizzazione dovrà esser definito il grado di pericolosità sismica (di base e locale) e la risposta sismica locale tenendo conto sia degli studi di microzonazione sismica redatti dal Comune, sia delle indagini dirette ed indirette (geofisiche) che supporteranno ogni intervento urbanistico. Gli interventi dovranno uniformarsi alle prescrizioni dell'OPCM n°3274/2003 e al DM 14.01.2008.

Art. 12. Pianificazione di livello superiore

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO

Contenuto e direttive: Il P.A.T. recepisce i seguenti vincoli definiti dallo strumento sovraordinato approvato:

- a. ambiti naturalistici di livello regionale (art.19): zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico soggette alle direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali di cui all'art.19 delle norme del P.T.R.C.;
- b. Centri Storici individuati nel P.R.G. e soggetti alle direttive di cui all'art.24 delle norme del P.T.R.C. e dell'art.34 delle presenti norme

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Contenuto e Direttive: Il P.A.T. aderisce agli obiettivi indicati nel P.T.C.P. ai sensi dell'art.13 della L.R. 11/2004 e al "Titolo II Rapporti del PTCP con altri piani e programmi" del P.T.C.P.

Il P.A.T. recepisce gli immobili soggetti a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs 42/2004 e indicati nel PTCP.

Le specifiche azioni, precisate dal P.A.T. o da definirsi con il P.I., sono descritte dalle presenti norme in riferimento ai singoli temi trattati.

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME BRENTA-BACCHIGLIONE

Contenuto e Direttive: Il P.A.T. recepisce le aree classificate dal "Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Brenta-Bacchiglione" soggette alle disposizioni di cui al Titolo II delle Norme di attuazione del suddetto Piano stralcio, e nello specifico:

- per le "aree a pericolosità moderata" (P1) quanto disposto dagli artt. 4-12 delle N.d.A. del P.A.I.;

Si richiamano inoltre le disposizioni contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al P.A.T.

Art. 13. Elementi generatori di vincolo - Fasce di rispetto

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 21. Aree soggette a dissesto idrogeologico (Rif. Legislativo: art.41 L.R. 11/04, TITOLO IV PTCP)

Contenuto: Il P.A.T. individua le seguenti aree soggette a dissesto idrogeologico con l'obiettivo di promuovere il riassetto idrogeologico e la salvaguardia delle risorse idriche evitando il manifestarsi di condizioni che possano potenzialmente porsi quali fattori di inquinamento della falda sotterranea.

AREE ESONDABILI E/O A RISTAGNO IDRICO

Il P.A.T. individua le aree soggette a esondazione e/o ristagno idrico indicate:

- dal P.G.B.T.T.: aree indicate a pericolosità idraulica media, di cui la prima posta a nord est del territorio comunale nella zona a cavallo di via Pascoli, una seconda in corrispondenza al nucleo urbano del capoluogo compresa tra via Cavour, via della Resistenza, via Pellico e la SP n.17, e l'ultima in frazione di Tombelle tra via Padova e lo scolo Diramazione Piovego.
- dal P.A.I.: un'area a moderata pericolosità idraulica P1 posta nel quadrante nord occidentale del territorio,

interessante la campagna, il nucleo urbano e la zona artigianale di Tombelle. con l'obiettivo di promuovere il riassetto idrogeologico del territorio comunale. La risoluzione delle criticità idrauliche e la messa in sicurezza idraulica del territorio comunale, secondo un prefissato grado di rischio, sono gli obiettivi perseguiti dal Piano delle Acque (art.15 NTA del PTPC di Venezia), documento redatto e presentato per approvazione agli Enti competenti unitamente al presente Piano.

AREE SOGGETTE A FENOMENI DI FILTRAZIONE

Il P.A.T., anche sulla base di quanto indicato dal PRG vigente, individua l'area soggetta a fenomeni di filtrazione tra via Sarmazza Sinistra, il Fiume Brenta e la via Altinate, oltre a puntuali e non cartografabili fenomeni di risalita della tavola d'acqua freatica (fino a -0.5 m p.c.) in occasione di persistenti e copiose precipitazioni meteoriche si segnalano anche tra via Battisti, Sarmazza sinistra e F. Brenta.

Direttive

Al P.I. e agli altri strumenti di pianificazione urbanistica sono demandati la valutazione della compatibilità idraulica degli interventi previsti e l'identificazione di specifiche norme e indicazioni costruttive finalizzate alla riduzione del rischio idraulico.

Il giudizio di compatibilità degli interventi previsti dovrà analizzare lo stato locale della rete idraulica, valutare l'impatto delle trasformazioni previste con particolare riferimento al deficit di volume di invaso delle aree limitrofe e formulare le prescrizioni costruttive necessarie per la tutela idraulica del territorio, in ragione della tipologia e dell'estensione delle opere, secondo il principio dell'invarianza idraulica Tali indicazioni dovranno ispirarsi ai criteri riportati nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al presente piano, ai Regolamenti Nazionali e Regionali in termini di conservazione del Principio di Invarianza Idraulica e recepire le prescrizioni dei Consorzi di bonifica e degli Uffici della Regione (Genio Civile).

Al P.I. è inoltre demandata l'identificazione o il recepimento di ulteriori provvedimenti per la riduzione del rischio idraulico, provvedendo alla perimetrazione di eventuali aree necessarie allo scopo.

Prescrizioni: In tutto il territorio comunale, qualsiasi intervento deve:

- a. migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;*
- b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;*
- c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;*
- d. non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;*
- e. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;*
- f. non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;*
- g. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.*

Tutti gli interventi consentiti non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. Salva eccezione ammessa in presenza di interventi di compensazione che garantiscano l'assetto idraulico preesistente o comunque per interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità o previsti dal piano di bacino non è generalmente consentito:

- a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini ovvero di scarpate soggette a fenomeni franosi;*
- b. realizzare intubazioni o tombature dei corsi d'acqua superficiali;*
- c. occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;*
- d. impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini;*

Per tutte le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d'acqua, siano essi Collettori di Bonifica, "acque pubbliche", o fossati privati, deve essere richiesto parere idraulico al Consorzio di Bonifica o al Genio Civile competente. In particolare, per le opere in fregio ai collettori di Bonifica, ai sensi del R.D. 368/1904, il Consorzio di Bonifica deve rilasciare regolari Licenze o Concessioni a titolo di precario. In base all'art. 133 del sopra citato R.D., infatti, sono lavori vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione, strade, argini ed altre opere di una bonificazione, "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo smovimento del terreno dal piede interno

ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri per le piantagioni, di metri da 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri da 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua". Di conseguenza, per tutte le opere comprese tra i 4 e i 10 metri dal ciglio superiore esterno di un canale non arginato, o dal piede interno dell'argine di un canale arginato, il Consorzio o Genio Civile di competenza dovrà rilasciare regolare licenza idraulica a titolo di precario. Sono di conseguenza assolutamente vietate opere fisse realizzate a distanze inferiori a quelle sopra esposte.

2.5.2.5.3 Zonizzazione acustica

Il comune di Vigonovo è dotato di Piano di classificazione acustica aggiornato a Novembre 2006. (Fonte: http://www.comune.vigonovo.ve.it/dett.asp?id_doc=2113).

Come si evince dallo stralcio del Piano di classificazione acustica riportato nella tavola **DGCR10100BSA00596_08** (fogli 9-10), il progetto interferisce con gli ambiti riportati nella tabella che segue.


Tabella 31: Piano di Classificazione Acustica - Ambiti interferiti dal progetto nel Comune di Vigonovo

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	CLASSE / FASCIA
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	19-22, 25-28, 29-34	Zona 3
	27-29	Zona 1
	25-27, 28-33	Fascia B – Infrastrutture stradali
	28-30, 31-33	Fascia A - Infrastrutture stradali
	28-30, 31-33	Zona di transizione

Si rimanda al paragrafo 4.9 per i dettagli sui limiti da rispettare in ciascuna classe acustica.

2.5.2.6 Comune di Saonara

I grafici che seguono rappresentano la consistenza dell'opera nell'ambito del Comune di Saonara, in termini di lunghezza e numero di sostegni in progetto e oggetto di demolizione.



2.5.2.6.1 Piano Regolatore Generale

Il Comune di Saonara è regolato da un Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 1733 del 17/11/1972 e successive varianti:

- Variante generale al P.R.G. approvata con D.G.R. n. 7200 del 23/12/1986;
- Variante di assestamento approvata con D.G.R. n. 6505 del 04/12/1990;
- Variante per le zone agricole ai sensi della L.R. 05/03/1985, n. 24, approvata con D.G.R. n. 2991 del 03/07/1996;
- Variante alle Norme Tecniche di Attuazione approvata con D.G.R. n. 2975 del 28/08/1997;
- Variante alle Norme Tecniche di Attuazione approvata con D.G.R. n. 992 del 20/04/2001;
- Variante al P.R.G. approvata con D.P.G.R. n. 83 del 22/01/2003.

Nella tavola **DGCR10100BSA00596_06** (pag. 14-15) è riportato uno stralcio della tavola 13.1 del PRG vigente (Variante 2006 – Fonte: <http://www.comune.saonara.pd.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20029/idtesto/94#prg>).

Da tale stralcio si evince che il progetto in esame interferisce, nel territorio comunale di Saonara, con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 32: PRG vigente - Ambiti interferiti dal progetto nel Comune di Saonara

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	ZONA	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	33-46	Limiti di rispetto o tutela	-
		Fasce o zone di rispetto o tutela - Fluviale	Art. 39
	36-37	Argini	-
	40-41	Pista ciclabile	Art. 28.13
Intervento A2/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.". Variante in cavo interrato e raccordi all'esistente linea doppia terna.		Zona D1 – Artigianale- industriale di completamento soggetta a P.di L. convenzionato	Art. 26
		Fasce o zone di rispetto o tutela - Fluviale	Art. 39
		Limiti di rispetto o tutela	-
Intervento A2/5 - Elettrodotto a 132 kV "C.P. Camin - C.P. Conselve". Variante in cavo interrato.		E1a sottozona agricola di protezione con potenzialità naturalistico-ricreazionali	Art. 28.10
		Zona E2sa sottozona agricola florovivaistica (terreni)	Art. 28.10

Intervento A1 – “S.E. Dolo – S.E. Camin”: il territorio comunale di Saonara è interessato per un lungo tratto dall'elettrodotto Dolo-Camin in progetto (dal sostegno 33 al 46 esclusi), interferendo con la fascia di rispetto fluviale che delimita l'idrovia Venezia-Padova (art. 39 NTA).

Intervento A2/4 e A2/5: i due cavidotti in progetto procedono, affiancati, in direzione est, percorrendo il confine di una zona che secondo il Piano di Interventi ha destinazione d'uso artigianale – industriale di completamento.

I cavi attraversano poi l'idrovia e la relativa fascia di tutela fluviale, procedendo poi in zone agricole (precisamente di tipo E1a nel primo tratto, ed E2sa nel tratto successivo).

All'articolo 28.10 delle NTA vengono identificate le sottozone agricole, ai sensi dell'art. II della L.R. 24/85.

La Sottozona E1a: di protezione con potenzialità naturalistico-ricreazionali ha compiti di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e delle potenzialità agricole e può offrire strutture per il tempo libero e la ricreazione.

La Sottozona E2s: florovivaistica con elevate potenzialità produttive comprende i terreni utilizzati per colture florovivaistiche ed è articolata in sub zone, tra cui quella interessata dal progetto E2Sa - per colture in terreno.

Le zone agricole in esame sono interessate dalla realizzazione dei cavidotti che sono previsti ovunque possibile al di sotto di viabilità esistenti al fine di limitare al massimo le interferenze con le attività agricole. Nei brevi tratti all'interno ai superfici agricole vere e proprie la realizzazione dei cavidotti comporterà una servitù, senza limitare comunque l'attitudine all'uso agricolo di tali ambiti.

Si riportano nel seguito gli stralci delle Norme Tecniche di Attuazione relative agli ambiti interferiti, con riferimento agli articoli più significativi rispetto alla tipologia di opere in progetto.

Art. 26. Zona D1. Artigianale – Industriale di completamento

Destinazione principale:

- * le attività artigianali e industriali;
- * le attività e gli impianti specifici connessi alla destinazione principale;
- * le attrezzature di servizio ai complessi produttivi, sia interne che esterne ai lotti, con carattere privato, consorziale, di uso pubblico o pubbliche;
- * uffici, magazzini, depositi;
- * impianti tecnici;
- * casa del proprietario/custode/gestore/ (600 mc. complessivi);
- * tutte le attrezzature pubbliche compatibili;
- * le attività commerciali ammesse da strumenti attuativi approvati.

In funzione di salvaguardia dei preesistenti caratteri paesaggistici del territorio, potranno essere richieste schermature rispetto alle principali direttrici di visuale, mediante alberature di alto fusto, riporti di terra o rimodellamento del terreno circostante agli impianti produttivi.

Art. 28.10. Sottozona agricola

La zona agricola è suddivisa ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/85 nelle sottozone E1a, E1b, E2S, E2, E3, E4.

Sottozona E1a: di protezione con potenzialità naturalistico-ricreative. Queste sottozone hanno compiti di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e delle potenzialità agricole e possono offrire strutture per il tempo libero e la ricreazione.

Valgono le seguenti norme di tutela:

E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio delle attività agro-silvopastorale e rurale, che comunque non possono essere espletate, e degli edifici esistenti. Sono consentite le opere di manutenzione e di adeguamento della viabilità esistente.

E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.

E' vietato l'uso dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con l'esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.

Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi o con materiali della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.

Non è concessa la costruzione di nuovi fabbricati. (...)

Sottozona E2s: florovivaistica con elevate potenzialità produttive. La sottozona comprende i terreni utilizzati per colture florovivaistiche ed è articolata nelle seguenti sub-zone:

- E2Sa - per colture in terreno;

Destinazione d'uso: La sottozona è destinata prevalentemente all'esercizio delle attività florovivaistiche.

Art. 28.13. Sentieri e percorsi pedonabili e ciclabili nelle zone agricole

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 39. Zone di tutela e fasce di rispetto

Le zone di tutela e le fasce di rispetto hanno lo scopo di proteggere le infrastrutture territoriali esistenti o previste dal P.R.G., quali: strade, sorgenti, serbatoi idrici e corsi d'acqua, cimiteri. (...)

In queste aree sono consentite le opere previste dall'art. 7 della L.R. 24/85.

In tali zone, destinate prevalentemente all'agricoltura, è vietata qualsiasi edificazione, anche interrata, che non sia relativa all'infrastruttura protetta. Esse tuttavia concorrono alla formazione del lotto minimo ed hanno la stessa capacità edificatoria delle zone omogenee con cui confinano. Tale capacità può essere sfruttata con l'edificazione nelle zone omogenee confinanti, nel rispetto della presente normativa.

Nelle zone vincolate sono di norma consentite soltanto: colture agricole, strade di accesso e parchi a verde naturale od attrezzato. (...)

Le zone di tutela vengono considerate agricole e sono computabili ai fini dell'edificabilità secondo i parametri stabiliti per le zone agricole adiacenti.

Nelle zone di tutela dei corsi d'acqua è consentita la realizzazione delle opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc. nonché le opere necessarie all'attraversamento dei corsi d'acqua;

Nelle fasce di rispetto delle strade è consentita la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento di quelle esistenti, la costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, percorsi pedonali e ciclabili;

Aree per servizi tecnologici

I servizi tecnologici comprendono: impianti, centrali e cabine elettriche e telefoniche, impianti e cabine per l'erogazione del gas e dell'acqua.

Possono essere realizzati in tutte le zone ed aree, con l'esclusione delle aree vincolate a sede stradale, parcheggio, verde pubblico, istruzione, nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente naturale e degli edifici e manufatti di interesse storico, architettonico, ambientale.

Rispetto fluviale e idraulico

Si richiama l'osservanza del T.U. 25.07.1904 n. 523 e del Regolamento 08.05.1904 n. 368 circa le distanze degli argini dai pubblici collettori.

Si richiama inoltre l'osservanza dell'art. 27 della L.R. 40/1980.

Il limite grafico che individua il limite di rispetto o di tutela è da intendersi come limite di vincolo paesaggistico, di cui alla legge 08.08.1985 n. 431; tale vincolo va applicato lungo tutta l'idrovia.

Limiti di rispetto o tutela: Limite che distingue le aree contigue di verde di rispetto o tutela di diverso carattere, tra quelle indicate al 1° comma di questo articolo.

2.5.2.6.2 Vincoli

Dall'analisi del Piano di Assetto del Territorio di Saonara (approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 141 del 04/09/2014), e in particolare dell'Elaborato 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (Fonte: <http://www.comune.saonara.pd.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20029/Idtesto/358>), di cui è riportato uno stralcio nella **Tavola DGCR10100BSA00596_07** (pag. 13-14), emerge che il progetto in esame interferisce, nel territorio comunale di Saonara, con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 33: PAT Comune di Saonara– Analisi dei vincoli

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	VINCOLO	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	33-46	Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 – Grado 4 (PATI Tav. A.1.6 Art. 12.3)	Art. 14
		Idrovia / Fasce di rispetto (P.A.T.I. Tav. A.1.6. Art. 12.7.7)	Art. 20
	35-36, 37-41, 42-45	Elettrodotti / Fasce di rispetto (P.A.T.I. Tav. A.1.6. Art. 12.7.4)	Art. 24
	36-37, 40-42	Viabilità / Fasce di rispetto (P.A.T.I. Tav. A.1.6. Art. 12.7.8)	Art. 22
	38 – 40	Idrografia generale / Fasce di rispetto	Art. 21
Intervento A2/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.". Variante in cavo interrato e raccordi all'esistente linea doppia terna.		Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 – Grado 4 (PATI Tav. A.1.6 Art. 12.3)	Art. 14
		Idrovia / Fasce di rispetto (P.A.T.I. Tav. A.1.6. Art. 12.7.7)	Art. 20
Intervento A2/5 - Elettrodotto a 132 kV "C.P. Camin - C.P. Conselve". Variante in cavo interrato.		Agricoltura Periurbana (P.T.C.R. Art. 8)	Art. 17
		Viabilità / Fasce di rispetto (P.A.T.I. Tav. A.1.6. Art. 12.7.8)	Art. 22

L'intero territorio del P.A.T. è classificato "Zona sismica 4" ai sensi della D.G.R. 96/CR del 07 Agosto 2006, in applicazione dell'O.P.C.M. 3274/2003 e successiva ordinanza 3519/2006.

Nel seguito si riporta uno stralcio delle Norme di Attuazione del PAT, relativamente ai vincoli in esame, mentre si rimanda a quanto già trattato nel paragrafo relativo ai PRG per quanto concerne le fasce di rispetto.

Art. 14. Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 – ZONA 4 (Rif. al PATI – Tav. A.1.6 – Art. 12.3)

1. L'intero territorio del PAT è classificato "Zona sismica 4",
2. I progetti di opere da realizzarsi in questo territorio devono essere redatti secondo la normativa tecnica per le zone sismiche, senza obbligo di esame da parte degli Uffici del Genio Civile.

Art. 17. Agricoltura periurbana (Rif. al PTRC – Art. 8)

1. Il P.T.R.C. individua nel territorio un ambito di agricoltura periurbana che il PAT fa proprio.
2. Il PAT demanda al P.I. il perseguimento dei seguenti **obiettivi**:
 - a) riconoscere, tutelare e promuovere la presenza delle aziende agricole multifunzionali orientate ad un utilizzo ambientalmente sostenibile del territorio rurale, con particolare attenzione alla realizzazione da parte delle aziende agricole degli interventi di tutela quali/quantitativa della risorsa idrica;
 - b) valorizzare il ruolo sociale e ricreativo delle aree di agricoltura periurbana; si potranno individuare aree destinate ad orti urbani, promuovendo la realizzazione delle necessarie dotazioni strutturali;
 - c) prevedere interventi atti a garantire la sicurezza idraulica delle aree urbane e la tutela e la valorizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea;

d) garantire l'esercizio non conflittuale delle attività agricole rispetto alla residenzialità e alle aree produttive industriali e artigianali nelle aree confinanti a quelle di agricoltura periurbana;

e) favorire la fruizione a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale delle aree periurbane, individuando una rete di percorsi, garantendone la continuità, prevedendo il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali si possano individuare congrui spazi ad uso collettivo;

f) definire le norme per la realizzazione e il recupero dei fabbricati abitativi, rurali e agricolo-produttivi nel rispetto delle tipologie e di materiali che garantiscano il loro armonico inserimento nel paesaggio agrario, localizzandoli prioritariamente nell'aggregato abitativo esistente o in contiguità con esso.

3. Nell'ambito dell' area periurbana, il P.I. stabilisce le regole per l'esercizio delle attività agricole specializzate (serre, vivai) in osservanza della disciplina sulla biodiversità.

Art. 20. Idrovia/Fasce di rispetto (Rif. al PATI – Tav. A.1.6 – Art.12.7.7)

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 21. Idrografia – Corsi d'acqua principali e corsi d'acqua minori/ Zone di tutela - Zone di tutela di profondità diverse (L.R. 11/2004 Art. 41 Lett. G) (Rif. al PATI – Tav. A.1.6 – Art.12.7.7)

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 22. Viabilità/Fasce di rispetto (Rif. al PATI – Tav. A.1.6 – Art. 12.7.8)

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 24. Elettrodotti/ Fasce di rispetto (Rif. al PATI – Tav. A.1.6 – Art. 12.7.4)

PRESCRIZIONI

1. Gli interventi nelle aree di rispetto degli elettrodotti devono avvenire nel rispetto della disciplina statale e regionale vigente.

2. L'individuazione planimetrica delle fasce di rispetto è quella determinata in applicazione delle attuali disposizioni regionali.

In sede di P.I. il Comune opererà una attenta ricognizione e verifica in accordo con gli Enti competenti e con riferimento al D.P.C.M. 08 Luglio 2003 e delle successive disposizioni intervenute.

3. L'eventuale variazione e/o abrogazione di tali disposizioni comporta l'automatica applicazione delle norme statali vigenti, anche in caso di contrasto con le indicazioni del PAT.

4. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti statali e della legislazione regionale vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale e statale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi magnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alle disposizioni vigenti, non sono consentiti:

- aree verdi attrezzate ed aree di gioco per l'infanzia.

- ambienti abitativi

- ambienti scolastici

- asili nido e scuole per l'infanzia

- ospedali.

6. Sono ammessi usi diversi compatibilmente con le norme vigenti e purché l'eventuale presenza di persone non superi il limite delle 4 ore giornaliere.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

7. Il PI opererà una ricognizione completa degli elettrodotti presenti nel territorio comunale completando e/o rettificando la definizione delle relative fasce di rispetto, in ossequio alle disposizioni sopra richiamate, in particolare nei casi di modifiche dei tracciati, nuove realizzazioni o interramenti.

8. Il PI provvederà inoltre a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dai campi elettromagnetici, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli elettrodotti esistenti e creazione, per i nuovi, di eventuali appositi canali / corridoi dell'energia.

9. Il PI dovrà individuare gli edifici e gli elementi incongrui soggetti a interventi di demolizione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, con eventuale applicazione del credito edilizio come disciplinato dalle presenti norme.

2.5.2.6.3 Zonizzazione acustica

Il comune di Saonara è dotato di Piano di zonizzazione acustica modificato con delib. n. 26 del 28.06.2004. (Fonte: <http://www.comune.saonara.pd.it/c028085/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/289>).

Come si evince dallo stralcio del Piano di classificazione acustica riportato nella **DGCR10100BSA00596_08** (pag. 11-12), il progetto interferisce con gli ambiti riportati nella tabella che segue.


Tabella 34: Piano di Classificazione Acustica - Ambiti interferiti dal progetto nel Comune di Saonara

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	CLASSE / FASCIA
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	33-41	Classe III
	36-37, 41-42	Strada a traffico di attraversamento
		Fascia di rispetto stradale su classi I, II, III
	40-41	Strada a traffico intenso
		Fascia di rispetto stradale su classi I, II, III
40-42	Classe IV	
Intervento A2/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.". Variante in cavo interrato e raccordi all'esistente linea doppia terna.		Classe V
		Classe III
Intervento A2/5 - Elettrodotto a 132 kV "C.P. Camin - C.P. Conselve". Variante in cavo interrato.		Strada a traffico di attraversamento
		Fascia di rispetto stradale su classi I, II, III

Si rimanda al paragrafo 4.9 per i dettagli sui limiti da rispettare in ciascuna classe acustica.

2.5.2.7 Comune di Sant'Angelo Piove di Sacco

I grafici che seguono rappresentano la consistenza dell'opera nell'ambito del Comune di Sant'Angelo Piove di Sacco, in termini di lunghezza e numero di sostegni in progetto e oggetto di demolizione.



2.5.2.7.1 Piano Regolatore Generale

Con D.C.C. n. 48 del 21/12/2011 è stato adottato, ai sensi della L. R. 23 Aprile 2004, n. 11, il Piano di Assetto del Territorio del Comune di S. Angelo di Piove di Sacco.

Con D.C.C. n. 5 del 23 febbraio 2015 è stata approvata la seconda Variante al Piano di Interventi.

Nella tavola **DGCR10100BSA00596_06** (pag. 16) è riportato uno stralcio della Tavola 1 di Zoning – Intero territorio comunale della seconda variante al Piano di Interventi (Fonte: http://www.comuneweb.it/egov/Sangelo/ammTrasparente/Pianificazione_e_governo_del_territorio/dettaglio.1583.-1.html).

Da tale stralcio si evince che il progetto in esame interferisce, nel territorio comunale di Sant'angelo Piove di Sacco solo per quanto concerne la demolizione della Linea 132kV Dolo-Rovigo PA esistente. L'attuale linea interessa esclusivamente zone agricole di tipo E. La demolizione della linea consentirà il venir meno dell'attuale fascia di rispetto dell'elettrodotto.

2.5.2.7.2 Vincoli

Dal'analisi del Piano di Assetto del Territorio di Sant'angelo Piove di Sacco (adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 21/12/2011), e in particolare dell'Elaborato 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (Fonte: <http://www.santangelopiove.net/comune/Servizi-e-Atti/PAT.html>) di cui è riportato uno stralcio nella **Tavola DGCR10100BSA00596_07** (pag. 15), emerge che la demolizione prevista libera il territorio comunale da una fascia di rispetto di un elettrodotto esistente.

Si segnala inoltre che l'intero territorio del P.A.T. è classificato "Zona sismica 4".

2.5.2.7.3 Zonizzazione acustica


Il piano di classificazione Acustica in vigore è stato adottato con D.C.C. n° 48 del 13/12/2005 e approvato con D. C.C. n° 26 del 16/06/2006. (Fonte: <http://www.santangelopiove.net/comune/Servizi-e-Atti/Piano-classificazione-acustica.html>).

Come si evince dallo stralcio del Piano di classificazione acustica riportato nella Tavola **DGCR10100BSA00596_08** (foglio 13), il progetto interferisce nel territorio di Sant'angelo Piove di Sacco solo per quanto concerne la demolizione della Linea 132kV Dolo-Rovigo PA esistente, che interessa aree di tipo misto (rurali (**Classe III**)).

Si rimanda al paragrafo **4.9** per i dettagli sui limiti da rispettare in tale classe acustica.

2.5.2.8 Comune di Legnaro

I grafici che seguono rappresentano la consistenza dell'opera nell'ambito del Comune di Legnaro, in termini di lunghezza e numero di sostegni in progetto e oggetto di demolizione.



2.5.2.8.1 Piano Regolatore Generale

Il Comune di Legnaro è dotato di Variante generale al Piano Regolatore adottata con D.C.C. n. 59 del 14/11/2003, approvata con D.G.R. n. 3566 del 15/11/2006 e successive modifiche.

Il successivo adeguamento cartografico per parere Regionale di approvazione definitiva di cui all'art. 46 L.R. 61/85 ai sensi dell'art. 50 c. 4 L.R. 61/85 è avvenuto con D.C.C. n. 31 del 20 settembre 2012.

Come si evince dallo stralcio della Tavola 13.1 della Variante al PRG vigente riportato nella tavola **DGCR10100BSA00596_06** (pag. 17) (Fonte: <http://www.comune.legnaro.pd.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17962&idCat=17964&ID=17964&TipoElemento=categoria>), il progetto in esame interferisce, nel territorio comunale di Legnaro, con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 35: Variante al PRG vigente - Ambiti interferiti dal progetto nel Comune di Legnaro

ELEMENTI DI PROGETTO	ZONA	N.T.A.
Intervento A2/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.". Variante in cavo interrato e raccordi all'esistente linea doppia terna.	Zona omogenea C1	Art. 20
Intervento A2/5 - Elettrodotto a 132 kV "C.P. Camin - C.P. Conselve". Variante in cavo interrato.	Sottozona E3	Art. 26.3

Intervento A2/4: attraversa il territorio comunale di Legnaro dapprima procedendo in direzione nord-est, percorrendo il confine comunale, e in adiacenza ad un'area con destinazione d'uso di zona omogenea C1 (art. 20 NTA) ed a percorsi ciclo-pedonali. Lo stesso tracciato varia in seguito la sua direzione in sud-est, attraversando la zona omogenea C1 e successivamente la sottozona E3 (Art. 26.3 NTA).

Intervento A2/5: percorre per un breve tratto un territorio con destinazione d'uso di tipo C1 (art. 20 NTA) e per la restante parte un'area classificata come sottozona E3 (Art. 26.3 NTA).

Si riportano nel seguito gli stralci delle Norme Tecniche di Attuazione relative agli ambiti interferiti, con riferimento agli articoli più significativi rispetto alla tipologia di opere in progetto.

Art. 20. Z.T.O. "C1"

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 26.3. Sottozone "E3"

Sono comprese nelle sottozone E3 le aree dalla elevata presenza di edificato e di aziende agricole di piccola dimensione. (...)

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

2.5.2.8.2 Vincoli

Dall'analisi del Piano di Assetto del Territorio di Legnaro (Adeguato alla Conferenza dei Servizi del del 30 Gennaio 2012; Fonte: <http://www.comune.legnaro.pd.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17962&idCat=17967&ID=17967&TipoElemento=categoria>), di cui è riportato uno stralcio nella **Tavola DGCR10100BSA00596_07** (pag. 16), emerge che il progetto in esame interferisce, nel territorio comunale di Legnaro, con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 36: PAT Comune di Legnaro – Analisi dei vincoli

ELEMENTI DI PROGETTO	VINCOLO	N.T.A.
Intervento A2/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.". Variante in cavo interrato e raccordi all'esistente linea doppia terna.	Fasce di rispetto Elettrodotti	Art. 5.4.1, 5.4.4
	Vincolo sismico (O.P.C.M. n° 3274/2003)	Art. 5.2
Intervento A2/5 - Elettrodotto a 132 kV "C.P. Camin - C.P. Conselve". Variante in cavo interrato.	Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I.: P1 Area a moderata pericolosità (Art. 10 delle N.T. del P.A.I.)	Art. 5.3.2
	32 – Bassa Pianura tra il Brenta e l'Adige	Art. 10.5

Tutto il territorio del Comune di Legnaro è classificato "zona 4" ai sensi dell'allegato all'O.P.C.M. n° 3274 del 20/03/03. Nel seguito si riporta uno stralcio delle Norme di Attuazione del PAT, relativamente ai vincoli in esame, mentre si rimanda a quanto già trattato nel paragrafo relativo ai PRG per quanto concerne le fasce di rispetto.

Art. 5.2. Vincolo sismico (O.P.C.M. n° 3274/2003)

La normativa di riferimento è la seguente: - O.P.C.M. n° 3274/03, n° 3379/04, n° 3431/05, n° 35 19/2006; - L.R. 13/04; - L.R. 38/04.

Prescrizioni attuative: I progetti delle opere da realizzarsi sul territorio comunale devono essere redatti secondo la normativa tecnica sopra richiamata, senza obbligo di esame da parte degli Uffici del Genio Civile.

Art. 5.3.2. Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica identificate dal P.A.I. (L. 267/98 – L. 365/00)

La tavola n° 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” riporta le aree individuate dal P.A.I., classificandole in relazione al livello di pericolosità idraulica in: P1 – aree a moderata pericolosità (art. 10 delle N.T. del P.A.I.);

Prescrizioni attuative: Le previsioni del P.A.I., finalizzate a prevenire la pericolosità idraulica e la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili, sono obbligatorie e vincolanti.

Il P.I. dovrà prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel P.A.I. e nelle presenti N.T.A.. Tali norme stabiliscono le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, le indicazioni sulle opere di mitigazione da eseguire e sulle modalità costruttive degli interventi.

I P.U.A. dovranno garantire tali obiettivi attraverso la localizzazione e la realizzazione di opere puntuali.

Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, il P.I. e i P.U.A. sono corredati di specifico studio di compatibilità idraulica rispetto a tale Piano, con valutazione dell'alterazione del regime idraulico conseguente alle nuove previsioni urbanistiche e l'individuazione di idonee misure compensative da considerarsi opere di urbanizzazione primaria.

In particolare tale studio deve garantire la non alterazione del grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici, anche individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi.

Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica e geologica, tutti gli interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:

- a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;*
- b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;*
- c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;*
- d) non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;*
- e) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;*
- f) non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;*
- g) non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;*
- h) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e idrogeologica.*

Gli interventi di nuova urbanizzazione non devono pregiudicare la stabilità e/o l'incolumità dei luoghi; pertanto nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità, dovranno rispettare quanto contenuto nella valutazione di compatibilità idraulica e quanto riportato dal previsto parere del Genio Civile e Consorzio di Bonifica d'ambito.

Art. 10.5. Aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto – Aree ad elevata utilizzazione agricola (ARTICOLO 71 PTRC - Ambiti di Paesaggio – Atlante ricognitivo)

Il PTRC adottato ridefinisce gli Ambiti di paesaggio in cui è suddiviso il territorio veneto, inserendo il Comune di Legnaro all'interno dell'Ambito n. 32 “Bassa pianura tra il Brenta e l'Adige” e, per una piccolissima porzione di territorio, all'interno dell'Ambito n. 27 “Pianura Agropolitana Centrale”.

Le schede degli ambiti di paesaggio descrivono i caratteri, i valori naturalistico-ambientali e storico-culturali del paesaggio e le dinamiche di trasformazione che interessano ciascun ambito. Le descrizioni contenute nelle schede portano alla definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica d'ambito.

Gli obiettivi di qualità paesaggistica contenuti nell'Atlante, in conformità alla Convenzione Europea del Paesaggio, hanno valore di indirizzo, non prescrittivo, e costituiscono quadro di riferimento per la pianificazione di dettaglio, la pianificazione provinciale, comunale e intercomunale e la pianificazione di settore.

2.5.2.8.3 Zonizzazione acustica

Il Comune di Legnaro è dotato di Piano di zonizzazione acustica approvato con D.C.C. n. 4/2004. (Fonte: http://www.comune.legnaro.pd.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=208).

Come si evince dallo stralcio del Piano di classificazione acustica riportato nella Tavola **DGCR10100BSA00596_08** (foglio 14), il progetto interferisce con gli ambiti riportati nella tabella che segue.


Tabella 37: Piano di Classificazione Acustica - Ambiti interferiti dal progetto nel Comune di Legnaro

ELEMENTI DI PROGETTO	CLASSE / FASCIA
Intervento A2/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.". Variante in cavo interrato e raccordi all'esistente linea doppia terna.	Strada urbana di quartiere - E
	Classe V
Intervento A2/5 - Elettrodotto a 132 kV "C.P. Camin - C.P. Conselve". Variante in cavo interrato.	Classe III

Si rimanda al paragrafo 4.9 per i dettagli sui limiti da rispettare in ciascuna classe acustica.

2.5.2.9 Comune di Padova

I grafici che seguono rappresentano la consistenza dell'opera nell'ambito del Comune di Padova, in termini di lunghezza e numero di sostegni in progetto e oggetto di demolizione.



2.5.2.9.1 Piano Interventi Vigente

Il Comune di Padova, all'interno del quale rientra l'area industriale di Camin, è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con DGR n. 2033 del 3 luglio 2007 e successive varianti approvate l'8 agosto 2007. Con D.C.C. n. 83 del 15 luglio 2008 è stato approvato il Prg informatizzato. Lo strumento è stato in parte modificato con varianti generali che ne hanno modificato la struttura e varianti parziali volte a risolvere problemi specifici, fino alla formulazione attuale del Piano Interventi vigente, approvato con D.G.C. n. 34 del 9 maggio 2016.

Gli elaborati cartografici di cui è riportato uno stralcio nella **Tavola DGCR10100BSA00596_06** (pag. 18) sono aggiornati al 30 maggio 2016 (Fonte: <http://www.padovanet.it/informazione/piano-degli-interventi-pi#4974>).

Come si evince dallo stralcio del Piano di Interventi riportato nella tavola sopra citata (pag. 18), il progetto in esame interferisce, nel territorio comunale di Padova, con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 38: Piano Interventi - Ambiti interferiti dal progetto nel Comune di Padova

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	ZONA	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	45 – PB	Perimetro della zona industriale-commerciale e del porto fluviale approvata con L. n. 739 del 1/10/1989, aggiornato con D.G.R. n. 2651 del 27/04/1990	Art. 21
		Zona industriale	Art. 21
	46-49	Sedi stradali	Art. 35
	46-47	Aree per verde pubblico di interesse generale nel territorio esterno al centro storico	Art. 28
Intervento A2/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.". Variante in cavo interrato e raccordi all'esistente linea doppia terna. Intervento A2/5 - Elettrodotto a 132 kV "C.P. Camin - C.P. Conselve". Variante in cavo interrato.		Perimetro della zona industriale-commerciale e del porto fluviale approvata con L. n. 739 del 1/10/1989, aggiornato con D.G.R. n. 2651 del 27/04/1990	Art. 21
		Zona industriale	Art. 21
		Sedi stradali	Art. 35
		Aree per verde pubblico di interesse generale nel territorio esterno al centro storico	Art. 28
		Area di rispetto	Art. 33

Intervento A1 – “S.E. Dolo – S.E. Camin”: il tracciato dell'elettrodotto attraversa il territorio comunale di Padova interessando per tutto il suo sviluppo una zona con destinazione d'uso di tipo industriale (art. 21 NTA). La linea costeggia nel primo tratto (sostegni 46 e 47) l'idrovia e devia poi verso nord lungo l'autostrada e la relativa area per verde pubblico di interesse generale. Secondo l'art. 28 delle NTA *“Le aree per verde pubblico sono destinate alla formazione di parchi e giardini pubblici. In dette aree sono ammesse soltanto attrezzature pubbliche per lo svago e il ristoro, nonché le reti idriche, fognanti, canalizzazioni irrigue ed eventuali condutture energetiche.”*

Intervento A2/4 e A2/5: i due cavidotti in progetto attraversano il territorio comunale di Padova dapprima procedendo in direzione est, percorrendo una zona che secondo il P.R.G. ha destinazione d'uso industriale, e attraversando l'idrovia, l'autostrada (art. 35 NTA) e la relativa area per verde pubblico di interesse generale (art. 28 NTA). I tracciati procedono poi verso sud, restando sempre all'interno di un'area con destinazione industriale.

Si riportano nel seguito gli stralci delle Norme Tecniche di Attuazione relative agli ambiti interferiti, con riferimento agli articoli più significativi rispetto alla tipologia di opere in progetto.

Art. 21. Zona Industriale.

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 28. Aree per verde pubblico di interesse generale nel territorio esterno alla zona del centro storico.

Le aree per verde pubblico sono destinate alla formazione di parchi e giardini pubblici. In dette aree sono ammesse soltanto attrezzature pubbliche per lo svago e il ristoro, nonché le reti idriche, fognanti, canalizzazioni irrigue ed eventuali condutture energetiche. (...)

Art. 33. Aree di rispetto.

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 35. Sedi: stradali, ferroviarie, idroviarie, parcheggi principali.

Le indicazioni risultanti nelle planimetrie di Piano Regolatore Generale/Piano degli Interventi in ordine ai tracciati e alle caratteristiche tecniche delle opere previste, saranno precisate nel progetto esecutivo delle stesse, sempre nel rispetto dei principi informativi del Piano Regolatore Generale/Piano degli Interventi.

In tutte le zone e aree è sempre consentita la realizzazione di strade per l'accesso o il disimpegno di lotti o edifici interclusi, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 33.

2.5.2.9.2 Vincoli

Dall'analisi del Piano di Assetto del Territorio di Padova (ratificato dalla Giunta provinciale con deliberazione n.142 del 4 settembre 2014 (Fonte: <http://www.padovanet.it/urbanistica/PAT%20-%20ratifica/>), di cui è riportato uno stralcio nella **Tavola DGCR10100BSA00596_07** (pag. 17-18), emerge che il progetto in esame interferisce, nel territorio comunale di Padova, con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 39: PAT Comune di Padova – Analisi dei vincoli

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	VINCOLO	N.T.A.
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	45 – PB	Centri abitati	Art. 5.6.8.1
		Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica identificate dal P.A.I. (L.267/98 – L.365/00) P1 – Area a moderata pericolosità	Art. 5.5.4
	46-47	Strade di interesse comunale e sovracomunale esistenti / fasce di rispetto stradale - Statale	Art. 5.6.8
	46-48	Strade di interesse comunale e sovracomunale esistenti / fasce di rispetto stradale - Comunale	Art. 5.6.8
Intervento A2/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.". Variante in cavo interrato e raccordi all'esistente linea doppia terna. Intervento A2/5 - Elettrodotto a 132 kV "C.P. Camin - C.P. Conselve". Variante in cavo interrato.		Centri abitati	Art. 5.6.8.1
		Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica identificate dal P.A.I. (L.267/98 – L.365/00) P1 – Area a moderata pericolosità	Art. 5.5.4
		Strade di interesse comunale e sovracomunale esistenti / fasce di rispetto stradale - Comunale	Art. 5.6.8
		Strade di interesse comunale e sovracomunale esistenti / fasce di rispetto stradale - Statale	Art. 5.6.8
		Elettrodotti / Fasce di rispetto	5.6.4

Si rimanda a quanto già trattato nel paragrafo relativo ai PRG per quanto concerne le fasce di rispetto e alle norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per le aree a pericolosità idraulica.

2.5.2.9.3 Zonizzazione acustica

Il comune di Padova è dotato di un Piano di zonizzazione acustica approvato con deliberazione n. 26 del 28.06.2004. e successivamente aggiornato con D.C.C. n. 2012/1 del 23 gennaio 2012. (Fonte: <http://www.padovanet.it/informazione/classificazione-o-zonizzazione-acustica-revisione-2012>).

Come si evince dallo stralcio del Piano di classificazione acustica riportato nella Tavola **DGCR10100BSA00596_08** (foglio 15), il progetto interferisce con gli ambiti riportati nella tabella che segue.


Tabella 40: Piano di Classificazione Acustica - Ambiti interferiti dal progetto nel Comune di Padova

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	CLASSE / FASCIA
Intervento A1 – Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Dolo - S.E. Camin".	46-50	Classe 6
	49-PB	Classe 5
Intervento A2/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.". Variante in cavo interrato e raccordi all'esistente linea doppia terna. Intervento A2/5 - Elettrodotto a 132 kV "C.P. Camin - C.P. Conselve". Variante in cavo interrato.		Classe 5

Si rimanda al paragrafo 4.9 per i dettagli sui limiti da rispettare in ciascuna classe acustica.

2.5.2.10 Comune di Venezia

I grafici che seguono rappresentano la consistenza dell'opera nell'ambito del Comune di Venezia, in termini di lunghezza e numero di sostegni in progetto e oggetto di demolizione.



2.5.2.10.1 Piano Regolatore Generale

Gli strumenti urbanistici comunali vigenti nel Comune di Venezia, per ambito di indagine, sono i seguenti:

- Piano Regolatore Generale approvato con D.P.R. del 17/12/1962.
- Variante al PRGC per la Terraferma approvata con DGRV 3905 del 03/12/2004 e DGRV 2141 del 29/07/2008.

Sono state inoltre integrate le seguenti varianti:

- VPRG per Porto Marghera, approvata con DGRV n. 350 del 09/02/1999;
- VPRG per Villabona, approvata con DGRV n. 263 del 09/02/2010;
- VPRG per Campalto, approvata con proposte di modifica con DGRV n. 264 del 09/02/2010, approvazione definitiva con DGRV n. 2553 del 02/11/2010.

La Tavola DGCR10100BSA00596_06 (fogli 22 - 23) riporta uno stralcio della Variante al PRGC per la Terraferma approvata con DGRV 3905 del 03/12/2004 e DGRV 2141 del 29/07/2008 (Fonte: <http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/48032>).

Come segnalato nelle Norme di Attuazione della Variante al PRGC per la Terraferma, all'interno dell'ambito specifico vale invece la Variante al PRG per Porto Marghera, approvata con DGRV n. 350 del 09/02/1999 (Fonte: <http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/48032>), di cui si riporta uno stralcio nella Tavola DGCR10100BSA00596_06 (fogli 19 - 20 - 21).

Nelle tabelle che seguono sono pertanto riportati gli ambiti interferiti dal progetto relativamente alla specifica Variante vigente in ogni contesto ed i relativi riferimenti alle Norme di Attuazione.

Tabella 41: Variante al Piano Regolatore Generale per Porto Marghera - Ambiti interferiti dal progetto

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	ZONA	N.T.A.
Intervento C5 - Elettrodotta aerea a 380 kV in doppia terna "S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo". Variante nel Comune di Venezia.	SE Fusina2- esistente	Fascia di rispetto stradale, cimiteriale, dei depuratori e delle servitù militari esistenti	-
	SE Fusina 2 – 1a, 7a-8a, 10a-13a	D1.1a – Industriale portuale di completamento	Art. 25
	SE Fusina 2 – 1a, 7a-8a, 10a-11a, 12a-13a	Linea ferroviaria principale a servizio industriale	-
	SE Fusina 2 – 1a, 3a-4a, 7a-8a, 10a-11a, 12- esistente	Viabilità esistente	-
	1a-11a, 12-13a	Zona a servizio per le attività produttive	Art. 33
		Ambiti di risanamento ambientale	-
	10a-13a	D1.1b – Industriale portuale di espansione	Art. 26
	12a-14a	Verde di arredo stradale	Art. 33
		Piano per insediamenti produttivi vigente	-
	12a-15a	Zone per attrezzature a scala urbana e territoriale	Art. 33
13a-15a	Zona E di cintura urbana	-	
14a-esistente	Zone per attrezzature, spazi pubblici e di uso pubblico di quartiere	Art. 33	
Intervento C8 - Elettrodotti a 220 kV in doppia terna "C.le Fusina (Gr. 1-2) - S.E. Fusina 2" e 380 kV in semplice terna "C.le Fusina (Gr. 3-4) - S.E. Fusina 2".	C.le Fusina – 1, C.le Fusina – 1a	D1.1a – Industriale portuale di completamento	Art. 25
	C.le Fusina – 1a	Fascia di rispetto stradale, cimiteriale, dei depuratori e delle servitù militari esistenti	-
Intervento C6 - Elettrodotti in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - Staz. V".		D1.1a – Industriale portuale di completamento	Art. 25
		Fascia di rispetto stradale, cimiteriale, dei depuratori e delle servitù militari esistenti	-
Intervento C6 - Elettrodotti in cavo interrato a 132 kV "S.E. Fusina 2 - Alcoa".		D1.1a – Industriale portuale di completamento	Art. 25
		Linea ferroviaria principale a servizio industriale	-
		Fascia di rispetto stradale, cimiteriale, dei depuratori e delle servitù militari esistenti	-
		Viabilità esistente	-
		Ambiti di risanamento ambientale	-
		Zona a servizio per le attività produttive	Art. 33
Intervento C7 - Elettrodotta in cavo interrato a 220 kV "Stazione IV - S.E. Fusina 2".		D1.1a – Industriale portuale di completamento	Art. 25
		Fascia di rispetto stradale, cimiteriale, dei depuratori e delle servitù militari esistenti	-
Intervento C9/6 - Elettrodotti a 132 kV in semplice terna "S.E. Fusina 2 - C.P. Fusina" e "S.E. Fusina 2 - C.P. Sacca Fisola". Varianti in cavo interrato.		D1.1a – Industriale portuale di completamento	Art. 25
		Linea ferroviaria principale a servizio industriale	-
		Viabilità esistente	-
		Fascia di rispetto stradale, cimiteriale, dei	-

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	ZONA	N.T.A.
		depuratori e delle servitù militari esistenti	
		Ambiti di risanamento ambientale	-
		Zona a servizio per le attività produttive	Art. 33
ELEMENTI DI PROGETTO		ZONA	N.T.A.
Intervento C1 - Stazione Elettrica 380/220/132 kV di Fusina 2.		D1.1a – Industriale portuale di completamento	Art. 25
		Fascia di rispetto stradale, cimiteriale, dei depuratori e delle servitù militari esistenti	-
Intervento C6 - Elettrodotti in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta".		D1.1a – Industriale portuale di completamento	Art. 25
		Fascia di rispetto stradale, cimiteriale, dei depuratori e delle servitù militari esistenti	-
		Linea ferroviaria principale a servizio industriale	-
		Viabilità esistente	-
		Ambiti di risanamento ambientale	-
		Zona a servizio per le attività produttive	Art. 33
		Fascia di rispetto lungo il Naviglio Brenta	-
		Piano di lottizzazione vigente	-
		Zona E di cintura urbana	-
		Zone per attrezzature a scala urbana e territoriale	Art. 33
		Verde di arredo stradale	Art. 33
Intervento C6 - Elettrodotti in cavo interrato a 220 kV "Staz. V - S.E. Malcontenta".		D1.1a – Industriale portuale di completamento	Art. 25
		Fascia di rispetto stradale, cimiteriale, dei depuratori e delle servitù militari esistenti	-
		Linea ferroviaria principale a servizio industriale	
		Viabilità esistente	-
		Ambiti di risanamento ambientale	-
		Zona a servizio per le attività produttive	Art. 33
		Fascia di rispetto lungo il Naviglio Brenta	-
		D1.1b – Industriale portuale di espansione	Art. 26
		Verde di arredo stradale	Art. 33
		Piano per insediamenti produttivi vigente	-

Tabella 42: Variante al Piano Regolatore Generale per la Terraferma - Ambiti interferiti dal progetto

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	ZONA	N.T.A.
Intervento C9/7 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - Stazione I / S.E. Scorzè". Rifacimento dei raccordi alla nuova S.E. Malcontenta.	P.Stz/P.Sco - 302b - 302a	E2.3 – Unità di paesaggio in zona agricola estensiva	Art. 39, 40, 44bis
		Canali e corsi d'acqua	Art. 69
Intervento C9/8 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - S.E. Villabona / S.E. Dolo". Rifacimento dei raccordi alla nuova S.E. Malcontenta.	P.Vil/P.Dol - 289a - 288a	E2.3 – Unità di paesaggio in zona agricola estensiva	Art. 39, 40, 44bis
Intervento C9/4 – Elettrodoto a 132 kV "S.E. Villabona - S.E. Azotati". Variante in cavo interrato.		E2.3 – Unità di paesaggio in zona agricola estensiva	Art. 39, 40, 44bis
		Canali e corsi d'acqua	Art. 69
		Viabilità	Art. 61
		Fascia di rispetto stradale	Art. 61
Intervento C2 - Stazione Elettrica di smistamento a 220 kV di Malcontenta.		E2.3 – Unità di paesaggio in zona agricola estensiva	Art. 39, 40, 44bis
Intervento C6 - Elettrodotti in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta".		Fascia di rispetto stradale	Art. 61
		E2.3 – Unità di paesaggio in zona agricola estensiva	Art. 39, 40, 44bis
		Canali e corsi d'acqua	Art. 69
Intervento C6 - Elettrodotti in cavo interrato a 220 kV "Staz. V - S.E. Malcontenta".		P.I.P. - Piano per gli insediamenti produttivi	-
		Fascia di rispetto stradale	Art. 61
		Verde di arredo stradale	Art. 62
		Viabilità	Art. 61
		Canali e corsi d'acqua	Art. 69
		E2.3 – Unità di paesaggio in zona agricola estensiva	Art. 39, 40, 44bis

Intervento C1 - Stazione Elettrica 380/220/132 kV di Fusina 2. L'intervento prevede un ampliamento della stazione elettrica esistente di Fusina 2 in direzione sud-ovest. La stazione, anche in seguito all'ampliamento, si colloca in una zona industriale portuale di completamento del comune di Venezia, identificata da P.R.G. come zona D1.1a, normata dalle Norme di Attuazione della VPRG Porto Marghera all'Art. 25.

Intervento C2 - Stazione Elettrica di smistamento a 220 kV di Malcontenta. Il progetto prevede il rifacimento della stazione elettrica esistente di Malcontenta. La stazione, anche in seguito all'intervento, si colloca in una zona agricola estensiva del comune di Venezia, identificata da P.R.G. come zona E2.3.

Intervento C5 - Elettrodoto aereo a 380 kV in doppia terna "S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo". Variante nel Comune di Venezia. Il tracciato dell'elettrodoto ha inizio nella stazione elettrica esistente di Fusina 2, collocata dal P.R.G. in una zona industriale portuale di completamento del comune di Venezia.

Lo stesso prosegue in direzione ovest, superando una linea ferroviaria e una sede stradale con relativa fascia di rispetto, fino a portarsi in zone a servizio delle attività produttive di progetto, di tipo Sp.

L'intervento devia in seguito la sua direzione verso nord, restando dapprima in zone di tipo Sp e collocandosi poi in una zona industriale di tipo D1.1b.

Il tracciato prosegue verso ovest, superando una zona di verde di arredo urbano. L'ultima parte di tracciato cambia la sua direzione in sud-ovest, attraversando dapprima una zona E di cintura urbana, e successivamente un'area di verde attrezzato, fino a collegarsi alla linea esistente.

Il tracciato costeggia per gran parte della sua estensione un elettrodotto esistente, di futura demolizione.

Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta". Il tracciato dell'elettrodotto ha inizio nella stazione elettrica esistente di Fusina 2, collocata dal P.R.G. in una zona industriale portuale di completamento del comune di Venezia.

Lo stesso tracciato prosegue poi in direzione nord-ovest, superando una linea ferroviaria e una sede stradale con relativa fascia di rispetto, e percorrendo una zona a servizio delle attività produttive di progetto (di tipo Sp), individuata inoltre come ambito di risanamento ambientale, rappresentato dal Vallone Moranzani.

Si segnala la successiva interferenza con la fascia di rispetto del Naviglio Brenta.

L'intervento devia in seguito la sua direzione verso nord e incrocia una zona E di cintura urbana, individuata in parte come area per attrezzature a scala urbana e territoriale, fino a superare la viabilità esistente e il verde di arredo stradale, e portarsi in una zona E di pregio ambientale.

In questo primo tratto l'elettrodotto percorre una parte di territorio comunale regolato dalla Variante al P.R.G. per Porto Marghera.

Successivamente l'intervento si inserisce nella parte di territorio comunale regolato dalla Variante al PRG per la Terraferma, inserendosi in una fascia di rispetto stradale e in una zona agricola di tipo E2.3 e terminando nella stazione elettrica esistente di Malcontenta.

Parte del tracciato costeggia un elettrodotto esistente, di futura demolizione.

Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - Staz. V". L'intervento viene realizzato nei pressi della stazione elettrica esistente di Fusina 2, collocata dal P.R.G. in una zona industriale portuale di completamento del comune di Venezia.

Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Staz. V - S.E. Malcontenta". Il tracciato dell'elettrodotto ha inizio nella stazione elettrica esistente V, collocata dal P.R.G. in una zona industriale portuale di completamento del comune di Venezia. Lo stesso prosegue in direzione sud-est, superando una linea ferroviaria e una sede stradale con relativa fascia di rispetto, e portandosi in una zona a servizio delle attività produttive di progetto (di tipo Sp), individuata inoltre come ambito di risanamento ambientale, rappresentato dal Vallone Moranzani.

Si segnala la successiva interferenza con la fascia di rispetto del Naviglio Brenta.

Da qui il tracciato continua orientato in direzione ovest, in adiacenza inoltre all'intervento C6 "S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta".

L'elettrodotto devia in seguito la sua direzione verso nord, attraversando una zona industriale portuale di espansione di tipo D1.1b, e svoltando poi verso nord-ovest, superando una sede stradale con relativa area verde.

La successiva parte di intervento prevede che il tracciato sia orientato in direzione nord, e che attraversi un'area soggetta a Piano per gli Insediamenti produttivi ed una sede stradale con fascia di rispetto annessa.

In questo primo tratto l'elettrodotto percorre una parte di territorio comunale regolato dalla Variante al P.R.G. per Porto Marghera.

Successivamente l'intervento si inserisce nella parte di territorio comunale regolato dalla Variante al PRG per la Terraferma, immettendosi in una fascia di rispetto stradale e in un lotto di terreno soggetto a Piano per gli Insediamenti produttivi.

Il tracciato percorre poi una zona agricola di tipo estensivo e termina all'interno della S.E. Malcontenta.

Parte del tracciato costeggia inoltre un elettrodotto esistente, di futura demolizione.

Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 132 kV "S.E. Fusina 2 - Alcoa". Il tracciato dell'elettrodotto ha inizio nella stazione elettrica esistente di Fusina 2, collocata dal P.R.G. in una zona industriale portuale di completamento del comune di Venezia. L'intervento prosegue in direzione nord-ovest, superando una linea ferroviaria a servizio industriale e una sede stradale con relativa fascia di rispetto, e portandosi in una zona a servizio delle attività produttive di progetto. Svoltata poi definitivamente verso nord, dove, superando nuovamente strada e linea ferroviaria, termina in Alcoa, situata anch'essa in un'area individuata come zona industriale portuale di completamento.

Intervento C7 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Stazione IV - S.E. Fusina 2". L'intervento viene realizzato nei pressi della stazione elettrica esistente di Fusina 2, collocata dal P.R.G. in una zona industriale portuale di completamento del comune di Venezia.

Intervento C8 - Elettrodotti a 220 kV in doppia terna "C.le Fusina (Gr. 1-2) - S.E. Fusina 2" e 380 kV in semplice terna "C.le Fusina (Gr. 3-4) - S.E. Fusina 2". Gli interventi vengono realizzati nei pressi della stazione elettrica esistente di Fusina 2, collocata dal P.R.G. in una zona industriale portuale di completamento del comune di Venezia.

Intervento C9/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Villabona - S.E. Azotati". Variante in cavo interrato. Il tracciato dell'elettrodotto, realizzato in cavo interrato, ha inizio come prosecuzione dell'elettrodotto aereo in singola terna a 132 kV esistente, al quale si unisce mediante raccordo aereo. L'intervento si compone di alcuni tratti orientati verso est, e altri orientati verso sud.

Lungo tutta la sua estensione l'elettrodotto ricade in un'area del comune di Venezia classificata dal P.R.G. come zona agricola estensiva, interferendo inoltre con una sede stradale e la relativa fascia di rispetto, e con un corso d'acqua.

Intervento C9/6 - Elettrodotto a 132 kV in semplice terna "S.E. Fusina 2 - C.P. Fusina". Varianti in cavo interrato. Il tracciato dell'elettrodotto, realizzato in cavo interrato, ha inizio all'interno della stazione elettrica esistente di Fusina 2, collocata dal P.R.G. in una zona industriale portuale di completamento del comune di Venezia. Da qui prosegue in direzione sud-ovest, e attraversando una linea ferroviaria a servizio industriale e una sede stradale con relativa fascia di rispetto, si porta in un'area a servizio delle attività produttive di progetto (di tipo Sp), individuata inoltre come ambito di risanamento ambientale, rappresentato dal Vallone Moranzani.

Intervento C9/7 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - Stazione I / S.E. Scorzè". Rifacimento dei raccordi alla nuova S.E. Malcontenta. L'intervento ha inizio all'interno della stazione elettrica esistente di Malcontenta, collocata in una zona agricola estensiva del comune di Venezia. Il tracciato prosegue poi in direzione sud-est, permettendo così il collegamento tra due elettrodotti aerei in singola terna a 220 kV esistenti.

Intervento C9/8 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - S.E. Villabona / S.E. Dolo". Rifacimento dei raccordi alla nuova S.E. Malcontenta. L'intervento ha inizio all'interno della stazione elettrica esistente di Malcontenta, collocata in una zona agricola estensiva del comune di Venezia. Il tracciato prosegue poi in direzione nord e ovest, permettendo così il collegamento tra due elettrodotti aerei in singola terna a 220 kV esistenti.

Si riportano nel seguito gli stralci delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al PRG per Porto Marghera, in vigore per tutti gli ambiti interni all'Area di Porto Marghera, con riferimento agli articoli più significativi rispetto alla tipologia di opere in progetto.

Art. 25 – Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 26 – Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 33 – (...) *L'utilizzazione delle aree interessate dall'attraversamento di reti di distribuzione di energia elettrica è subordinata alla predisposizione di uno studio/progetto di settore che prenda in considerazione la situazione di degrado causata dalla presenza di linee elettriche per verificare la possibilità di mitigare l'attuale impatto ambientale.(...)*

Si riportano nel seguito gli stralci delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al PRG della Terraferma, in vigore per tutti gli ambiti esterni all'Area di Porto Marghera, con riferimento agli articoli più significativi rispetto alla tipologia di opere in progetto.

Art. 39. Zone territoriali omogenee di tipo "E".

39.1 Sono zone agricole ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/3/85 n.24, quelle porzioni del territorio a vocazione e utilizzazione a scopi agricoli, individuate come zone omogenee "E" nelle tavole 13.1. La zona omogenea "E" è suddivisa ai fini dell'applicazione delle presenti norme, nelle seguenti sottozone:

E2 - le zone agricole di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni ed alla classificazione socio-economica delle aziende.

E3 - le aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario e/o da una elevata frammentazione aziendale, contemporaneamente utilizzate per scopi agricolo-produttivi, per scopi residenziali, o misti, costituite da aree ove vi sia una elevata dispersione di fabbricati. (...)

Le aree, classificabili dal punto di vista agronomico come E2 o E3, per le quali si prevede, anche in conformità al P.A.L.A.V., siano finalizzate prioritariamente alla costituzione di formazioni boschive, incentivando l'imboschimento

e l'agroforestazione sono classificate F Speciale – Bosco di Mestre, senza alcun vincolo espropriativo. (...)

39.3.1 Nelle zone agricole sono ammessi:

- a) l'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo agricolo e le altre attività produttive connesse;
- b) gli interventi di agroforestazione;
- c) la cessazione temporanea o definitiva della coltivazione (set aside);
- d) gli interventi di riuso, di ristrutturazione edilizia, di adeguamento igienico - sanitario, di restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti;
- e) l'ampliamento degli edifici esistenti anche con l'accorpamento dei volumi edilizi condonati ai sensi e per gli effetti della Legge 28.2.1985 n.47;
- f) la nuova edificazione di case di abitazione funzionali alle esigenze degli addetti all'agricoltura;
- g) la nuova edificazione di annessi rustici funzionali alle esigenze della conduzione dell'azienda agricola;
- h) gli interventi di demolizione e ricostruzione di manufatti edilizi privi di valore storicotestimoniale;
- i) i cambi di destinazione d'uso espressamente previsti dalle presenti norme;
- l) interventi per l'attività agrituristica, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.18.7.91 n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità previsti dall'Art.4, comma 3, L.R. 24/85, tali interventi potranno essere eseguiti esclusivamente da imprenditori con qualifica di agricoltori a titolo principale da accertare da parte dell'Ispettorato Regionale della Provincia di Venezia;
- m) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa: del suolo, idrogeologica, idraulica e simili, quali strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e simili;
- n) opere di difesa e protezione delle colture dalle avversità atmosferiche;
- o) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas e per gli acquedotti e simili;
- p) canili sanitari e rifugi per cani ai sensi della L.R. 28.12.93 n.60 e successive modifiche ed integrazioni;
- q) la realizzazione di impianti di tipo fotovoltaico per potenze elettriche pari a quelle già installate ad uso privato e comunque non superiore ai 20KW al fine di sopperire al fabbisogno elettrico utilizzando fonti rinnovabili ed accessibili da parte di soggetti privati nonché proprietari di aree ad uso agricolo. Tale potenza elettrica potrà essere maggiorata esclusivamente se finalizzata alle necessità derivanti dalla conduzione agricola delle aree stesse da parte di imprenditori agricoli.

39.10.1 In tutte le sottozone agricole, ai fini della tutela delle caratteristiche del paesaggio agrario, devono essere conservati e valorizzati compatibilmente con l'assetto colturale previsto dalla R.T.A. e salvo specifiche diverse indicazioni di piano, i seguenti elementi:

- a) la rete dei fossi, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori;
- b) l'assetto viario poderale ed interpoderale: la viabilità carraia poderale ed interpoderale deve avere larghezza non superiore a m. 4,00 e deve essere mantenuta avendo riguardo al divieto relativo di impermeabilizzazione permanente del suolo;
- c) i segni sul territorio che testimoniano di precedenti assetti morfologici;
- d) le specie arboree non da frutto: singoli, in gruppi isolati, in filari, appartenenti alle specie autoctone o naturalizzate;
- e) le recinzioni ovvero le delimitazioni, nonché le opere di protezione, le arginature ed i marginamenti, realizzati con materiali ed in forme tradizionali;
- f) le steli, le edicole, le cappelle, i capitelli e simili;
- g) le peschiere, le chiaviche e le altre attrezzature per la pesca e l'acquacoltura tradizionali;

è vietato ogni intervento di alterazione della situazione in essere, se non per la manutenzione e il ripristino, se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale, previa presentazione di idoneo progetto di riordino fondiario.

Art. 40. Edificabilità nelle zone agricole E2, E3.

40.1.1 Le zone E2 si suddividono in:

E2.1 - le aree a prevalente diffusione della grande azienda ad indirizzo estensivo;

E2.3 - le aree con caratteristiche colturali simili a E2.1, ma con esigenze di riqualificazione del paesaggio agrario.

40.1.2 Le zone E3 si suddividono in:

E3.1 - le aree a prevalente frazionamento fondiario e/o ad elevata frammentazione aziendale;

E3.2 - le aree con caratteristiche colturali simili alla E3.1, ma con esigenze di riqualificazione ambientale attraverso il recupero del paesaggio agrario.

Art. 44 bis. Norme transitorie per le sottozone E2 ed E3, in applicazione del comma 7 ter dell'art. 48 della L.R. n. 11/2004 così come integrata dalla L.R. n. 18/2006.

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 61. Viabilità e fasce di rispetto stradale.

61.1 La presente variante al P.R.G. individua le aree per le viabilità stradali esistenti e di progetto che interessano il territorio quali autostrade, superstrade, strade statali e provinciali, nonché la rete principale della viabilità di connessione e distribuzione locale e le piste ciclo-pedonali.

61.2 Tali aree sono destinate alla realizzazione degli spazi riservati allo scorrimento dei veicoli nonché di quelli da riservare ai percorsi pedonali e ciclabili; in tali aree sono altresì ammessi i distributori di carburante e relativi accessori, per i quali sono consentiti gli interventi che risultino compatibili con le caratteristiche tecniche della viabilità stessa. (...)

61.5 Sia la viabilità individuata nelle tavole di progetto, come esistenti o di progetto, sia quella esistente e ricompresa nelle zone della presente V.P.R.G., costituisce vincolo per gli interventi edilizi nel determinare la distanza del ciglio strada e dell'asse stradale.

61.6.1 Le fasce di rispetto stradale definite ai sensi del D.M. 1.4.1968 n. 1404 e quelle specificatamente individuate nelle planimetrie della presente variante al P.R.G., delimitano le distanze minime, a protezione del nastro stradale, da osservare nella edificazione.

61.6.2 All'interno delle fasce di rispetto stradale è consentita unicamente la realizzazione di opere a servizio della strada o che non contrastino con quanto disposto dal precedente comma 61.1, quali:

- a) parcheggi a raso (...)
- b) distributori di carburanti (...)
- c) cabine di distribuzione elettrica e simili;
- d) sostegni di linee elettriche, telefoniche e telegrafiche o per la segnaletica stradale;
- e) reti idriche e fognanti, metanodotti, gasdotti, canalizzazioni irrigue;
- f) recinzioni;
- g) opere di sistemazione viaria necessarie per l'adeguamento delle sezioni stradali o per l'ubicazione delle immissioni laterali;
- h) strade a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori delle fasce di rispetto stradale;
- i) percorsi pedonali e ciclabili;
- l) manufatti anti-inquinamento quali rilevati di terreno o barriere antirumore;
- m) piantumazione e sistemazione a verde;
- n) conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole.

Art. 62. Verde di arredo stradale.

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 69. Fiumi e canali - Fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua per il risanamento e riequilibrio della laguna.

(...) 69.6 Lungo le sponde di tutti i canali e i corsi d'acqua consortili all'interno del territorio comunale, si istituisce una fascia di rispetto di larghezza minima di ml. 50 (si veda art. 27 della legge regionale n° 61 del 1985) a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua canalizzati e a partire dal ciglio della sponda per quelli non canalizzati (...). 69.7 In tali fasce, per un'estensione di ml. 10,00, di competenza dei vari Consorzi di Bonifica, così come previsto dalle norme vigenti:

- a) è vietata qualsiasi edificazione;
- b) è vietata la coltivazione;
- c) sono permessi interventi per la costituzione di percorsi ciclopedonali, previo consulto dei diversi Consorzi di Bonifica e purché sia garantita l'efficienza delle sponde e lo spazio di manovra per tutte le opere di manutenzione;
- d) sono ammessi ed incentivati tutti gli interventi volti al risanamento ed al riequilibrio ambientale dei corsi d'acqua stessi e della Laguna.

69.8 In fregio ai corsi d'acqua del Dese, del Marzenego e del Naviglio Brenta non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari ad esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nonché di quelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati.

2.5.2.10.2 Vincoli

Con Delibera di Giunta n. 533 del 05/10/2007 il Comune di Venezia ha adottato il Documento preliminare relativo al Piano di Assetto del Territorio (PAT). Il documento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale n. 11/2004, determina gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il Piano e le scelte strategiche di assetto del territorio, anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato.

Il Piano è stato poi ratificato con Delibera di Giunta n. 128 del 10/10/2014.

Dall'analisi del Piano di Assetto del Territorio di Venezia (ratificato con [delibera di Giunta Provinciale n. 105 del 31/10/2014](#)) ed in particolare della Tavola 1, foglio 4 – Vincoli e pianificazione territoriale (https://portale.comune.venezia.it/pat_app/allegati), di cui è riportato uno stralcio nella **Tavola DGCR10100BSA00596_07** (pag. 19 – 20 – 21 - 22), emerge che il progetto in esame interferisce, nel territorio comunale di Venezia, con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 43: PAT Comune di Venezia – Analisi dei vincoli interferiti dagli Elettrodotti aerei

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	VINCOLO	N.T.A.
Intervento C5 - Elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna "S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo". Variante nel Comune di Venezia.	SE Fusina – esist.	Piano di Area della Laguna di Venezia e dell'Area Veneziana	Art. 10
	SE Fusina – 13a	Perimetro Ambito Autorità Portuale di Venezia	Art. 7
	SE Fusina – 2a	Vincolo archeologico D.Lgs 42/2004	Art. 6
	SE Fusina – 1a, 10a-13a	Specchi acquei e Demanio Marittimo Portuale	Art. 7
	SE Fusina – 1a, 3a-4a, 7a-8a, 10a-11a, 12a-esistente.	Viabilità	Art. 7
	SE Fusina-11a, 13a-esistente	Elettrodotti / Fasce di rispetto	Art. 7
	SE Fusina-9a	Aree a rischio di incidente rilevante / Fasce di rispetto (D.M. LL. PP. 9 Maggio 2001)	Art. 8
	1a-8a, 9a-10a, 14a-esistente	Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico	Art. 5
	14a-esistente	Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – Corsi d'acqua	Art. 5
	1a-2a, 10a-13a	Gasdotti / Fasce di rispetto	Art. 7
4a-11a, 12a-13a	Idrografia / Fasce di rispetto	Art. 7	
Intervento C8 - Elettrodotti a 220 kV in doppia terna "C.le Fusina (Gr. 1-2) - S.E. Fusina 2" e 380 kV in semplice terna "C.le Fusina (Gr. 3-4) - S.E. Fusina 2".	C.le Fusina – 1, C.le Fusina – 1a	Piano di Area della Laguna di Venezia e dell'Area Veneziana	Art. 10
		Perimetro Ambito Autorità Portuale di Venezia	Art. 7
		Vincolo archeologico D.Lgs 42/2004	Art. 6
		Specchi acquei e Demanio Marittimo Portuale	Art. 7
		Viabilità	Art. 7
		Aree a rischio di incidente rilevante / Fasce di rispetto (D.M. LL. PP. 9 Maggio 2001)	Art. 8
Intervento C9/7 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - Stazione I / S.E. Scorzè". Rifacimento dei raccordi alla nuova	P.Stzl/P.Sco – 302b – 302a	Piano di Area della Laguna di Venezia e dell'Area Veneziana	Art. 10
		Ambiti naturalistici di livello regionale	Art. 10
		Viabilità	Art. 7

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	VINCOLO	N.T.A.
S.E. Malcontenta.		Idrografia / Fasce di rispetto	Art. 7
		Elettrodotti / Fasce di rispetto	Art. 7
		Gasdotti / Fasce di rispetto	Art. 7
Intervento C9/8 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - S.E. Villabona / S.E. Dolo". Rifacimento dei raccordi alla nuova S.E. Malcontenta.	P.Vil/P.Dol - 289a - 288a	Piano di Area della Laguna di Venezia e dell'Area Veneziana	Art. 10
		Elettrodotti / Fasce di rispetto	Art. 7
		Ambiti naturalistici di livello regionale	Art. 10
		Gasdotti / Fasce di rispetto	Art. 7

Oltre alle interferenze dirette descritte con aree vincolate nella tabella precedente, si segnala la presenza del vincolo monumentale ai sensi del D. Lgs 42/2004 per la **Villa Colombara**, posta nelle immediate vicinanze della stazione elettrica esistente di Malcontenta, per la quale è previsto l'Intervento C2 di rifacimento.

Nel seguito si riporta uno stralcio delle Norme di Attuazione del PAT di Venezia, relativamente ai vincoli in esame, mentre si rimanda a quanto già trattato nel paragrafo relativo ai PRG per quanto concerne le fasce di rispetto.

Art. 5. Vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologico-forestali

Il P.A.T., nella Tavola 1, evidenzia, a titolo ricognitivo e non esaustivo, le aree sottoposte a vincolo dalla vigente legislazione in materia. In particolare evidenzia i vincoli:

- paesaggistici ex decreto legislativo 42/2004 parte III
- vincolo paesaggistico - corsi d'acqua
- siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Rete Natura 2000
- idrogeologico-forestale

Il P.I. aggiorna la ricognizione dei vincoli, senza costituire variante al P.A.T., e precisa la disciplina dei diversi contesti assoggettati a vincolo in funzione delle loro caratteristiche e in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori presenti. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela.

In particolare il P.I. definisce le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici e ambientali, le azioni di recupero e riqualificazione, gli interventi di valorizzazione del paesaggio e di tutela ambientale quali:

- il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio;
- il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti.

Art. 6. Vincoli monumentali e archeologici

Il P.A.T., nella Tavola 1, evidenzia, a titolo ricognitivo e non esaustivo, gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42 /2004 (già Legge 1089/39 e complessi di immobili ex lege 171/73), nonché le aree assoggettate a vincolo archeologico. La mancata indicazione nel P.A.T. di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo, non esime dalla rigorosa applicazione della specifica disciplina in materia. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili, individuati nella tav. 1 del P.A.T., che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui al Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.).

Il P.I. specifica nel dettaglio e aggiorna l'individuazione cartografica dei manufatti (Tavola 1 del P.A.T.), di cui al presente articolo, e detta specifiche prescrizioni per la conservazione il recupero e la valorizzazione degli immobili e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendo un uso compatibile con le loro caratteristiche.

Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del presente articolo devono prioritariamente:

- garantire la protezione e la conservazione delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e morfologiche dell'impianto originario;
- prevedere il mantenimento e/o ripristino dei segni di valore storico testimoniale caratterizzanti il sito;
- definire la sistemazione delle aree scoperte pubbliche o private circostanti l'immobile vincolato, con particolare attenzione sia agli elementi di arredo che quelli arborei ed arbustivi.
- Nelle aree sottoposte a vincolo archeologico e nelle aree a rischio archeologico il P.I. definisce le cautele e le procedure da osservare in caso di scavo nel sottosuolo.

Art. 7. Altri elementi e fasce di rispetto

Prescrizioni non pertinenti la tipologia di opere in esame.

Art. 8. Rischio di Incidente Rilevante

Il P.A.T., nella Tavola 1, indica gli ambiti assoggettati a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) entro i quali si applicano i relativi limiti all'edificazione.

Il P.I. stabilisce la gradazione delle modalità di utilizzazione dei suoli e degli interventi da mettere in atto tenuto conto delle valutazioni dei possibili scenari incidentali e, in particolare, di alcuni criteri quali:

- difficoltà di evacuare soggetti deboli e bisognosi;
- difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici pluripiano (più di cinque) e grandi aggregazioni in luoghi pubblici;
- minore difficoltà di evacuare soggetti residenti in edifici bassi o isolati;
- minore vulnerabilità di attività caratterizzate da bassa permanenza temporale di persone;
- generale maggiore vulnerabilità delle attività all'aperto rispetto a quelle al chiuso.

Al modificarsi della situazione di fatto, conseguente ad interventi di mitigazione e/o riduzione del rischio connesso alle attività industriali presenti, vengono a modificarsi anche gli ambiti interessati dal R.I.R. ed individuati nella Tavola 1, per cui il P.I. individua i nuovi ambiti e le relative limitazioni all'edificazione. Tale modifica nell'ambito di applicazione e delle relative "aree di tutela", determinate in base alle diverse distanze di sicurezza, viene verificata sulla base di un aggiornamento dei dati sulle zone di isorischio considerate e della "Rappresentazione degli scenari incidentali" di cui al D.M. 9 maggio 2001 e s.m.i.

Art. 10 Rapporto con la pianificazione sovraordinata

Il P.A.T. assume gli obiettivi definiti dal P.T.R.C. e dal P.T.C.P. Recepisce, in particolare, dal vigente P.T.R.C., le seguenti previsioni:

- Ambiti di Parchi o per l'istituzione di Parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela paesaggistica
Ambiti naturalistici di livello regionale
- Zone umide
- Centri Storici
- Strade romane
- L'intero territorio comunale è inoltre interessato dal P.A.L.A.V.

Il P.A.T., assumendo le direttive del P.A.L.A.V., conferma l'adeguamento dei previgenti strumenti urbanistici comunali allo stesso e verifica l'adeguamento delle previsioni all'attuale situazione di fatto.

2.5.2.10.3 Zonizzazione acustica

Il Comune di Venezia è dotato di un Piano di zonizzazione acustica approvato con D.C.C. n. 39 del 10/02/2005 (Fonte: <http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/48036>). Come si evince dallo stralcio riportato nella Tavola **DGCR10100BSA00596_08** (fogli 16-17-18-19), il progetto interferisce con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 45: Piano di Classificazione Acustica Comune di Venezia - Ambiti interferiti dagli Elettrodotti aerei

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	CLASSE / FASCIA
Intervento C5 - Elettrodotta aereo a 380 kV in doppia terna "S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo". Variante nel Comune di Venezia.	SE Fusina-1a, 7a-8a, 12a-13a	Fascia Tipo A
	SE Fusina- 1a, 10a-13a	Classe IV
	SE Fusina-13a	Fascia di rispetto Ferroviaria 150m e 250m
	SE Fusina2-11a, 13a-esistente	Classe III
	12a - 13a	Classe I
	12a - 14a	Classe V
	SE Fusina2-1a, 10a - 13a	Db - Strada urbana di scorrimento (altre tipologie)
	13a - esistente	B - Strada extraurbana principale
	12a-esistente	Perimetro centri abitati

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	CLASSE / FASCIA
Intervento C8 - Elettrodotti a 220 kV in doppia terna "C.le Fusina (Gr. 1-2) - S.E. Fusina 2" e 380 kV in semplice terna "C.le Fusina (Gr. 3-4) - S.E. Fusina 2".	C.le Fusina – 1, C.le Fusina – 1a	Classe IV
		Fascia di rispetto Ferroviaria 150m e 250m
	C.le Fusina – 1a	Fascia Tipo A
Intervento C9/7 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - Stazione I / S.E. Scorzè". Rifacimento dei raccordi alla nuova S.E. Malcontenta.	P.Stz/P.Sco – 302b – 302a	Classe III
		Classe V
Intervento C9/8 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - S.E. Villabona / S.E. Dolo". Rifacimento dei raccordi alla nuova S.E. Malcontenta.	P.Vil/P.Dol – 289a – 288a	Classe III


Tabella 46: Piano di Classificazione Acustica Comune di Venezia - Ambiti interferiti dagli altri interventi

	Classe I	Classe III	Classe IV	Classe V	Classe VI	B - Strada extraurbana principale	Db – Strada urbana di scorrimento (altre tipologie)	Fascia di rispetto Ferroviaria 150m e 250m	Fascia Tipo A	Perimetro centri abitati
Intervento C1 - Stazione Elettrica 380/220/132 kV di Fusina 2.										
Intervento C2 - Stazione Elettrica di smistamento a 220 kV di Malcontenta.										
Intervento C6 - Elettrodotti in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta".										
Intervento C6 - Elettrodotti in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - Staz. V".										
Intervento C6 - Elettrodotti in cavo interrato a 220 kV "Staz. V - S.E. Malcontenta".										
Intervento C6 - Elettrodotti in cavo interrato a 132 kV "S.E. Fusina 2 - Alcoa".										
Intervento C7 - Elettrodotti in cavo interrato a 220 kV "Stazione IV - S.E. Fusina 2".										
Intervento C9/4 – Elettrodotti a 132 kV "S.E. Villabona - S.E. Azotati". Variante in cavo interrato.										
Intervento C9/6 - Elettrodotti a 132 kV in semplice terna "S.E. Fusina 2 - C.P. Fusina" e "S.E. Fusina 2 - C.P. Sacca Fisola". Varianti in cavo interrato.										

Si rimanda al paragrafo 4.9 per i dettagli sui limiti da rispettare in ciascuna classe acustica.

2.5.2.11 Comune di Mira

I grafici che seguono rappresentano la consistenza dell'opera nell'ambito del Comune di Mira, in termini di lunghezza e numero di sostegni in progetto e oggetto di demolizione.



2.5.2.11.1 Piano Regolatore Generale

Il Comune di Mira è dotato di un PRG approvato con D.G.R. n° 1615 del 20.03.1992.

Con D.C.C. n° 48 del 10.04.2002 è stata approvata la trasposizione cartografica, informatica e riconferma dei vincoli.

L'ultima Variante tecnica al PRGC, in vigore dal 20 settembre 2006, è stata adottata con delibera comunale n. 2 del 9 febbraio 1999 e approvata con D.G.R.V n. 2645 del 7 agosto 2006.

Come si evince dallo stralcio del PRG (Fonte: <https://www.comune.mira.ve.it/prg>) riportato nella **Tavola DGCR10100BSA00596_06** (foglio 23), il progetto interferisce con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 47: Piano Regolatore Generale - Ambiti interferiti nel Comune di Mira

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	ZONA	N.T.A.
Intervento C5 - Elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna "S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo". Variante nel Comune di Venezia.	15a-esistente	Itinerari lagunari e fluviali di interesse storico	-
		Canali lagunari	-
		Zone E3	Art. 19

Intervento C5 - Elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna "S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo". Variante nel Comune di Venezia. Il tracciato dell'elettrodotto interessa per la sua parte terminale, e di modesta estensione, un'area del Comune di Mira classificata dal P.R.G. come zona agricola E3. L'intervento attraversa inoltre il confine comunale, coincidente con un canale lagunare individuato come Itinerario lagunale e fluviale di interesse storico.

Si riportano nel seguito gli stralci delle Norme Tecniche di Attuazione relative agli ambiti interferiti, con riferimento agli articoli più significativi rispetto alla tipologia di opere in progetto.

Art. 19. Zone territoriali omogenee – E

Nelle zone classificate zone territoriali omogenee E ogni intervento resta disciplinato dalla L.R. 5/3/1985, n. 24, dalla L.R. n.61/85 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalle disposizioni contenute nell'art.1, c.8° della L.R.35/2002, nonché dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione. In queste zone si perseguono le finalità fissate dall'Art.1 della L.R. n.24/85 e valgono le definizioni dell'Art.2 della stessa legge. Nel territorio comunale classificato come zone "E" sono individuate le seguenti sottozone: (...) E3 - Aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono utilizzabili sia per scopi agricolo-produttivi che per scopi residenziali.

2.5.2.11.2 Vincoli

Il Comune di Mira, con D.C.C. n. 3 del 9 Marzo 2016, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio. Dall'analisi della cartografia di Piano, disponibile sul sito web comunale (<http://www.comune.mira.ve.it/index.php?area=1&menu=329>) di cui è riportato uno stralcio nella **Tavola DGCR10100BSA00596_07** (pag. 23-24), emerge che il progetto in esame interferisce, nel territorio comunale di Mira, con gli ambiti riportati nella tabella che segue.


Tabella 48: PAT Comune di Mira – Analisi dei vincoli

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	VINCOLO	N.T.A.
Intervento C5 - Elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna "S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo". Variante nel Comune di Venezia.	15a- esistente	Vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/2004 – ex L. 1497/1939)	Art. 10
		Idrografia e fasce di rispetto	Art. 18
		Elettrodotti e fasce di rispetto	Art. 23

Nel seguito si riporta uno stralcio delle Norme di Attuazione del PAT di Mira, con particolare riferimento a quanto prescritto per la localizzazione dei nuovi elettrodotti.

<p>Art. 10. Vincolo Paesaggistico monumentale D.LGS. 42/2004 (ex L. 431/1985, 1089/1939, 1497/1939) DIRETTIVE</p> <p>14. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.</p> <p>15. Il P.I., in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori monumentali, archeologici e paesaggistici degli elementi oggetto di vincolo, precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, e attribuisce a ciascuno corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica quali:</p> <p>a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;</p> <p>b) la previsione di eventuali linee di sviluppo urbanistico e edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;</p> <p>c) il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti.</p> <p>PRESCRIZIONI E VINCOLI</p> <p>16. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T. e le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'Art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14 marzo 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali".</p> <p>17. Qualora nel corso dei lavori di qualsiasi natura (scavi, demolizioni, restauri, ecc.), in qualsiasi zona del territorio comunale, avvengano ritrovamenti archeologici o comunque di interesse culturale è obbligo del Proprietario e del Direttore dei Lavori fare immediata denuncia al Comune, sospendendo nel contempo i lavori. In seguito al ritrovamento il Comune può disporre la sospensione totale o parziale dei lavori; deve in questo caso, entro 30 giorni dalla sospensione, indicare gli elementi necessari per una eventuale variante del permesso a costruire in corso o disporre l'annullamento, sentita la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. La mancata denuncia comporta l'immediato annullamento del permesso a costruire, fatta salva ogni altra sanzione legale.</p> <p>18. Gli usi civici di cui alla lettera i) del precedente comma 12, sono soggetti ad inalienabilità e vincolo di destinazione a bosco/pascolo; la deroga è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione della Regione. Il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune deve riportare il vincolo di uso civico.</p>
<p>Art. 23 . Reti tecnologiche principali PRESCRIZIONI E VINCOLI</p> <p>11. La localizzazione di nuovi elettrodotti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.</p>

12. In linea con quanto indicato all'interno del nuovo PTCP di Venezia (art. 34 delle NTA), nella costruzione di nuove linee elettriche e nella sostituzione di quelle esistenti si dovrà privilegiare la posa in cavo interrato rispetto alle altre soluzioni, in particolar modo se gli interventi ricadono in aree soggette a vincolo paesistico ambientale. Dovranno essere utilizzati, per quanto possibile e se non ricadenti nelle zone soggette a vincolo ex D. Lgs. 42/2004 i corridoi infrastrutturali esistenti. Qualora non sia possibile la soluzione in cavo interrato dovrà essere posta particolare cura all'inserimento paesaggistico delle nuove linee elettriche; in relazione a tale aspetto si consiglia di seguire le indicazioni progettuali riportate negli schemi seguenti:



Schemi grafici tratti dalla pubblicazione "P.A.L.A.V. "Piano di Area della Laguna e dell'area veneziana", Regione Veneto, 1999.

13. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore.

2.5.2.11.3 Zonizzazione acustica

Il Comune di Mira è dotato di un Piano di zonizzazione acustica approvato con Deliberazione di CC n. 44 del 11/5/2005. (Fonte: <http://servizi.informcity.it/icpromira/>)

Come si evince dallo stralcio del Piano di classificazione acustica riportato nella Tavola **DGCR10100BSA00596_08** (foglio 20), il progetto interferisce con gli ambiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 49: Piano di Classificazione Acustica - Ambiti interferiti dal progetto nel Comune di Mira

ELEMENTI DI PROGETTO	SOSTEGNI	CLASSE / FASCIA
Intervento C5 - Elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna "S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo". Variante nel Comune di Venezia.	15a-esistente	III - Aree di Tipo misto

Si rimanda al paragrafo **4.9** per i dettagli sui limiti da rispettare in ciascuna classe acustica.

+	COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE
	<p>Il Progetto in esame non presenta elementi specifici di incompatibilità con la pianificazione di livello comunale. Gli interventi oggetto di studio non sono previsti dagli strumenti di pianificazione comunale, ma sui diversi territori comunali non si verificano particolari cause di interferenza o incoerenza delle opere in progetto con le previsioni dei piani vigenti. Gli elettrodotti in progetto non interferiscono con aree a permanenza umana prolungata, essi si sviluppano prevalentemente su terreni agricoli.</p> <p>In particolare il progetto nell'Ambito A ha tenuto conto delle previsioni dei Piani comunali relativamente al progetto del completamento dell'idrovia e ipotesi di nuova viabilità, ponendosi al loro margine, all'interno del corridoio infrastrutturale così creato, ed essendo pertanto compatibile con essi.</p> <p>Gli elettrodotti in progetto seguono un percorso che più possibile si allontana da zone a lunga permanenza umana come scuole, asili e centri abitati in generale, riducendo di conseguenza l'esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche.</p> <p>Non possono inoltre essere trascurati i benefici portati dalla dismissione degli elettrodotti esistenti, che determina evidenti impatti positivi sull'ambiente antropico, liberando aree anche edificate dalla servitù delle linee. In particolare si evidenzia che, a fronte di circa 22 km di nuove linee aeree, saranno demoliti circa 70,40 km di linee aeree esistenti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 – sexies della Legge n. 290 del 27 ottobre 2003 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239), <i>le reti nazionali di trasporto dell'energia... sono soggette a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato..... Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi (rif. comma 1).</i></p> <p><i>Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1 (rif. comma 3).</i></p> <p><i>In ogni caso, qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica (rif. com 2).</i></p>

2.6 Vincoli

2.6.1 Vincoli presenti nell'area vasta di intervento

All'interno dell'ambito territoriale analizzato si è provveduto ad accertare la presenza di vincoli normativi che in qualche modo potessero condizionare, con divieti e limitazioni di ogni tipo, il progetto.

La presenza di diverse fonti in parte non coerenti fra loro, ha comportato alcune difficoltà nel definire un quadro chiaro dei vincoli insistenti sull'area di intervento.

In particolare, per quanto riguarda il **vincolo paesaggistico ai sensi della lettera c), comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 e smi (fascia fluviale di 150 m)**, sono state analizzate le seguenti fonti:

1. SITAP
2. Infrastruttura Dati della Regione Veneto
3. Piani territoriali di Coordinamento provinciali di Padova e Venezia
4. Piano di Assetto del Territorio (PAT) dei singoli comuni

I dati reperibili dal SITAP non risultano attendibili, come indicato anche sul sito internet e sono infatti non coerenti con le altre fonti analizzate (*In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo*).

Le altre tre fonti analizzate risultano congruenti. Si evidenzia, nello specifico, che i corsi d'acqua Lusore e Rio Vecchio che circondano l'ambito territoriale della futura stazione della Malcontenta, risultano parzialmente vincolati secondo la fonte dell' Infrastruttura Dati della Regione Veneto: il database correlato segnala tuttavia l'irrelevanza paesaggistica di entrambi i corsi d'acqua nel tratto che va dallo sbocco in mare all'intersezione dell'autostrada, ossia proprio nell'ambito territoriale interessato dagli interventi relativi all'ampliamento della stazione della Malcontenta.

Con riferimento al vincolo derivante dall'**art. 10 del D.Lgs 42/2004 e smi (Cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico)** esso è stato reperito nella Infrastruttura dei Dati Territoriali del Veneto, Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia.

Il **vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 e smi (cose immobili, ex L.1497/1939)** è stato dedotto dalla tavola 10 del PTRC del 1994: il dato vettoriale è stato reperito nella Infrastruttura dei Dati Territoriali del Veneto, Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia.

Per quanto riguarda il **vincolo paesaggistico ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 e smi (fascia costiera di 300 m dalla linea di battigia)**, il vincolo è stato dedotto dalla perimetrazione effettuata dalla CTM 291 del 14.01.1983, come precisato nella nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto prot. n. 21802 del 27 novembre 2012, indirizzata al Comune di Venezia.

Per quanto riguarda il **vincolo paesaggistico ai sensi della lettera b), comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 e smi (fascia lacustre di 300 m)**, si evidenzia l'assenza, all'interno dell'area di studio di tale tipologia di vincolo secondo quanto riportato nei PTCP provinciali di Venezia e Padova e nell'Infrastruttura Dati della Regione Veneto.

Anche in questo caso i dati Sitap riportano due aree vincolate su ambiti lacuali che non risultano essere riportati né nei PTCP provinciali, né nei PAT comunali. Tale fonte anche in questo caso non viene pertanto considerata.

Per tale tipologia di vincolo sono stati riportati i vincoli rappresentati nei PAT dei singoli comuni.

Per quanto riguarda il **vincolo paesaggistico ai sensi della lettera g) comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 e smi (aree boscate)** si sono presi a riferimento i dati forniti alla Regione Veneto (Infrastruttura Dati) riportanti il vincolo forestale ai sensi della L.R. 52/78. Per tale vincolo risulta disponibile anche il dato del PTRC che delimita le aree sottoposte a vincolo in misura meno dettagliata ed unicamente a livello di macroaree.

Il risultato dell'attività di ricerca delle varie fonti disponibili e della selezione di quelle che presentano il dettaglio maggiore, è riportato nella **Tavola DGCR10100BSA00596_10**.

In tale elaborato sono stati presi in considerazione e cartografati i seguenti vincoli ai sensi del D. Lgs 42/2004 ("Decreto Urbani"), sull'area vasta interessata dal progetto (scala 1:30.000):

- Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" (Codice Urbani):
 - Aree vincolate ai sensi del DLgs 42/2004 e smi, art. 10 - Cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico ⁽¹⁾;
 - Aree soggette a vincolo paesaggistico, ex art. 136 e 157 D.Lgs. 42/2004, (ex L. 1497/1939, ex D.D.M.M. 01/08/1985 (Galassini)) ⁽¹⁾;
 - Aree soggette a vincolo paesaggistico, ex art. 142, comma 1, D.Lgs. 42/2004 (ex L. 431/1985)
 - Lettera a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare⁽²⁾;
 - Lettera b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi⁽³⁾;
 - Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna⁽³⁾;
 - Lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227⁽⁴⁾;
 - Lettera i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448⁽⁴⁾;
 - Lettera m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice⁽⁴⁾;
- Core zone UNESCO⁽⁴⁾;

Nella **Tavola DGCR10100BSA00596_09** sono stati invece riportati i seguenti vincoli di tipo naturalistico, sull'area vasta interessata dal progetto (scala 1:30.000):

- Rete Natura 2000:
 - Siti di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE "Habitat") ⁽⁴⁾;
 - Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE "Uccelli") ⁽⁴⁾;

1 - FONTE: *Infrastruttura dei Dati Territoriali del Veneto - Catalogo dei Dati - Regione Veneto, Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia - C11 Pianificazione e vincoli - C1103 Pianificazione territoriale vigente PTRC.*

2 - FONTE: *Fascia di 300 m dalla linea di battigia individuata sul tracciato della Conterminazione lagunare del CTM 291 del 14/01/1983*

3 - FONTE: *Carta dei vincoli dei singoli PAT comunali*

4 - FONTE: *Infrastruttura dei Dati Territoriali del Veneto - Catalogo dei Dati - Regione Veneto, Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia - C11 Pianificazione e vincoli - C1102 Vincoli*

2.6.1.1 Aree soggette a vincolo paesaggistico ex art. 136 e 157 D.Lgs. 42/2004

Come anticipato, le localizzazioni dei vincoli paesaggistici ai sensi dell'articolo 136 e 157 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. riportate nella **Tavola DGCR10100BSA00596_10** sono state desunte dalla *Infrastruttura dei Dati del Veneto – Catalogo dei dati – Regione Veneto, Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia – C11 Pianificazione e vincoli*. Non sono invece disponibili informazioni di dettaglio in merito ai singoli vincoli, per la descrizione dei quali si è fatto riferimento al sito del SITAP (<http://sitap.beniculturali.it/>).

Nel seguito si riporta la descrizione dei vincoli presenti nell'area vasta di intervento.

2.6.1.1.1 Riviera del Brenta

Il sistema delle ville della Riviera del Brenta è il maggiore attrattore turistico-culturale della zona e ha in sé un forte significato simbolico e culturale. L'amenità del paesaggio del Brenta e la magnificenza delle residenze presenti sulle sue rive ha da sempre attratto l'attenzione di viaggiatori, poeti e scrittori: il poeta tedesco Goethe discende il Brenta con il Burchiello nella primavera del 1786 lasciando tracce del viaggio nel libro "Viaggio in Italia"; la Brenta, come viene chiamata localmente, è stata lo sfondo per diverse opere di Goldoni, mentre per altri la Riviera è stato motivo d'ispirazione poetica.

Molti sono gli artisti che si sono soffermati sulle rive del Brenta per riprenderne gli angoli, il più noto di questi, Antonio Canal, detto il Canaletto (1697-1768) riprese soprattutto Dolo in vedute realistiche o immaginarie di ampia prospettiva. Vedute prospettiche simili vennero dipinte anche dal Guardi (1712-1793) e dal Bellotto (1720-1780) che interpretarono il centro abitato in modo molto più personale. Con Gianfranco Costa (1711-1772) oggetto di interesse non sono solamente le ville ma anche le chiese, i paesi e le chiese.

Nonostante l'edificazione incontrollata, le sponde del Brenta hanno generalmente conservato il loro fascino (meno le sponde del Piovego, soprattutto nella periferia di Padova) che insieme al grande patrimonio artistico insediato ne fa una delle principali attrazioni turistiche della Regione Veneto, meta di un rilevante flusso di visitatori in ogni periodo dell'anno. Le mete significative sono ovviamente le ville, in particolare Villa Pisani e Villa Malcontenta ma è l'insieme dell'ambiente paesistico che attrae maggiormente. In tempi recenti, inoltre, è stata riproposta ad uso turistico la navigazione col burchiello, storica imbarcazione del Brenta, che permette di giungere a Venezia partendo da Padova dal restaurato porto di Portello.

Vincolo [50396] RIVIERA DEL BRENTA SITA NEI COMUNI DI VENEZIA E VIGONOVO

Pubblicazione	GU n° 143 del 1959-06-18
Decreto	emissione: 1959-06-08
Legge istitutiva	L1497/39
Stato del vincolo	Vincolo operante
Uso dell'area	Modificabilità previa autorizzazione
Lettera M	NO

Vincolo [50028] RIVIERA DEL BRENTA SITA NEI COMUNI DI MIRA DOLO STRA E FIESSO DI ARTICO

Pubblicazione	GU n° 266 del 1958-11-05
Decreto	emissione: 1958-10-16
Legge istitutiva	L1497/39
Stato del vincolo	Vincolo ricadente in uno successivo più ampio
Uso dell'area	Modificabilità previa autorizzazione
Lettera M	NO

Vincolo [50430]	RIVIERA DEL BRENTA SITA NEI COMUNI DI VENEZIA E MIRA
Pubblicazione	GU n° 86 del 1964-04-07
Decreto	emissione: 1964-02-18
Legge istitutiva	L1497/39 A1 P3/4
Stato del vincolo	Decreto modificato e modificante
Uso dell'area	Modificabilità previa autorizzazione
Lettera M	NO

Vincolo [50447]	RIPE DEL FIUME BRENTA SITE NEI COMUNI DI MIRA E VENEZIA
Pubblicazione	GU n° 223 del 1985-09-21
Decreto	emissione: 1985-08-01
Legge istitutiva	DM21/9/84 GALASSINI
Stato del vincolo	Decreto che modifica un vincolo esistente
Uso dell'area	Immodificabilità
Lettera M	NO

Il Decreto istitutivo di tutti i vincoli sulla riviera del Brenta recita: *“la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché con il suo dolce e caratteristico paesaggio dove si snoda sinuoso il Brenta, con l'alternarsi di sontuose ville patrizie con parchi secolari, tratti di campagna, orti, ciuffi di verde, caratteristiche casette lagunari, costituisce nel suo insieme un complesso avente valore estetico e tradizionale.*

Si tratta dell'area lungo il naviglio Brenta, che attraversa i comuni di Vigonovo, Stra, Dolo, Fiesso d'Artico, Mira e Venezia, nelle vicinanze delle aree di intervento A e C. In particolare l'intervento A1 - Dolo-Camin presenta un andamento quasi parallelo a tale vincolo, fino all'attraversamento del fiume Brenta, e si pone ad una distanza, nel punto più vicino, di circa 1 km da esso. Si segnala invece la demolizione della linea 132 kV Dolo-Camin, con un andamento simile alla linea in progetto, che però in Comune di Stra si avvicina al vincolo (circa 250 m nel punto più vicino).

Nell'Ambito C, il naviglio Brenta, con il relativo vincolo, segue il confine comunale tra Venezia e Mira e si posiziona a sud degli interventi.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1964 è stato deliberato l'ampliamento del vincolo già precedentemente imposto sulla zona a fianco del Naviglio Brenta e sul fronte laguna nei Comuni di Venezia e Mira. La zona vincolata è stata estesa a metri 200 a partire dal ciglio superiore dell'argine, da Malcontenta a valle, fino a km. 1 (uno) dal bordo lagunare, nel quale, ultimo tratto, il vincolo protettivo di dette fasce marginali è stato portato a m. 400.

Nell'ultimo tratto del corso d'acqua, il vincolo sul naviglio Brenta si fonde con quello della laguna descritto nel seguito.

Gli interventi in progetto lungo il Vallone Moranzani interessano parzialmente tali vincoli ex L. 1497/39: in particolare l'intervento aereo C5 vi rientra in maniera discontinua nel primo tratto, dal sostegno 1a al sostegno 10a, per poi rientrarvi tra il sostegno 14a e la linea esistente, di cui l'intervento rappresenta una variante aerea. In quest'ultimo tratto viene direttamente attraversato il Naviglio Brenta.

2.6.1.1.2 Laguna di Venezia

Vincolo [50450]	AREA COSTIERA DEL LIDO SITO NEL COMUNE DI VENEZIA
Pubblicazione	GU n° 4 del 1985-01-07
Decreto	emissione: 1985-12-09
Legge istitutiva	DM21/9/84 GALASSINI
Stato del vincolo	Decreto che modifica un vincolo esistente
Uso dell'area	Modificabilità previa autorizzazione
Lettera M	NO

Vincolo [50449]	ECOSISTEMA DELLA LAGUNA DI VENEZIA SITO NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI VENEZIA JESOLO MUSILE DI PIAVE QUARTO DI ALTINO MIRA CAMPAGNA LUPIACHIOGGIA E CODEVIGO
Pubblicazione	GU n° 223 del 1985-09-21
Decreto	emissione: 1985-08-01
Legge istitutiva	DM21/9/84 GALASSINI
Stato del vincolo	Vincolo ricadente in uno successivo più ampio
Uso dell'area	Immodificabilità
Lettera M	NO

Si tratta dell'ampia area lagunare posta ad est e a sud rispetto alle aree di intervento. Tale vincolo ha il suo confine nord coincidente con il Naviglio Brenta e si localizza pertanto a sud dell'ambito Fusina-Malcontenta, senza essere interferito direttamente da alcun intervento.

In particolare tutta l'area lagunare risulta soggetta a vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs. 42/2004.

Si riporta un stralcio del Decreto che la tutela: *"Lo specchio lagunare (...) è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, perché la zona predetta riveste un notevole interesse pubblico, nazionale ed internazionale per le sue particolari caratteristiche di suggestivo paesaggio lagunare; tale paesaggio, godibile da numerosi punti di vista, è da ritenere uno dei più affascinanti quadri di bellezza naturale.*

La "Laguna di Venezia" si qualifica come eccezionale complesso paesistico e ambientale, caratterizzato da una serie di connotazioni, complementari ed esplicative dello stesso. Il territorio lagunare offre un esempio unico di sistema ambientale quale fonte inesauribile di accumulazioni visive ad alta valenza estetica, in cui sono presenti e si compenetrano valori naturalistici, singolarità ecologiche, ricche presenze archeologiche e storiche. Elementi tutti che hanno lasciato la loro impronta tanto sulla conformazione del paesaggio quanto sugli insediamenti, con la loro straordinaria stratificazione di significatività architettoniche ed urbanistiche.

La singolarità degli aspetti geologici e geomorfologici che caratterizzano la zona nasce dagli effetti del plurimillenario gioco fra gli apporti fluviali e l'azione del mare che ne ha asportato e ridistribuito i depositi; a tali agenti morfogenetici si è sovrapposto l'intervento antropico delle grandi opere idrauliche eseguite dalla repubblica di Venezia per conservare l'insularità della città continuamente minacciata dagli abbondanti apporti alluvionali, e per difendere il complesso sistema lagunare dall'azione del mare.

La comprensione delle tendenze evolutive dell'ambiente lagunare è resa possibile dall'esistenza di lineamenti presenti nell'area lagunare e nell'entroterra, almeno per i fenomeni più antichi.

Sono cioè a tratti ancora riconoscibili gli antichi apparati deltizi, così come i relitti di cordoni e di dune costiere, allineati parallelamente alla linea di costa attuale, mentre all'interno dell'area lagunare sono presenti i segni di una residua attività fluviale oggi praticamente fossile. Alcune barene mostrano ancora chiaramente il tratto meandriforme della divagazione fluviale. Altre principali tracce di divagazione stanno scomparendo e

rimangono ereditate dai fondali, mentre una delle tracce di divagazione fluviale più avanzate, attribuite ad un paleo-Brenta e al suo argine naturale, permane, nel tracciato del canal grande, consolidato, protetto ed impreziosito dal prodigio architettonico del maggiore insediamento lagunare.

Valli da pesca, barene, isole, cordoni dunosi litoranei, grandi paludi, zone aperte di laguna viva, attrezzate o meno per la molluschicoltura, costituiscono la maggior parte del paesaggio naturale o paranaturale della laguna: a queste componenti vanno associate sia la realtà delle casse di colmata della terza zona industriale per il recente fenomeno di ricolonizzazione biologica unica nel suo caso, sia le aree oggetto di bonifica agraria che attorniano la laguna, determinando esse stesse un elemento ambientale strettamente interrelato col paesaggio più propriamente lagunare.

Le vedute tradizionali della laguna veneziana sono tessere di un preziosissimo mosaico, spettacolare per la gamma dei colori rinvenibili nella sequenza delle stagioni, per le straordinarie forme architettoniche che emergono dalle acque, per la varietà della flora e della fauna.

Conseguentemente a tale differenziazione di situazioni ambientali, cariche di suggestioni visive dal punto di vista percettivo, sono presenti una molteplicità di rilevanti aspetti naturalistici, che a volte costituiscono biotopi unici e particolari, oasi naturali da proteggere e che nel loro complesso vanno assunti quale vero e proprio parco territoriale di inestimabile valore ed interesse pubblico.

L'area del territorio lagunare presenta ricche testimonianze archeologiche, a documento dell'importanza che ha assunto nel succedersi delle varie epoche storiche. dalle più antiche tracce di frequentazione umana non ancora stanziale che risalgono al VI millennio a.c., via via reperti archeologici e fonti letterarie attestano le successive organizzazioni territoriali e lo svilupparsi dei centri abitati. di particolare importanza ed interesse appaiono i rinvenimenti di altino, mentre fonti storiche, archeologiche e dati offerti dall'aereofotointerpretazione permettono di ricostruire le funzioni svolte dall'area lagunare nell'organizzazione territoriale della "venetia" ed il sistema stradale di impianto romano che, con i suoi vari assi, è venuto ad interessare l'intera zona perilagunare.

Comporterebbe una mole troppo rilevante di riferimenti il seguire, anche per solo riassumere, gli avvenimenti che si sono succeduti nel tempo nell'area veneziana, così ricca di situazioni storiche numerose e complesse. dagli insediamenti altomedievali a quelli del dogado, allo svilupparsi e secolare risplendere di Venezia e della serenissima, sino alle vicende di epoca napoleonica, austriaca e all'annessione al regno d'Italia: tutto rimane testimoniato in un incalcolabile patrimonio culturale, che ce ne ripropone la storia attraverso la letteratura, la pittura, l'architettura e l'urbanistica, le tradizioni.

Da ogni tratto del territorio emerge questa straordinaria stratificazione di espressività storiche, e non solo dalle parti urbanizzate, ma anche dagli stessi lineamenti del paesaggio oggetto di modifiche nei secoli, prima con le imponenti opere di deviazione dei fiumi che sfociavano in laguna (Brenta, Sile), poi con le più recenti bonifiche agrarie nell'area perilagunare.

Come le interrelazioni occorse nel territorio lagunare nelle varie epoche sono tali da non poter disgiungere lo sviluppo storico, economico ed insediativo dei centri abitati dalla laguna propriamente detta, così dal punto di vista ambientale l'intera area va intesa come ecosistema unitario. infatti del paesaggio, dei suoi elementi naturali quali valli da pesca, barene, isole, dune litoranee e specchi d'acqua aperti, sono parte inscindibile gli insediamenti urbani sorti sulle isole o sui margini lagunari. insediamenti che così profondamente recano traccia nella loro configurazione di quella "natura" che è stata la matrice morfologica del loro impianto. ne' va dimenticato il rapporto esistente tra fattori ambientali ed esiti architettonici da questi derivati.

Tale sistema ambientale, unico al mondo, non deve inoltre venire scisso dal suo diretto entroterra, sia per motivazioni geologiche, naturalistiche, archeologiche, storiche, sia perché questo costituisce lo sfondo naturale della laguna e come tale partecipa dialetticamente alle suggestioni percettive che tale insediamento produce; sicché ogni modificazione dell'entroterra si riflette conseguentemente sulla laguna. Ne viene che anche a queste aree vanno estesi i principi di tutela e salvaguardia.

Vincolo [50947]	STRADA PROVINCIALE MIRANESE SITA NEL COMUNE DI SPIENA
Pubblicazione	GU n° 327 del 1971-12-27
Decreto	emissione: 1971-11-18
Legge istitutiva	L1497/39
Stato del vincolo	Vincolo operante
Uso dell'area	Modificabilità previa autorizzazione
Lettera M	NO

Si tratta del vincolo posto a nord dell'area di progetto, a circa 2,7 km dall'intervento più vicino (raccordi della nuova S.E. Malcontenta). Il Decreto di vincolo recita: *"la suddetta strada ha notevole interesse pubblico perchè ai lati di essa si possono godere attraenti masse verdi di alto fusto, (...) creando gradevoli intervalli tra edifici e ville ivi esistenti. Nell'insieme si denota la caratteristica propria del tradizionale ambiente veneto, che si fonde armoniosamente fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano."*

Sono infine presenti, sempre all'esterno dell'ambito di studio, ad ovest di esso, altre aree di piccole dimensioni sottoposte a vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs. 42/2004.

2.6.1.2 Aree soggette a vincolo paesaggistico, ex art. 142 D.Lgs. 42/2004, comma 1

L'ambito di studio comprende diverse aree soggette a vincolo paesaggistico ex art. 142 D.Lgs. 42/2004 e in particolare si segnalano:

Lettera a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. Tale vincolo si estende nell'area che si affaccia sulla laguna, includendo la Stazione Elettrica di Fusina 2 e la maggior parte degli interventi in progetto che confluiscono in essa. In particolare l'intervento aereo C5 vi rientra nei tratti inclusi tra la stazione elettrica e il sostegno 4a, e dal sostegno 8a all'11a.

Lettera b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi. Si segnala la presenza di due fasce lacuali all'interno dell'ambito Dolo-Camin, nel comune di Vigonovo, una delle quali in corrispondenza del bacino artificiale relativo alla porzione di idrovia Padova-Venezia già realizzata a est del fiume Brenta, attraversata dal progetto.

Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Tale fascia, all'interno dell'ambito di studio **Dolo-Camin**, è presente lungo il fiume Brenta, direttamente interessato dal progetto, oltre che lungo il Naviglio Brenta e numerosi altri Scolì presenti nell'area vasta. Per quanto riguarda l'ambito **Fusina-Malcontenta**, si segnala la presenza di tale vincolo sul Naviglio Brenta, direttamente interessato dal progetto, oltre che su numerosi altri Canali, rii e scolì presenti nell'area vasta.

Lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Tale vincolo, è presente nell'area vasta di intervento in modo diffuso, come piccole superfici residue all'interno delle aree agricole ed urbanizzate. In particolare all'interno dell'ambito Dolo-Camin, si segnala la presenza di tali vincoli lungo l'idrovia Padova Venezia e nell'ambito Fusina-Malcontenta lungo il vallone Moranzani.

Lettera i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448. Nell'area vasta considerata, esternamente agli ambiti di studio, è presente un'area umida vincolata dall'art. 142 D.Lgs. 42/2004, ex L. 431/85, in quanto zona umida inclusa nel D.P.R. 448 del 13/03/1976. Si tratta dell'Oasi di Valle Averno, istituita con D.M. nel 1988 e gestita dal WWF, posta a sud ovest della stazione di Dolo, a più di 4 km dall'intervento più vicino, all'interno del Comune di Campagna Lupia.

Lettera m) le zone di interesse archeologico. La laguna di Venezia è un territorio di particolare interesse archeologico, per via dei fenomeni insediativi che vi si sono sviluppati dalla preistoria fino all'Alto Medioevo.

Si rileva la presenza di una estesa area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 e smi, Art. 10, situata ad est rispetto ai due ambiti di studio e che si espande inoltre verso sud rispetto all'ambito Fusina-Malcontenta.

Questa stessa area non interferisce con nessuno degli interventi previsti per l'ambito Dolo-Camin, mentre include al suo interno parte dei due elettrodotti in cavo interrato a 220 kV C6 -"S.E. Fusina 2- S.E. Malcontenta" e C6 - "Staz.V - S.E. Malcontenta", ricadenti nell'ambito Fusina-Malcontenta.

Si segnala inoltre , a nord-ovest dell'ambito Dolo-Camin, dell'ampia area di interesse archeologico della centuriazione romana, non interessata dal progetto.

2.6.1.3 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Nella **Tavola DGCR10100BSA00596_09** è riportato l'inquadramento dei Siti Natura 2000 nell'area vasta di intervento, sintetizzati nella tabella che segue (che considera i siti presenti in un buffer di 5 km dagli interventi in progetto).

Tabella 50: Sintesi dei Siti Natura 2000 presenti nel buffer di 5 km dagli interventi in progetto

Sito	Codice	Nome	Descrizione sommaria	Tipo di interferenza		
				DIRETTA	INDIRETTA* (distanza degli interventi dai siti)	
					Area A Dolo Camin	Area C Malcontenta - Fusina
ZPS	IT3250046	LAGUNA DI VENEZIA	Zona di eccezionale importanza per lo svernamento e la migrazione dell'avifauna legata alle zone umide, in particolare ardeidi, anatidi, limicoli. Importante sito di nidificazione per numerose specie di uccelli tra i quali si segnalano sternidi e caradriformi. Presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie animali e vegetali rare e minacciate sia a livello regionale che nazionale.	NO	circa 2,1 km	circa 0,8 km
SIC	IT3250030	LAGUNA MEDIO- INFERIORE DI VENEZIA	Presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie vegetali rare e/o minacciate sia a livello regionale che nazionale. Zona di eccezionale importanza per svernamento e migrazione dell'avifauna legata alle zone umide. Importante sito di nidificazione per numerose specie di uccelli.	NO	circa 2,1 km	circa 0,8 km

* L'interferenza indiretta è misurata dall'intervento in progetto più vicino al Sito Natura 2000.

Si considerano le potenziali interferenze indirette con i Siti presenti all'interno di un buffer di 5 km dagli interventi in progetto.

2.6.1.4 Aree soggette a vincolo idrogeologico

Non si segnalano aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, né direttamente interferite dal progetto, né all'interno dell'ambito di studio.

2.6.1.5 Sito di Importanza Nazionale SIN – Porto Marghera

Per quanto riguarda l'Ambito Fusina-Malcontenta si segnala l'interferenza con il Sito di Importanza Nazionale (SIN) Porto Marghera, istituito con L. 426 del 09/12/98.

L'area industriale di Porto Marghera è stata individuata come Sito di Bonifica di Interesse Nazionale con la L.426/1998 "Nuovi interventi in campo ambientale" che, per la prima volta in Italia, riconosce alcune aree industriali ad alto rischio ambientale per le quali lo Stato si è impegnato per interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Porto Marghera è stato perimetrato con DMA del 23.02.2002 e comprendeva circa 3.017 ettari di aree a terra - tra cui la zona industriale di Porto Marghera, aree interessate o potenzialmente interessate dalla discarica di rifiuti industriali, aree destinate ad attività terziarie, aree residenziali e aree agricole - 513 ettari di canali e 2200 ettari di aree lagunari, per un totale di circa 5.730 ettari.

Con decreto 24 aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio è stata approvata la ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Porto Marghera su proposta della Regione Veneto (DGRV 58/2013).

Per questo il nuovo perimetro, che racchiude un'area di circa 1900 ettari, circoscrive il SIN alle sole aree industriali, mentre sono state escluse le aree agricole, residenziali, verdi e commerciali così come le zone lagunari e i Canali Portuali.



Figura 15: Mappa del SIN di Porto Marghera

La nuova perimetrazione del SIN esclude la parte nord del progetto dell'ambito Fusina-Malcontenta, compresa invece nella prima perimetrazione. Il vincolo interessa quindi l'Intervento C5 "S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo", nei tratti compresi tra stazione elettrica di Fusina 2 e il sostegno 1a, e tra i sostegni 7a-8a e 10a-13a.

Sono inoltre compresi nel SIN l'ampliamento della S.E. Fusina e buona parte degli interventi in cavo e raccordi lungo il Vallone Moranzani.

Per maggiori dettagli sui vincoli analizzati si rimanda ai paragrafi successivi.

2.6.2 Dettaglio dei vincoli presenti nel buffer di studio

I vincoli ambientali, territoriali e paesaggistici desunti dal repertorio cartografico regionale sono stati integrati, esclusivamente per i due ambiti di studio (buffer di 1 km dagli interventi in progetto), con le informazioni desunte dagli strumenti di pianificazione locale, caratterizzati in alcuni casi da maggiore dettaglio.

Il risultato di tale analisi è riportato nella **Tavola DGCR10100BSA00596_11**.

In tale tavola sono inoltre riportati i vincoli puntuali di tipo architettonico e monumentale, storico-culturali-archeologico ai sensi dell'art. 10, D.Lgs 42/2004 (ex L. 1089/1939). Tali elementi, rappresentati in buona parte dalle ville venete, sono concentrati soprattutto lungo il naviglio Brenta, ma anche diffusi sul territorio.

Nel tratto Dolo-Camin, il progetto, dovendo comunque garantire la compatibilità con il progetto di ampliamento dell'idrovia in classe V di navigazione, ha mirato ad evitare le aree con maggiore concentrazione di beni vincolati, ponendosi ad una distanza minima di circa un chilometro, a sud del Naviglio Brenta. Si segnala la vicinanza di **Villa Sagredo** in Comune di Vigonovo, in corrispondenza del sostegno n.30.

Nel caso dell'ambito Fusina-Malcontenta si segnala la vicinanza al rifacimento della SE Malcontenta della **Villa Colombara** e la presenza della fascia di tutela della villa palladiana **Villa Foscari** a Malcontenta in corrispondenza del sostegno n. 15 dell'Intervento C5. Si ricorda che la localizzazione della stazione è stata fortemente condizionata dagli interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore.

Non si segnala la presenza di parchi e riserve nazionali o regionali, né direttamente interferite dal progetto, né all'interno dell'ambito di studio.

In particolare l'ambito di studio **Dolo-Camin** risulta interessato in misura limitata da aree vincolate anche se in alcuni casi queste rappresentano ostacoli difficilmente evitabili per la loro posizione reciproca rispetto ai punti fermi del progetto (stazioni esistenti di Dolo e Camin da collegare elettricamente).

In particolare ad esempio, nel caso del fiume Brenta la presenza del vincolo ai sensi del D. Lgs 42/2004 e smi, art. 142, lettera c, rappresenta un condizionamento non superabile con la scelta di un tracciato piuttosto che un altro, dal momento che esso si estende perpendicolarmente all'asse dell'elettrodotto e attraversa l'ambito di studio per tutta la sua larghezza. Il progetto ha mirato a limitare l'interferenza con tale fascia vincolata ricercando un attraversamento perpendicolare rispetto al corso d'acqua.

Rispetto agli altri vincoli presenti nell'ambito di studio, il tracciato dell'intervento A1 ha inoltre mirato ad evitare le potenziali interferenze, con particolare riferimento alle Aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 e smi, art. 136 e 157 (ex L. 1497/39 e galassini) e all'elevata concentrazione di ville venete, presenti lungo il Naviglio Brenta a nord dell'intervento, a circa 1 km da esso nel punto più vicino.

L'ambito di studio **Fusina-Malcontenta**, per la vicinanza alla laguna, risulta interessato in misura maggiore da aree vincolate.

In realtà solo una minima porzione dell'area lagunare, sottoposta a una moltitudine di vincoli di natura sia paesaggistica che naturalistica interessa tale ambito. Risultano pertanto limitatissime superfici interne a Siti Natura 2000.

La parte est dell'ambito risulta invece interessato dal SIN di Porto Marghera.

All'interno dell'ambito si segnala anche una maggiore presenza di aree vincolate da un punto di vista paesaggistico, nonostante la vicinanza dell'area industriale, per la vicinanza alla laguna (lettera a, art. 142, comma 1, D. Lgs 42/2004 – fascia costiera e articolo 136 del D. Lgs 42/2004 (ex L. 1497/39 e galassini)) e la presenza del naviglio Brenta (lettera c, , art. 142, comma 1, D.Lgs 42/2004; articolo 136 del D. Lgs 42/2004 (ex L. 1497/39 e galassini)).

Sempre in corrispondenza dell'area lagunare e prima fascia costiera è presente, nell'ambito Fusina-Malcontenta, un'ampia area di interesse archeologico e una Core zone Unesco.

2.6.2.1 Interferenze dirette del progetto con aree vincolate

Come si evince dalla Tavola sopra citata, il progetto in esame interferisce con gli ambiti vincolati riportati nelle tabelle che seguono.

Proprio per l'interferenza del progetto su aree a vincolo paesaggistico, è stata redatta la **Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005** (vedi elaborato **RGCR10100BSA00599**), cui si rimanda per i dettagli.

Tabella 51: Vincoli direttamente interferiti dagli interventi in progetto – Ambito Dolo-Camin

TIPOLOGIA DI VINCOLI	AMBITO DOLO-CAMIN					
	Intervento A1 – Elettrodotto aereo ST a 380 kV "S.E. Dolo - S.E. Camin".		Intervento A2/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.". Variante in cavo interrato e raccordi all'esistente linea DT.	Intervento A2/5 - Elettrodotto a 132 kV "C.P. Camin - C.P. Conselve". Variante in cavo interrato.	TOTALE INTERVENTI AEREI	TOTALE INTERVENTI IN CAVO
	Interferenza [m]	Tratto tra sostegni	Interferenza [m]	Interferenza [m]	Interferenza [m]	Interferenza [m]
Sito di Importanza Comunitaria - SIC	-	-	-	-	-	-
Zona di Protezione speciale - ZPS	-	-	-	-	-	-
Sito di Importanza Nazionale SIN - Porto Marghera	-	-	-	-	-	-
Aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 e smi, art. 136 e 157 (ex L. 1497/39)	-	-	-	-	-	-
Aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 e smi, art. 142	-	-	-	-	-	-
lettera a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare	-	-	-	-	-	-
lettera b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi	683	25-28	-	-	683	-
lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi (...) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	495	27-29	-	-	495	-
lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi (...)	37 106 349 14	25-26 28-29 40-42 43-45	375	252	506	627
lettera i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448	-	-	-	-	-	-
lettera m) le zone di interesse archeologico	-	-	-	-	-	-
Core zone Unesco - Venezia e la sua Laguna	-	-	-	-	-	-
Beni Architettonici vincolati (MIBAC)	-	-	-	-	-	-
Vincolo monumentale (D.Lgs 42/2004 - Beni culturali)	-	-	-	-	-	-

Nel dettaglio l'**Intervento A1** – "S.E. Dolo – S.E. Camin" interferisce, in corrispondenza del tratto tra i sostegni n. 27 e 29, con vincoli di tipo paesaggistico dovuti all'attraversamento del fiume Brenta e della relativa fascia di 150 m dalle sponde, per circa 502 m. Sempre nei pressi dell'attraversamento del fiume Brenta, in corrispondenza del tratto tra i sostegni 25 e 28 viene attraversata una fascia lacustre vincolata, relativa al bacino artificiale derivante dalla parziale realizzazione dell'idrovia Padova-Venezia, in comune di Vigonovo, per circa 683 m. Si segnala che il Piano di Assetto del Territorio del Comune limitrofo (Stra) non rappresenta invece tale vincolo.

Sono inoltre interessate per brevi tratti, aree boscate, lungo l'idrovia e nei pressi dell'attraversamento del fiume Brenta, in corrispondenza dei tratti tra i sostegni 25-26, 28-29, 40-42, 43-45, per un totale di 600 m circa. la stessa tipologia di vincolo è interferita anche dai due interventi in cavo (A2/4 e A2/5) per una lunghezza complessiva di 630 m circa.

Tabella 52: Vincoli direttamente interferiti dagli interventi in progetto – Ambito Fusina – Malcontenta

AMBITO FUSINA - MALCONTENTA														
TIPOLOGIA DI VINCOLI	Interferenza [m]	Tratto tra sostegni	Interferenza [m]										TOTALE INTERVENTI AEREI	TOTALE INTERVENTI IN CAVO
			Intervento C5 - Elettrodotto aereo a 380 kV in doppia tema "S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo". Variante nel Comune di Venezia	Intervento C8 - Elettrodotto a 220 kV in doppia tema "C.le Fusina (Gr. 1-2) - S.E. Fusina 2" e 380 kV in semplice tema "C.le Fusina (Gr. 3-4) - S.E. Fusina 2"	Intervento C9/7 - Elettrodotto a 220 kV "S.E. Malcontenta - Stazione I / S.E. Scorzè". Rifacimento dei raccordi alla nuova S.E. Malcontenta	Intervento C9/8 - Elettrodotto a 220 kV "S.E. Malcontenta - S.E. Villabona / S.E. Dolo". Rifacimento dei raccordi alla nuova S.E. Malcontenta	Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta"	Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - Staz. V"	Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Staz. V - S.E. Malcontenta"	Intervento C6 - Elettrodotto in cavo interrato a 132 kV "S.E. Fusina 2 - Alcoa"	Intervento C7 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Stazione IV - S.E. Fusina 2"	Intervento C9/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Villabona - S.E. Azotati". Variante in cavo interrato		
Sito di Importanza Comunitaria - SIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona di Protezione speciale - ZPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sito di Importanza Nazionale SIN - Porto Marghera	819	SE Fusina-1a; 7a-8a, 10a-13a	257	-	-	269	110	1044	680	110	-	265	1076	2478
Aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 e smi, art. 136 e 157 (ex L. 1497/39)	1279	1a-10a, 14a-19es	-	-	-	3287	-	3148	200	-	-	233	1279	6868
Aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 e smi, art. 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lettera a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare	1767	SE Fusina-5a; 8a-11a	142	-	-	841	110	1357	1090	110	-	549	1909	4057
lettera b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità' di 300 metri dalla linea di battigia (...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi (...) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	264	14a-19es	-	-	-	3099	-	2877	-	-	-	150	264	6126
lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi (...)	976	3a-9a; 11a-12a	-	-	-	-	-	703	36	-	-	-	976	739
lettera i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lettera m) le zone di interesse archeologico	331	SE Fusina-2a	240	-	-	523	110	132	447	110	-	549	571	1871
Core zone Unesco - Venezia e la sua Laguna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beni Architettonici vincolati (MIBAC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vincolo monumentale (D.Lgs 42/2004 - Beni culturali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia di salvaguardia di Villa Foscari (PRPR)	154	-	-	-	-	507	-	-	-	-	-	-	154	507

Nel dettaglio l'**Intervento C5** si sviluppa sul margine del Sito di Bonifica di Importanza Nazionale (SIN - Porto Marghera), interferendo in vari tratti con esso, così come la maggior parte degli interventi in progetto.

Il progetto si pone inoltre sul margine delle aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 136, poste lungo il Naviglio Brenta e a sud di esso, oltre che nell'intera Laguna di Venezia. Anche in questo caso i diversi interventi presentano interferenze discontinue con tali vincoli.

In generale la progettazione dell'intervento aereo C5 ha mirato a minimizzare per quanto possibile le interferenze con tali aree, posizionandosi sul margine nord del Vallone Moranzani, nel punto più distante dal Naviglio Brenta e dalle relative aree vincolate. Inoltre si segnala che tale variante localizzativa rientra nel programma dell'Agenda 21 – Vallone Moranzani "Progetto di gestione dei sedimenti dei canali portuali con contestuale riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Malcontenta-Marghera", nell'ambito del quale Terna si è impegnata a ridurre la pressione territoriale delle linee esistenti che attualmente insistono di fronte all'abitato di via Malcontenta. Delle attuali 4 linee rimarrà solamente il collegamento a 380 kV in DT S.E. Fusina 2 – S.E. Dolo che rispetto al centro abitato sarà delocalizzato a nord verso l'area industriale per poi proseguire lungo il vallone Moranzani fino all'ingresso della stazione di Fusina 2.

Si segnalano inoltre interferenze discontinue con aree soggette a vincolo forestale e a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142, lettera g, in particolare lungo il Vallone Moranzani. È da sottolineare comunque come sia attualmente già in atto il Progetto Integrato Fusina, che prevede per le aree del vallone Moranzani la realizzazione di una discarica per i fanghi di dragaggio e successiva sistemazione ambientale dell'area. Il progetto andrà pertanto a realizzarsi in un ambito in cui verosimilmente non sarà più presente vegetazione arborea a seguito degli interventi già realizzati nell'area.

In corrispondenza del sostegno 15, l'intervento C5 incrocia il naviglio Brenta, corso d'acqua interessato da vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, lettera c. Nel tratto più prossimo alla Stazione Fusina alcuni interventi in progetto interessano un sito d'interesse archeologico.

Nel seguito si sintetizzano le interferenze dirette degli interventi di ampliamento e riassetto delle Stazioni elettriche esistenti.

Tabella 53: Vincoli direttamente interferiti dagli interventi in progetto – Stazioni Elettriche

TIPOLOGIA DI VINCOLI	STAZIONI ELETTRICHE	
	C1 – Stazione elettrica 380/220/132 Fusina 2	C2 – Stazione Elettrica di smistamento a 220 kV di Malcontenta
	Superficie interferita [m ²]	
Sito di Importanza Nazionale SIN - Porto Marghera	9280	-
Aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 e smi, art. 142 - lettera a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare	9280	-
Aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 e smi, art. 142 - lettera m) le zone di interesse archeologico	9280	-

L'**Intervento C1** di ampliamento della Stazione elettrica 380/220/132 kV Fusina 2 sorge per la totalità della superficie all'interno di un'area individuata come Sito di Importanza Nazionale (SIN - Porto Marghera). Esso si localizza inoltre all'interno della fascia costiera vincolata ai sensi del D. Lgs 42/2004, art. 142, lettera a) e di un'area soggetta a vincolo archeologico.

L'**Intervento C2** di ampliamento e riassetto della Stazione elettrica 220 kV di Malcontenta non interessa aree vincolate. Si segnala la presenza del vincolo monumentale di Villa Colombara, già attualmente interessata dalla presenza della stazione esistente, che sarà dismessa.

ELETTRODOTTI IN DEMOLIZIONE AMBITO A - DOLO - CAMIN

TIPOLOGIA DI VINCOLI	DEM 1 - Elettrodotto aereo ST a 220 kV "S.E. Dolo - S.E. Camin" (n. 22.295)	DEM 2 - Elettrodotto aereo ST a 132 kV "S.E. Dolo - C.P. Camin" (n. 23.772)	DEM 3 - Tratta di elettrodotto ST aereo "S.E. Dolo - C.P. Rovigo P.A." (n. 23.227)	DEM 4 - Tratta di elettrodotto aereo DT a 220 kV già denominato "Camin - loc. Saonara" (n. 22.281/n. 22.282)	DEM 5 - Tratta di elettrodotto ST a 132 kV "C.P. Camin - C.P. Conselve" (n. 28.655)	DEM 6 - Tratta di elettrodotto DT a 220 kV già denominata "Camin - Ferrara Focomorto" (n. 22.227) / "Dolo - Camin Rossa" (n. 22.298)	DEM 7 - Tratto di elettrodotto aereo ST a 132 kV "Scorzè - S.E. Dolo" (n. 22.297)	DEM 8 - Elettrodotto in cavo interrato a 132 kV "S. E. Dolo - S.E. Camin (n. 22.772).	DEM 9 - Elettrodotto in cavo interrato a 132 kV "S. E. Camin - C.P. Conselve (n. 22.655).	DEM 10 - Tratto di elettrodotto aereo ST a 220 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Dolo" (n. 22.349)	TOTALE
	Interferenza [m]										
Sito di Importanza Comunitaria - SIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona di Protezione speciale - ZPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sito di Importanza Nazionale SIN - Porto Marghera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 e smi, art. 136 e 157 (ex L. 1497/39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 e smi, art. 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lettera a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lettera b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi	668	636	251	-	-	-	-	-	-	-	1551
lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi (...) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	523	476	551	-	-	-	-	-	-	-	1550
lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi (...)	-	34	-	-	38	38	-	-	-	-	110
lettera i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lettera m) le zone di interesse archeologico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Core zone Unesco - Venezia e la sua Laguna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beni Architettonici vincolati (MIBAC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vincolo monumentale (D.Lgs 42/2004 - Beni culturali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia di salvaguardia di Villa Foscari (PRPR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabella 54: Vincoli direttamente interferiti dalle demolizioni in progetto – Ambito A - Dolo-Camin

ELETTRODOTTI IN DEMOLIZIONE AMBITO C: FUSINA - MALCONTENTA																
	DEM 11 - Tratte di elettrodotto aereo in DT e ST a 220 kV - "S.E. Malcontenta - S.E. Dolo" (n. 22.197) e "S.E. Villabona - S.E. Malcontenta" (n. 22.258)	DEM 12 - Tratta di elettrodotto aereo in DT a 220 kV "S.E. Scorzè - S.E. Malcontenta" (n. 22.211) e "S.E. Malcontenta - Staz. I" (n. 22.212)	DEM 13 - Tratta di elettrodotto aereo DT a 132 kV "S.E. Villabona - S.E. Fusina 2"/"S.E. Villabona - Stazione I - Azotati" (n. 23.727/n. 23.728)	DEM 14 - Tratta di elettrodotto aereo ST a 132 kV "S.E. Villabona - S.E. Fusina 2" (n. 23.727)	DEM 15 - Tratta di elettrodotto aereo ST a 132 kV "S.E. Villabona - Stazione I - Azotati" (n. 23.728)	DEM 16 - Tratto di elettrodotto in cavo a 220 kV "S.E. Villabona - Stazione I - Azotati" (n. 22.284).	DEM 17 - Tratto di elettrodotto in cavo "S.E. Villabona - Stazione I - Azotati" (n. 23.728).	DEM 18 - Tratta dell'elettrodotto aereo DT a 132kV "S.E. Villabona - S.E. Fusina 2" (n. 23.699)	DEM 19 - Tratta dell'elettrodotto aereo DT e ST a 132 kV "S.E. Fusina 2 - C.P. Fusina con derivazione Alcoa" (23.712)	DEM 20 - Tratta dell'elettrodotto aereo ST a 132 kV "S.E. Fusina 2 - C.P. Sacca Fisola" (n. 23.526)	DEM 21 - Tratta degli elettrodotti aerei DT e ST a 380 e 220 kV "S.E. Dolo - C.le Fusina" (rispettivamente n. 21.350 e n. 22.349)	DEM 22 - Tratta di elettrodotto aereo DT a 220 kV "S.E. Malcontenta - Stazione IV - der. Stazione V" (n. 22.259/n. 22.213)	DEM 23 - Tratta di elettrodotto aereo ST a 220 kV "S.E. Malcontenta - Stazione IV - der. Stazione V" (n. 22.259)	DEM 24 - Demolizioni tratte di elettrodotti in cavo interrato a 220 kV "Stazione IV - Malcontenta con derivazione Stazione V", connesse agli interventi C6 e C7.	TOTALE DEMOLIZIOE ELETTRODOTTI AEREI	TOTALE DEMOLIZIOE ELETTRODOTTI IN CAVO
TIPOLOGIA DI VINCOLI	Interferenza [m]															
Sito di Importanza Comunitaria - SIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona di Protezione speciale - ZPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sito di Importanza Nazionale SIN - Porto Marghera	-	-	-	678	-	-	-	159	-	36	373	209	296	342	1751	342
Aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 e smi, art. 136 e 157 (ex L. 1497/39)	-	-	-	3239	-	-	-	2141	555	113	2443	2995	58	-	11544	-
Aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 e smi, art. 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lettera a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare	-	-	-	1317	-	-	-	631	677	174	1685	1343	340	342	6167	342
lettera b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi (...) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	-	-	-	2888	-	-	-	-	-	69	691	1951	14	-	6988	-
lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi (...)	-	-	-	199	-	-	-	277	67	-	399	346	50	-	1338	-
lettera i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lettera m) le zone di interesse archeologico	-	-	-	1013	-	-	-	-	221	-	362	410	-	342	2006	342
Core zone Unesco - Venezia e la sua Laguna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beni Architettonici vincolati (MIBAC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vincolo monumentale (D.Lgs 42/2004 - Beni culturali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia di salvaguardia di Villa Foscari (PRPR)	-	-	-	442	-	-	-	407	-	-	488	419	-	-	1756	-

Tabella 55: Vincoli direttamente interferiti dalle demolizioni aeree in progetto – Ambito C - Fusina-Malcontenta

I dati ricavati, riguardanti le interferenze con aree vincolate delle linee aeree in progetto e di prevista demolizione, sono riassunte nella tabella sotto riportata ed elaborati nel grafico.

Tabella 56: Vincoli direttamente interferiti dalle linee aeree in progetto e di prevista demolizione

		Interferenza [m]	
		TOTALE INTERVENTI AEREI	TOTALE DEMOLIZIONI AEREE
TIPOLOGIA DI VINCOLI	Sito di Importanza Nazionale SIN - Porto Marghera	1076	1751
	Aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 e smi, art. 136 e 157	1279	11544
	Aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 e smi, art. 142, comma 1	5404	18339
	lettera a) territori costieri (...)	1909	6167
	lettera b) territori contermini ai laghi (...)	683	1555
	lettera c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (...)	759	7163
	lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi (...)	1482	1448
	lettera m) le zone di interesse archeologico (...)	571	2006
	Fascia di salvaguardia di Villa Foscari (PRPR)	154	1756

Dall'analisi del grafico sotto riportato emerge un bilancio del tutto positivo del progetto rispetto all'interferenza con aree vincolate, dal momento che le interferenze calcolate per le linee aeree in progetto risultano in tutti i casi inferiori rispetto alle interferenze riscontrate per le linee aeree esistenti.




Figura 16: Bilancio delle interferenze tra linee aeree aeree in progetto e di prevista demolizione con aree vincolate

2.7 Altri progetti previsti nell'area in esame

2.7.1 Il Progetto Integrato Fusina – P.I.F.

Il Progetto Integrato Fusina è un'opera di alto profilo ingegneristico, di carattere strategico, che riveste una preminente funzione pubblica. Gli obiettivi originari di base sono tre:

1. La riduzione dell'inquinamento generato sul bacino scolante nella Laguna di Venezia, limitando in modo drastico gli scarichi, ancorché depurati;
2. La bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera in cui il P.I.F. rappresenta l'elemento chiave per il ciclo delle acque;
3. L'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche, attuando un esteso riciclo dell'acqua usata per fini industriali.

Nello specifico, il progetto prevede di concentrare e trattare in un'unica piattaforma multifunzionale tutti gli scarichi civili e le acque di pioggia di Mestre, Marghera e del bacino del Mirese, gli scarichi industriali e le acque di falda inquinate derivanti dai sistemi di messa in sicurezza del sito di Porto Marghera, oltre alle acque di dilavamento di siti potenzialmente inquinati.

L'acqua, dopo aver subito un ulteriore affinamento nella zona umida di fitodepurazione predisposta in Cassa di Colmata "A", viene restituita depurata e rinnovata per usi industriali, agli impianti di raffreddamento, consentendo così di riservare acqua di buona qualità ad uso potabile proveniente dal fiume Sile, da destinare, attraverso il grande sistema di interconnessione degli acquedotti del Veneto centrale, verso le aree più sfavorite del territorio regionale, quali quelle del Veneto Meridionale. Il progetto prevede la realizzazione dello scarico finale in mare aperto, mediante una condotta subacquea che trasferisce le acque depurate dalla sezione finale dell'impianto, in un punto posto a circa 10 km al largo del Lido di Venezia, nel rispetto di limiti più restrittivi di quelli imposti dalla Comunità Europea.

Con DPCM del 3 dicembre 2004 veniva dichiarato lo **stato di emergenza socio-economico e ambientale per la Laguna di Venezia** in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, stato d'emergenza prorogato fino al 31 dicembre 2012.

Preso atto però che gli interventi posti in essere hanno consentito il superamento dell'emergenza socio economica relativa al transito attraverso i canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia, ma che permangono circostanze tali da far ritenere non superate le criticità di natura ambientale connesse alla presenza di sedimenti inquinati presso i canali portuali, con **Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n°69 del 29 marzo 2013** si dispone che dal 1 gennaio 2013 la Regione del Veneto è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il superamento della situazione di criticità e per il completamento delle opere previste dall'Accordo di Programma "Moranzani".

Per i fini suddetti, il Direttore della Dipartimento Coordinamento Operativo per il Recupero Territoriale/Ambientale della Regione del Veneto è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione del Veneto nel coordinamento degli interventi previsti, ed è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico.

2.7.1.1 Il Progetto Integrato Fusina e l'Accordo di Programma "Moranzani"

La costituzione di un polmone verde nell'area della Cassa di Colmata A, un vero e proprio ambiente di mediazione tra terraferma e laguna, si integra perfettamente nella visione di un sistema di parchi di diversa tipologia che congiungerà le aree verdi in corso di realizzazione o già realizzate nell'entroterra veneziano, quali il Bosco di Mestre e il Parco di S. Giuliano e il parco lineare di Moranzani.

Con la sottoscrizione del I Atto Integrativo alla concessione originaria, il Progetto Integrato Fusina diviene ancor più intervento di riferimento per la riqualificazione territoriale, determinando una stretta connessione con l'attuazione dell' "Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta – Marghera", denominato "Accordo Moranzani", siglato il 31 marzo 2008 da 12 soggetti diversi in rappresentanza della Pubblica Amministrazione, dell'Industria e dei Consorzi di Bonifica, che sono riusciti a condividere una serie di azioni che permetteranno di riqualificare una delle aree oggi più degradate della terraferma veneziana.

Nel complesso, l'Accordo di Programma "Moranzani" prevede una serie di interventi di riqualificazione ambientale nell'area di Malcontenta, a Venezia, tra cui il recupero ambientale di vecchie discariche per i rifiuti speciali ubicate in località Moranzani di Fusina, l'interramento di elettrodotti, interventi sulla viabilità, interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore, la bonifica di altre discariche dismesse e soprattutto la realizzazione di un parco urbano sopra ad una vecchia discarica dismessa a ridosso dell'abitato di Malcontenta, nonché la creazione di una cintura verde nel quadrante sud occidentale di Marghera, previa delocalizzazione di un deposito di carburanti considerato troppo vicino all'abitato di Malcontenta.

Il P.I.F., nella configurazione evoluta negli ultimi anni, rappresenta una piattaforma multifunzionale che costituisce l'infrastruttura di base per la trasformazione dell'area del Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera in "area ecologicamente attrezzata" in grado di fornire servizi connessi alle varie esigenze di bonifica e riqualificazione delle aree interessate.



Figura 17: Render di progetto della sistemazione finale del Vallone Moranzani




Figura 18: Interventi di riqualificazione ambientale previsti dall'Accordo di Programma "Moranzani"

Allo stato attuale, l'Accordo di Programma Moranzani è in corso di attuazione. Si prevede il termine lavori è approssimativamente atteso per il 2019.

2.7.2 Progetto di ampliamento e completamento dell'idrovia Padova-Venezia

La Regione Veneto a maggio 2015 ha dato seguito alla progettazione preliminare per il completamento dell'Idrovia Padova - Venezia come canale navigabile di V Classe per navi fluvio-marittime con funzione anche di scolmatore del Fiume Brenta.

Nella fase di progettazione del progetto elettrico oggetto del documento, la Regione del Veneto ha informato Terna dell'intenzione di sviluppare il nuovo progetto di Idrovia Padova-Venezia e della necessità di coordinare i rispettivi studi al fine di evitare l'incompatibilità dei due progetti. A tal fine, tra febbraio e giugno 2016, Terna e gli uffici della Sezione Energia - Dipartimento Lavori Pubblici e sicurezza urbana polizia locale e R.A.S.A. della Regione Veneto hanno effettuato una serie di incontri per stabilire il tracciato dell'elettrodotto tale che questo consenti, in futuro, di garantire alla Regione la possibilità di adeguare il progetto di idrovia ad una classe superiore di navigazione e, a Terna, di poter presentare un tracciato per il nuovo elettrodotto tra le Stazioni di Dolo e quello di Camin in affiancamento alla suddetta nuova idrovia. Attualmente l'idrovia è realizzata, fino all'altezza del futuro sostegno n. 26, in classe europea di navigazione IV, mentre è previsto il suo ampliamento in classe V fino all'intersezione con il canale Taglio Nuovissimo localizzato a est della Stazione elettrica di Dolo.

Con nota prot. N. 251347 del 28 giugno 2016 la Regione Veneto ha dato atto che gli incontri effettuati hanno consentito di superare le interferenze registrate tra il progetto di nuovo elettrodotto e quello di adeguamento dell'idrovia Padova-Venezia, ed ha raccomandato a Terna di garantire la compatibilità tra le due opere in progetto. La soluzione di progetto presentata da Terna, e oggetto del presente SIA, garantisce tale compatibilità.

2.7.3 Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore

Questo progetto rientra nell'ambito dell'Accordo Moranzani (Art.8). Si tratta del completamento, nella fascia fra strada Romea e autostrada Padova – Venezia, del corridoio ecologico di transizione fra area agricola e area industriale di Porto Marghera. Comporta alcune opere idrauliche finalizzate alla messa in sicurezza idraulica del territorio rispetto ad eventi critici con tempo di ritorno di circa 100 anni. La funzione di queste opere è anche di convogliare le massime portate attese e di ridurle (tramite invaso) entro la capacità massima delle pompe presenti in idrovora di Malcontenta (25 mc/s), mantenendo nei canali quote compatibili con la salvaguardia delle aree urbane.

Relativamente al progetto di nuova Stazione Elettrica di Malcontenta, Terna e la Regione del Veneto si sono incontrati più volte sia per addivenire ad una soluzione localizzativa della stazione elettrica che consentisse la rapida attuazione degli interventi dell'idraulica del Lusore, sia per condividere insieme ai proprietari delle aree limitrofe la stazione e del complesso monumentale della Colombara e della villa adiacente gli interventi di mitigazione attuabili come mascheramento dell'impianto elettrico.

2.8 DESCRIZIONE DEL PROGETTO RISPETTO AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE – COERENZE RELATIVE

2.8.1 Scopi del progetto, obiettivi dei piani esaminati e loro coerenze

Vengono di seguito analizzati i rapporti intercorrenti tra l'opera in progetto e gli strumenti di pianificazione e programmazione esaminati, per verificarne la coerenza ed evidenziarne eventuali disarmonie ed incompatibilità.

Pianificazione energetica

Gli indirizzi di programmazione energetica nazionale e regionale esaminati nei precedenti punti raccomandano in primo luogo l'aumento dell'efficienza energetica. La razionalizzazione in progetto si inserisce in pieno nelle indicazioni della programmazione energetica a tutti i livelli, presentandosi come vettore necessario a garantire la distribuzione dell'energia elettrica, con il fine di garantire l'efficiente approvvigionamento di un bene primario.

La programmazione energetica regionale mira inoltre a definire un riassetto organico e uno sviluppo sostenibile delle infrastrutture energetiche, in considerazione delle peculiarità ambientali e territoriali del territorio veneto.

Anche riguardo a tale indicazione, il progetto risulta compatibile con gli strumenti di pianificazione esaminati: il tracciato finale dei nuovi elettrodotti rappresenta infatti il risultato della selezione fra ipotesi alternative studiate nel pieno rispetto delle caratteristiche naturalistiche, storico-archeologiche, paesaggistiche, urbanistiche e vincolistiche del territorio.

Inoltre l'intervento prevede un'ampia razionalizzazione della rete esistente (circa 70,40 km di linee aeree da demolire a fronte di circa 22 km di nuova realizzazione), che consente di liberare dalla servitù di linee esistenti vaste porzioni di territorio, con conseguenti benefici in termini paesaggistici ed ambientali.

Pianificazione socioeconomica

Per le stesse ragioni sopra descritte, il progetto in esame risulta compatibile con gli strumenti di pianificazione socioeconomica, sia nazionale, sia regionale, che mirano al miglioramento dell'efficienza della rete di trasmissione di energia, garantendo il corretto inserimento paesaggistico e la minimizzazione degli impatti ambientali.

Pianificazione territoriale

Dall'analisi effettuata si evince come non emergano specifici elementi di incompatibilità tra le opere in progetto e gli strumenti di programmazione ai diversi livelli.

La Pianificazione territoriale esaminata prevede la tutela del paesaggio attraverso la pianificazione urbanistica e di settore o tramite la segnalazione dei caratteri dei paesaggi tipici, attraverso l'identificazione e la tutela dei centri e dei tracciati viari storici. L'opera in oggetto non risulta in contrasto con i contenuti dei suddetti piani, in quanto la progettazione dei tracciati ha avuto come obiettivo principale quello di mediare tra le esigenze di sviluppo della rete elettrica e quelle ambientali e territoriali.

Va inoltre considerata l'ampia razionalizzazione delle linee esistenti, con un consistente numero di linee aeree demolite (circa 70,40 km di linee aeree da demolire a fronte di circa 22 km di nuova realizzazione).

Pianificazione locale

Le verifiche condotte direttamente presso i Comuni interessati non hanno evidenziato elementi di particolare incompatibilità tra le loro pianificazioni ed i tracciati ipotizzati.

Il tracciato dell'elettrodotto Dolo-Camin risulta perfettamente compatibile con le previsioni progettuali relative alla realizzazione del completamento dell'idrovia Padova-Venezia, previsto dalla maggior parte dei Piani locali e sovraordinati, nonché al progetto del suo ampliamento in classe di navigazione V. In particolare il progetto sfrutta il corridoio inedito destinato, secondo i Piani Regolatori dei diversi comuni interessati, al progetto dell'idrovia Padova-Venezia, ma si tiene a margine dello stesso in modo da rendere comunque compatibile la realizzazione dell'opera in futuro.

Va poi tenuto in considerazione che le opere di razionalizzazione connesse al progetto comportano impatti positivi sul territorio in quanto prevedono la liberazione dei vincoli di servitù degli elettrodotti esistenti, con notevoli vantaggi sulle pianificazioni locali. L'attuazione degli interventi previsti consentirà una complessiva razionalizzazione della rete elettrica AT, i cui effetti positivi avranno ricadute complessive sulla qualità paesaggistica e territoriale delle Province di Padova e Venezia, nonché sui singoli comuni interessati dalle dismissioni in progetto.

Gli interventi nell'ambito C risultano perfettamente compatibili con il Progetto Integrato Fusina e l'Accordo Moranzani, permettendo la demolizione delle linee aeree interferenti con il progetto della discarica e della sistemazione finale del Vallone Moranzani; il tracciato dell'intervento aereo C5 risulta altresì compatibile posizionandosi al margine del Vallone e coerente con gli impegni assunti nel programma dell'Agenda 21 – Vallone Moranzani riducendo la pressione territoriale delle linee esistenti che attualmente insistono di fronte all'abitato di via Malcontenta.

Gli interventi in esame sono inoltre compatibili che con il progetto di riassetto idraulico Lusore.

2.8.2 Eventuali modificazioni degli scenari di base

La descrizione dello stato attuale della pianificazione, intesa sia come programmi di sviluppo, sia come indicazioni a livello territoriale, desunte dalla pianificazione vigente a livello locale e da quella di "indirizzo", ha evidenziato uno scenario di riferimento tendenzialmente coerente con gli scopi del progetto.

Sembra quindi possibile confermare la rispondenza del progetto con gli obiettivi dei piani ed osservare che dal momento dell'emanazione della programmazione vigente non sono intervenuti nuovi fenomeni tali da imporre modifiche sostanziali agli scenari di base.

2.9 Eventuali disarmonie tra i piani e il progetto

2.9.1 *Compatibilità relative tra i vari piani*

Lo scenario del Piano Energetico Nazionale e le indicazioni, da un lato dei Programmi Terna, dall'altro del Piano Regionale di Sviluppo e del Piano Energetico Regionale risultano convergenti.

Inoltre i documenti di programmazione e pianificazione ai vari livelli, prima esaminati, non presentano elementi di incompatibilità reciproca, anzi i contenuti espressi rispetto ai grandi temi dello sviluppo e dell'ambiente presentano una sostanziale coerenza ed omogeneità.

2.9.2 *Eventuali incompatibilità del progetto rispetto alle pianificazioni in atto*

In generale gli strumenti pianificatori territoriali, sia sovraordinati che locali, non tengono in conto, nelle proprie previsioni, di infrastrutture come quella di progetto. In ogni caso, per quanto esposto nei precedenti punti, il progetto non presenta elementi di specifica incompatibilità rispetto alle opzioni di sviluppo, di tutela e valorizzazione paesistico-ambientale espresse nei documenti regionali, intermedi e locali di pianificazione e programmazione.

In particolare nella Cartografia dei Piani Regolatori e dei Piani di Interventi dei Comuni interessati dal progetto in esame, vengono individuate le fasce di rispetto degli elettrodotti esistenti, ma manca la localizzazione dei corridoi di fattibilità per la realizzazione di nuovi sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia.

I corridoi individuati in fase progettuale per il passaggio delle linee interessano zone inserite nei Piani comunali in ambiti a diversa destinazione da quella di zona per impianti tecnologici; la disciplina specifica su tali zone ha evidenziato, in generale, la mancanza di disposizioni specifiche nel caso di realizzazione di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica o addirittura incompatibilità dell'opera con la pianificazione territoriale, legata a volte ad una disciplina più cautelativa rispetto alla pianificazione sovraordinata.

Ciò comporta, in sede di deliberazione per l'approvazione del progetto, l'adozione da parte del Consiglio Comunale di Variante al piano Regolatore o al Piano di Interventi, che comunque rappresenta un iter di prassi nel caso di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

2.9.3 *Coerenza del progetto con i piani e i programmi analizzati*

Vengono presentate le tabelle di coerenza tra il progetto e gli altri strumenti normativi, di piano e di programma, analizzati. La griglia di lettura dell'analisi di coerenza è la seguente:

+	Progetto concordante/compatibile – obiettivi del progetto e criteri di realizzazione che rispondono a obiettivi, normativa, piano o programma confrontato
*	Progetto che non ha pertinenza (legati a livelli istituzionali o competenze differenti)
-	Progetto specificatamente contrastante
	Progetto non confrontabile

	PIANO - PROGRAMMA	VERIFICA COERENZA
Piani di livello europeo	Piano Strategico Europeo per le tecnologie energetiche (Piano SET)	+
Piani di livello nazionale	Piano Energetico Nazionale	+
	Piano di Sviluppo della RTN	+
	Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica	+
	Quadro Strategico Nazionale (QSN 2007-2013)	+
	Programma Operativo Interregionale POI 2007/2013	+
Piano/programma di livello regione/provinciale	Programma Regionale di Sviluppo (PRS 2006)	+
	Programma Operativo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR 2014-20)	+
	Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF 2015)	+
	Piano energetico Regionale del Veneto	+
	Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PRTC) – Vigente	+
	Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PRTC) – Adottato	+
	Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.)	+
	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova (PTCP)	+
	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia (PTCP)	+
Piano Integrato Fusina	+	
Piani di Settore	Piano di Assetto Idrogeologico	+
	Piano Direttore 2000	+
	Piano provinciale delle emergenze di Venezia	+
	Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)	+
Pianificazione di livello Comunale	Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Dolo	+
	Variante al Piano Interventi del Comune di Camponogara	+
	Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Stra	+
	Piano di Assetto del Territorio del Comune di Stra	+
	Variante parziale e di assestamento al Piano degli Interventi del Comune di Fossò	+
	Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vigonovo	+
	Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vigonovo	+
	Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Saonara	+
	Piano di Assetto del Territorio del Comune di Saonara	+
	Variante al Piano Interventi del Comune di Sant'Angelo Piove di Sacco	+
	Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sant'Angelo Piove di Sacco	+
	Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Legnaro	+
	Piano di Assetto del Territorio del Comune di Legnaro	+
	Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Padova	+
	Piano di Assetto del Territorio del Comune di Padova	+
	Variante al PRGC per la Terraferma del Comune di Venezia	+
	Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia	+
	Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Mira	+

2.10 Riferimenti normativi

Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) al momento dell'estensione del presente documento è regolato da:

NORMATIVA NAZIONALE

- **Dir. 85/337/CEE** - "Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di determinati progetti pubblici e privati", modificata ed integrata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997.
- **Legge 8 luglio 1986 n. 349** - "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale"
- **Dir. 97/11/CE** - "Modifica della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati".
- **D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377** - "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale".
- **D.P.C.M. 27 dicembre 1988** - "Norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377"
- **D.P.R. 27 aprile 1992** - "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli elettrodotti aerei esterni"
- **D.P.R. 12 aprile 1996** - "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"
- **Legge 1 marzo 2002, n. 39** - "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001; in particolare riferita al recepimento di Dir. 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e la 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"
- **Legge 9 aprile 2002, n. 55** - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale"
- **D.Lgs 190/2002** - "Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive"
- **art.1 sexies DLgs 239/2003** - "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale per il recupero di potenza di energia elettrica", così come sostituito dalla Legge 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"
- **Legge 18 aprile 2005, n. 62** - "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004"
- **D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152** - "Norme in materia ambientale"
- **D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163** - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
- **D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4** "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"
- **D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128** - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- **Decreto n. 179 del 18 ottobre 2012** - "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"

NORMATIVA REGIONALE

- **D.G.R. 3 maggio 2013, n. 575** - Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27/09/2011 e sua contestuale revoca.
- **D.G.R. 31 luglio 2012, n. 1547** - Nuove disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per interventi di difesa del suolo nel territorio regionale. Revoca D.G.R. n. 566 del 10/03/2003 e n. 527 del 5/03/2004.
- **D.G.R. 29 dicembre 2009, n. 4323** - Procedura di via statale relativa a progetti di infrastrutture ed insediamenti produttivi. Disapplicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1843 del 19 luglio 2005
- **D.G.R. 29 dicembre 2009, n. 4148** - Disciplina degli oneri istruttori per i progetti sottoposti alle procedure VIA/AIA.
- **D.G.R. 29 dicembre 2009, n. 4145** Ulteriori indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di coordinamento del d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale come modificato ed integrato dal d. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale con la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
- **D.G.R. 17 febbraio 2009, n. 327** - Ulteriori indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di coordinamento del d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale come modificato ed integrato dal d. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale con la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.
- **D.G.R. 10 febbraio 2009, n. 308** - Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale come modificato ed integrato dal d. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale con la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.
- **D.G.R. 22 luglio 2008, n. 1998** – D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Disposizioni applicative
- **D.G.R. 7 agosto 2007, n. 2649** - Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)
- **D.G.R. 19 luglio 2005, n. 1843** - Rideterminazione ed aggiornamento dei criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedura di VIA regionale o statale. Revoca della D.G.R. n. 2546 del 06 agosto 2004. Artt. 4,7,8 e 22 della L.R. 10/99
- **D.G.R. 8 agosto 2003, n. 2450** - Espletamento della procedura di V.I.A. di cui alla l.r. 26.03.1999, n. 10, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzi alle strutture regionali D.G.R. 28 marzo 2003, n. 816 Prime direttive in ordine all'acquisizione e alla valutazione dei progetti per la realizzazione di opere idrauliche attraverso il ricorso a capitale privato, con la procedura della finanza di progetto, da sottoporre al giudizio di compatibilità ambientale di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
- **L.R. 26 marzo 1999, n. 10** - "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale"
- **D.G.R. 11 maggio 1999, n. 1624** – Modalità e criteri di attuazione delle Procedure di VIA (art. 4, comma 5, lett. A) della L.R. n. 10/99) – Specifiche tecniche e primi sussidi operativi all'elaborazione degli Studi di Impatto Ambientale.